



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - LUNEDÌ, 25 AGOSTO 2003

SERIE EDITORIALE ORDINARIA

Sommario

A) CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 28 LUGLIO 2003 - N. VII/852 (2.1.0) Ordine del giorno concernente l'assestamento al bilancio di previsione 2003: previsione di ulteriori allegati al documento di bilancio	3301
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 28 LUGLIO 2003 - N. VII/853 (2.1.0) Ordine del giorno concernente l'assestamento al bilancio di previsione 2003: stato di elaborazione del nuovo Statuto della Regione	3301
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 28 LUGLIO 2003 - N. VII/854 (2.1.0) Ordine del giorno concernente l'assestamento al bilancio di previsione 2003: valorizzazione dell'Archivio di Etnografia e Storia sociale	3301
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 28 LUGLIO 2003 - N. VII/855 (2.1.0) Ordine del giorno concernente l'assestamento al bilancio di previsione 2003: interventi in tema di riequilibrio territoriale e assetto idrogeologico	3301
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 28 LUGLIO 2003 - N. VII/856 (2.1.0) Ordine del giorno concernente l'assestamento al bilancio di previsione 2003: finanziamento degli interventi a sostegno delle politiche abitative	3302
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 28 LUGLIO 2003 - N. VII/857 (2.1.0) Ordine del giorno concernente l'assestamento al bilancio di previsione 2003: prevenzione e riduzione delle emissioni inquinanti	3302
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 28 LUGLIO 2003 - N. VII/858 (2.1.0) Ordine del giorno concernente l'assestamento al bilancio di previsione 2003: completamento attrezzature della Unità Spinale Unipolare dell'Ospedale Niguarda	3303
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 28 LUGLIO 2003 - N. VII/859 (2.1.0) Ordine del giorno concernente l'assestamento al bilancio di previsione 2003: proroga della scadenza di trasformazione delle IPAB	3303
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 28 LUGLIO 2003 - N. VII/860 (2.1.0) Ordine del giorno concernente l'assestamento al bilancio di previsione 2003: estensione dei programmi di screening per alcune patologie	3303
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 28 LUGLIO 2003 - N. VII/861 (2.1.0) Ordine del giorno concernente l'assestamento al bilancio di previsione 2003: indirizzi e scelte di politica internazionale	3304
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 30 LUGLIO 2003 - N. VII/868 (3.4.0) Piano annuale per il diritto allo studio relativo all'anno finanziario 2003 – Indirizzi per l'attuazione degli interventi regionali	3304
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 30 LUGLIO 2003 - N. VII/870 (3.2.0) Determinazioni in merito all'offerta di prestazioni specialistiche ambulatoriali	3306
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 30 LUGLIO 2003 - N. VII/873 (3.4.0) Parere ai sensi dell'art. 21, comma 9 dello statuto sul ricorso alla Corte Costituzionale per conflitto di attribuzione in ordine al d.p.c.m. 24 maggio 2001 pubblicato sulla G.U. 9 agosto 2001, n. 184 recante «Linee guida in ordine ai protocolli di intesa da stipulare tra regioni ed università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle università medesime» e alla nomina del legale avv. prof. Beniamino Caravita di Toritto	3308
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 30 LUGLIO 2003 - N. VII/874 (3.6.0) Risoluzione in merito agli interventi regionali sull'impiantistica minore	3309

2.1.0 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Bilancio e contabilità
3.4.0 SERVIZI SOCIALI / Diritto allo studio
3.2.0 SERVIZI SOCIALI / Sanità
3.6.0 SERVIZI SOCIALI / Sport e tempo libero

DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 30 LUGLIO 2003 - N. VII/875	(3.5.0)	
Mozione concernente l'adozione di interventi finanziari per il conseguimento degli obiettivi di cui alla l.r. 28/1994, a tutela del patrimonio storico e culturale delle Società di Mutuo Soccorso		3309
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 30 LUGLIO 2003 - N. VII/876	(5.3.4)	
Mozione concernente l'ammodernamento della centrale termoelettrica sita nel comune di Villa di Serio (BG)		3309
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 30 LUGLIO 2003 - N. VII/877	(1.1.3)	
Mozione concernente l'adesione al protocollo aggiuntivo alla convenzione ONU contro la tortura		3310

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 29 LUGLIO 2003 - N. 7/13862	(5.1.2)	
Legge 9 dicembre 1998 n. 431 art. 11 e l.r. 14 gennaio 2000, n. 2 art. 2 commi 9-18. Sportello Affitto 2003 per il sostegno finanziario all'accesso alle abitazioni in locazione per i nuclei familiari in situazione economica disagiata, costretti ad accedere al mercato privato - Disposizioni per l'istituzione dello sportello e criteri per l'erogazione dei contributi		3311
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 1 AGOSTO 2003 - N. 7/13899	(5.3.1)	
Approvazione di criteri per la redazione dei piani di indirizzo forestale.		3320
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 8 AGOSTO 2003 - N. 7/13970	(2.1.0)	
Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2003, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Sanità - 52° provvedimento		3327
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 8 AGOSTO 2003 - N. 7/13971	(2.1.0)	
Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2003, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 3, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale - Presidenza - 13° provvedimento		3328
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 8 AGOSTO 2003 - N. 7/13972	(2.1.0)	
Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2003, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 3, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale - Culture identità e autonomie della Lombardia - 14° provvedimento		3328
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 8 AGOSTO 2003 - N. 7/13973	(2.1.0)	
Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2003, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 3, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale - Agricoltura - 15° provvedimento		3329
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 8 AGOSTO 2003 - N. 7/13974	(2.1.0)	
Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2003, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Agricoltura - 55° provvedimento		3329
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 8 AGOSTO 2003 - N. 7/13975	(2.1.0)	
Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2003, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Presidenza (l. 388/00, art. 103) - 56° provvedimento		3330
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 8 AGOSTO 2003 - N. 7/13976	(2.1.0)	
Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2003, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Agricoltura (l. 423/98, art. 3, comma 4) - 57° provvedimento		3331
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 8 AGOSTO 2003 - N. 7/13977	(2.1.0)	
Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2003, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Sanità - 58° provvedimento		3332
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 8 AGOSTO 2003 - N. 7/13978	(2.1.0)	
Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2003, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità - 59° provvedimento		3332
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 8 AGOSTO 2003 - N. 7/13979	(2.1.0)	
Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2003, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Risorse e bilancio - 60° provvedimento		3333
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 8 AGOSTO 2003 - N. 7/14028	(2.1.0)	
Consuntivo di cassa relativo al II trimestre 2003		3334
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 8 AGOSTO 2003 - N. 7/14031	(3.4.0)	
«Legge 10 marzo 2000 n. 62, art. 1 comma 9 - Criteri e modalità attuative per l'anno scolastico 2002-2003 - Ridefinizione delle scadenze per la presentazione e per la gestione delle richieste di borse di studio a sostegno della spesa per l'istruzione per l'adempimento dell'obbligo e per la frequenza della scuola secondaria superiore»		3335
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 8 AGOSTO 2003 - N. 7/14034	(3.1.0)	
Accreditamento di nuova Residenza Sanitaria Assistenziale per anziani ed ampliamenti di R.S.A. già precedentemente accreditate, ubicate nelle ASL di Varese a seguito della programmazione degli accreditamenti per l'anno 2003, prevista dalla d.g.r. n. 12618 del 7 aprile 2003. Finanziamento a carico del Fondo Sanitario per l'anno 2003		3335

3.5.0 SERVIZI SOCIALI / Attività culturali

5.3.4 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Tutela dell'inquinamento

1.1.3 ASSETTO ISTITUZIONALE / Profili generali / Affari di politica internazionale e comunitaria

5.1.2 AMBIENTE E TERRITORIO / Territorio / Edilizia economica, popolare e scolastica

5.3.1 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Beni ambientali e aree protette

2.1.0 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Bilancio e contabilità

3.4.0 SERVIZI SOCIALI / Diritto allo studio

3.1.0 SERVIZI SOCIALI / Assistenza

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 8 AGOSTO 2003 - N. 7/14035 (3.1.0)	
Accreditamento di nuove Residenze Sanitarie Assistenziali per anziani ed ampliamenti di R.S.A. già precedentemente accreditate, ubicate nelle ASL di Pavia a seguito della programmazione degli accreditamenti per l'anno 2003, prevista dalla d.g.r. n. 12618 del 7 aprile 2003. Finanziamento a carico del Fondo Sanitario per l'anno 2003	3336
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 8 AGOSTO 2003 - N. 7/14036 (3.1.0)	
Accreditamento della Residenza Sanitaria Assistenziale «Madre Teresa di Calcutta», con sede in Motta Visconti (MI). Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2003	3336
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 8 AGOSTO 2003 - N. 7/14037 (3.1.0)	
Accreditamento del Centro Socio Educativo «Spazio Costruzione» con sede in Milano (MI) - Finanziamento a carico del Fondo Sanitario 2003	3337
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 8 AGOSTO 2003 - N. 7/14038 (3.1.0)	
Accreditamento della Comunità Terapeutico Riabilitativa per tossicodipendenti sita in via Trepola, n. 195 a Ospitaletto (BS), gestita dalla Comunità Fraternità Cooperativa Sociale ivi ubicata.	3337
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 8 AGOSTO 2003 - N. 7/14040 (3.1.0)	
Accreditamento di nuova Residenza Sanitaria Assistenziale e di ulteriori posti letto nelle R.S.A. già precedentemente accreditate, ubicate nella ASL di Brescia, a seguito della programmazione degli accreditamenti per l'anno 2003, prevista dalla d.g.r. n. 12618 del 7 aprile 2003. Finanziamento a carico del Fondo Sanitario per l'anno 2003	3338
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 8 AGOSTO 2003 - N. 7/14044 (2.3.2)	
Utilizzo delle somme derivanti alla Regione Lombardia dal ristorno fiscale delle imposte a carico dei lavoratori frontalieri per l'anno 2000, ai sensi della legge 26 luglio 1975, n. 386	3338
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 8 AGOSTO 2003 - N. 7/14059 (3.2.0)	
Determinazioni in merito alla remunerazione di alcune funzioni svolte dalle aziende ed enti sanitari pubblici e privati accreditati, per il solo anno 2002, non coperte da tariffe predefinite - Secondo provvedimento	3340
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 8 AGOSTO 2003 - N. 7/14062 (3.2.0)	
Formazione della pianta organica delle farmacie del comune di Barzana (BG) relativa all'anno 2002	3346
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 8 AGOSTO 2003 - N. 7/14074 (4.6.1)	
Programma di intervento relativo ad incentivi a favore dei centri di assistenza alle imprese del commercio ex art. 11 della l.r. n. 14/99 - ob. gest. 3.10.9.1 «Aggiornamento della normativa e della programmazione regionale in materia commerciale e distributiva»	3346
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 8 AGOSTO 2003 - N. 7/14077 (4.6.2)	
Attuazione art. 11, commi 3 lett. d) e 4, legge regionale 10 dicembre 2002, n. 30 (Promozione e Sviluppo del Sistema Fieristico Lombardo). Approvazione del bando «Contributi in conto capitale ai Poli fieristici finalizzati all'acquisizione di strumenti e attrezzature per l'innovazione tecnologica, telematica ed informatica» (Obiettivi gestionali: 3.10.9.5; 3.10.9.7)	3348
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 8 AGOSTO 2003 - N. 7/14078 (4.6.2)	
Attuazione art. 11, legge regionale 10 dicembre 2002, n. 30 (Promozione e Sviluppo del Sistema Fieristico Lombardo). Approvazione degli indirizzi per la programmazione degli interventi promozionali all'estero del sistema fieristico lombardo per il 2003 (Obiettivo gestionale 3.10.9.5)	3352
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 8 AGOSTO 2003 - N. 7/14079 (4.5.0)	
Modifica della d.g.r. n. 7/13042 del 16 maggio 2003 avente ad oggetto: «Disposizioni regionali relative alle condizioni, ai criteri e alle modalità operative degli interventi agevolati a valere sul Fondo di garanzia di cui alla legge del 14 ottobre 1964 n. 1068 e successive modifiche»	3353
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 8 AGOSTO 2003 - N. 7/14087 (5.3.4)	
Linee guida per la verifica dello stato di manutenzione e esercizio degli impianti termici in Regione Lombardia da parte degli Enti competenti (d.P.R. 412/93 così come modificato e integrato dal d.P.R. 551/99)	3354

D) ATTI DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

D.G. Presidenza

COMUNICATO REGIONALE 19 AGOSTO 2003 - N. II9	
Comunicato della Direzione Generale Presidenza - Segreteria di Giunta - Riepilogo fascicoli BURL del mese di giugno 2003	3355

D.G. Formazione, istruzione e lavoro

DECRETO DIRETTORE GENERALE 5 AGOSTO 2003 - N. 13146 (3.3.0)	
Definizione della formula per la riparametrazione del finanziamento FSE Obiettivo 3 Misure C1-C4-D4 2001 dei progetti conclusi con un numero di allievi a fine corso inferiore al numero minimo previsto dai singoli dispositivi	3355
DECRETO DIRETTORE GENERALE 7 AGOSTO 2003 - N. 13302 (3.3.0)	
Rettifica parziale del d.d.g. n. 10253 del 23 giugno 2003: «Approvazione delle graduatorie F.S.E. - Dispositivo Multimisura Obbligo Formativo "Percorsi Triennali Sperimentali" - Obiettivo 3, anno 2003-2004».	3356

D.G. Sanità

DECRETO DIRETTORE GENERALE 16 LUGLIO 2003 - N. II827 (3.2.0)	
Commissione permanente in materia di controlli sulla alimentazione degli animali con particolare riguardo alla emergenza BSE: sostituzione di alcuni componenti	3357

D.G. Agricoltura

DECRETO DIRETTORE GENERALE 5 AGOSTO 2003 - N. 13130 (4.3.0)	
Approvazione del documento «Linee di pianificazione per un uso sostenibile del territorio rurale». Obiettivi programmatici PRS: 3.4 – Agricoltura, 9.5 – Ambiente e sviluppo sostenibile, 10.1 – Riforma normativa urbanistica e adeguamento della pianificazione territoriale e paesistica	3358
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 7 AGOSTO 2003 - N. 13343 (4.3.0)	
Misure regionali di sostegno del comparto maidicolo colpito dalla <i>diabrotica virgifera virgifera</i> Le Conte (d.g.r. 12442/03). Apertura termini di presentazione delle istanze	3375
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 31 LUGLIO 2003 - N. 12907 (4.3.0)	
Organismo Pagatore Regionale – Piano di sviluppo rurale 2000-2006 – misura H – Trascinamenti di spesa ex Reg. (CEE) 2080/92: individuazione dei criteri per l'estrazione delle domande da sottoporre a controllo in loco <i>ex post</i> sulla base dell'analisi del rischio.	3377
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 8 AGOSTO 2003 - N. 13350 (4.3.0)	
Organismo Pagatore Regionale – Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 misure a (1.1), b (1.2), h (2.8), n (1.14): aumento del campione da sottoporre a controllo in loco nel 2003 a seguito del calcolo della matrice delle irregolarità riscontrate nel 2002.	3378

D.G. Industria, piccola e media impresa e cooperazione e turismo

DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 12 AGOSTO 2003 - N. 13461 (4.6.4)	
Approvazione della graduatoria dei progetti inoltrati entro il 31 ottobre 2002 cofinanziabili nell'ambito del Documento unico di Programmazione Obiettivo 2 della Regione Lombardia – misura 2.2 «Potenziamento e qualificazione delle dotazioni infrastrutturali per lo sviluppo del turismo»	3379

A) CONSIGLIO REGIONALE

(BUR2003011)

(2.1.0)

D.c.r. 28 luglio 2003 - n. vii/852**Ordine del giorno concernente l'assestamento al bilancio di previsione 2003: previsione di ulteriori allegati al documento di bilancio**

Presidenza del Presidente Fontana

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto l'ordine del giorno n. 750 presentato in data 25 luglio 2003, collegato al PDL/338 concernente l'assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2003 ed al bilancio pluriennale 2003/2005 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali;

A norma dell'art. 74 del Regolamento interno, con votazione palese, per alzata di mano;

Delibera

- di approvare l'ordine del giorno n. 750 concernente l'assestamento al bilancio di previsione 2003: previsione di ulteriori allegati al documento di bilancio, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

Visto il PDL n. 338 "Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2003 ed al bilancio pluriennale 2003/2005 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali";

Considerato che rientra nei compiti del Consiglio l'attività di controllo sull'operato della Giunta e che per questo occorre porre i consiglieri regionali e le commissioni in condizione di poter conoscere i provvedimenti assunti dalla Giunta;

Atteso che a distanza ormai di un anno e più non è ancora definito lo schema di interrogazione alla contabilità regionale via internet per cui non si riesce ancor oggi a risalire ai beneficiari dei contributi e dei pagamenti regionali;

Rilevato che, per una maggiore trasparenza, occorrerebbe dotare il bilancio di previsione di ulteriori allegati per facilitarne la comprensione;

Tutto ciò premesso;

Impegna la Giunta regionale

- a prevedere ulteriori allegati al bilancio di previsione quali:
 1. elenco delle spese obbligatorie;
 2. elenco delle garanzie principali e sussidiarie prestate dalla Regione;
 3. prospetti dimostrativi del rispetto del vincolo dell'indebitamento autorizzato;
- a rimuovere ogni impedimenti alla individuazione dei beneficiari ed all'esercizio più completo dell'attività di controllo.»

Il presidente: Attilio Fontana

I consiglieri segretari:

Luciano Valaguzza - Giuseppe Adamoli

Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri

(BUR2003012)

(2.1.0)

D.c.r. 28 luglio 2003 - n. vii/853**Ordine del giorno concernente l'assestamento al bilancio di previsione 2003: stato di elaborazione del nuovo Statuto della Regione**

Presidenza del Presidente Fontana

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto l'ordine del giorno n. 752 presentato in data 25 luglio 2003, collegato al PDL/338 concernente l'assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2003 ed al bilancio pluriennale 2003/2005 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali;

A norma dell'art. 74 del Regolamento interno, con votazione palese, per alzata di mano;

Delibera

- di approvare l'ordine del giorno n. 752 nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

Invita il presidente del Consiglio a convocare entro il mese di ottobre una sessione del Consiglio sullo stato di elaborazione del nuovo Statuto.»

Il presidente: Attilio Fontana

I consiglieri segretari:

Luciano Valaguzza - Giuseppe Adamoli

Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri

(BUR2003013)

(2.1.0)

D.c.r. 28 luglio 2003 - n. vii/854**Ordine del giorno concernente l'assestamento al bilancio di previsione 2003: valorizzazione dell'Archivio di Etnografia e Storia sociale**

Presidenza del Presidente Fontana

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto l'ordine del giorno n. 765 presentato in data 25 luglio 2003, collegato al PDL/338 concernente l'assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2003 ed al bilancio pluriennale 2003/2005 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali;

A norma dell'art. 74 del Regolamento interno, con votazione palese, per alzata di mano;

Delibera

- di approvare l'ordine del giorno n. 765 concernente l'assestamento al bilancio di previsione 2003: valorizzazione dell'Archivio di Etnografia e Storia sociale, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

Premesso che:

- dal 1973 la Regione Lombardia realizza e implementa l'Archivio di Etnografia e Storia Sociale che rileva, archivia e gestisce documenti del comportamento, della oralità e dell'ambiente antropizzato del territorio lombardo;
- in 30 anni di attività l'archivio ha raccolto decine di migliaia di documenti della comunicazione orale, 600 mila immagini fotografiche ed ha realizzato dischi, cd e opere importanti quali la Collana Mondo popolare in Lombardia, composta di 15 volumi e pubblicata tra il 1977 ed il 1995 avvalendosi della collaborazione di numerosi esperti nelle materie proprie della ricerca etnomusicale, antropologica, storica e linguistica;
- la Regione Lombardia si è impegnata nella riorganizzazione strutturale e logistica dell'Archivio, con lo scopo di collocarlo in adeguata sede e di renderne fruibile il patrimonio attraverso la divulgazione dei dati sul web;
- in attuazione dell'obiettivo 4.1.5. del PRS della VII legislatura "Identità e specificità culturali: recupero e valorizzazione del patrimonio etno-storico materiale, linguistico, musicale ed artistico" la Regione Lombardia ha sottoscritto numerose convenzioni con centri di ricerca, associazioni culturali ed enti territoriali;

Impegna la Giunta a valorizzare altresì l'Archivio di Etnografia e Storia Sociale quale centro di coordinamento degli studi sulle tradizioni e le identità locali garantendone l'attività con adeguate risorse finanziarie ed umane.»

Il presidente: Attilio Fontana

I consiglieri segretari:

Luciano Valaguzza - Giuseppe Adamoli

Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri

(BUR2003014)

(2.1.0)

D.c.r. 28 luglio 2003 - n. vii/855**Ordine del giorno concernente l'assestamento al bilancio di previsione 2003: interventi in tema di riequilibrio territoriale e assetto idrogeologico**

Presidenza del Presidente Fontana

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto l'ordine del giorno n. 766 presentato in data 25 luglio 2003, collegato al PDL/338 concernente l'assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2003 ed al bilancio pluriennale 2003/2005 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali;

A norma dell'art. 74 del Regolamento interno, con votazione palese, per alzata di mano;

Delibera

- di approvare l'ordine del giorno n. 766 concernente l'assetto al bilancio di previsione 2003: interventi in tema di riequilibrio territoriale e assetto idrogeologico, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

Constatato che in modo ciclico eventi atmosferici di segno opposto (eccesso di precipitazioni o totale assenza delle stesse) investono la nostra regione, acuendo le emergenze ambientali e territoriali già ampiamente presenti ed evidenziando sempre più l'inefficienza dell'assetto idrogeologico dei territori montani, dei bacini lacuali, degli alvei dei fiumi;

Appurato che il ripetersi costante di tali eventi impone il superamento della logica dell'emergenza e dell'eccezionalità, per definire politiche organiche e di lungo respiro;

Verificato che vengono fornite ai cittadini informazioni e dati veri in sé, ma contrastanti fra loro non appena venissero incrociati (basti citare gli allarmi per l'innalzamento della falda acquifera seguito dagli allarmi per la siccità a due-tre mesi di distanza);

Impegna la Giunta regionale

- a predisporre un piano straordinario di interventi strutturali e di manutenzione straordinaria dei corsi d'acqua per il riequilibrio territoriale, in coerenza con il Piano per l'assetto idrogeologico del bacino del Po (PAI). Ciò anche al fine di riorganizzare il sistema degli invasi ed a garantire una gestione prolungata nel tempo della risorsa idrica;
- ad aggiornare la mappa delle situazioni di rischio idrogeologico, ed a correlarla con gli interventi definiti o da definire, operando in modo che alle mappe del rischio corrispondano interventi adeguati di tutela e garanzia.».

Il presidente: Attilio Fontana

I consiglieri segretari:

Luciano Valaguzza – Giuseppe Adamoli

Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri

(BUR2003015)

D.c.r. 28 luglio 2003 - n. vii/856

Ordine del giorno concernente l'assetto al bilancio di previsione 2003: finanziamento degli interventi a sostegno delle politiche abitative

Presidenza del Presidente Fontana

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto l'ordine del giorno n. 769 presentato in data 25 luglio 2003, collegato al PDL/338 concernente l'assetto al bilancio per l'esercizio finanziario 2003 ed al bilancio pluriennale 2003/2005 a legislazione vigente e programmatico – I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali;

A norma dell'art. 74 del Regolamento interno, con votazione a scrutinio segreto, che dà il seguente risultato:

- consiglieri presenti n. 60,
- consiglieri votanti n. 60,
- voti favorevoli n. 42,
- voti contrari n. 18;

Delibera

- di approvare l'ordine del giorno n. 769 concernente l'assetto al bilancio di previsione 2003: finanziamento degli interventi a sostegno delle politiche abitative, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

Premesso che:

- nel 2002 in Lombardia abbiamo avuto una crescita del PIL vicina allo 0%, un incremento limitato della disoccupazione, una diminuzione dell'export sia verso i Paesi extraeuropei sia verso l'Europa, una perdita di competitività che ci penalizza anche rispetto ai principali Paesi europei, Francia e Germania innanzi tutto, una percentuale del PIL destinata alla ricerca totalmente insufficiente (1,2%);
- crescono nel contempo nuove povertà e disagi nelle fasce più deboli della popolazione e aumenta la precarizzazione del lavoro;

- le prospettive per il 2003 non sono sostanzialmente migliori. La maggioranza di centrodestra che governa la Lombardia si dimostra completamente incapace di elaborare una proposta politica per il rilancio dello sviluppo;

- nel settore della casa il governo di centrodestra dopo anni di colpevole ritardo sta impegnando le risorse garantite dal fondo ex Gescal, la politica regionale si è caratterizzata per la assoluta assenza;

Per quanto in premessa

Impegna la Giunta regionale

- al reperimento delle risorse necessarie per garantire il flusso di finanziamenti a sostegno delle politiche abitative almeno pari ai fondi ex Gescal;
- al recuperare i ritardi accumulati dall'adozione del PRERP e messa a regime delle risorse per interventi di edilizia sovvenzionata e a canone moderato;
- all'erogazione del fondo sostegno affitti assumendo in carico al bilancio regionale i minori introiti di provenienza statale.».

Il presidente: Attilio Fontana

I consiglieri segretari:

Luciano Valaguzza – Giuseppe Adamoli

Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri

(BUR2003016)

D.c.r. 28 luglio 2003 - n. vii/857

(2.1.0)

Ordine del giorno concernente l'assetto al bilancio di previsione 2003: prevenzione e riduzione delle emissioni inquinanti

Presidenza del Presidente Fontana

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto l'ordine del giorno n. 782 presentato in data 28 luglio 2003, collegato al PDL/338 concernente l'assetto al bilancio per l'esercizio finanziario 2003 ed al bilancio pluriennale 2003/2005 a legislazione vigente e programmatico – I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali;

A norma dell'art. 74 del Regolamento interno, con votazione palese, per alzata di mano;

Delibera

- di approvare l'ordine del giorno n. 782 concernente l'assetto al bilancio di previsione 2003: prevenzione e riduzione delle emissioni inquinanti, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

Premesso che:

- i dati forniti dall'OMS e dall'ANPA dimostrano che in Italia si verificano ogni anno migliaia di morti premature a causa delle patologie legate allo smog;
- il grave problema dell'emergenza smog coinvolge ormai gran parte del territorio della Lombardia e da alcuni anni si ripete con frequenza ed intensità sempre maggiori, con pesanti ricadute sulla qualità della vita, dell'ambiente e della salute e con costi sociali e sanitari destinati ad aumentare;

Considerato che:

- l'accumulo dello smog accentuato dalle condizioni meteorologiche viene affrontato con una impostazione emergenzialista che non risolve le questioni centrali che causano l'inquinamento atmosferico;
- ogni anno aumentano le emissioni degli inquinanti e nonostante ciò si prevede un aumento del traffico di merci e persone, la realizzazione di grandi infrastrutture, l'ampliamento di Malpensa, la Pedemontana, la BreBeMi, ecc. tutte opere destinate a peggiorare la già grave situazione attuale;
- non sono rispettati i parametri previsti dal protocollo di Kyoto;

Impegna la Giunta regionale ad emanare provvedimenti in direzione della prevenzione, della riduzione delle emissioni inquinanti, dell'utilizzo di fonti energetiche pulite, del poten-

ziamento del trasporto pubblico e su ferro, della razionalizzazione del trasporto delle merci.».

Il presidente: Attilio Fontana

I consiglieri segretari:

Luciano Valaguzza – Giuseppe Adamoli

Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri

(BUR2003017)

D.c.r. 28 luglio 2003 - n. vii/858

Ordine del giorno concernente l'assestamento al bilancio di previsione 2003: completamento attrezzature della Unità Spinale Unipolare dell'Ospedale Niguarda

(2.1.0)

Presidenza del Presidente Fontana

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto l'ordine del giorno n. 799 presentato in data 28 luglio 2003, collegato al PDL/338 concernente l'assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2003 ed al bilancio pluriennale 2003/2005 a legislazione vigente e programmatico – I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali;

A norma dell'art. 74 del Regolamento interno, con votazione a scrutinio segreto, che dà il seguente risultato:

- consiglieri presenti n. 63,
- consiglieri votanti n. 62,
- non partecipano alla votazione n. 1,
- voti favorevoli n. 32,
- voti contrari n. 29,
- astenuti n. 1;

Delibera

- di approvare l'ordine del giorno n. 799 concernente l'assestamento al bilancio di previsione 2003: completamento attrezzature della Unità Spinale Unipolare dell'Ospedale Niguarda, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

Premesso che:

- i componenti della III Commissione "Sanità" il giorno 16 u.s. si sono recati in visita all'Unità Spinale Unipolare dell'Ospedale Niguarda Ca' Grande di Milano;
- i commissari hanno avuto modo di apprezzare il livello qualitativo e professionale raggiunto, nonché lo sforzo finanziario che la Regione Lombardia ha compiuto per consentire la realizzazione di un centro quasi unico nel Paese in relazione all'attività di cura, riabilitazione e reinserimento di soggetti con lesioni spinali;

Considerato che:

- la struttura ha una potenzialità di 40 posti letto e che al momento solo 20 sono attivati, con un tasso di saturazione del 99,6%;
- intorno all'USU è ben sviluppata un'importante attività di volontariato e di donazioni;
- nonostante le donazioni, per mancanza di fondi, risultano ancora incompleti l'arredamento e le attrezzature di supporto sanitario e rieducative;

Impegna la Giunta regionale a destinare le risorse necessarie al completamento degli arredi e delle attrezzature sanitarie e rieducative, che ad oggi sono stimate dalla Direzione Aziendale in circa 1,5 ml di euro.».

Il presidente: Attilio Fontana

I consiglieri segretari:

Luciano Valaguzza – Giuseppe Adamoli

Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri

(BUR2003018)

D.c.r. 28 luglio 2003 - n. vii/859

Ordine del giorno concernente l'assestamento al bilancio di previsione 2003: proroga della scadenza di trasformazione delle IPAB

(2.1.0)

Presidenza del Presidente Fontana

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto l'ordine del giorno n. 805 presentato in data 28 luglio 2003, collegato al PDL/338 concernente l'assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2003 ed al bilancio pluriennale 2003/2005 a legislazione vigente e programmatico – I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali;

A norma dell'art. 74 del Regolamento interno, con votazione a scrutinio segreto, che dà il seguente risultato:

- consiglieri presenti n. 65,
- consiglieri votanti n. 65,
- voti favorevoli n. 42,
- voti contrari n. 23;

Delibera

- di approvare l'ordine del giorno n. 805 concernente l'assestamento al bilancio di previsione 2003: proroga della scadenza di trasformazione delle IPAB, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

Vista la l.r. 1/2003 "Riordino della disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti in Lombardia" che, all'art. 3, comma 1, prevede la scadenza di trasformazione entro il 30 settembre 2003;

A conoscenza che diverse IPAB hanno attivato la fase istruttoria, che si presenta laboriosa;

Interpretando la richiesta di numerosi Consigli di amministrazione che domandano un allungamento dei tempi a disposizione, senza per questo perdere le agevolazioni fiscali previste dalla legge 328/2000 (Turco);

Impegna il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore competente ad assumere un idoneo provvedimento per prorogare di 60 gg. la scadenza della trasformazione delle IPAB, portando così la data alla fine di novembre.».

Il presidente: Attilio Fontana

I consiglieri segretari:

Luciano Valaguzza – Giuseppe Adamoli

Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri

(BUR2003019)

D.c.r. 28 luglio 2003 - n. vii/860

Ordine del giorno concernente l'assestamento al bilancio di previsione 2003: estensione dei programmi di screening per alcune patologie

(2.1.0)

Presidenza del Presidente Fontana

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto l'ordine del giorno n. 806 presentato in data 28 luglio 2003, collegato al PDL/338 concernente l'assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2003 ed al bilancio pluriennale 2003/2005 a legislazione vigente e programmatico – I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali;

A norma dell'art. 74 del Regolamento interno, con votazione palese, per alzata di mano;

Delibera

- di approvare l'ordine del giorno n. 806 concernente l'assestamento al bilancio di previsione 2003: estensione dei programmi di screening per alcune patologie, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

Visti i continui richiami a prevenire e contrastare la patologia neoplastica;

Visto il PSSR che tratta "4. Prevenzione, diagnosi e cura della patologia oncologica";

Richiamati gli appuntamenti internazionali che sollecitano a:

- incentivare i finanziamenti alla ricerca di base in questo campo;
- promuovere il riconoscimento universale del consenso informato;
- accelerare lo sviluppo e l'applicazione diffusa di tecnologie di screening;

Rilevati i programmi di screening oncologico predisposti da tempo dalla Direzione Generale della Sanità, con particolare attenzione al carcinoma alla mammella, al colon retto, alla prostata e alla cervice uterina;

Ricordato che le patologie neoplastiche, ed in particolare quelle relative alla cervice uterina sono particolarmente presenti in Lombardia, ponendola in un triste primato, che le impone interventi strategici

Impegna il Presidente, la Giunta e l'Assessore competente

1. ad attivare in tutte le ASL della Lombardia lo screening alla mammella, avviato solo in alcuni distretti;
2. ad estendere – come preventivato – gli screening anche alle patologie del colon retto, della prostata e della cervice uterina.»

Il presidente: Attilio Fontana

I consiglieri segretari:

Luciano Valaguzza – Giuseppe Adamoli

Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri

(BUR20030110)

D.c.r. 28 luglio 2003 - n. vii/861

Ordine del giorno concernente l'assestamento al bilancio di previsione 2003: indirizzi e scelte di politica internazionale

Presidenza del Presidente Fontana

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto l'ordine del giorno n. 808 presentato in data 28 luglio 2003, collegato al PDL/338 concernente l'assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2003 ed al bilancio pluriennale 2003/2005 a legislazione vigente e programmatico – I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali;

A norma dell'art. 74 del Regolamento interno, con votazione palese, per alzata di mano;

Delibera

- di approvare l'ordine del giorno n. 808 concernente l'assestamento al bilancio di previsione 2003: indirizzi e scelte di politica internazionale, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

Premesso che:

- in ambito internazionale il ruolo della Regione Lombardia si è concretizzato come importante strumento per la valorizzazione e la promozione dell'economia e della società lombarda;
- gli scambi commerciali, politici e socioculturali, che la Lombardia ha intrecciato e intreccerà in futuro con diverse realtà, possono e devono rappresentare uno strumento efficace per la diffusione delle libertà civili ed economiche;

Considerato che:

- ripetutamente il Consiglio ha manifestato l'esigenza di essere informato e coinvolto sulle scelte nelle relazioni internazionali adottate dalla Giunta;
- la Giunta stessa si è resa più volte disponibile ad intervenire in aula;

Impegna la Giunta regionale a riferire al Consiglio entro la prossima sessione di bilancio sugli indirizzi e sulle scelte di politica internazionale assunte e sulle ricadute economiche che queste hanno avuto e avranno sulla Regione Lombardia.»

Il presidente: Attilio Fontana

I consiglieri segretari:

Luciano Valaguzza – Giuseppe Adamoli

Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri

(BUR20030111)

D.c.r. 30 luglio 2003 - n. vii/868

Piano annuale per il diritto allo studio relativo all'anno finanziario 2003 – Indirizzi per l'attuazione degli interventi regionali

Presidenza del Presidente Fontana

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la legge regionale 20 marzo 1980, n. 31 «Diritto allo studio – Norme di attuazione» e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'articolo 14 che, tra l'altro, attribuisce al Consiglio regionale il compito di approvare il piano degli interventi regionali per il diritto allo studio;

Visti altresì gli articoli 1, 2, 10, 11, 12, 14, 17 della citata l.r. 31/1980;

Vista inoltre la legge 10 marzo 2000, n. 62 «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione» ed in particolare l'articolo 1, comma 9, con cui

lo Stato adotta un piano straordinario di finanziamento alle Regioni da utilizzare per l'assegnazione di borse di studio alle famiglie a sostegno della spesa per l'istruzione per l'adempimento dell'obbligo e per la frequenza della scuola secondaria superiore;

Visto il d.p.c.m. 14 febbraio 2001 n. 106 recante disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 9 della legge 62/2000 ed in particolare l'articolo 5 che attribuisce alle Regioni la definizione degli interventi per l'assegnazione delle borse di studio;

Richiamata la d.c.r. n. VII/321 del 23 ottobre 2001 con la quale sono stati fissati gli indirizzi per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 9 della legge 62/2000, fino a nuove determinazioni anche in funzione di variazioni del quadro normativo;

Ritenuto opportuno assumere nuove determinazioni per l'attuazione degli interventi a partire dall'anno scolastico 2003-2004, in particolare per quanto riguarda l'innalzamento della soglia di situazione economica per l'accesso al beneficio, così come previsto dall'articolo 1, comma 2 del citato d.p.c.m. 106/2001;

Visto l'articolo 4 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Vista la legge regionale 23 dicembre 2002, n. 34 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e Bilancio pluriennale 2003/2005 a legislazione vigente e programmatico»;

Vista la proposta della Giunta regionale approvata con deliberazione n. 7/13085 del 23 maggio 2003;

Sentita la relazione della VII Commissione consiliare «Cultura, Formazione professionale, Commercio, Sport e Informazione»

Con votazione palese, per alzata di mano:

Delibera

1) di approvare gli indirizzi per la predisposizione del piano annuale degli interventi regionali per il diritto allo studio relativo all'anno finanziario 2003 come risultano dall'allegato «A» che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di dare atto che la spesa per gli interventi di cui al presente piano trova copertura nei seguenti capitoli del bilancio regionale approvato con legge regionale 23 dicembre 2002, n. 34 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e Bilancio pluriennale 2003/2005 a legislazione vigente e programmatico»:

- UPB 2.5.2.3.2.77 cap. 1046 – € 1.514.371,00
- UPB 2.5.2.3.2.77 cap. 4503 – € 4.493.175,02
- UPB 2.5.2.3.2.77 cap. 5179 – € 1.032.914,00

3) di rinviare assegnazione e impegno di spesa dei contributi previsti dal presente piano a successivi atti in ottemperanza a quanto disposto dalla l.r. 16/1996, articolo 3, comma 2, lettera a) e articolo 18, comma 1, lettera b);

4) di dare mandato alla Direzione Generale Formazione Istruzione e Lavoro per la definizione, sulla base degli indirizzi espressi, dei criteri e delle modalità attuative degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 9 della legge 10 marzo 2000, n. 62, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2 e dall'articolo 5 del d.p.c.m. 14 febbraio 2001, n. 106;

5) di richiedere la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e di disporre per la consultazione in via informatica sul sito internet della Regione Lombardia.

Il presidente: Attilio Fontana

I consiglieri segretari:

Luciano Valaguzza – Giuseppe Adamoli

Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri

ALLEGATO «A»

**PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
RELATIVO ALL'ANNO FINANZIARIO 2003
INDIRIZZI PER L'ATTUAZIONE
DEGLI INTERVENTI REGIONALI**

Gli interventi regionali in attuazione del diritto allo studio, per l'anno scolastico 2003-2004, hanno la seguente articolazione tematica:

A. Servizi per l'accesso all'istruzione

A1 Trasporto scolastico

A2 Assistenza disabili

B. Interventi a sostegno delle famiglie

B1 Assegni di studio

B2 Interventi in attuazione della legge n. 62/2000

C. Interventi a sostegno delle attività di orientamento musicale**D. Interventi a sostegno del sistema di istruzione e per l'attuazione delle azioni previste dal piano per il diritto allo studio 2002 e 2003**

Gli interventi regionali per il diritto allo studio 2003 prevedono il seguente impiego di risorse finanziarie:

- € 7.040.460,02 suddivisi nei seguenti capitoli di spesa e con la seguente destinazione:
 - UPB 2.5.2.3.2.77 cap. 4503 - € 4.493.175,02 per gli interventi in attuazione del diritto allo studio dei comuni, destinati al trasporto scolastico (punto A1).
 - UPB 2.5.2.3.2.77 cap. 5179 - € 1.032.914,00 per 2000 assegni di studio individuali dell'importo di € 516,45 a studenti meritevoli ed in condizioni economiche disagiate, frequentanti scuole secondarie superiori statali e paritarie (punto B1).
 - UPB 2.5.2.3.2.77 cap. 1046 - € 1.514.371,00 per gli interventi in attuazione del diritto allo studio, per le attribuzioni generali e gli interventi complementari. Di tali risorse finanziarie € 1.291.143,00 sono destinate agli interventi per l'assistenza ai disabili (punto A2). € 223.228,00 sono destinate agli interventi a sostegno del sistema di istruzione, per l'attuazione delle azioni previste dal piano e per le attività di orientamento musicale, eventuali risorse finanziarie non utilizzate in questo ambito saranno assegnate agli interventi per l'assistenza disabili (punti C e D).

Eventuali ulteriori risorse finanziarie che risultassero disponibili a seguito di variazione di bilancio, saranno impiegate per le finalità previste dai rispettivi capitoli.

Gli indirizzi ed i criteri per l'attuazione degli interventi sono i seguenti:

A. Servizi per l'accesso all'istruzione*(trasporto scolastico e assistenza disabili)*

I contributi devono intendersi come sostegno agli interventi per il diritto allo studio di competenza dei comuni a vantaggio dei cittadini utenti dei servizi, devono quindi essere utilizzati per ridurre o se possibile azzerare gli oneri finanziari eventualmente a carico dell'utenza.

I comuni singoli o le Unioni di comuni, possono presentare richiesta di contributo sia per il trasporto scolastico che per l'assistenza agli alunni in situazione di handicap. Al fine di aumentare la possibilità che ogni comune riceva un contributo, saranno valutate ambedue le domande e, nel caso ambedue risultassero finanziabili, sarà finanziata solo quella più favorevole al richiedente (con il contributo più alto).

Le modalità attuative, la modulistica e i termini per la presentazione delle domande saranno definite dalla Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro.

TRASPORTO ALUNNI

I contributi a sostegno dei servizi per il trasporto scolastico per l'anno scolastico 2003-2004, sono destinati ai comuni con popolazione fino a 7.000 abitanti o 10.000 se comuni montani (per le Unioni di comuni il limite di popolazione è da intendersi come valore medio per comune). Le richieste formulate dai comuni verranno valutate in base ai criteri della seguente griglia di valutazione, determinando una graduatoria in base alla quale verranno assegnati contributi fino ad esaurimento delle risorse. A pari punteggio prevarrà il comune con il minor numero di abitanti.

Criteri di valutazione	Indicatore	Punteggio max	
Condizione demografica			
Dimensione del comune	Numero abitanti (rilevato da ultimi dati I-STAT disponibili)	1-1.000	30 punti
		1.001-3.000	20 punti
		3.001-5.000	10 punti
		5.001-7.000/10.000*	5 punti

Criteri di valutazione	Indicatore	Punteggio max	
Caratteristiche del territorio			
Difficoltà legate alle caratteristiche orografiche o alla dispersione territoriale	- Comune montano	Comune montano	20 punti
	- Comune non montano densità popolazione (n. abitanti/kmq)	Fino a 200 ab/kmq	15 punti
		Da 201 a 400 ab/kmq	10 punti
		Da 401 a 1.000 ab/kmq	5 punti
		Oltre 1.000 ab/kmq	0 punti
Condizione economica in rapporto alla domanda di servizi			
Rilevanza del problema del trasporto scolastico	% utenti dei servizi di trasporto sul totale alunni	> al 75%	15 punti
		> 50%-75%	10 punti
		25%-50%	5 punti
Mancanza scuole sul territorio comunale	Manca la scuola materna		5 punti
		Manca la scuola elementare	5 punti
		Manca la scuola media	5 punti
Indice di degrado	Indicatore fornito dal Ministero dell'Interno per la ripartizione ai comuni delle risorse per la fornitura dei libri di testo	Oltre 8	15 punti
		Da 6,1 a 8	10 punti
		Da 4,1 a 6	5 punti
		Fino a 4	0 punti
Entità della spesa per il trasporto scolastico in rapporto alla dimensione del comune	Spesa per il trasporto scolastico divisa per il numero di abitanti del comune	Massimo**	10 punti
Progettazione integrata			
Coordinamento fra le istituzioni e coinvolgimento delle risorse del territorio	Unione di comuni (che abbia nello statuto specifici obiettivi di gestione associata di servizi per il trasporto scolastico)		10 punti
TOTALE			115 punti
<i>Note alla griglia di valutazione:</i>			
* = 10.000 abitanti se comuni montani.			
** = Sarà assegnato fino a un massimo di 10 punti in base agli scostamenti del valore medio risultante dai progetti presentati.			

L'ammontare del contributo regionale è calcolato in rapporto al costo annuo del servizio a carico del comune e secondo il punteggio ottenuto, nel modo seguente:

- fino a 59 punti = 20% del costo sostenuto
- da 60 a 79 punti = 25% del costo sostenuto
- 80 punti e oltre = 30% del costo sostenuto

con un tetto massimo di contributo erogabile di € 12.911,00. Per i progetti di Unione di comuni il tetto massimo è da intendersi per singolo comune. In caso di eccedenza delle risorse regionali rispetto alle richieste dei comuni la Direzione Generale Formazione Istruzione Lavoro, all'atto della definizione delle graduatorie e della assegnazione dei contributi, può aumentare l'entità degli stessi in misura proporzionale alla eventuale eccedenza.

ASSISTENZA DISABILI

I contributi a sostegno dei servizi per l'assistenza ai disabili per l'anno scolastico 2003-2004 sono destinati ai comuni con popolazione fino a 7.000 abitanti.

Gli interventi dei comuni per cui possono essere richiesti contributi regionali riguardano:

- l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali permanenti e gravi e con invalidità certificata dalle strutture competenti,
- la fornitura di materiale specifico per la didattica differenziale e di attrezzature specialistiche,
- il trasporto casa-scuola.

Le domande dovranno essere corredate dalla richiesta di intervento presentata al comune da parte della scuola e dalla relativa relazione della ASL o da struttura che ha analoga competenza.

Si precisa che per i servizi di assistenza ai disabili la competenza è del comune di residenza dell'alunno.

La Regione Lombardia valuterà le richieste in base ai criteri della seguente griglia di valutazione, determinando una graduatoria in base alla quale assegnerà un contributo fino ad esaurimento delle risorse. A pari punteggio prevarrà il comune con il minor numero di abitanti.

Criteria di valutazione	Indicatore	Punteggio max
Condizione demografica		
Dimensione del comune	Numero abitanti (rilevato da ultimi dati ISTAT disponibili)	1-3.000 40 punti 3.001-7.000 25 punti
Caratteristiche del territorio		
Difficoltà legate alle caratteristiche orografiche o alla dispersione territoriale	- Comune montano*	Comune montano 20 punti
	- densità popolazione (n. abitanti/kmq)	Fino a 200 ab/kmq 15 punti Da 201 a 400 ab/kmq 10 punti Da 401 a 1.000 ab/kmq 5 punti Oltre 1.000 ab/kmq 0 punti
Condizione economica in rapporto alla domanda di servizi		
Entità della spesa per l'assistenza ai disabili in rapporto alla dimensione del comune	Spesa per l'assistenza ai disabili in ambito scolastico divisa per il numero di abitanti del comune	Massimo** 40 punti
Progettazione integrata		
Coordinamento fra le istituzioni e coinvolgimento delle risorse del territorio	Intervento integrato comune-scuola-ASL	10 punti
	Unione di comuni (che abbia nello statuto specifici obiettivi di gestione associata di servizi per l'assistenza ai disabili)	5 punti
TOTALE		115 punti
<i>Note alla griglia di valutazione:</i>		
* = Tale punteggio sarà attribuito ai comuni montani, soltanto nel caso di interventi che prevedano spese di trasporto speciale per disabili.		
** = Sarà assegnato fino a un massimo di 40 punti in base agli scostamenti del valore medio.		

L'ammontare del contributo regionale è calcolato in rapporto al costo annuo del servizio a carico del comune e secondo il punteggio ottenuto, nel modo seguente:

- fino a 59 punti = 20% del costo sostenuto
- da 60 a 79 punti = 25% del costo sostenuto
- 80 punti e oltre = 30% del costo sostenuto

con un tetto massimo di contributo erogabile di € 10.329,00.

In caso di eccedenza delle risorse regionali rispetto alle richieste dei comuni la Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro, all'atto della definizione delle graduatorie e della assegnazione dei contributi, può aumentare l'entità degli stessi in misura proporzionale alla eventuale eccedenza.

B. Interventi a sostegno delle famiglie

B.1. Assegni di studio

I bandi per l'assegnazione di 2000 assegni di studio individuali dell'importo di € 516,45 a studenti meritevoli ed in condizioni economiche disagiate, frequentanti scuole secondarie superiori statali e paritarie dovranno essere rivolti agli studenti residenti in Lombardia iscritti e frequentanti per l'anno scolastico 2003-2004 scuole secondarie superiori statali o paritarie aventi sede in Lombardia o nelle regioni confinanti e frequentate da studenti lombardi in riferimento al pendolarismo scolastico. Si intende per studente pendolare l'alunno che al termine delle lezioni rientra quotidianamente alla propria residenza.

Le condizioni di merito e di reddito sono così definite:

- condizioni di merito: aver conseguito almeno la media del 7,5 nell'anno scolastico 2002-2003 o per chi proviene dalla scuola media almeno il giudizio di ottimo;
- condizioni di reddito: indicatore ISEE non superiore ad € 14.695,96.

Sarà elaborata apposita graduatoria per mezzo di punteggi attribuiti in base al merito ed al reddito; per quanto riguarda il reddito i punteggi verranno calcolati tenendo conto del numero di componenti del nucleo familiare.

Gli assegni di studio saranno assegnati sulla base di tale graduatoria fino ad esaurimento delle risorse; in caso di parità di punteggio prevarrà il reddito più basso. Sarà data priorità ai richiedenti che non abbiano usufruito, in riferimento all'anno scolastico 2002/2003, del buono-scuola.

Sulla base dei presenti indirizzi la Giunta regionale provvederà alla definizione del bando per l'assegnazione dell'assegno di studio.

B.2. Interventi in attuazione della legge n. 62/2000

Gli indirizzi per l'attuazione degli interventi di cui alla legge n. 62/2000, validi a partire dall'anno scolastico 2003-2004 e fino a nuova determinazione, sono i seguenti:

BENEFICIARI DELL'INTERVENTO

Beneficiari dell'intervento sono gli alunni residenti in Lombardia e frequentanti scuole statali e paritarie nell'adempimento dell'obbligo scolastico e nella successiva frequenza della scuola secondaria aventi sede in Lombardia o nelle regioni confinanti e frequentate da studenti lombardi in riferimento al pendolarismo scolastico. Si intende per studente pendolare l'alunno che al termine delle lezioni rientra quotidianamente alla propria residenza.

CONDIZIONI DI REDDITO

La situazione economica annua, in riferimento ai redditi percepiti nell'anno precedente, coerentemente con quanto previsto dal d.p.c.m. 14 febbraio 2001 n. 106 deve corrispondere ad un indicatore ISEE non superiore ad € 14.695,96.

Dovranno essere favorite le famiglie in disagiate condizioni economiche.

SPESE AMMISSIBILI

Ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'art. 5 del d.p.c.m. 14 febbraio 2001 n. 106, le spese effettivamente sostenute devono riferirsi esclusivamente a: frequenza per la partecipazione alle attività curricolari, comprese le gite di istruzione, trasporti pubblici, mense scolastiche e sussidi didattici. In particolare, a causa della varietà di sussidi scolastici che possono essere richiesti dalle scuole e dei loro costi, si stabilisce che il tetto massimo di costi ammissibili e documentati relativamente ai sussidi didattici non può superare € 80,00 per la scuola elementare, € 160,00 per la scuola media e € 320,00 per la scuola superiore.

Il tetto minimo di spesa effettivamente sostenuta per l'accesso alla borsa di studio, come stabilito dal d.p.c.m. 14 febbraio 2001, n. 106, è di € 51,65.

IMPORTO DELLE BORSE DI STUDIO

L'importo delle borse di studio sarà commisurato al 30% delle spese ammissibili sostenute e documentabili con un tetto massimo di € 516,46 per le scuole elementari, € 774,69 per le medie e di € 1.032,91 per le superiori.

CUMULABILITÀ

La borsa di studio di cui al presente provvedimento è compatibile e cumulabile con analoghi provvedimenti di enti locali o della stessa Regione Lombardia, pur riferendosi allo stesso anno scolastico, fino alla concorrenza dell'80% della spesa complessiva sostenuta dalle famiglie.

ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

La Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro, con specifico provvedimento definirà, sulla base degli indirizzi espressi, i criteri e le modalità attuative di quanto disposto.

C. Orientamento musicale

Possono essere richiesti contributi per attività di orientamento musicale attuate da associazioni bandistiche e corali e da scuole di musica. I corsi devono essere rivolti ad utenti in età di obbligo di istruzione (fino a 18 anni compiuti).

D. Interventi a sostegno del sistema di istruzione e per l'attuazione delle azioni previste dal piano per il diritto allo studio 2002 e 2003

Gli interventi a sostegno del sistema di istruzione riguardano contributi assegnati con deliberazione dalla Giunta regionale ad Enti ed Associazioni, a sostegno del sistema di istruzione della Lombardia, per la sperimentazione di interventi innovativi per la qualità dell'offerta formativa e per l'attuazione e la razionalizzazione delle azioni previste dai piani per il diritto allo studio negli anni 2002 e 2003. Eventuali risorse finanziarie non utilizzate in questo ambito saranno assegnate agli interventi per l'assistenza disabili.

(BUR20030112)

D.c.r. 30 luglio 2003 - n. vii/870

Determinazioni in merito all'offerta di prestazioni specialistiche ambulatoriali

(3.2.0)

Presidenza del Presidente Fontana

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la proposta della Giunta regionale di cui alla d.g.r. n. 7/12691 del 10 aprile 2003;

Visto il d.lgs. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare l'art. 2 relativo alle competenze regionali in materia sanitaria;

Vista la l.r. 11 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali», e successive modifiche ed integrazioni che all'art. 1 definisce il Piano Socio Sanitario Regionale quale strumento di programmazione unico ed integrato;

Visto il «Patto per lo sviluppo dell'economia, del lavoro, della qualità e della coesione sociale in Lombardia», sottoscritto il 19 settembre 2001 in occasione degli stati generali dai soggetti istituzionali e rappresentanti delle parti sociali, in particolare il punto 2.3. «Sviluppo sociale, valorizzazione della persona e della persona e della famiglia e innovazione del sistema di welfare»;

Vista la d.c.r. n. VII/39 del 10 ottobre 2000 con cui è stato approvato il Programma Regionale di Sviluppo della VII legislatura, con particolare riferimento all'Area dei servizi alla persona: Persona, Famiglia e associazioni, Sanità;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2001)»;

Vista la legge 16 novembre 2001, n. 405 «Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 18 settembre 2001, n. 347, recante: "Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria"», in cui sono previste azioni puntuali di contenimento della spesa sanitaria con particolare riferimento alla spesa farmaceutica;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2002)»;

Vista, infine, la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria per il 2003);

Richiamata la d.c.r. n. VII/462 del 13 marzo 2002, con la quale è stato approvato il primo Piano Socio Sanitario delle Regione Lombardia;

Ricordato, in particolare, che secondo il PSSR, «L'accreditamento è quindi un processo attraverso il quale le strutture, sia di diritto pubblico che di diritto privato, acquisiscono lo status di soggetto idoneo ad erogare prestazioni per conto del Sistema Sanitario Regionale. L'accreditamento delle strutture sanitarie costituisce solo un segmento, fondamentale ed imprescindibile, all'interno del percorso che conduce all'instaurazione di un rapporto tra il soggetto che offre una prestazione sanitaria e il Sistema Sanitario Regionale che l'acquista per conto del paziente; si tratta, quindi, di un processo che cambia lo stato del richiedente da soggetto autorizzato ad esercitare attività sanitarie a quello di idoneo a prestare tali attività per conto del Sistema Sanitario Regionale e pertanto potenziale erogatore; solo in seguito il soggetto è infine abilitato, attraverso la stipula di precisi accordi contrattuali, a fornire prestazioni sanitarie a carico del Sistema Sanitario Regionale»;

Richiamato, in particolare, quale provvedimento attuativo di tale principio, la d.g.r. n. 7/8867 del 24 aprile 2002 «Determinazioni conseguenti all'approvazione della d.c.r. n. 462 del 13 marzo 2002 (PSSR 2002-2004) relative all'iscrizione al registro regionale delle strutture sanitarie accreditate e alla stipula dei rapporti contrattuali, ex art. 12, comma 5, l.r. 31/97» con la quale si conferma il superamento del principio della coincidenza tra assetto accreditato e assetto oggetto di accordo contrattuale con la ASL ai fini della remunerazione delle prestazioni sanitarie a carico del SSR emergente ai sensi del comma 1, art. 1 dello schema tipo di contratto allegato 1 della d.g.r. n. 6/47508 del 29 dicembre 2001 avente ad oggetto «Approvazione schema-tipo di contratto per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'ASL e i soggetti erogatori di prestazioni in regime di SSR, ai sensi dell'art. 12, comma 5, l.r. 31/97»;

Preso atto che in conseguenza della citata d.g.r. 8867/2002 i contratti stipulati dalle ASL sono automaticamente modificati ed integrati rispetto al superamento del principio della coincidenza tra assetto accreditato e assetto oggetto di accordo contrattuale con la ASL ai fini della remunerazione delle prestazioni sanitarie a carico del SSR;

Richiamata, altresì, la d.g.r. n. 7/9491 del 21 giugno 2002 «Definizione dei rapporti contrattuali di cui alla d.g.r.

n. 47508/99 in applicazione degli indici programmatori espressi dal PSSR 2002/2004» con la quale sono stati riproposti i limiti programmatori introdotti dal PSSR;

Vista la d.g.r. 12287 del 4 marzo 2003 ad oggetto «Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sanitario Regionale per l'esercizio 2003. Integrazione e modifica della d.g.r. 10805 del 24 ottobre 2002 ad oggetto "Prime determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario regionale per l'esercizio 2003"»;

Preso atto che il Piano Socio Sanitario riconosce che le strutture pubbliche e private hanno aumentato la loro capacità produttiva soddisfacendo i bisogni espressi in tempi adeguati e che hanno parimenti consentito di mantenere un'adeguata presenza sul territorio di strutture polispecialistiche;

Considerato:

- che la Conferenza Stato Regioni ha attivato un tavolo di monitoraggio nazionale finalizzato a valutare il peso dei diversi livelli di assistenza tra cui ha particolare rilievo l'assistenza specialistica ambulatoriale;
- che saranno definiti degli standard nazionali di riferimento rispetto ai quali poter indirizzare le politiche regionali;

Considerato che le attività negoziali tra ASL e soggetti erogatori previste al punto 12 del dispositivo della d.g.r. 7/12287 del 4 marzo 2003 implicano necessariamente lo sviluppo di indicatori relativi alla domanda e all'offerta di prestazioni sanitarie, ivi comprese quelle di specialistica ambulatoriale;

Valutato che i predetti indici relativi all'offerta di prestazioni di specialistica ambulatoriale e di diagnostica strumentale saranno definiti ed applicati entro il termine del periodo di vigenza del Piano Socio Sanitario Regionale 2002-2004;

Ritenuto opportuno, in attesa della definizione dei suddetti indici di offerta, e comunque fino al 31 dicembre 2004, di sospendere la messa a contratto con il Servizio Sanitario Regionale di nuove attività di specialistica ambulatoriale e di diagnostica strumentale individuate nelle seguenti fattispecie:

- nuove branche specialistiche in strutture già a contratto;
- nuove strutture non ancora a contratto;

Ricordato che la d.g.r. 6 agosto 1998 n. 6/38133, all'allegato 2, stabilisce che l'accreditamento riguarda le branche specialistiche autorizzate e che non è possibile selezionare prestazioni per le quali sia garantita esclusivamente attività privatistica e/o libero professionale, all'interno di branche ambulatoriali accreditate;

Ritenuto pertanto di non autorizzare:

- nuovi punti prelievo in strutture già a contratto;
- ampliamento di sottobranchie in strutture a contratto per servizi di medicina di laboratorio;
- limitatamente alla diagnosi per immagini, implementazione di nuove attività, attualmente non a contratto, che comportino adeguamenti strutturali in tema di radioprotezione, ad esempio l'attivazione di TAC e RNM in strutture a contratto solo per attività ecografiche;

Ritenuto opportuno congelare il livello delle contrattazioni al fine di consentire al Consiglio regionale di esprimere la scelta programmatoria a fronte di un assetto definito;

Vista la relazione della Commissione «Sanità e assistenza»;

Con votazione palese, per alzata di mano:

Delibera

1. di sospendere, ad eccezione della radioterapia, della dialisi e delle sperimentazioni di alta tecnologia e innovative con valenza di salvavita, in attesa della definizione degli indici di offerta di prestazioni di specialistica ambulatoriale e di diagnostica strumentale, la messa a contratto con il Servizio Sanitario Regionale di nuove attività di specialistica ambulatoriale e di diagnostica strumentale individuate nelle seguenti fattispecie:

- nuove branche specialistiche in strutture già in contratto;
- nuove strutture non ancora a contratto;

2. di sospendere, in attesa della definizione degli indici di offerta di prestazioni di specialistica ambulatoriale e di diagnostica strumentale, l'autorizzazione di:

- nuovi punti prelievo in strutture già a contratto;
 - ampliamento di sottobranchie in strutture a contratto per i servizi di medicina di laboratorio;
 - limitatamente alla diagnostica per immagini, implementazione di nuove attività, attualmente non a contratto, che comportino adeguamenti strutturali in tema di radioprotezione, ad esempio l'attivazione di TAC e RNM in strutture a contratto solo per attività ecografiche;
3. di dare atto che:
- sono fatti salvi eventuali trasferimenti, senza ampliamento di attività, di strutture già a contratto;
 - è possibile, all'interno di ciascuna struttura, la riorganizzazione dell'erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale esistenti senza aumenti di punti di erogazione e di specialità;
4. di stabilire che la sospensione della stipula dei contratti decorra dal 10 aprile 2003.

Il presidente: Attilio Fontana

I consiglieri segretari:

Luciano Valaguzza - Giuseppe Adamoli

Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri

(BUR20030113)

(3.4.0)

D.c.r. 30 luglio 2003 - n. vii/873

Parere ai sensi dell'art. 21, comma 9 dello statuto sul ricorso alla Corte Costituzionale per conflitto di attribuzione in ordine al d.p.c.m. 24 maggio 2001 pubblicato sulla G.U. 9 agosto 2001, n. 184 recante «Linee guida in ordine ai protocolli di intesa da stipulare tra regioni ed università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle università medesime» e alla nomina del legale avv. prof. Beniamino Caravita di Toritto

Presidenza del Presidente Fontana

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto 24 maggio 2001 del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicato sulla G.U. n. 184 del 9 agosto 2001, avente ad oggetto «Linee guida concernenti i protocolli di intesa da stipulare tra regioni ed università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle università nel quadro della programmazione nazionale e regionale ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517. Intesa, ai sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Rilevato che il d.p.c.m. è stato adottato dal Consiglio dei Ministri in data 17 maggio 2001 in violazione del principio di leale collaborazione tra lo Stato e le Regioni;

Considerato che talune disposizioni in esso contenute appaiono lesive dell'autonomia regionale in materia di programmazione ed indirizzo sanitari, in particolare:

- l'art. 1, comma 2, ove è previsto che prima dell'adozione o dell'adeguamento del piano sanitario regionale le Regioni debbono obbligatoriamente acquisire il parere delle università;
- l'art. 1, comma 4, laddove si prevede di vincolare il contenuto dei protocolli d'intesa ai programmi di sviluppo delle facoltà di medicina e chirurgia;
- l'art. 2, comma 3, lett. b) laddove si dispone che i protocolli d'intesa debbano «individuare le attività assistenziali coerenti e necessarie allo svolgimento delle funzioni istituzionali di didattica e di ricerca dell'università e stabiliscono i principi ed i criteri per la costituzione, l'organizzazione ed il funzionamento dei dipartimenti ad attività integrata»;
- l'art. 3, comma 1, ove si prevede che i protocolli definiscano i parametri per tipologia e volume delle attività assistenziali necessarie e non vicariabili per le attività istituzionali delle facoltà di medicina e chirurgia e, altresì, laddove si dispone che «per le strutture di degenza, il numero di posti letto messo a disposizione delle facoltà di medicina e chirurgia per lo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca, è determinato, di norma, in tre posti letto per ogni studente iscritto al primo anno del corso di laurea in medicina e chirurgia, è previsto dai protocolli d'intesa, che indicano i criteri di assegnazione tenendo conto delle dimensioni minime previste per le strutture della dotazione di personale universitario»;

- l'art. 3, comma 8, l'art. 4, comma 3 ove si definiscono in modo dettagliato automatismi per la individuazione del numero e caratteristiche delle strutture e del personale che debbono fornire l'attività assistenziale necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali di didattica e di ricerca delle università, nonché il comma 7 lett. f) del medesimo art. 4 laddove si prevede che il direttore di dipartimento ad attività integrata sia nominato dal direttore generale, d'intesa con il rettore e ove si prevede che per i dipartimenti individuati come essenziali per l'espletamento delle funzioni assistenziali della facoltà di medicina il direttore sia scelto tra i professori universitari;
- l'art. 10, comma 2 e comma 6 laddove i costi economici vengono posti interamente a carico delle Regioni (le università realizzano infatti la compartecipazione con il solo apporto di personale docente e non docente nonché di beni mobili ed immobili, pur con l'obbligo delle medesime di concordare con le università il piano poliennale di rientro dei disavanzi);

Riconosciuto quindi che il decreto in esame introduce criteri strutturali ed organizzativi tali da definire un modello rigido a livello nazionale che viene a penalizzare l'autonomia organizzativa delle Regioni (e delle aziende ospedaliere di riferimento), predeterminandone perfino tipologie e volumi di attività e con un impatto economico a carico delle Regioni medesime non valutabile;

Considerato che il decreto nel suo complesso e, in particolare, le norme sopra indicate sono stati posti in violazione degli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione nonché del principio di leale collaborazione tra lo Stato e le Regioni anche in relazione:

- all'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano dell'8 agosto 2001, recante «Integrazioni e modifiche agli accordi sanciti il 3 agosto 2000 e il 22 marzo 2001 in materia sanitaria»;
- e al decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, recante «Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria»;

Vista la d.g.r. n. 6620 del 1° ottobre 2001 con la quale la Giunta regionale ha deliberato la proposizione di ricorso alla Corte Costituzionale per conflitto di attribuzione in ordine al d.p.c.m. 24 maggio 2001, pubblicato sulla G.U. 9 agosto 2001 n. 184 avente ad oggetto «Linee guida in ordine ai protocolli di intesa da stipulare tra Regioni ed Università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle Università medesime» ed ha affidato la rappresentanza legale della Regione all'avv. Beniamino Caravita di Toritto;

Considerato che la Giunta regionale, pur in assenza del parere del Consiglio regionale ha proceduto alla proposizione del ricorso sopra citato stante la scadenza dei termini;

Riconosciuta pertanto la sussistenza dei presupposti di ordine giuridico per proporre il ricorso alla Corte Costituzionale;

Visto l'art. 21, comma 9, dello Statuto;

Visto l'art. 134 della Costituzione;

Sentita la relazione della III Commissione consiliare «Sanità e Assistenza»;

Con votazione palese, per alzata di mano:

Delibera

di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 21, comma 9 dello Statuto regionale, sul ricorso alla Corte Costituzionale per questione di conflitto di attribuzione del d.p.c.m. 24 maggio 2001, pubblicato sulla G.U. 9 agosto 2001 n. 184 avente ad oggetto «Linee guida in ordine ai protocolli di intesa da stipulare tra Regioni ed Università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle Università medesime», nonché all'affidamento della rappresentanza legale della Regione all'avv. Beniamino Caravita di Toritto, via di Porta Pinciana, n. 6 - Roma.

Il presidente: Attilio Fontana

I consiglieri segretari:

Luciano Valaguzza - Giuseppe Adamoli

Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri

(BUR20030114)

D.c.r. 30 luglio 2003 - n. vii/874

(3.6.0)

Risoluzione in merito agli interventi regionali sull'impiantistica minore

Presidenza del Presidente Fontana

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la l. 8 ottobre 2002, n. 26 «Norme per la protezione dello sport e delle professioni sportive in Lombardia» che prevede, tra le proprie finalità, la realizzazione di infrastrutture e impianti a favore della collettività, nonché la ristrutturazione e l'adeguamento, anche sotto il profilo della sicurezza, di quelli già esistenti;

Considerato che l'esercizio dell'attività sportiva necessita soprattutto di impianti adeguati e funzionanti la cui accessibilità è legata spesso ad interventi di messa a norma, nonché alla manutenzione ordinaria;

Rilevato che la Regione Lombardia è ricca di impianti minori che devono essere valorizzati e potenziati non solo per la pratica sportiva, ma anche in considerazione dell'importante funzione di coesione sociale delle attività per mezzo degli stessi praticabili;

Rilevata l'esigenza che anche tali impianti siano adeguatamente sostenuti dall'azione regionale nella prospettiva di favorire la pratica delle attività motorio sportivo ricreative sotto il profilo della loro funzione sociale ed educativa;

Sentita la relazione della VII Commissione consiliare

Con votazione palese, per alzata di mano

Invita l'assessore allo sport, giovani e pari opportunità e la Giunta regionale ad assicurare particolare attenzione alle esigenze degli impianti sportivi minori, destinando adeguate risorse allo scopo di incentivare le attività connesse a tali strutture.

Il presidente: Attilio Fontana

I consiglieri segretari:

Luciano Valaguzza – Giuseppe Adamoli

Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri

(BUR20030115)

D.c.r. 30 luglio 2003 - n. vii/875

(3.5.0)

Mozione concernente l'adozione di interventi finanziari per il conseguimento degli obiettivi di cui alla l.r. 28/1994, a tutela del patrimonio storico e culturale delle Società di Mutuo Soccorso

Presidenza del Presidente Fontana

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la mozione n. 508 presentata in data 15 luglio 2003;

A norma degli artt. 97 e 98 del Regolamento interno, con votazione palese, per alzata di mano

Delibera

– di approvare la mozione n. 508 concernente l'adozione di interventi finanziari per il conseguimento degli obiettivi di cui alla l.r. 28/1994, a tutela del patrimonio storico e culturale delle Società di Mutuo Soccorso, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

Premesso che:

- le Società di Mutuo Soccorso nacquero alla fine del 1700 come associazioni volontarie con lo scopo di migliorare le condizioni materiali e morali delle classi lavoratrici, avendo tra gli obiettivi principali il mutualismo in caso di infermità, la previdenza e l'istruzione dei ceti operai;
- la Regione Lombardia, con legge regionale n. 28 dell'11 novembre 1994, riconosce la particolare funzione sociale delle Società di Mutuo Soccorso, nonché i valori storici e culturali che esse rappresentano nella società lombarda;

Valutato che con la legge regionale 28/1994 la Regione Lombardia si impegna a disporre interventi finanziari per il recupero e l'utilizzo sociale degli immobili di proprietà dei suddetti sodalizi, per la valorizzazione della loro funzione di promozione sociale e della diffusione della conoscenza della storia e delle attività delle società;

Impegna il Presidente e la Giunta regionale a prevedere gli opportuni interventi finanziari per il conseguimento degli o-

biettivi previsti dalla legge regionale n. 28/1994, a tutela del patrimonio storico e culturale delle Società di Mutuo Soccorso ed a sostegno dell'importante ruolo sociale che tuttora viene svolto da questi sodalizi a favore della comunità lombarda.».

Il presidente: Attilio Fontana

I consiglieri segretari:

Luciano Valaguzza – Giuseppe Adamoli

Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri

(BUR20030116)

D.c.r. 30 luglio 2003 - n. vii/876

(5.3.4)

Mozione concernente l'ammodernamento della centrale termoelettrica sita nel comune di Villa di Serio (BG)

Presidenza del Presidente Fontana

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la mozione n. 509 presentata in data 15 luglio 2003;

A norma degli artt. 97 e 98 del Regolamento interno, con votazione palese, per alzata di mano

Delibera

– di approvare la mozione n. 509 concernente l'ammodernamento della centrale termoelettrica sita nel comune di Villa di Serio (BG), nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

Preso atto che:

- il 29 aprile 2002 la ITALGEN s.p.a. ha depositato presso il Ministero delle Attività Produttive una istanza, ai sensi della legge 9 aprile 2002 n. 55, per l'ammodernamento della esistente centrale termoelettrica sita nel comune di Villa di Serio (BG);
- in data 8 maggio 2002 è stato avviato il procedimento per l'autorizzazione al ripotenziamento della esistente centrale termoelettrica di 90 MW e con la sostituzione di un impianto a ciclo combinato di potenza pari a 190 MW elettrici e 365 MW termici;

Tenuto conto che:

- la Regione Lombardia, con d.g.r. 19 ottobre 2001, n. 6501, sulla base degli studi della fase conoscitiva del Piano Regionale per la Qualità dell'Aria (PRQA), ha proceduto alla zonizzazione del territorio regionale e, constatato il rischio derivante dalla qualità delle condizioni ambientali, ha incluso il comune di Villa di Serio all'interno di una "zona critica";
- attraverso la d.g.r. 7/6501 del 19 ottobre 2001 si determinano i criteri e i limiti di emissioni per gli impianti di produzione di energia, prevedendo, tra l'altro, azioni di riduzione dei carichi degli impianti collocati in zone critiche o in vicinanza delle stesse;
- nelle "zone critiche e nei comuni critici" possono essere autorizzati nuovi impianti di produzione di energia di potenzialità limitata al fabbisogno energetico del richiedente entro la "zona critica" in cui s'intende realizzare l'impianto stesso, e pertanto non possono essere autorizzati impianti a scopi commerciali;
- nella comunicazione del 9 novembre 2001 "Criteri di valutazione per i nuovi impianti termoelettrici", gli assessori Maurizio Bernardo e Franco Nicoli Cristiani hanno esplicitato che nel contesto della minimizzazione degli impatti ambientali delle infrastrutture di collegamento costituisce criterio di valutazione preferenziale la coerenza con le reti di distribuzione di energia elettrica e/o metano esistenti;
- nella stessa comunicazione si specifica che le modifiche sostanziali ad impianti esistenti possono essere autorizzate esclusivamente se non prevedono un aumento delle emissioni totali annue rispetto a quelle calcolate per l'impianto nella potenzialità e tecnologia precedenti alla modifica;
- esistono forti dubbi che l'impianto proposto – così come descritto nello Studio di impatto ambientale e nella documentazione relativa all'autorizzazione ex d.P.R. 203/1988 – sia in grado di mantenere le emissioni di ossidi di azoto entro i limiti previsti dalla d.g.r. 7/6501 del 19 ottobre 2001;

Considerato che:

- il progetto di ammodernamento della centrale termoelettrica presentato dall'ITALGEN, con espressa richiesta di ripotenziamento nell'ordine del 210%, equivarrebbe a un nuovo impianto;
- come conseguenza del ripotenziamento, la Società proponente prevede la costruzione di un metanodotto di 40 km di lunghezza - da Casaleto di Sopra (CR) a Villa di Serio (BG) - che attraverserebbe varie zone soggette a vincoli di diversa specie (archeologici, idraulici, paesaggistici, forestali, urbanistici);
- le modifiche da apportare agli elettrodotti esistenti costituirebbero, data la loro entità, un ulteriore fattore di criticità;

Impegna la Giunta regionale nel caso specifico del progetto di Villa di Serio (BG), pur auspicando la riconversione dell'impianto originale a ciclo combinato a gas naturale:

- a) a valutare negativamente la proposta dell'ITALGEN s.p.a. di elevare la capacità produttiva dell'esistente centrale termoelettrica fino a 190 MWe, con un conseguente ripotenziamento della medesima di oltre il 200%;
- b) ad autorizzare un incremento della taglia dell'impianto tale che questo possa essere supportato, nel suo complesso, dal metanodotto attualmente esistente;
- c) ad attivarsi affinché il nuovo metanodotto ipotizzato nel progetto non sia approvato attraverso la procedura di autorizzazione unica;
- d) ad attivarsi presso le Autorità nazionali competenti affinché vengano osservati i precedenti punti al momento di concedere l'autorizzazione definitiva alla Società proponente.».

Il presidente: Attilio Fontana

I consiglieri segretari:

Luciano Valaguzza - Giuseppe Adamoli

Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri

(BUR20030117)

D.c.r. 30 luglio 2003 - n. vii/877

(1.1.3)

Mozione concernente l'adesione al protocollo aggiuntivo alla convenzione ONU contro la tortura

Presidenza del Presidente Fontana

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la mozione n. 507 presentata in data 15 luglio 2003;

A norma degli artt. 97 e 98 del Regolamento interno, con votazione palese, per alzata di mano

Delibera

- di approvare la mozione n. 507 concernente l'adesione al protocollo aggiuntivo alla Convenzione ONU contro la tortura, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

Preso atto con soddisfazione che Costa Rica, Senegal, Argentina, Danimarca, Svezia e Regno Unito hanno sottoscritto il protocollo aggiuntivo alla Convenzione Onu contro la tortura, fatto a New York il 18 dicembre 2002, che prevede un comitato internazionale di esperti indipendenti con facoltà di verifica ispettiva degli istituti di detenzione e dei posti di polizia dei Paesi membri;

Considerando la straordinaria importanza di tale protocollo, sia per prevenire una pratica da cui nessun Paese al mondo è completamente indenne, sia per consolidare il diritto-dovere di ingerenza dell'ONU per tutelare attivamente i diritti della persona stabiliti dalle sue Convenzioni, contro la pretesa degli Stati di contrapporre ad esse una sovranità nazionale che nei Paesi non democratici diventa diritto di massacrare i propri cittadini-sudditi;

Impegna il Presidente del Consiglio
e il Presidente della Giunta

1) a sollecitare il Governo affinché al più presto apponga la firma dell'Italia sul protocollo aggiuntivo alla Convenzione ONU contro la tortura del 18 dicembre 2002;

2) a sollecitare i Presidenti della Camera e del Senato e i Presidenti dei gruppi parlamentari affinché al più presto approntino e votino la legge di ratifica ed esecuzione di questo protocollo aggiuntivo;

3) a sollecitare Governo e Parlamento affinché l'Italia si impegni in una azione volta a moltiplicare le ratifiche da parte del maggior numero di Paesi a partire dai 20 necessari per l'entrata in vigore;

4) ad inviare la presente mozione:

- al Presidente del Consiglio dei Ministri italiano, al Presidente della Commissione Europea, al Presidente del PE, al Segretario Generale del Consiglio d'Europa;
- alle Autorità di governo dei Paesi con i quali la Lombardia intrattiene relazioni economiche e culturali;
- alle Regioni italiane ed europee affinché possano assumere iniziative analoghe.».

Il presidente: Attilio Fontana

I consiglieri segretari:

Luciano Valaguzza - Giuseppe Adamoli

Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

(BUR20030118)

D.g.r. 29 luglio 2003 - n. 7/13862

(5.1.2)

Legge 9 dicembre 1998 n. 431 art. 11 e l.r. 14 gennaio 2000, n. 2 art. 2 commi 9-18. Sportello Affitto 2003 per il sostegno finanziario all'accesso alle abitazioni in locazione per i nuclei familiari in situazione economica disagiata, costretti ad accedere al mercato privato - Disposizioni per l'istituzione dello sportello e criteri per l'erogazione dei contributi

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 59, commi 51, 52 e 53 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e successive modifiche o integrazioni ai sensi del d.lgs. 3 marzo 2000, n. 130, concernente la definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate (a norma dell'art. 59 comma 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449) e che, tra l'altro, all'art. 3, comma 3 mantiene in capo alle Regioni la competenza a determinare criteri per l'uniformità di trattamento da parte di enti erogatori da esse vigilati o finanziati;

Visto il d.p.c.m. 7 maggio 1999, n. 221, concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate;

Visto il d.p.c.m. 4 aprile 2001 n. 242 concernente il regolamento in materia di criteri unificati di valutazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate e di individuazione del nucleo familiare per casi particolari;

Visto il d.p.c.m. 21 luglio 1999 n. 305, recante disposizioni per la certificazione della situazione economica dichiarata, a norma dell'art. 4, comma 5 del decreto 31 marzo 1998, n. 109;

Visto il d.p.c.m. 18 maggio 2001, che approva i modelli tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione provvisoria nonché delle relative istruzioni per la compilazione, a norma dell'art. 4, comma 6, del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 109, come modificato dal d.lgs. 3 maggio 2000, n. 130;

Visto il comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze Economica concernente la determinazione del rendimento medio ponderato annuo relativo all'emissione dei buoni poliennali del Tesoro emessi nel 2002, e dell'art. 4 del d.p.c.m. 21 luglio 1999, n. 305;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431 «Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo» ed in particolare l'art. 11 che istituisce il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;

Visto il decreto del Ministero LL.PP. 7 giugno 1999 con il quale sono stati definiti i requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e criteri per la determinazione degli stessi;

Vista la deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica relative alla legge n. 431/1998: riparto risorse del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione di seguito indicate: n. 100 del 30 giugno 1999 per l'anno 1999; n. 6 del 15 febbraio 2000 per l'anno 1999; n. 73 del 4 agosto 2000 per l'anno 2000;

Visto il decreto ministeriale del 28 settembre 2001 relativo al riparto delle risorse del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione relative al 2001, ai sensi della legge 9 dicembre 1998 n. 431;

Visto i decreti ministeriali del 4 dicembre 2002 n. 205 e dell'11 dicembre 2002 prot. n. 2110 relativo al riparto delle risorse del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione relative al 2002, ai sensi della legge 9 dicembre 1998 n. 431;

Considerato che la Regione Lombardia ha determinato con propria legge 14 gennaio 2000, n. 2, art. 2, commi 9-18 di integrare il fondo statale con fondi autonomi, quantificati in € 15.000.000 per l'anno 2003 e ha stabilito i principi generali per la gestione del Fondo;

Considerato, altresì, che la legge regionale prevede che:

«Le disponibilità del Fondo sono utilizzate per la concessione di contributi per il pagamento dei canoni di locazione a favore dei nuclei familiari aventi i requisiti economici definiti dalla Giunta regionale, tenuto conto di quelli stabiliti dallo Stato con d.m. del Ministero LL.PP. del 7 giugno 1999 e ai sensi del d.lgs. n. 109/1998;» ...

«La Giunta regionale, sentiti i comuni e le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli inquilini, determina altresì uno schema tipo per le modalità di valutazione della situazione economica, le procedure amministrative e di pagamento, anche con l'intento di garantire la facilità di accesso all'intervento e l'immediato riconoscimento delle somme spettanti e al fine di facilitare le procedure di erogazione»;

Viste le «Disposizioni per l'erogazione del contributo e criteri generali per gli interventi integrativi dei comuni» e «il bando tipo» predisposti dalla competente U.O. Politiche per la Casa per l'istituzione dello Sportello Affitto 2003;

Ritenuto che le disposizioni per l'istituzione dello Sportello Affitto 2003 e il bando tipo rispondono alle esigenze di una rapida attivazione della procedura per il riparto dei fondi tra i comuni e a criteri di equità nell'individuazione dei soggetti beneficiari e nella determinazione del contributo;

Ritenuto di provvedere, con successivo e apposito decreto, ad un primo trasferimento preventivo dei fondi alle Amministrazioni comunali, ammontante a circa € 30.000.000, a valere sui capitoli 4.1.4.1.5162 «Contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari» del bilancio regionale 2003, e 4.1.4.1.5115 «Fondo regionale accesso alle abitazioni in locazione» del bilancio regionale 2003, al fine di ridurre i tempi tra la presentazione della domanda e l'erogazione del contributo;

Ritenuto di dover ripartire tale somma proporzionalmente all'importo complessivo spettante a ciascuna Amministrazione comunale per le domande presentate nell'anno 2002; successivamente, a seguito di rendicontazione anche delle domande presentate negli anni precedenti, si procederà all'integrazione o al recupero delle somme sulla base delle effettive richieste presentate ai comuni nell'anno 2003.

Per le Amministrazioni comunali per le quali nel 2002 non sono state presentate domande, si procederà al trasferimento dei fondi, su richiesta delle Amministrazioni stesse, sulla base delle domande presentate per lo Sportello Affitto 2003 e a seguito di rendicontazione;

Visto gli allegati A1) e A2) contenenti rispettivamente le «Disposizioni per l'erogazione del contributo e criteri generali per gli interventi integrativi dei comuni» per l'istituzione dello Sportello Affitto 2003, nonché il bando tipo, predisposti dalla competente U.O. Politiche per la Casa;

Ritenuto che potrà essere data all'iniziativa adeguata pubblicizzazione, anche a mezzo stampa regionale e locale;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di approvare le «Disposizioni per l'erogazione del contributo e criteri generali per gli interventi integrativi dei comuni» per l'istituzione dello Sportello Affitto 2003 e il bando tipo, predisposti dalla competente U.O. Politiche per la Casa e allegati sub A1) e sub A2) alla presente deliberazione;

2. di anticipare alle Amministrazioni comunali una quota percentuale proporzionale all'ammontare erogato per le domande presentate nell'anno 2002, fino alla corrispondenza della disponibilità di bilancio e comunque per un importo non superiore a € 30.000.000 complessivi, a valere sui capitoli 4.1.4.1.5162 «Contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari» del bilancio regionale 2003 e 4.1.4.1.5115 «Fondo regionale accesso alle abitazioni in locazione» del bilancio regionale 2003;

3. di provvedere ad una adeguata pubblicizzazione dell'iniziativa, anche a mezzo stampa regionale e locale;

4. di disporre la pubblicazione del presente atto e dei relativi allegati A1) e A2), che ne fanno parte integrante e sostanziale, nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

ALLEGATO A1

Regione Lombardia

SPORTELLO AFFITTO 2003**Disposizioni per l'erogazione del contributo e criteri generali per gli interventi integrativi dei comuni****Art. 1 - Finalità e criteri generali**

1. Lo Stato, la Regione Lombardia e i comuni agevolano l'accesso alle abitazioni in locazione primaria sul mercato privato, riducendo l'incidenza del canone sul reddito delle famiglie in condizione economica disagiata attraverso i contributi promossi dal Fondo sociale per il sostegno dell'affitto, istituito dalla l.r. n. 2 del 14 gennaio 2000 art. 2 - commi da 9 a 18 e che possono essere integrati dai comuni con risorse di loro competenza.

2. In attuazione delle finalità e con riferimento ai criteri della legge 9 dicembre 1998, n. 431, del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 109 e successive modifiche o integrazioni, della legge 23 dicembre 2000 n. 388 (art. 80 commi 20, 21 e 22) e della legge 27 febbraio 2002 n. 14 le presenti disposizioni stabiliscono destinatari, criteri e modalità di accesso al contributo, gli indirizzi generali cui i comuni devono fare riferimento per gli interventi di loro competenza, le procedure amministrative per la ripartizione dei fondi tra i comuni e la successiva concessione ai beneficiari.

3. L'ammontare del contributo è determinato tenendo conto:

a) della situazione economica del nucleo familiare tenendo conto dei soggetti fiscalmente a carico, comprendendo i nuclei famigliari ai quali appartengono i soggetti residenti nell'alloggio per il quale si chiede il contributo;

b) dell'ammontare del canone di locazione annuo sino al limite massimo di € 8.000;

c) dei limiti massimi stabiliti, con riferimento alle diverse tipologie di comuni.

4. L'individuazione di nucleo familiare è quella desunta dal d.p.c.m. 7 maggio 1999, n. 221 e successive modifiche o integrazioni ai sensi del d.p.c.m. 4 aprile 2001 n. 242, nonché dal d.p.c.m. 18 maggio 2001 relativo all'approvazione dei modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, e delle relative istruzioni per la compilazione, a norma dell'art. 4, comma 6, del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 109, come modificato dal d.lgs. 3 maggio 2000, n. 130.

Art. 2 - Destinatari

1. Destinatari del contributo sono i conduttori che al momento della presentazione della domanda di contributo siano titolari di contratti di locazione, validi e relativi ad unità immobiliari ad uso residenziale, site in Lombardia, occupate a titolo di residenza esclusiva o principale, con accertamento, in mancanza della residenza anagrafica, da parte dell'Amministrazione comunale dell'effettiva occupazione dell'alloggio, da parte del richiedente e del suo nucleo familiare. Il requisito della residenza non è richiesto in caso di convivenza anagrafica (ad esempio residenza in un istituto di cura, in una caserma, in un istituto di detenzione, ecc.).

2. La locazione deve sussistere alla data di presentazione della domanda e deve risultare da un contratto registrato ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, come modificato dall'art. 18 della legge 449/97. La registrazione del contratto è ammessa anche in data posteriore alla presentazione della domanda, purché il richiedente dimostri, all'atto dell'erogazione del contributo, di aver inoltrato richiesta di registrazione del contratto al competente ufficio e di aver versato la relativa imposta.

3. In caso di coabitazione di più nuclei familiari può essere presentata una sola domanda di contributo da parte del nucleo tra i cui componenti figura il titolare del contratto di locazione.

4. Non sono ammessi a contributo i nuclei familiari nei quali:

- anche un solo componente abbia ottenuto l'assegnazione in proprietà, immediata o futura, di alloggio realizzato con contributi pubblici, o abbia usufruito di finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito o inutilizzabile, senza dar luogo al risarcimento del danno;

- i contratti di locazione siano relativi ad unità immobiliari incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ovvero con superficie utile netta interna superiore ai 110 mq, maggiorata del 10% per ogni ulteriore componente del nucleo familiare dopo il quarto;

- uno o più componenti siano titolari del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell'ambito provinciale.

5. Non sono inoltre ammesse richieste di contributo relativamente agli alloggi di edilizia residenziale pubblica locati secondo la normativa regionale nonché gli alloggi concessi in godimento da parte di cooperative edilizie a proprietà indivisa.

Art. 3 - Criteri per la determinazione della situazione economica

1. La situazione economica è determinata con riferimento al richiedente, al coniuge non legalmente separato, ai componenti la famiglia anagrafica del richiedente stesso, ai soggetti considerati a loro carico ai fini IRPEF nonché dai soggetti ai quali risulta fiscalmente a carico il conduttore titolare del contratto di locazione o sublocazione e dalla loro famiglia anagrafica.

Intendesi per famiglia anagrafica, ai sensi dell'art. 4, d.P.R. 30 maggio 1989 n. 223, quella risultante nello stato di famiglia, vale a dire l'insieme «di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune».

2. Ai sensi dell'art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e del d.lgs. n. 109/98 e successive modifiche o integrazioni, e al fine specifico dell'erogazione del fondo per il sostegno dell'affitto, è calcolato l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE-fsa), come rapporto tra l'Indicatore della Situazione Economica (ISE-fsa) e il Parametro della Scala di Equivalenza (PSE), che rappresenta la composizione del nucleo familiare.

3. L'indicatore della Situazione Economica al fine dell'erogazione del fondo per il sostegno dell'affitto (ISE-fsa) è determinato, a sua volta, dalla somma dell'Indicatore della Situazione Reddittuale (ISR-fsa) con l'Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP-fsa), entrambi stabiliti anche con riferimento alla specificità delle agevolazioni per le locazioni.

Art. 4 - Indicatore della situazione reddituale ISR-fsa

1. L'Indicatore della Situazione Reddittuale ISR-fsa è così determinato:

a) si sommano per ciascun componente del nucleo familiare:

- i redditi indicati dall'art. 3, commi 1-3, del d.p.c.m. 7 maggio 1999, n. 221, con le modalità di cui al successivo comma 4 del medesimo art. 3;

- gli emolumenti a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esenti da tassazione, fatta eccezione per le sole somme soggette a tassazione separata (ad esempio Trattamento di Fine Rapporto) e per gli assegni familiari;

b) si detraggono: l'IRPEF dovuta, le spese mediche deducibili documentate e, fino ad un massimo di € 2.582 annui, le rette corrisposte per la degenza di familiari ultrasessantacinquenni in case di riposo.

2. Non si applica la detrazione di cui all'art. 3, comma 1-bis e 5, del d.p.c.m. 221/99, e successive modifiche e integrazioni per l'abitazione in locazione.

3. Ai fini della determinazione del reddito figurativo, di cui alla lettera d) dell'art. 3, comma 1, del citato d.p.c.m., e successive modifiche e integrazioni si applica, per i redditi 2002 il tasso di rendimento medio ponderato annuo del 5,04%.

Art. 5 - Indicatore della situazione patrimoniale ISP-fsa

1. La somma dei valori patrimoniali è determinata sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, i valori patrimoniali indicati all'art. 4, comma 1 del d.p.c.m. 7 maggio 1999, n. 221, e successive modifiche o integrazioni con le modalità ivi previste e con esclusione delle franchigie di cui al comma 1 lett. a) e b) dello stesso art. 4.

2. L'indicatore della Situazione Patrimoniale ISP-fsa è determinato moltiplicando la somma dei valori patrimoniali, di cui al comma precedente, per il coefficiente 0,05.

Art. 6 – Scala di equivalenza

1. Il Parametro della Scala di Equivalenza (PSE), corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, come definito dal d.p.c.m. 7 maggio 1999 n. 221 e successive modifiche e integrazioni, è desunto dalla scala di equivalenza definita dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e successive modifiche o integrazioni e dal successivo regolamento (d.p.c.m. 18 maggio 2001), riportata in Tabella 1.

TABELLA 1

Numero dei componenti il nucleo familiare	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

MAGGIORAZIONI	
+ 0.35	per ogni ulteriore componente
+ 0.2	in caso di presenza nel nucleo di figli minori e un solo genitore
+0.5	per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o con invalidità superiore al 66%
+ 0.2	per i nuclei familiari con minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa

2. Devono intendersi portatori di handicap permanente, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i soggetti per i quali «... la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, e la situazione assume la connotazione della gravità». La situazione descritta deve essere accertata dall'Unità Sanitaria Locale, ai sensi dell'art. 4 della medesima legge.

3. Si intendono equiparati agli invalidi con riduzione della capacità lavorativa superiore al 66% i mutilati, gli invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1^a alla 5^a.

4. Si considerano attività di lavoro e di impresa quelle specificate all'art. 5, comma 2, del d.p.c.m. 221/99 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 7 – Determinazione del contributo e sua erogazione

1. Il canone integrato, corrisponde al canone di locazione annuo risultante dal contratto, fino a un massimo di € 8.000, aumentato fino a un massimo di € 516 per spese accessorie.

In caso di più contratti il contratto di riferimento per il calcolo del canone integrato è quello vigente al momento di presentazione della domanda.

2. Il canone sopportabile è il prodotto tra il valore dell'ISEE-fsa, l'incidenza massima ammissibile (Imax) ad esso corrispondente, indicata in Tabella 2, e il Parametro della Scala di Equivalenza (PSE), riferito alla composizione del nucleo familiare.

TABELLA 2

Incidenza massima ammissibile del canone (Imax)	Valore dell'ISEE-fsa
10,0%	<= 3.100,00
11,0%	3.100,01 – 3.615,20
12,0%	3.615,21 – 4.131,66
13,0%	4.131,67 – 4.648,11
14,0%	4.648,12 – 5.164,57
15,0%	5.164,58 – 5.681,03
16,0%	5.681,04 – 6.197,48

Incidenza massima ammissibile del canone (Imax)	Valore dell'ISEE-fsa
17,0%	6.197,49 – 6.713,94
18,0%	6.713,95 – 7.230,40
19,0%	7.230,41 – 7.746,85
20,0%	7.746,86 – 8.263,31
21,0%	8.263,32 – 8.779,77
22,0%	8.779,78 – 9.296,22
23,0%	9.296,23 – 9.812,68
24,0%	9.812,69 – 10.329,14
25,0%	10.329,15 – 10.845,59
26,0%	10.845,60 – 11.362,05
27,0%	11.362,06 – 11.878,51
28,0%	11.878,52 – 12.911,42

3. Il contributo è definito come differenza tra canone integrato e canone sopportabile, vale a dire:

$$\text{contributo} = (\text{canone integrato} - (\text{ISEE_Fsa} \times \text{Imax} \times \text{PSE})) / 12 \times N$$

dove N equivale al periodo di effettiva vigenza nell'anno 2003 di contratti per alloggi aventi i requisiti di cui all'art. 2 commi 1, 2 e 4, espresso in numero di mesi arrotondato all'unità superiore.

4. Il contributo, come sopra definito, riferito a nuclei familiari fino a 2 componenti, in ogni caso non può superare i seguenti importi per tipologia di comuni:

a. comuni con oltre 300 mila abitanti: € 3.718;

b. comuni capoluoghi di provincia, comuni con oltre 50 mila abitanti al 1998, altri comuni ad alta tensione abitativa, di cui alle delibere CIPE 22 febbraio e 29 luglio 1982; 30 maggio 1985; 8 aprile 1987; ai sensi delle leggi 94/1982, 118/1985 e 899/1986 e successive modificazioni ed integrazioni: € 3.357;

c. altri comuni: € 3.099.

5. Il limite del contributo, di cui al precedente comma 4, è innalzato del 30% per ogni punto della scala di equivalenza, di cui al comma 1 del precedente art. 6, tenendo come base il valore di 1,57 (corrispondente ad un nucleo familiare di 2 componenti), come riportato in allegato 1.

5-bis. Considerata la ridotta disponibilità finanziaria per l'anno 2003, il contributo come sopra definito viene preventivamente ridotto del 50% per tutte le richieste valide.

6. In caso di dichiarazioni attestanti condizioni di grave difficoltà socio-economica, e, in ogni caso, quando il valore della differenza tra l'ISEE-fsa e il rapporto tra canone integrato e Parametro della Scala di Equivalenza (PSE), risulta inferiore a € 2.066 o quando l'ISEE-fsa risulta inferiore a € 3.100, la determinazione della spettanza del contributo e la sua erogazione, unitamente ad eventuali interventi integrativi, competono direttamente al comune.

7. In caso di carenza di risorse da parte del comune interessato per le domande di cui al precedente comma 6, la Giunta regionale eroga, su richiesta del comune, un contributo nella misura massima del 70%, dell'importo come calcolato al punto 5-bis senza preventiva applicazione del limite di cui ai precedenti commi 4 e 5, unicamente a condizione che il comune eroghi integralmente la restante quota del 30%. Concorrono alla quota del 30% le somme già erogate dall'Amministrazione comunale in conto affitto per l'anno 2003 con il recupero da parte dell'Amministrazione comunale dell'eventuale eccedenza a valere sulla quota regionale. L'erogazione regionale è comunque subordinata all'accertamento dell'effettiva condizione familiare da parte dei competenti uffici del comune per quanto di propria competenza e conoscenza, dell'effettiva sussistenza delle condizioni dichiarate dal richiedente ai fini della valutazione dell'ISEE_Fsa. Tale accertamento deve riferirsi all'anno di reddito di cui al successivo art. 12 comma 1. Nel caso la condizione familiare del richiedente sia già nota ai competenti uffici o in caso di accertamento già compiuto per la concessione del contributo FSA nell'anno precedente, il comune può limitarsi a richiedere una dichiarazione sostitutiva, attestante la permanenza delle condizioni dichiarate.

8. Il contributo non è dovuto nel caso in cui si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni economiche:

- a. valore dell'ISEE-fsa superiore a € 12.911;
- b. somma dei valori patrimoniali (mobiliari e immobiliari) superiore a € 10.329, aumentati di € 5.165 per ogni punto della scala di equivalenza, riferita alla composizione del nucleo familiare, come riportato in allegato 1;
- c. titolarità del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento su alloggio adeguato, nell'ambito provinciale, alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della l.r. 91-92/83 e successive modificazioni ed integrazioni.

9. L'erogazione del contributo sarà effettuata dall'Amministrazione comunale, quando la domanda risulterà completa ed idonea dopo l'elaborazione della stessa a mezzo della procedura informatica di cui all'art. 11, con modalità definite dalla stessa, con particolare riguardo alla tempestiva erogazione del contributo, tenuto conto delle condizioni di disagio dei richiedenti, provvedendo alla definizione dei tempi e delle modalità di erogazione.

L'Amministrazione comunale erogherà, della quota di spettanza della Regione, un importo calcolato in relazione alle richieste valide pervenute e alla disponibilità dei fondi statali e regionali, applicando una riduzione che, a partire dalla prima classe di ISEE (<= 3100 ISEE) cresca in modo lineare in funzione dell'ISEE stesso. L'entità di tale riduzione verrà comunicata dalla Regione a chiusura dello Sportello e sarà determinata in modo da garantire che i fondi statali e regionali vengano destinati per il 70% alle richieste di contributo che presentano un ISEE fino a 5.681,03 (prime sei classi della tabella 2 di cui all'art. 7).

Qualora l'ammontare complessivo dei contributi di spettanza della Regione, calcolato con le modalità di cui sopra (punti da 3 a 7) risulti inferiore alla disponibilità complessiva dei fondi, l'eccedenza verrà ripartita tra le richieste valide in modo proporzionale all'importo del contributo come definito dall'applicazione dei punti 3, 4, 5 e 5-bis, fino alla spettanza determinata dall'applicazione dei punti 3, 4 e 5.

10. Il contributo non sarà comunque erogato quando il suo ammontare è inferiore a € 52.

11. In funzione della verifica della disponibilità di fondi, l'avvenuta erogazione del contributo dovrà essere immediatamente segnalata alla Regione a mezzo della procedura informatica di cui al successivo art. 11; con comunicazione scritta le Amministrazioni comunali renderanno alla Regione i contributi erogati.

Art. 8 - Procedure comunali

1. I comuni ai sensi dell'art. 2, commi 14 e 16, della l.r. 14 gennaio 2000 n. 2, svolgono le procedure amministrative per l'individuazione degli aventi diritto al contributo e la sua erogazione.

2. I comuni sono tenuti a:
 - a) istituire lo sportello casa di cui al successivo art. 12;
 - b) assicurare la comunicazione in tempo reale dei dati dei richiedenti, secondo le specifiche stabilite dalla Regione;
 - c) erogare i contributi quando la domanda risulterà completa ed idonea dopo l'elaborazione della stessa a mezzo della procedura informatica di cui all'art. 11, previa verifica della registrazione del contratto o dell'avvenuto inoltro della richiesta di registrazione;
 - d) segnalare tempestivamente alla Regione, anche ai fini del trasferimento di ulteriori fondi in caso di esaurimento di quelli già trasferiti, l'avvenuta erogazione tramite la procedura informatica e rendicontare i contributi erogati unicamente a mezzo degli stampati prodotti dalla procedura stessa, sottoscritti dal responsabile comunale.

3. È facoltà dei comuni, che concorrano con proprie risorse alle finalità del Fondo, introdurre, con propria deliberazione, modifiche ad uno o più dei seguenti parametri, anche in modo differenziato, per tenere meglio conto di particolari situazioni di debolezza socio-economica, ovvero della presenza nel nucleo familiare di anziani, disabili e minori:

- a) aumentare il valore del contributo massimo ammissibile (art. 7, commi 4 e 5);
- b) innalzare la soglia dell'ISEE-fsa (art. 7, comma 8, lett. a));

c) elevare la soglia di patrimonio posseduto (art. 7, comma 8, lett. b));

d) coprire una maggiore quota degli oneri accessori per spese condominiali e di riscaldamento, che concorrono alla definizione del canone integrato (art. 7, comma 1);

e) definire forme particolari di intervento in favore di soggetti che si trovino in situazioni di particolare difficoltà socio-economica, ai sensi del precedente art. 7, comma 6, ovvero per effetto di modifiche intervenute nella composizione del nucleo familiare o nella condizione economica, successivamente a quanto risultante dall'applicazione delle presenti disposizioni.

4. Al fine di promuovere il contributo integrativo dei comuni, la Regione, ai sensi dell'art. 11, comma 7, della legge 431/98, concorre alla maggiore spesa nella misura del 10%, purché il restante 90% sia integralmente a carico del bilancio comunale.

Per i comuni che concorrano con risorse proprie alle finalità del fondo per il sostegno all'affitto, la Regione provvederà, inoltre, a personalizzare le procedure informatiche, in modo da renderle compatibili con le determinazioni comunali.

Art. 9 - Presentazione della domanda e dichiarazione sostitutiva

1. La domanda deve essere presentata all'Amministrazione comunale nel cui territorio è ubicato l'alloggio oggetto del contratto. Può presentare domanda il titolare del contratto o in sua vece anche altro maggiorenne componente il nucleo familiare occupante l'alloggio in locazione. Il richiedente il contributo, congiuntamente alla domanda, deve presentare una dichiarazione sostitutiva, a norma dell'art. 6 del d.p.c.m. 221/99 e successive modifiche o integrazioni, con le modalità previste dal d.p.c.m. 7 maggio 1999, n. 221 e successive modifiche o integrazioni ai sensi del d.p.c.m. 4 aprile 2001 n. 242, nonché dal d.p.c.m. 18 maggio 2001 relativo all'approvazione dei modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, e delle relative istruzioni per la compilazione, a norma dell'art. 4, comma 6, del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 109, come modificato dal d.lgs. 3 maggio 2000, n. 130, concernente le informazioni necessarie alla determinazione dell'ISEE-fsa.

2. Domanda di contributo e dichiarazione sostitutiva, come definite dalla procedura informatica regionale di cui al successivo art. 11, redatte in conformità al d.p.c.m. 21 luglio 1999 n. 305, nonché al modello tipo di cui al d.m. Ministero per la Solidarietà Sociale 29 luglio 1999 e con le integrazioni derivanti dalle presenti disposizioni, sono contestualmente presentate al comune di residenza o ai Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale (CAAF), ovvero agli altri soggetti convenzionati.

3. Le Amministrazioni comunali o i soggetti convenzionati assicurano l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della domanda e della dichiarazione sostitutiva, ferma restando la responsabilità del dichiarante.

4. Ai fini della istruttoria della domanda e per costruire e orientare le intensità di aiuto in relazione al fabbisogno abitativo, la domanda stessa deve contenere le seguenti informazioni:

- a) affitto annuo pagato, come risultante da contratto in essere;
- b) relativamente al contratto di locazione in essere:
 - tipologia del contratto;
 - data di inizio del contratto;
 - data di scadenza del contratto;
 - estremi di registrazione o altre informazioni relative allo stato della procedura di registrazione;
- c) superficie, categoria e identificazione catastale (foglio, mappale, ecc. o altra informazione idonea all'identificazione univoca dell'alloggio), data di costruzione dell'alloggio locato;
- d) caratteristiche dell'alloggio e presenza di servizi;
- e) ammontare delle spese condominiali e di riscaldamento relative all'anno 2003, corrisposte nell'anno precedente la domanda;
- f) figura giuridica del proprietario dell'alloggio locato (persona fisica, ALER o comune, altro ente, Società).

Art. 10 – Dichiarazione e certificazione ISEE_Fsa

1. I comuni e i soggetti convenzionati, che ricevono domanda di contributo e dichiarazione sostitutiva, a norma del d.p.c.m. 21 luglio 1999, n. 305 e dell'art. 6, comma 5, del d.p.c.m. 221/99 e successive modifiche o integrazioni, nonché dal d.p.c.m. 18 maggio 2001 relativo all'approvazione dei modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, e delle relative istruzioni per la compilazione, a norma dell'art. 4, comma 6, del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 109, come modificato dal d.lgs. 3 maggio 2000, n. 130:

a) determinano l'ISEE-fsa, ai sensi del precedente art. 3;
b) rilasciano la documentazione riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo dell'ISEE-fsa.

2. Le certificazioni ISEE_Fsa possono essere rilasciate, oltre che dalle Amministrazioni comunali, dai CAAF convenzionati con la Regione Lombardia.

Art. 11 – Procedure informatiche

1. Al fine di agevolare l'accesso agli interventi, di ridurre i tempi di erogazione e di costituire un archivio informatico dei beneficiari, la Regione mette a disposizione dei comuni una procedura informatica, definita in base a quanto previsto dalle presenti disposizioni.

2. La procedura prevede:

a) la predisposizione della domanda e della dichiarazione sostitutiva, il rilascio della documentazione riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo dell'ISEE-fsa, nonché del contributo a carico della Regione e del comune, ove previsto;

b) l'archiviazione in tempo reale delle domande presentate e dei dati in esse contenuti;

c) l'accesso informatico a quanto indicato al punto a) da parte di soggetti abilitati o convenzionati;

d) la formulazione dell'elenco degli aventi diritto e delle relative spettanze;

e) la segnalazione delle erogazioni avvenute e la stampa dei rendiconti;

f) la possibilità per i comuni di accedere in tempo reale agli archivi specifici, relativi ai propri residenti;

g) la possibilità di predisporre elenchi dei richiedenti, da trasmettere ai comuni interessati;

h) la possibilità per gli interessati di simulare, in ambiente internet, la propria condizione e di accertare il diritto ad accedere al contributo regionale e comunale;

i) la possibilità di ottenere gli elementi per i mandati di pagamento, a favore sia delle Amministrazioni comunali, sia dei diretti beneficiari;

j) la raccolta di dati informativi sui contratti di locazione e sulle caratteristiche delle abitazioni locate;

k) possibilità di personalizzare, preventivamente al caricamento delle domande, i parametri di cui all'art. 8 delle presenti disposizioni.

3. La Regione mette a disposizione la procedura informatica in un termine utile per l'istituzione dello sportello affitto entro il 30 settembre 2003. I comuni devono assumere gli eventuali provvedimenti in merito a quanto previsto al precedente art. 8, e darne comunicazione alla Regione Lombardia – Direzione Generale OO.PP. Politiche per la Casa ed Edilizia Residenziale Pubblica – Unità Organizzativa Politiche per la Casa.

4. La procedura informatica regionale sarà messa a disposizione anche dei soggetti convenzionati alla raccolta delle domande.

5. La procedura garantisce la sicurezza degli accessi a livello centrale e di trasmissione dati nonché la possibilità per gli operatori abilitati di modificare la password di accesso al fine di mantenere livelli di sicurezza ottimali. Gli operatori comunali e dei CAAF dovranno porre la massima cura nella conservazione e nell'utilizzo delle password di accesso.

Art. 12 – Modalità di attuazione dello sportello affitto

1. I comuni, entro il mese di ottobre 2003, istituiscono lo sportello affitto con riferimento ai contratti vigenti nel 2003 e

al reddito complessivo familiare dell'anno 2002 previo avviso pubblico comunale ed altra idonea forma di pubblicità. La data di chiusura dello Sportello Affitto 2003 non potrà essere posteriore al 31 dicembre 2003.

2. La Regione provvede inoltre a rendere noto agli inquilini del proprio territorio l'istituzione dello sportello affitto con idonea campagna di pubblicità sui mezzi di comunicazione a larga diffusione.

3. La modulistica per la domanda, la dichiarazione sostitutiva e la certificazione ISEE-fsa sarà fornita dalla Regione attraverso la procedura informatica, unitamente alle istruzioni per la compilazione e alle indicazioni di carattere informatico.

Art. 13 – Convenzioni

1. I comuni possono avvalersi, mediante convenzione, della collaborazione dei CAAF e di altri soggetti senza fini di lucro, per uno o più dei seguenti servizi: raccolta delle domande e calcolo dell'indicatore ISEE-fsa; le certificazioni ISEE_fsa possono essere rilasciate, oltre che dalle Amministrazioni comunali, dai soli CAAF.

2. Ai fini di agevolare i comuni nell'applicazione delle presenti disposizioni e di assicurare l'omogeneità delle procedure, la Giunta regionale approva uno schema-tipo di convenzione, concordato con i CAAF, per la prestazione dei servizi di cui al precedente primo comma, che costituirà riferimento per i comuni per eventuali convenzioni locali.

3. Ai fini di costituire e mantenere aggiornata la propria banca dati, di promuovere le Convenzioni comunali, nonché per l'eventualità di surroga dei comuni inadempienti, la Giunta regionale approva ulteriori schemi di convenzione con i CAAF e altri soggetti senza fine di lucro.

4. Le convenzioni dovranno prevedere l'impegno dei CAAF alla tempestiva trasmissione alle Amministrazioni comunali di copia delle domande e delle elaborazioni risultanti dalla procedura informatica; tali documenti dovranno riportare in calce timbro e firma del responsabile dei CAAF.

Art. 14 – Controlli

1. Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni presentate, nonché per accelerare l'operatività dello Sportello Affitto e per assicurare la migliore destinazione delle risorse pubbliche, l'Amministrazione regionale e quelle comunali, ciascuna per la propria competenza, ai sensi dell'art. 4, comma 7 del d.lgs. n. 109/98 e successive modifiche o integrazioni, con le modalità previste dal d.p.c.m. 7 maggio 1999, n. 221 e successive modifiche o integrazioni ai sensi del d.p.c.m. 4 aprile 2001 n. 242, nonché dal d.p.c.m. 18 maggio 2001 relativo all'approvazione dei modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, e delle relative istruzioni per la compilazione, a norma dell'art. 4, comma 6, del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 109, come modificato dal d.lgs. 3 maggio 2000, n. 130, effettuano controlli, a campione, che interessino annualmente un campione statisticamente significativo dei beneficiari, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso, nonché di quelle di altri enti della Pubblica Amministrazione.

2. In caso di dichiarazione mendace ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403 e dell'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, l'Amministrazione comunale è tenuta a segnalare d'ufficio il fatto all'Autorità Giudiziaria e a darne tempestiva comunicazione alla Regione, nonché recuperare il contributo, regionale e comunale, indebitamente liquidato.

3. Ai sensi dell'art. 4, comma 8 del d.lgs. n. 109/98, e successive modifiche o integrazioni, l'Amministrazione comunale comunica al Ministero delle Finanze i nominativi dei beneficiari dell'intervento economico integrativo dell'affitto e dei componenti i relativi nuclei familiari, ai fini del controllo sostanziale da parte della Guardia di Finanza della loro posizione reddituale e patrimoniale. Tale comunicazione avviene secondo le modalità definite dal Ministero delle Finanze nella direttiva annuale per la programmazione dell'attività di accertamento.

4. Ai fini dell'attuazione dei controlli predisposti dalle Amministrazioni comunali preposte, il cittadino dichiara la propria disponibilità a fornire idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.

Art. 15 – Informativa sull'uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante
(art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675)

I dati personali acquisiti con la dichiarazione sostitutiva:

a) devono essere necessariamente forniti, per accertare la situazione economica del nucleo del dichiarante, i requisiti per l'accesso al contributo e per la determinazione del contributo stesso, secondo i criteri di cui al presente avviso;

b) sono raccolti dagli enti competenti (Regioni, comuni e Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale) ed utilizzati, anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare il contributo del Fondo sociale e in ogni caso per le finalità di legge;

c) possono essere scambiati tra i predetti enti o comunicati al Ministero delle Finanze e alla Guardia di Finanza per i controlli previsti;

d) il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, agli enti ai quali ha presentato la dichiarazione o la certificazione per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, può chiederne il blocco, e opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge (art. 13 della legge n. 675/96).

Gli aggiornamenti, le integrazioni, le rettifiche e le cancellazioni avranno effetto sulla graduatoria solo se effettuate entro i termini di chiusura dello sportello affitto.

Il comune e la Regione, ai quali vengono presentate le dichiarazioni o le certificazioni e trasmessi i dati, sono i titolari del trattamento dei dati stessi.

• ———
ALLEGATO 1

TAB. A – CONTRIBUTO MASSIMO EROGABILE secondo la tipologia dei comuni e la composizione del nucleo familiare (ai sensi dell'art. 7, comma 4 e 5)

Valori esemplificativi della scala di Equivalenza (PSE)	COMUNI		
	oltre 300.000 abitanti	capoluoghi, oltre 50.000 ab., alta tensione abitativa	altri comuni
< 1,57	3.718	3.357	3.099
2	4.198	3.790	3.498
2,5	4.756	4.294	3.963
3	5.314	4.797	4.428
3,5	5.871	6.334	4.893
4	6.429	5.804	5.358
5	7.545	6.811	6.287

TAB. B – SOGLIA DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE secondo la composizione del nucleo familiare (ai sensi dell'art. 7, comma 8, lettera b)

Valori esemplificativi della scala di equivalenza (PSE)	Indicatore della Situazione Patrimoniale ISP-fsa
1	15.494
1,5	18.076
2	20.658
2,5	23.241
3	25.823
3,5	28.405
4	30.987
5	36.152

• ———
ALLEGATO A2

SPORTELLO AFFITTO 2003

È istituito lo sportello affitto di cui alla d.g.r. n. 7/13862 per il contributo al pagamento del canone di locazione relativo all'anno 2003 e risultante da contratti di affitto vigenti regolarmente registrati, ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, come modificato dall'art. 18 della legge 449/97.

La registrazione del contratto è ammessa anche in data po-

steriore alla presentazione della domanda, purché il richiedente dimostri, all'atto dell'erogazione del contributo, di aver inoltrato richiesta di registrazione del contratto al competente ufficio e di aver versato la relativa imposta.

Il contratto d'affitto deve riferirsi ad alloggi siti in Lombardia, in locazione sul mercato privato e occupati nell'anno 2003 dal richiedente e dai componenti il nucleo familiare, a titolo di residenza (esclusiva o principale).

Per la valutazione del periodo di locazione si considerano tutti gli eventuali contratti di locazione vigenti nel corso del 2003, aventi i requisiti di cui al successivo punto 1. Non è ammessa la presentazione di più di una richiesta di contributo da parte di componenti lo stesso nucleo familiare, così come definito alla data di apertura dello Sportello Affitto 2003.

La richiesta di contributo dovrà essere presentata dal titolare del contratto.

Non sono ammesse richieste di contributo relativamente agli alloggi di edilizia residenziale locati secondo la normativa regionale nonché gli alloggi concessi in godimento da parte di cooperative edilizia a proprietà indivisa.

1. Requisiti per l'accesso al contributo

a) Possono richiedere il contributo i nuclei familiari, composti dal richiedente, dal coniuge non legalmente separato, dai componenti la famiglia anagrafica (1) del richiedente stesso, dai soggetti a loro carico ai fini IRPEF, nonché dai soggetti ai quali risulta fiscalmente a carico il conduttore titolare del contratto di locazione o sublocazione e dalla loro famiglia anagrafica, che presentino, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

– occupazione di un alloggio in locazione, a titolo di residenza principale od esclusiva e per effetto di un contratto di locazione regolarmente registrato;

– residenza del richiedente nel comune dove si presenta domanda, o in mancanza della residenza anagrafica accertamento da parte dell'Amministrazione comunale dell'effettiva occupazione dell'alloggio da parte del nucleo richiedente. Il requisito della residenza non è richiesto in caso di convivenza anagrafica (ad esempio residenza in un istituto di cura, in una caserma, in un istituto di detenzione, ecc.);

– non titolarità, da parte di alcun componente il nucleo familiare, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento su alloggio adeguato (2) alle esigenze del nucleo familiare nell'ambito provinciale;

– non aver ottenuto l'assegnazione in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici o non aver usufruito di finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato e da enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito o inutilizzabile senza dar luogo al risarcimento del danno;

– non inclusione dell'alloggio, per il quale si richiede il contributo, nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;

– superficie utile interna dell'alloggio suddetto non superiore ai 110 mq, maggiorata del 10% per ogni ulteriore componente il nucleo familiare dopo il quarto.

b) In caso di coabitazione di più nuclei familiari, è ammessa la sola richiesta di contributo da parte del nucleo tra i cui componenti figura il titolare del contratto di locazione.

2. Accesso al contributo

a) Il contributo è riconosciuto ai nuclei familiari per i quali:

– il valore dell'ISEE-fsa (indicatore Situazione Economica Equivalente per il fondo sostegno all'affitto) del nucleo familiare, come definito al successivo punto 4, non è superiore a € 12.911;

– la somma dei valori patrimoniali (mobiliari e immobiliari) non è superiore a € 10.329, aumentati di € 5.165 per ogni punto della scala di equivalenza, riferita alla composizione del nucleo familiare;

– nessun componente è titolare del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento su alloggio adeguato, nell'ambito provinciale, alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della l.r. 91-92/83 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Modalità di calcolo dell'indicatore della situazione economica (ISE-fsa)

L'indicatore della Situazione Economica per il fondo sostegno degli affitti, denominato ISE-fsa, si determina sommando l'indicatore della Situazione Reddittuale (ISR-fsa), come definito alla successiva lettera a), e una quota pari al 5% della somma dei valori immobiliari e mobiliari, come definita alla successiva lettera b).

a) Situazione reddittuale (riferita ai redditi del 2002)

Per il calcolo dell'indicatore della Situazione Reddittuale (ISR-fsa) si procede nel seguente modo: di ogni componente il nucleo familiare:

- **si sommano:**

I. il reddito complessivo (risultante dall'ultima dichiarazione presentata nel 2002, in mancanza di obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali), al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'art. 2135 del codice civile e svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA;

II. i redditi da lavoro prestato in zone di frontiera o in altri Paesi limitrofi;

III. i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;

IV. il reddito figurativo delle attività finanziarie al 31 dicembre 2002, determinato applicando il tasso di rendimento medio ponderato annuo del 5,04% gli emolumenti a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esenti da tassazione, fatta eccezione per le somme soggette a tassazione separata (ad esempio Trattamento di Fine Rapporto) e per gli assegni familiari;

- **si detraggono:**

VI. l'IRPEF dovuta, le spese mediche deducibili documentate, le rette corrisposte per la degenza di familiari ultrasessantacinquenni in case di riposo (queste ultime fino a un massimo di € 2.582);

- **non si applica:**

VII. la detrazione per l'abitazione in locazione di cui all'art. 3, comma 5 del d.p.c.m. 221/99.

La somma dei valori sopra indicati deve essere arrotondata all'euro superiore, se le cifre dei centesimi superano 49.

b) Situazione patrimoniale (riferita al patrimonio al 31 dicembre 2002)

Per il calcolo dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP-fsa) si procede nel modo seguente:

- **si sommano, di ogni componente:**

- per il patrimonio immobiliare (3):

I. il valore dei fabbricati e terreni edificabili ed agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini della dichiarazione ICI al 31 dicembre 2002 (dal valore complessivo così determinato si detrae l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla stessa data del 31 dicembre 2002 per i mutui contratti per l'acquisto di tali immobili o per la costruzione dei predetti fabbricati);

- per il patrimonio mobiliare:

II. il valore dei depositi e conti correnti bancari e postali (saldo attivo al 31 dicembre 2002), al netto degli interessi;

III. il valore nominale al 31 dicembre 2002 delle consistenze dei titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati;

IV. il valore delle azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, come risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione al 31 dicembre 2002;

V. il valore al 31 dicembre 2002 delle partecipazioni azionarie in società italiane e/o estere quotate in mercati regolamentati;

VI. il valore delle partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, come frazione del patrimonio netto determinato sulla base del bilancio approvato per l'anno 2002: in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, va considerato il valore determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri beni patrimoniali;

VII. il valore delle masse patrimoniali costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione a soggetti abilitati ai sensi del d.lgs. 415/96 (desunte dal rendiconto);

VIII. il valore corrente alla data del 31 dicembre 2002 degli altri strumenti e rapporti finanziari, nonché dei contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione, per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data: sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;

IX. il valore patrimoniale netto al 31 dicembre 2002 delle imprese individuali determinato con le stesse modalità di cui al paragrafo VI.

- Non si applica la franchigia di cui all'art. 4 comma 3 del d.p.c.m. 221/99.

- Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza.

- Il valore del patrimonio da dichiarare va approssimato per difetto ai multipli interi di € 5.165.

- L'ISP_fsa è determinato dalla somma dei valori patrimoniali così ottenuta moltiplicata per il coefficiente 0,05.

4. Determinazione dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE-fsa)

a) Il valore dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE-fsa) si determina dividendo l'indicatore della Situazione Economica (ISE-fsa), di cui al precedente punto 3), per il Parametro della Scala di Equivalenza (PSE) corrispondente alla situazione del nucleo familiare.

b) La scala di equivalenza è la seguente:

Numero componenti il nucleo familiare	Parametro (PSE)
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

c) Le maggiorazioni da applicare alla scala di equivalenza sono le seguenti:

MAGGIORAZIONI	
+ 0.35	per ogni ulteriore componente
+ 0.2	in caso di presenza nel nucleo di figli minori e un solo genitore
+ 0.5	per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o con invalidità superiore al 66%
+ 0.2	per i nuclei familiari con minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa

d) Devono intendersi portatori di handicap permanente, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, i soggetti per i quali «... la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume la connotazione di gravità».

La situazione descritta deve essere stata accertata dall'Unità Sanitaria Locale, ai sensi dell'art. 4 della medesima legge.

e) S'intendono equiparati agli invalidi con riduzione della capacità lavorativa superiore al 66% i mutilati, gli invalidi di

guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1^a alla 5^a.

f) Si considerano attività di lavoro e di impresa, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.p.c.m. 221/99, quelle specificate dal d.P.R. 917 del 22 dicembre 1986, riportate in nota (4).

5. Modalità di calcolo del contributo massimo ammissibile

a) Il canone integrato, corrisponde al canone di locazione annuo risultante dal contratto, fino a un massimo di € 8.000, aumentato fino a un massimo di € 516 per spese accessorie. In caso di più contratti il contratto di riferimento per il calcolo del canone integrato è quello vigente al momento di presentazione della domanda.

b) Il canone sopportabile è il prodotto tra il valore ISEE-fsa, come definito al punto 4), lettera a), l'incidenza massima ammissibile (Imax: indicata nella tabella seguente) e il Parametro della Scala di Equivalenza (PSE) (come definito al precedente punto 4), lettere b) e c).

ISEE-fsa × Imax × PSE

L'incidenza massima ammissibile è la seguente:

Incidenza massima ammissibile del canone (Imax)	Valore dell'ISEE-fsa
10,0%	<= 3.100,00
11,0%	3.100,01 - 3.615,20
12,0%	3.615,21 - 4.131,66
13,0%	4.131,67 - 4.648,11
14,0%	4.648,12 - 5.164,57
15,0%	5.164,58 - 5.681,03
16,0%	5.681,04 - 6.197,48
17,0%	6.197,49 - 6.713,94
18,0%	6.713,95 - 7.230,40
19,0%	7.230,41 - 7.746,85
20,0%	7.746,86 - 8.263,31
21,0%	8.263,32 - 8.779,77
22,0%	8.779,78 - 9.296,22
23,0%	9.296,23 - 9.812,68
24,0%	9.812,69 - 10.329,14
25,0%	10.329,15 - 10.845,59
26,0%	10.845,60 - 11.362,05
27,0%	11.362,06 - 11.878,51
28,0%	11.878,52 - 12.911,42

c) Il contributo è definito come differenza tra canone integrato e canone sopportabile, vale a dire:

$$\text{contributo} = (\text{canone integrato} - (\text{ISEE-Fsa} \times \text{Imax} \times \text{PSE})) / 12 \times N$$

dove N equivale al periodo di effettiva vigenza di contratti per alloggi aventi i requisiti di cui all'art. 1, espresso in numero di mesi arrotondato all'unità superiore.

6. Contributo erogabile per tipologia di comune

a) Il contributo come sopra definito, riferito ad un nucleo familiare di due componenti, corrispondente al parametro della scala di equivalenza (PSE) minore o uguale a 1,57, non può superare i seguenti importi per tipologia di comune:

- comune con oltre 300 mila abitanti: € 3.718;
- comuni capoluoghi o con oltre 50 mila abitanti e altri comuni ad alta tensione abitativa (delibere CIPE 22 febbraio e 29 luglio 1982; 30 maggio 1985; 8 aprile 1987; ai sensi delle leggi 94/1982, 118/1985 e 899/1986 e succ. modificazioni ed integrazioni): € 3.357;
- altri comuni: € 3.099.

b) I limiti di contributo sono innalzati del 30% per ogni punto del parametro della scala di equivalenza (PSE) avendo come base il valore di 1,57 (corrispondente ad un nucleo familiare di 2 componenti).

c) Considerata la ridotta disponibilità finanziaria per l'anno 2003, il contributo come sopra definito, dopo l'applicazio-

ne dei limiti, viene preventivamente ridotto del 50% per tutte le richieste valide.

d) In caso di dichiarazioni attestanti condizioni di grave difficoltà socio-economica e, in ogni caso, quando il valore della differenza tra l'ISEE-fsa e il rapporto tra canone integrato e Parametro della Scala di Equivalenza (PSE), risulta inferiore a € 2.066, o quando l'ISEE-fsa risulta inferiore a € 3.100, la determinazione della spettanza del contributo e la sua erogazione, unitamente ad eventuali interventi integrativi, competono direttamente al comune.

e) In caso di carenza di risorse da parte del comune interessato per le domande di cui al precedente comma d), la Giunta regionale eroga, su richiesta del comune, un contributo nella misura massima del 70% dell'importo come calcolato alla lettera c) unicamente a condizione che il comune eroghi integralmente la restante quota del 30%. Concorrono alla quota del 30% le somme già erogate dall'Amministrazione comunale in conto affitto per l'anno 2003, con il recupero da parte dell'Amministrazione comunale dell'eventuale eccedenza a valere sulla quota regionale. L'erogazione regionale è comunque subordinata all'accertamento dell'effettiva condizione familiare da parte dei competenti uffici del comune. Tale accertamento deve riferirsi all'anno di reddito di cui al precedente art. 3 comma a).

Nel caso la condizione familiare del richiedente sia già nota ai competenti uffici o in caso di accertamento già compiuto per la concessione del contributo FSA nell'anno precedente, il comune può limitarsi a richiedere una dichiarazione sostitutiva, attestante la permanenza delle condizioni dichiarate.

L'Amministrazione comunale erogherà, della quota di spettanza della Regione, un importo calcolato in relazione alle richieste valide pervenute e alla disponibilità dei fondi statali e regionali, applicando una riduzione che, a partire dalla prima classe di ISEE (<= 3100 ISEE) cresca in modo lineare in funzione dell'ISEE stesso. L'entità di tale riduzione verrà comunicata dalla Regione a chiusura dello Sportello e sarà determinata in modo da garantire che i fondi statali e regionali vengano destinati per il 70% alle richieste di contributo che presentano un ISEE fino a 5.681,03 (prime sei classi della tabella 2 di cui all'art. 7).

Qualora l'ammontare complessivo dei contributi di spettanza della Regione, calcolato con le modalità di cui sopra (art. 5 lettera c), art. 6 lettere a), b), c), d), e)) risulti inferiore alla disponibilità complessiva dei fondi, l'eccedenza verrà ripartita tra le richieste valide in modo proporzionale all'importo del contributo come definito dall'applicazione dell'art. 5 lettera c) e dell'art. 6 lettere a), b), e c) fino alla spettanza determinata dall'applicazione dell'art. 5 lettera c) e art. 6 lettere a) e b).

6-bis. Modifiche ai parametri introdotte dall'Amministrazione comunale

a) Il comune di, con propria deliberazione e ai sensi dell'art. 8, comma 3, delle disposizioni allegate sub A1 alla d.g.r., ha introdotto le seguenti modifiche ai parametri regionali:

I. il limite di contributo massimo e/o la quota percentuale, di cui ai precedenti punti 6.a) e 6.b) è elevato come segue ...;

II. il valore limite dell'ISEE-fsa, di cui al precedente punto 2.a), primo alinea, è elevato come segue

III. la soglia dei valori patrimoniali, di cui al precedente punto 2.a), secondo alinea, è elevato come segue

IV. la quota di spese condominiali e di riscaldamento incluse nel canone integrato, di cui al precedente punto 5.a), è elevata come segue

si sono inoltre stabiliti i seguenti interventi a favore dei nuclei familiari con particolari difficoltà socio-economiche:

.....

7. Termini e modalità per la presentazione della domanda

b) Le domande potranno essere presentate dal giorno 2003 presso i seguenti uffici:

.....

c) beneficiario del contributo è il richiedente titolare del contratto di locazione. La domanda può essere presentata, in

sua vece, anche da altro maggiorenne componente il nucleo familiare.

d) In caso di soggetto incapace o tutelato, come da art. 8 legge 9 gennaio 1968 n. 15, può presentare domanda altrá persona, anche se non componente il nucleo familiare occupante l'alloggio in locazione.

8. Dati da dichiarare al fine della presentazione della domanda e della dichiarazione sostitutiva

a) Per ogni componente il nucleo familiare:

- cognome;
- nome;
- codice fiscale;
- data di nascita;
- reddito IRPEF, definito dalla somma dei redditi di cui al punto 3, lettera a) paragrafi I, II;
- i proventi da attività agricole di cui al punto 3, lettera a) paragrafo III;
- gli emolumenti a qualsiasi titolo percepiti di cui al punto 3, lettera a) paragrafo V;
- le detrazioni di cui al punto 3, lettera a) paragrafo VI;
- *relativamente al patrimonio mobiliare per ogni intermediario o gestore del patrimonio:*
 - codici dell'intermediario o del gestore del patrimonio (da richiedere al gestore stesso o codice ABI per le banche),
 - denominazione dell'intermediario o del gestore del patrimonio;
- *relativamente al patrimonio immobiliare per ogni immobile:*
 - tipo patrimonio (fabbricati, terreni edificabili, terreni agricoli),
 - quota di proprietà,
 - valore ICI totale dell'immobile,
 - mutuo residuo totale sull'immobile,
 - se è residenza del nucleo familiare.

b) Per il titolare del contratto di locazione sono inoltre da indicare:

- comune di nascita;
- provincia di nascita;
- Stato di nascita (se estero);
- data di nascita;
- telefono;
- comune di residenza;
- provincia di residenza;
- indirizzo (via e n. civico);
- CAP;
- coordinate bancarie per il pagamento del contributo da parte del comune.

c) Per il nucleo familiare nel suo complesso:

- valore complessivo del patrimonio mobiliare;
- numero dei componenti percettori, rispettivamente, di reddito da lavoro subordinato, da lavoro autonomo o da pensione;
 - numero componenti con handicap psicofisico permanente (di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104) o con invalidità superiore al 66%. Si intendono equiparati gli invalidi di guerra e per servizio appartenenti alle categorie dalla 1ª alla 5ª;
 - numero figli minori;
 - assenza di un coniuge e presenza di minori a carico;
 - se nel nucleo con figli minori entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa (si considerano attività di lavoro e di impresa quelle specificate all'art. 5, comma 2, del d.p.c.m. 221/99);
 - particolari difficoltà socio-economiche se già attestate dall'Amministrazione comunale;

- numero nuclei familiari occupanti l'alloggio;
- numero complessivo di persone occupanti l'alloggio;
- numero contratti registrati per l'anno 2003 e relativi ad alloggi idonei per i quali si richiede il contributo;
- periodo di vigenza in mesi dei contratti di cui all'alinea precedente per l'anno 2003.

d) Per l'alloggio in locazione alla data della presentazione della domanda:

- tipo contratto:
 - stipulato ai sensi della legge 431/98 (art. 2 commi 1 e 3 art. 5 comma 1),
 - patti in deroga,
 - equo canone;
- la figura del proprietario (persona fisica, ALER o comune, altro ente, società);
- superficie utile, categoria catastale (attestata o, in assenza, presunta) e anno di costruzione;
- data di inizio e di scadenza del contratto;
- stato della procedura di registrazione del contratto;
- estremi di registrazione del contratto o della richiesta di registrazione dello stesso al competente ufficio nonché del versamento della relativa imposta;
- affitto annuo del contratto vigente per l'anno 2003, come risultante dal contratto registrato o in corso di registrazione;
- identificazione catastale (foglio, mappale, ecc.) o altra informazione idonea all'univoca individuazione dell'alloggio;
- informazioni sullo stato e le caratteristiche dell'alloggio:

• l'alloggio è in condizioni di degrado tali da pregiudicare, l'incolumità degli occupanti	SI	NO
• l'alloggio dispone di acqua potabile	SI	NO
• l'alloggio dispone di locale cucina	SI	NO
• l'alloggio è improprio (soffitta, seminterato, rustico, box)	SI	NO
• l'alloggio dispone di servizi igienici propri o incorporati nell'alloggio	SI	NO
• l'alloggio dispone di adeguati impianti per il riscaldamento	SI	NO
• numero locali (esclusi locale cucina, servizi, soffitte cantine e ripostiglio: il soggiorno + angolo cottura va indicato come un solo locale)		<input type="checkbox"/>
• presenza di box	SI	NO
• presenza di posto macchina	SI	NO

e) Se il sottoscrittore della domanda è diverso dal titolare del contratto di locazione si devono indicare le seguenti informazioni relative al sottoscrittore:

- cognome;
- nome;
- codice fiscale;
- comune di nascita;
- provincia di nascita;
- Stato di nascita (se estero);
- data di nascita;
- telefono;
- comune di residenza;
- CAP;
- provincia di residenza;
- indirizzo (via e n. civico).

9. Documentazione da allegare alla domanda

a) Nessuna documentazione dovrà essere allegata alla domanda.

b) Il richiedente dovrà presentarsi, con un documento valido di riconoscimento, agli sportelli indicati al punto 7, per comunicare i dati richiesti e sottoscrivere il modulo di domanda e le dichiarazioni sostitutive (autocertificazioni), come compilate dalla apposita procedura informatica.

c) Al fine di agevolare le operazioni di compilazione della domanda e delle dichiarazioni sostitutive si suggerisce di utilizzare e precompilare i moduli allegati che sono disponibili presso gli uffici comunali e i soggetti convenzionati per la raccolta delle domande.

d) Al termine della registrazione informatica dei dati, saranno rilasciate al richiedente, previa sottoscrizione, ricevuta della domanda, copia delle dichiarazioni sostitutive e delle attestazioni provvisorie.

10. Controlli

a) Le Amministrazioni comunali procederanno al controllo, anche a campione, delle autocertificazioni presentate.

b) L'ente erogatore provvederà ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.

c) Nei casi di dichiarazioni mendaci, rese al fine di ottenere indebitamente il beneficio del contributo sul canone di locazione, si procederà, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/1968, con la denuncia all'Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali conseguenti e con la richiesta di restituzione di quanto indebitamente ricevuto.

d) Ai fini dell'attuazione dei controlli predisposti dalle Amministrazioni preposte, il cittadino dichiara la propria disponibilità a fornire idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.

11. Informativa sull'uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante (art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675)

I dati personali acquisiti con la dichiarazione sostitutiva:

a) devono essere necessariamente forniti, per accertare la situazione economica del nucleo del dichiarante, i requisiti per l'accesso al contributo e per la determinazione del contributo stesso, secondo i criteri di cui al presente avviso;

b) sono raccolti dagli enti competenti (Regioni, comuni e Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale) ed utilizzati, anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare il contributo del fondo sociale e in ogni caso per le finalità di legge;

c) possono essere scambiati tra i predetti enti o comunicati al Ministero delle Finanze e alla Guardia di Finanza per i controlli previsti;

d) il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, agli enti ai quali ha presentato la dichiarazione o la certificazione per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, può chiederne il blocco, e opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge (art. 13 della legge n. 675/96).

Gli aggiornamenti, le integrazioni, le rettifiche e le cancellazioni avranno effetto sulla graduatoria solo se effettuate entro i termini di chiusura dello sportello affitto;

e) il comune e la Regione, ai quali vengono presentate le dichiarazioni o le certificazioni e trasmessi i dati, sono i titolari del trattamento dei dati stessi.

NOTE

(1) Per famiglia anagrafica si intende quella risultante nello stato di famiglia, e cioè l'insieme «di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli effettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune», ai sensi dell'art. 4 del d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223.

(2) È da considerarsi adeguato l'alloggio (art. 2, comma 2 legge n. 91-92/83 e successive modificazioni e integrazioni) con superficie convenzionale complessiva, data dalla superficie utile (superficie interna dell'alloggio) più il 20% per aree accessorie (terrazzi, balconi, cantine esclusi posti auto e autorimesse singole) nelle seguenti misure:

- mq 45 + mq 9 = mq 54 (nucleo familiare richiedente di 1 o 2 persone)
- mq 60 + mq 12 = mq 72 (nucleo familiare richiedente di 3 o 4 persone)
- mq 75 + mq 15 = mq 90 (nucleo familiare richiedente di 5 o 6 persone)
- mq 95 + mq 19 = mq 114 (nucleo familiare richiedente di 7 o più persone)

(3) Nel patrimonio sono compresi i diritti reali di godimento posseduti dagli stessi soggetti su beni immobili (usufrutto, uso, abitazione, servitù, superficie, enfiteusi); è invece esclusa la «nuda proprietà».

(4) Art. 46 - Redditi di lavoro dipendente

1. Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti

aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro.

Art. 47 - Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

1. Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente:

a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;

.....

g) le indennità di cui all'art. 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, dall'art. 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli artt. 114 e 135 della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816, nonché i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e l'assegno del Presidente della Repubblica;

.....

i) i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative.

Art. 49 - Redditi di lavoro autonomo

1. Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell'art. 5.

2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:

a) i redditi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, dalla partecipazione a collegi e commissioni e da altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Si considerano tali i rapporti aventi per oggetto la prestazione di attività, non rientranti nell'oggetto dell'arte o professione esercitata dal contribuente ai sensi del comma 1, che pur avendo contenuto intrinsecamente artistico o professionale sono svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita;

b)

c) le partecipazioni agli utili di cui alla lettera f) del comma 1 dell'art. 41 quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro.

Art. 51 - Redditi di impresa

1. Sono redditi di impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali. Per l'esercizio di imprese commerciali si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell'art. 2195 del codice civile e delle attività indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 29 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma di impresa.

2. Sono inoltre considerati redditi di impresa:

a. i redditi derivanti dall'esercizio di attività organizzate in forma di impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'art. 2195 del codice civile;

b. i redditi derivanti dallo sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne;

c. i redditi dei terreni, per la parte derivante dall'esercizio delle attività agricole di cui all'art. 29, pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino ai soggetti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 87, nonché alle società in nome collettivo e in accomandita semplice.

3. Le disposizioni in materia di imposte sui redditi che fanno riferimento alle attività commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate nel presente articolo.

(BUR20030119)

(5.3.1)

D.g.r. 1 agosto 2003 - n. 7/13899

Approvazione di criteri per la redazione dei piani di indirizzo forestale

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 19 della l.r. 8/1976, come sostituito dall'art. 15 della l.r. 80/1989, che prevede l'obbligo della compilazione di piani generali di indirizzo forestale;

Vista la l.r. 11/1998 «Riordino delle competenze regionali e conferimento di funzioni in materia di agricoltura» e la l.r. 7/2000 «Norme per gli interventi regionali in agricoltura»;

Vista la d.g.r. 7/12516/2003 «Criteri regionali per la concessione dei contributi finalizzati ai regimi di aiuti denominati

rispettivamente «misure forestali» e «misura forestali e sistemazioni idrauliche forestali» ai sensi degli artt. 24 e 25 della l.r. 7/2000», che include i piani di indirizzo forestale fra le azioni ammissibili a finanziamento;

Vista la d.g.r. 4/53262/1990 «Approvazione dei criteri tecnico amministrativi e del tariffario professionale per la compilazione dei piani di assestamento dei patrimoni silvo-pastorali»;

Ravvisata la necessità, da parte del Dirigente della Unità Organizzativa Sviluppo e tutela del territorio rurale e montano, di dover definire criteri tecnico amministrativi per la redazione dei piani di indirizzo forestale, in analogia con quanto esistente per i piani di assestamento forestale;

Esaminati gli allegati «Criteri tecnico-amministrativi per la redazione dei piani di indirizzo forestale» predisposti dalla Direzione Generale Agricoltura, che costituiscono l'allegato n. 1, di n. 16 pagine, alla presente deliberazione;

Acquisito il parere favorevole espresso dal Tavolo Istituzionale in data 2 luglio 2003;

Ritenuto quindi da parte del Dirigente della Unità Organizzativa Sviluppo e tutela del territorio rurale e montano di proporre l'approvazione dei «Criteri tecnico-amministrativi per la redazione dei piani di indirizzo forestale» che compone l'allegato n. 1 di n. 16 pagine alla presente deliberazione e ne costituisce parte integrale e sostanziale;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni;

Ad unanimità di voti espressi nella forma di legge

Delibera

1. per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente recepite, di approvare i «Criteri tecnico-amministrativi per la redazione dei piani di indirizzo forestale» di n. 16 pagine, che compongono l'allegato n. 1 alla presente deliberazione e ne costituiscono parte integrale e sostanziale;

2. di incaricare il Direttore Generale della Direzione Generale Agricoltura ad apportare con proprio provvedimento modifiche ed integrazioni, a valenza esclusivamente tecnica, all'allegato al presente provvedimento, che dovessero rendersi necessarie per il puntuale rispetto degli obblighi di legge;

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e dell'allegato n. 1 sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

ALLEGATO

CRITERI TECNICO-AMMINISTRATIVI PER LA REDAZIONE DEI PIANI DI INDIRIZZO FORESTALE

SOMMARIO

1. Generalità ed obiettivi

- A. Obiettivi e periodo di validità del P.I.F.
- B. Rapporto tra i P.I.F. ed i piani di assestamento forestale.

2. La struttura e contenuti del piano

- A. Analisi: problematiche del settore forestale, ambientale, economico e sociale.
- B. Analisi: individuazione e descrizione delle tipologie forestali
- C. Analisi: definizione dell'attitudine potenziale dei comprensori boscati
- D. Analisi: la filiera bosco-legno
- E. Analisi: altre formazioni arboree; imboschimenti ed arboricoltura da legno.
- F. Pianificazione: definizione della funzione assegnata dei comprensori boscati
- G. Pianificazione: definizione degli indirizzi selvicolturali specifici.
- H. Pianificazione: trasformazione del bosco ed interventi compensativi
- I. Pianificazione: proposte di intervento e delle azioni specifiche a sostegno del settore forestale
- J. Analisi e pianificazione: problematiche sulla situazione fitosanitaria e sugli incendi boschivi

- K. Analisi e pianificazione: il patrimonio pastorale
- L. Analisi e pianificazione: la viabilità agro-silvo-pastorale
- M. Compilazione del piano finanziario
- N. Attuazione del piano
- O. Elaborati cartografici previsti
- P. Informatizzazione dei piani

3. Redazione dei piani e competenze professionali

4. Le procedure tecnico-amministrative ed i controlli

- A. Generalità
- B. Domanda di contributo
- C. Disciplina dei rapporti tra l'ente committente e il Tecnico pianificatore
- D. Inizio dei lavori di campagna - Verbale delle direttive o di verifica preliminare
- E. Conduzione dei lavori
- F. Sospensione dei lavori
- G. Consegna della minuta e proroghe
- H. Presentazione degli elaborati del piano in minuta
- I. Istruttoria e sopralluogo di collaudo
- J. Presentazione delle copie definitive del piano
- K. Approvazione del piano di indirizzo forestale
- L. Sanzioni

1. Generalità ed obiettivi

L'art. 19 della l.r. 8/1976, a seguito delle modifiche ed integrazioni della l.r. 80/1989 e della l.r. 3/2003, prevede due livelli di pianificazione forestale:

- il *piano generale di indirizzo forestale*, di seguito denominato «Piano di indirizzo forestale» (P.I.F.);
- il *piano pluriennale di assestamento e di utilizzazione dei beni silvo-pastorali*, di seguito denominato «Piano di assestamento forestale» (P.A.F.).

Il piano di assestamento forestale (P.A.F.) è lo strumento di gestione che uno o più proprietari associati o consorziati, pubblici o privati, utilizzano per i propri boschi.

Il piano di indirizzo forestale è lo strumento utilizzato dall'ente delegato ai sensi della l.r. 11/1998 per pianificare e delineare gli obiettivi e le linee di gestione di un intero ambito territoriale (una Comunità Montana, un Parco o una Provincia), comprendente tutte le proprietà forestali, private e pubbliche.

Esistono da anni criteri regionali per la redazione, controllo e approvazione dei P.A.F. mancanti invece per i P.I.F.. Anche in vista del completamento del processo di informatizzazione dei piani, è necessario stabilire linee guida per la stesura di P.I.F. che garantiscano un minimo di uniformità a livello regionale.

La Regione Lombardia ha aderito al progetto di ricerca 4.2 di Ri.Selv.Italia, predisposto dal Ministero per le Politiche Agricole e Forestali d'intesa con le Regioni, che prevede la realizzazione di un sistema informativo sia per i piani aziendali (P.A.F.) che per i piani sovra-aziendali (P.I.F.). Questi sistemi informativi permetteranno di elaborare, analizzare e di confrontare nel tempo e nello spazio le informazioni alfanumeriche e geografiche contenute nella banca dati.

Mentre il sistema informativo per la pianificazione aziendale è stato delineato ed è ormai in fase di sperimentazione, anche in Lombardia, quello per la pianificazione sovra-aziendale è da poco entrato nel vivo.

Nelle more della definizione del sistema informativo per i piani di indirizzo forestali e di approvazione della nuova normativa forestale regionale, si ritiene importante adottare i presenti criteri, a carattere pertanto provvisorio, volti a indirizzare ed uniformare la redazione dei P.I.F.

A. Obiettivi e periodo di validità del P.I.F.

Il P.I.F. è uno strumento di analisi e pianificazione del patrimonio silvo/pastorale di un intero territorio afferente ad un Ente delegato; più precisamente il P.I.F. comporta:

- a) l'analisi del territorio forestale ed agro-pastorale;
- b) la pianificazione del territorio forestale, esteso in montagna al sistema agro-pastorale;

c) la definizione delle linee di indirizzo per la gestione dei popolamenti forestali, le ipotesi di intervento e le risorse necessarie e le possibili fonti finanziarie;

d) il raccordo e coordinamento tra la pianificazione forestale e la pianificazione territoriale;

e) la definizione delle strategie e delle proposte di intervento per lo sviluppo del settore silvo-pastorale;

f) la proposta di priorità di intervento nella concessione di contributi pubblici.

I piani di indirizzo forestali hanno generalmente un periodo di validità di **dieci anni**, estensibili dall'ente Delegato fino a quindici anni.

B. Rapporto tra i P.I.F. ed i piani di assestamento forestale

Come già citato, il piano di assestamento forestale è lo strumento di gestione di un «complesso forestale» (boschi o superfici silvo-pastorali) di un singolo proprietario o di più proprietari associati o consorziati: in altri termini, il piano di gestione di un'azienda forestale. Ne consegue che il P.A.F. può essere realizzato da qualsiasi proprietà boschiva, ovviamente nel rispetto dei vigenti criteri per la redazione degli stessi, e non solo per le proprietà pubbliche, per le quali è obbligatorio.

Ciò non significa che l'ente pubblico debba finanziare tutti i P.A.F. predisposti in Lombardia: anzi, stante la limitata disponibilità di risorse finanziarie, è opportuno che i piani di indirizzo forestale individuino i complessi forestali per i quali, grazie alla loro valenza economica od ambientale, risulta particolarmente importante (quindi, prioritario) una gestione attraverso piani di assestamento forestale.

Due sono i **piani di assestamento forestale** che possono essere previsti dal P.I.F.:

- i *piani di assestamento forestale* ordinari, da attuarsi secondo le prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti, che devono approfondire la gestione dei «complessi forestali» a prevalente funzione produttiva o per complessi di particolare rilevanza ambientale o paesaggistica;
- i *piani di assestamento forestale* semplificati, consistenti in strumenti di analisi e, soprattutto, di gestione selvicolturale più economici, agili, relativi alle problematiche legate ai boschi che svolgono in prevalenza altre funzioni.

Il P.A.F. ordinario deve essere previsto per «complessi forestali» con funzione produttiva, in cui si prevedono utilizzazioni boschive di valore tale da poter giustificare il costo di elaborazione del piano medesimo. In ogni caso, non pare opportuno ricorrere ad esso in caso di superficie inferiore a 150 ha, per la fustaia, ed a 300 ha per il bosco ceduo.

Negli altri casi è opportuno proporre la stesura di un P.A.F. semplificato: ad esempio per la gestione di boschi che svolgono importanti funzioni non produttive, ad esempio complessi boschivi isolati in pianura o importanti popolamenti da seme oppure boschi protettivi, oppure ai boschi produttivi di modeste dimensioni. Questo piano prevede specifici studi settoriali riguardanti la ricostituzione boschiva, la valorizzazione naturalistica, l'analisi degli aspetti di varietà ecologica e di diversità ambientale, la tutela e conservazione degli ambiti a rilevanza storico-culturale o faunistica od altro ancora. I rilievi dendrometrici, il calcolo o la stima delle provvigioni e delle riprese sono effettuati con criteri speditivi.

È soprattutto opportuno che il P.I.F. individui i complessi boscati da sottoporre a piani di assestamento forestale ordinari e semplificati, da attuare nel comprensorio siano ripartiti in 3 differenti *classi di priorità* (alta, media, bassa), al fine di permettere, qualora le risorse pubbliche per il finanziamento dei piani siano scarse, di dare una precisa indicazione su quali siano i piani sui quali investire prioritariamente. Si tenga peraltro presente che, per decidere quali piani finanziari prioritariamente, potranno essere considerate altre variabili, in *primis* (in caso di revisione) in che misura il P.A.F. è stato attuato.

In ogni caso, in fase di redazione dei P.I.F. si terrà conto, recependoli, degli obiettivi e dei programmi operativi contenuti nei P.A.F. preesistenti.

2. La struttura e contenuti del piano

Il piano di indirizzo forestale deve riportare informazioni utili ad una migliore comprensione del territorio pianificato.

Di seguito si riporta una serie di contenuti di dettaglio che i P.I.F. devono contenere.

A. Analisi: problematiche del settore forestale, ambientale, economico e sociale

Deve essere realizzata una panoramica generale sui diversi aspetti socio-ambientali e sulle criticità del comprensorio preso in esame. In particolare, vanno inquadrati tutta una serie di dati di ordine generale inerenti alle proprietà, in merito ai quali di seguito si forniscono alcune indicazioni:

- A1. *Inquadramento geografico-paesistico* (ubicazione, delimitazione, posizione geografica e topografica, morfologia del territorio e idrografia);
- A2. *Inquadramento amministrativo ed istituzionale*;
- A3. *Inquadramento socio-economico* (dati sulla dinamica della popolazione, caratteristiche della filiera bosco legno, attività economiche di importanza per l'assetto territoriale);
- A4. *Inquadramento ecologico-naturalistico* (caratteristiche ambientali, climatiche, pedologiche, floristiche e faunistiche);
- A5. *Analisi territoriale* (indicazione delle diverse proprietà coinvolte nel piano, localizzazione delle zone gravate da usi civici, individuazione dei vincoli, delle aree ricadenti entro ambiti protetti e soggette a particolari regimi di tutela e delle aree degradate, analisi degli aspetti faunistico-venatori, studio della pianificazione territoriale esistente, ecc.);
- A6. *Inquadramento a grande scala delle superfici forestali e*, più in generale, delle formazioni entro cui il piano di indirizzo forestale acquista la sua valenza per gli orientamenti e le proposte di intervento.

B. Analisi: individuazione e descrizione delle tipologie forestali

Si premette che l'ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste (di seguito E.R.S.A.F.), su incarico della D.G. Agricoltura, sta lavorando alla redazione della carta forestale regionale, basata sulle tipologie forestali. Pertanto, i tecnici pianificatori dovranno attenersi ed adeguarsi, nell'elaborare la carta delle tipologie forestali, alle norme tecniche di redazione, ai livelli di dettaglio e tolleranza, alla scala e alle modalità operative previste per la carta forestale regionale.

A tale proposito, si informa che la carta forestale regionale verrà redatta attraverso la definizione di modelli interpretativi basati sulla morfologia del terreno e sulle caratteristiche d'uso del suolo per una quindicina di aree pilota da adattare ed estendere all'intero territorio regionale e supportata da controlli e sopralluoghi nelle zone dubbie.

Ciò porterà ad ottenere una carta alla scala 1:10.000, con circa 90 voci di legenda, ottenute eliminando solo le «varianti» dei tipi forestali.

Ciò premesso, per ogni tipologia forestale identificata sul territorio e cartografata devono essere fornite delle informazioni di carattere generale, in ordine alle principali caratteristiche flogistiche - ecologico-selvicolturali, con particolare riferimento alla distribuzione e diffusione sul territorio, alla superficie occupata, alla composizione specifica, alla forma di governo prevalente, agli aspetti strutturali, alle dinamiche evolutive e alle criticità emerse in ambiti specifici.

Devono poi essere condotte, nelle formazioni più rappresentative di ciascuna tipologia e soprattutto nei comparti a prevalente destinazione produttiva, le indagini dendro-auxometriche, che possono essere effettuate tramite rilevamenti su aree di saggio o prove di numerazione con relascopio. È discrezione del tecnico pianificatore incaricato di stabilire il numero di campionamenti da eseguire, al fine di garantire una discreta sicurezza statistica, e la superficie di ogni area di saggio (indicativamente 400-500 mq): in ogni caso i campioni devono essere, all'interno della tipologia, di tipo oggettivo secondo disegni distribuitivi casuali o sistematici.

Dai dati raccolti, opportunamente mediati, devono risultare, per ogni tipologia, almeno delle stime sintetiche sulla massa e gli accrescimenti.

C. Analisi: definizione dell'attitudine potenziale dei comprensori boscati

Si considera:

- «attitudine potenziale» la predisposizione di un bosco ad erogare particolari beni o servizi;
- «funzione assegnata» la destinazione alla quale il bosco viene prevalentemente rivolto.

Indicativamente, l'attitudine potenziale sarà individuata tra le seguenti possibilità, con un criterio di prevalenza:

- Boschi produttivi (specificando se legname, seme, prodotti del sottobosco o altro);
- Boschi protettivi;
- Boschi produttivi-protettivi;
- Boschi naturalistici (indicare la presenza di boschi classificati o inclusi nei sic e nelle zps, riserve naturali, ecc.);
- Boschi faunistici;
- Boschi paesaggistici;
- Boschi didattici e turistico-ricreativi.

D. Analisi: la filiera bosco-legno

Il tecnico pianificatore dovrà riportare:

- lo stato di fatto (presenza di imprese boschive e agricole, consorzi forestali e altre associazioni di proprietari boschivi, imprese di trasformazione del legno, centrali termiche a biomassa, volume di legname lavorato, addetti, ecc.);
- le dinamiche economiche (il tipo di mercato di legname, ad esempio se da ardere o da lavoro, e gli approvvigionamenti, ecc.);
- le problematiche;
- le possibili prospettive di sviluppo relative alla filiera bosco-legno del territorio preso in esame.

Si consideri che la filiera bosco-legno è costituita dall'insieme delle attività imprenditoriale, anche in forma associata o cooperativa, legato:

- alle attività selvicolturali;
- all'esercizio dell'arboricoltura da legno;
- alle opere di difesa idrogeologica e di ingegneria naturalistica nei comprensori boscati;
- alle attività di trasporto, lavorazione, trasformazione e commercio del legname;
- alla fornitura di servizi, assistenza tecnica, certificazione forestale;
- alle attività di raccolta, trasporto, lavorazione e commercio dei prodotti secondari del bosco;
- al monitoraggio del patrimonio forestale;
- ai servizi di ecoturismo e di didattica ambientale in comprensori boscati;
- alla valorizzazione faunistica;
- alla valorizzazione paesaggistica;
- alla difesa dei cambiamenti climatici;
- alla formazione e gestione di nuove aree boscate.

E. Analisi: altre formazioni arboree; imboschimenti ed arboricoltura da legno

Devono essere riportati in cartografia e descritti, qualitativamente e quantitativamente, i popolamenti arborei non ricadenti nella classificazione regionale di bosco, ai quali vengono comunque riconosciute funzioni produttive, paesaggistiche, ecologiche, ricreative, ecc. (gli impianti di arboricoltura da legno, le siepi, i filari alberati, le fasce e le macchie arboree, il «fuori foresta»).

Devono essere riportati in cartografia gli eventuali vincoli esistenti, anche sul patrimonio forestale, in base a specifiche leggi (es. art. 5 e art. 139 del d.lgs. 490/1999, artt. 1 e 17 del r.d.l. 3267/1923).

Tale studio è finalizzato al riconoscimento dell'esistenza in determinate realtà, di sistemi verdi interconnessi con il territorio e costituenti reti ecologiche, aventi funzione di dinamicità e stabilità ecologica e di composizione del paesaggio.

Maggiori dettagli relativi agli aspetti di biodiversità del territorio e del paesaggio, di varietà ecosistemica e di stabilità ecologica, nonché relativi alle dinamiche relazionali e funzio-

nali assunte dai sistemi verdi vanno approfonditi in sede di redazione di studi specifici.

F. Pianificazione: definizione della funzione assegnata ai comprensori boscati

In base all'attitudine funzionale e alle analisi territoriali svolte, il P.I.F. individua la funzione prevalente. A tal fine, si tenga conto anche delle indicazioni contenute del paragrafo 3.2 dei «Criteri per la compilazione dei piani di assestamento».

Per ogni funzione individuata il tecnico deve riportare il metodo di valutazione utilizzato e i parametri considerati per l'attribuzione del valore al bosco.

Il P.I.F. verrà così a suddividere le superfici forestali oggetto del piano in «macro - particelle», ognuna delle quali deve essere omogenea almeno per funzione e per categoria forestale. Le caratteristiche e le problematiche relative alle singole «macro - particella» devono essere descritte in *specifiche schede descrittive*.

G. Pianificazione: definizione degli indirizzi selvicolturali specifici

Si premette che si intende per:

- *attività selvicolturali*: tutti gli interventi, diversi dalla trasformazione del bosco, relativi alla gestione forestale, come i tagli di utilizzazione, gli sfolli, i diradamenti, i rinfoltimenti, la difesa fitosanitaria e gli interventi di prevenzione dagli incendi, le cure culturali, le opere di sistemazione idraulico forestale realizzate preferibilmente attraverso tecniche di ingegneria naturalistica, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità forestale interdetta al transito ordinario e delle opere di sistemazione idraulico forestale, nonché i rimboschimenti, gli imboschimenti e la creazione di nuovi paesaggi forestali;
- *indirizzi selvicolturali*: le linee guida, le modalità tecniche generali ed i limiti di esecuzione delle attività selvicolturali.

Gli indirizzi selvicolturali dovranno essere descritti con precisione e differenziati per ogni «macro-particella» individuata, adattando al contesto le norme e le linee guida regionali.

L'impostazione selvicolturale in ambito regionale richiede in ogni caso una definizione dei tipi e delle modalità di intervento ispirati ai principi della gestione forestale sostenibile e della selvicoltura su base naturalistica e per tale motivo nell'attività selvicolturale devono essere privilegiati gli interventi che mantengono o incrementano la biodiversità, la stabilità dei popolamenti, la funzione ecologica e paesaggistica della foresta.

Gli indirizzi selvicolturali proposti si possono concretizzare in modifiche ed integrazioni alle Prescrizioni di Massima Forestale per il territorio oggetto del Piano. Saranno riportate pertanto sia l'elenco dettagliato di tutte le eventuali modifiche ed integrazioni al r.r. 1/1993, sia il testo coordinato delle P.M.P.F. risultante a seguito delle modifiche.

Conformemente alle linee guida di politica forestale della Regione Lombardia, nelle aree montane e collinari, ove la superficie boscata è diffusa e svolge molteplici funzioni, deve essere incentivata l'opera di conservazione, manutenzione, miglioramento e presidio delle aree agro-silvo-pastorali esistenti. Nelle aree di pianura deve essere promossa la creazione di nuove aree boscate urbane, periurbane e di corridoi vegetazionali tra di esse, al fine di costituire delle «reti ecologiche» di collegamento fra gli ecosistemi (vedi paragrafi successivi).

In applicazione dell'art. 6, comma 3, del d.lgs. 227/2001, gli indirizzi selvicolturali favoriscono e individuano il rilascio in foresta di alberi o lembi boschivi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito.

H. Pianificazione: trasformazione del bosco ed interventi compensativi

Con riferimento all'art. 4 del d.lgs. 227/2001 «orientamento e modernizzazione del settore forestale» e alle «linee guida di politica forestale regionale» (d.g.r. 7/5410/2001), il P.I.F. individuano le aree boschive che è possibile trasformare e le misure compensative da attuare.

Pertanto, spetta a questo strumento di pianificazione analizzare con precisione ed aderenza alle reali esigenze locali, nell'ambito delle linee guida fissate dalle disposizioni regionali, proponendo:

a) le aree boscate da tutelare e che pertanto non dovrebbero essere trasformate;

b) il rapporto di compensazione e il tipo di interventi compensativi (rimboschimento o interventi di riequilibrio idrogeologico) da adottare nel caso di trasformazione di singoli boschi;

c) le aree da destinare a rimboschimento compensativo o ad interventi di riequilibrio idrogeologico;

le caratteristiche tecniche (selvicolturali, biologiche, materiali vivaistico ecc.) ed i criteri di esecuzione degli interventi compensativi.

I. Pianificazione: proposte di intervento e delle azioni specifiche a sostegno del settore forestale

Alla luce delle analisi effettuate, il tecnico pianificatore individua e raggruppa tutte le attività selvicolturali secondo il grado di urgenza (vedi criteri P.A.F.), in relazione al quale dare la priorità nell'erogazione di contributi pubblici per realizzare gli interventi proposti.

Il P.I.F. deve pertanto individuare:

a) nel territorio boscato, le attività selvicolturali più significative da considerare nelle «macro-particelle», ad esempio la possibilità di effettuare conversioni, diradamenti, potature ed altre cure colturali, interventi di prevenzione e lotta contro gli incendi e le fito-patologie e fito-parassitologie ecc.;

b) nel territorio non boscato, saranno individuate le superfici agricole e gli incolti per le quali risulta opportuno procedere all'imboschimento o alla messa a dimora di impianti di arboricoltura da legno, differenziando in questo caso tra l'arboricoltura da legno a turno medio-lungo, arboricoltura da legno a rapido accrescimento ed impianti per biomassa con ceduzione a turno breve. In ogni caso, le superfici devono essere individuate tenendo conto dell'attitudine dei terreni, delle condizioni ecologiche, dei limiti all'esercizio dell'arboricoltura per cause ambientali, dei coni di visuale e delle esigenze paesaggistiche, della necessità di ampliare i boschi di pianura esistenti e di collegare questi ultimi tra di loro, dell'opportunità di creare barriere verdi lungo le principali vie di trasporto e attorno le principali aree edificate e di realizzare fasce tampone lungo i corsi e gli specchi d'acqua e, non ultimo, del contesto socio economico in un'ottica di filiera bosco-legno.

Precisamente, il P.I.F. deve raggruppare le possibili attività selvicolturali, le attività di imboschimento e di arboricoltura da legno in:

- quattro classi di *importanza* (indispensabile, utile, indifferente, non opportuno);
- quattro classi di *urgenza* (entro 2 anni, entro 5 anni, entro la fine di validità del piano, differibile al successivo periodo di validità del piano).

Tutto ciò permette quindi di rendere più agevole l'individuazione delle aree e delle attività selvicolturali che si ritiene utile incentivare e supportare (che conseguentemente potranno godere di priorità nell'erogazione di finanziamenti pubblici) e di quelle che si ritiene opportuno evitare, o perché potrebbero essere dannose o troppo costose o semplicemente poco adatte e opportune in quel determinato contesto territoriale.

J. Analisi e pianificazione: problematiche sulla situazione fitosanitaria e sugli incendi boschivi

Il tecnico pianificatore dovrà rilevare le principali problematiche fitosanitarie (patologie ed attacchi parassitari) registrati nei popolamenti forestali e negli impianti di arboricoltura da legno nel recente passato, nonché evidenziare le più probabili problematiche fitosanitarie che potrebbero presentarsi nel corso della validità del piano, suggerendone metodi di prevenzione e di lotta, diretta e indiretta.

Per quanto riguarda le problematiche legate agli incendi boschivi, il P.I.F. dovrà prendere atto del «piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi» di cui all'art. 3 della l. n. 353/2001 «Legge-quadro in materia di incendi boschivi», in particolare:

- adattando le previsioni in virtù della scala di maggior dettaglio del P.I.F. rispetto al piano regionale contro gli incendi boschivi;
- prevedendo o mettendo in atto in particolare le misure di prevenzione sul territorio, descritte nel piano regionale e comunque in conformità con quanto previsto al paragrafo 2 delle linee guida relative ai «piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi», approvate con d.m. 20 dicembre 2001, in particolare le opportune operazioni selvicolturali;
- dettando modalità attuative per il rispetto dei divieti e delle prescrizioni di cui all'art. 10 della l. 353/2000 o contenute dal piano regionale sopra menzionato.

K. Analisi e pianificazione: il patrimonio pastorale

Il P.I.F. deve realizzare una panoramica generale, anche sulla base delle informazioni e dei dati contenuti nel sistema informativo degli alpeggi della Regione, di cui le comunità montane dispongono della banca dati relativa al territorio di loro competenza, volta ad acquisire le principali conoscenze degli alpeggi e, più in generale, dei terreni pascolivi e di quelli destinati all'attività agro-zootecnica.

Per quanto riguarda la fase di analisi, dovranno essere messe in risalto le problematiche, i punti di forza e le possibilità di sviluppo del settore pascolivo, nonché i prati e pascoli che rivestono particolare importanza per il paesaggio, il turismo e la fauna selvatica.

Per quanto riguarda la fase di pianificazione, saranno indicate le aree da preservare e/o recuperare a prato e/o pascolo e le modalità per la loro gestione, miglioramento e/o recupero.

Gli interventi proposti saranno articolati in:

- quattro classi di *importanza* (indispensabile, utile, indifferente, non opportuno);
- quattro classi di *urgenza* (entro 2 anni, entro 5 anni, entro la fine di validità del piano, differibile al successivo periodo di validità del piano).

L. Analisi e pianificazione: la viabilità agro-silvo-pastorale

Lo studio e le proposte sulla viabilità agro-silvo-pastorale dovrà avvenire sulla base delle indicazioni contenute nella bozza della «Direttiva relativa alla viabilità locale di servizio all'attività agro-silvo-pastorale» realizzata dalla D.G. Agricoltura, in corso di approvazione da parte della Giunta regionale. L'approccio deve articolarsi nelle seguenti fasi:

a) *analisi*: censimento della viabilità esistente e sua classificazione in classi di transitabilità attuali e potenziali: da tale censimento deve risultare anche la densità ed il grado di accessibilità delle aree boscate (vedi criteri P.A.F.), la valutazione dell'importanza strategica dei tracciati nell'ambito del comprensorio, in relazione alle funzioni che le strade sono chiamate a svolgere;

b) *obiettivi*: definizione della densità ottimale e della sua distribuzione sul territorio, della rete viaria da perseguire sulla base delle caratteristiche geomorfologiche del territorio, delle funzioni prevalenti dei soprassuoli forestali e delle attività socio-economiche;

c) *pianificazione*: redazione di un programma di interventi contenente le necessità di manutenzioni ordinarie e straordinarie e le nuove realizzazioni, articolati, come per le attività selvicolturali e per quelle pascolive, in quattro diverse classi di importanza ed urgenza al fine di proporre le priorità di intervento.

M. Compilazione del piano finanziario

Il piano finanziario deve quantificare, anche tramite un quadro economico riassuntivo, gli investimenti necessari allo sviluppo delle azioni possibili, indicando se le spese preventive potranno essere sostenute attraverso contributi pubblici.

Tutti gli interventi previsti devono poi essere riassunti in specifiche tabelle, contenenti una succinta descrizione, l'area interessata, il soggetto che deve effettuare l'intervento, il costo, la classe di urgenza e quella di importanza, le eventuali modalità di esecuzione.

Tale piano potrà poi prevedere ulteriori documenti in relazione alle specifiche esigenze del territorio pianificato e dell'ente Delegato.

N. Attuazione del piano

Il piano deve anche contenere alcune indicazioni, anche se di massima, sulla sua attuabilità.

In tal senso si rende necessario che, oltre alle proposte di intervento, vengano indicati i soggetti (imprese boschive, consorzi forestali, imprese agricole, ecc.) presenti sul territorio pianificato, che possono essere coinvolti nella realizzazione degli interventi, e le relative modalità operative.

La presenza di eventuali criticità deve essere evidenziata unitamente ad alcune indicazioni su come affrontarle.

O. Elaborati cartografici previsti

- **Carta della copertura del suolo: boschi, prati, pascoli ecc.** (in scala 1:10.000)
- **Carta delle tipologie forestali** (in scala 1:10.000)
- **Carta delle attitudini funzionali prevalenti** (in scala 1:10.000)
- **Carta del rischio degli incendi boschivi** (in scala 1:10.000)
- **Carta degli interventi possibili a sostegno del settore forestale** (in scala 1:10.000)
- **Carta della viabilità di servizio forestale** (in scala 1:10.000)

In base alle situazioni specifiche:

- **Carta della copertura forestale e dei sistemi verdi** (in scala 1:10.000)
- **Carta degli imboschimenti e dell'arboricoltura da legno** (in scala 1:10.000)
- **Carta del dissesto potenziale e reale** (in scala 1:10.000)
- **Carta dei vincoli** (in scala 1:10.000)
- **Carta dei terreni pascolivi** (in scala 1:10.000)

P. Informatizzazione dei piani

Come già comunicato in data 15 marzo 2002 con nota Prot. M1. 2002.0008384, al fine di permettere la trasposizione dei dati dei Piani nel sistema informativo del Polo territoriale, è indispensabile fornire una copia di tutti i Piani anche su **supporto informatico** (CD-ROM). Le caratteristiche informatiche del materiale fornito devono essere le seguenti:

- **Testi** - i file contenenti testi, preferibilmente in formato Word per Windows con estensione: **.doc**, **.rtf**, **.txt**, oppure file in formato Word per Mcintosh **.mcw**
- **Tabelle e dati** - i file contenenti tabelle e dati in formato Excel o Access for Windows con estensione: **.xls**, **.mdb**, **.dbf**.

Per il sistema Mcintosh file con estensione **.csv** e per il programma Quattro Pro per MS-DOS **.wq1**

- **Dati geografici e tavole** - per chi fosse in possesso del programma GIS - Arcview 3.x, consegnare gli shapefile per le features geometriche ed eventualmente, qualora esistessero, i files in formato **.eps** per i layout grafici.

In alternativa, per chi fosse in possesso di AUTOCAD, file con estensione **.dxf**.

3. Redazione dei piani e competenze professionali

I P.I.F. sono redatti dagli Enti delegati in materia di pianificazione forestale.

I Piani di Indirizzo Forestale devono essere redatti:

- per l'intera superficie agro-silvo-pastorale del territorio dell'ente Delegato, salvo casi specifici autorizzati dalla Direzione Generale Agricoltura.

Di seguito verrà indicato con il termine di:

- **Ente committente/beneficiario** l'ente che riceve il finanziamento per la redazione del piano ossia Comunità Montane, Enti Parco e Province;
- **varie fasi di elaborazione del piano e il collaudo finale del piano;**
- **Tecnico pianificatore** il professionista che redige il piano;
- **Tecnico collaudatore** il tecnico dell'ente incaricato dei controlli che indirizza, controlla e collauda il piano.

Il tecnico pianificatore e il tecnico collaudatore devono es-

sere obbligatoriamente Dottori Forestali o Dottori Agronomi, con significative e comprovate (risultanti dal loro *curriculum vitae*) esperienze nel campo della selvicoltura e dell'assetamento forestale e regolarmente iscritti all'Albo professionale. Possono essere liberi professionisti o tecnici dipendenti di Enti Pubblici.

4. Le procedure tecnico-amministrative ed i controlli

A. Generalità

Il presente paragrafo fornisce linee guida relativamente alle procedure tecnico-amministrative per la redazione, l'istruttoria e l'approvazione dei piani di indirizzo forestali.

Per quanto riguarda le modalità e le procedure per l'ottenimento di finanziamenti, si rimanda alle specifiche disposizioni attuative emanate dalla Regione o dagli altri Enti competenti. Si forniscono altresì alcune indicazioni sulla documentazione da allegare alle domande di finanziamento con fondi regionali.

B. Domanda di contributo

Per le procedure amministrative relative ai termini di presentazione delle domande di finanziamento e ai criteri utilizzati per l'assegnazione dei contributi si segue quanto previsto dalla normativa vigente e dalle specifiche disposizioni attuative.

Per i piani finanziati dalla Regione, alla domanda di finanziamento va allegata la seguente documentazione:

- a) relazione di accompagnamento redatta dal futuro tecnico pianificatore o da un professionista con analoghe competenze professionali;
- b) preventivo di spesa, anch'esso redatto dal tecnico di cui al punto a).

La relazione di accompagnamento illustra sinteticamente sui principi e le finalità che supportano la redazione di un P.I.F., sui principi fondativi delle scelte metodologiche, nonché ad illustrare i criteri tecnici che verranno seguiti per la sua redazione.

In particolare, tale relazione deve riportare una parte iniziale di inquadramento e analisi generale nella quale dovranno essere presenti le seguenti informazioni:

- Indicazioni delle superfici e, in particolare, delle superfici forestali e delle formazioni entro cui il piano di indirizzo forestale acquista la sua valenza;
- Indicazione del tipo di proprietà interessate dalla pianificazione, segnalazione delle aree ricadenti entro ambiti protetti e soggette a particolari regimi di tutela (aree ricadenti entro Parchi, Riserve naturali, siti di interesse comunitario, zone di protezione speciale, ecc.);
- Indicazione dei riferimenti di indirizzo e orientamento a cui il P.I.F. si orienta (es. indicazioni contenute nel P.T.C.P.);
- Indicazione relative alle varie forme di pianificazione esistente (presenza di proprietà interessate da piani di assetamento vigenti, ecc.);
- Breve inquadramento ecologico-funzionale delle risorse con indicazione delle tendenze evolutive/pressioni in atto.

Deve quindi essere presente una parte nella quale verranno date delle indicazioni, se pur ancora di larga massima, sullo sviluppo dei contenuti con particolare riguardo alle linee di indirizzo selvicolturale e agli orientamenti del piano.

Il preventivo di spesa dovrà essere compilato da un tecnico, tenendo conto delle indicazioni contenute nei «Criteri ed orientamenti per la formazione del preventivo di spesa» di seguito allegato.

C. Disciplina dei rapporti tra l'ente committente e il Tecnico pianificatore

L'ente committente (comunità montana, provincia ed ente gestore parco regionale) dovrà conferire l'incarico seguendo le procedure previste dalla normativa vigente in materia di prestazione di servizi, ed i rapporti con il Tecnico pianificatore dovranno essere formalizzati, mediante la stipula del disciplinare di incarico (contratto), al fine sia di assicurare il puntuale adempimento degli impegni professionali assunti, sia di costituire una garanzia di corretta azione amministrativa in relazione agli interessi pubblici perseguiti.

D. Inizio dei lavori di campagna – Verbale delle direttive o di verifica preliminare

La provincia e la comunità montana, cui compete l'approvazione dei piani di indirizzo forestale, d'intesa con il parco regionale, per i piani da questi commissionati, effettua la verifica preliminare impartendo le opportune direttive per la redazione del piano, come di seguito precisato.

Entro **20 giorni** dall'inizio dei lavori di campagna, il Tecnico pianificatore richiederà il sopralluogo per la stesura del verbale delle direttive all'ente committente e all'ente preposto all'approvazione del piano.

La richiesta deve essere accompagnata da una relazione, contenente in forma sintetica i criteri che il Tecnico intende adottare per sviluppare la pianificazione in esame, nonché l'articolazione e la struttura che intende dare al piano e la presenza di eventuali criticità.

Su tale richiesta dovranno essere indicati: estremi della Deliberazione esecutiva dell'ente committente di conferimento dell'incarico di redazione del piano, estremi della Deliberazione esecutiva dell'ente che ha concesso il contributo, data di inizio dei lavori.

L'incontro dovrà essere effettuato, entro **15 giorni** dal ricevimento della richiesta, con l'intervento:

- del Tecnico pianificatore;
- di un rappresentante dell'ente committente;
- da un rappresentante dell'ente che approva il piano (se non dovesse coincidere con l'ente committente).

In detta sede si provvederà a redigere l'apposito verbale delle direttive, che costituisce il piano di lavoro concordato fra i diversi soggetti coinvolti nella sua stesura che verrà a costituire il quadro di riferimento, sia di ordine contenutistico sia metodologico, per lo sviluppo della redazione del Piano di Indirizzo Forestale.

Le direttive, che dovranno essere conformi ai presenti criteri e dovranno anche fornire indicazioni per il superamento delle eventuali criticità segnalate dal Tecnico pianificatore e sulle modalità di conduzione dei lavori, i riferimenti di indirizzo, la documentazione e le fonti informative a disposizione, le problematiche/criticità già rilevabili nonché i prodotti e gli elaborati intermedi e finali.

Le indicazioni contenute nel verbale delle direttive non potranno in alcun caso modificare quanto indicato dal disciplinare di incarico, ma dovranno o potranno unicamente approfondire, specificare o integrare quanto già in esso contenuto.

Nel verbale delle direttive potrà essere prevista una tempistica integrativa alle previsioni di sviluppo temporale definite dal disciplinare di incarico qualora sia richiesta al tecnico la consegna di elaborati o studi intermedi inerenti lo stato di avanzamento dei lavori, mentre non potranno essere previsti approfondimenti che comportino un aumento del preventivo di spesa, salvo che queste si siano rese necessarie/utili e che vengano espressamente autorizzate dall'ente committente e dall'ente che approva il piano.

Dovranno essere fissate nelle disposizioni particolari gli elementi sostanziali che dovranno informare l'elaborato:

- indicazione della durata del piano;
- modalità di conduzione delle indagini e dei rilievi: le indagini devono essere condotte nei comparti a prevalente destinazione produttiva di ogni tipologia individuata sul territorio e altrimenti nelle sue formazioni più rappresentative;
- indicazione delle funzioni attribuibili ai comprensori boscati del territorio oggetto del piano;
- produzione di rilievi, studi e/o di cartografie particolari.

Il verbale delle direttive potrebbe inoltre indicare i tempi e le modalità per eventuali controlli e verifiche in corso di redazione del piano e in fase di collaudo (criteri ed entità dei controlli, soglia di errore percentuale che verrà tollerata e sulle procedure da seguire nel caso questa venga superata).

Le direttive ivi riportate avranno carattere vincolante per il Tecnico pianificatore.

Il verbale delle direttive dovrà essere sottoscritto dai presenti all'incontro.

E. Conduzione dei lavori

Durante l'esecuzione dei lavori di campagna, i funzionari dell'ente committente e dell'ente che approva il piano possono effettuare verifiche e fornire indicazioni, ad integrazione delle direttive impartite inizialmente, da attuarsi in corso d'opera.

Anche in questo caso, le eventuali integrazioni non dovranno comportare aumenti del preventivo di spesa finanziato salvo che queste non siano determinate da effettiva necessità e siano preventivamente autorizzate dall'ente committente.

F. Sospensione dei lavori

L'eventuale sopravvenire di cause di forza maggiore, tali da rendere necessaria la sospensione dei lavori, dovrà essere tempestivamente comunicato dal tecnico pianificatore all'ente committente, e per conoscenza all'ente che approva il piano, che provvederà a valutare la fondatezza della richiesta ed eventualmente a concedere il rinvio della ultimazione dei lavori e della consegna della minuta del piano.

G. Consegna della minuta e proroghe

La consegna della minuta dei piani finanziati dalla Regione deve avvenire entro **12 mesi** dalla sottoscrizione del verbale delle direttive da parte del Tecnico pianificatore.

Le date di fine lavori di campagna e di presentazione della minuta del piano stabilite dal provvedimento di finanziamento dovranno essere recepite nel disciplinare di incarico e rispettate dal tecnico pianificatore.

Qualora per validi motivi il tecnico non potesse ultimare i lavori o consegnare la minuta entro la data stabilita dal provvedimento di finanziamento, dovrà darne comunicazione all'ente committente che esaminate le motivazioni può concedere una sola proroga per una durata massima di **6 mesi**.

H. Presentazione degli elaborati del piano in minuta

Gli elaborati del piano in minuta, comprendenti relazione tecnica, regolamento di applicazione, modulistica allegata e cartografia, andranno presentati all'ente committente.

Prima del collaudo e dell'approvazione la minuta del piano deve essere pubblicata per **20 giorni** presso la sede dell'ente committente, previa comunicazione a tutti i comuni interessati, al fine di raccogliere eventuali osservazioni.

Le osservazioni presentate, opportunamente valutate, potranno essere recepite in sede di stesura definitiva del piano.

I. Istruttoria e sopralluogo di collaudo

L'ente che approva il piano, entro **90 giorni** dalla consegna della minuta del piano, effettuerà le operazioni di controllo, consistenti nel verificare la conformità dell'elaborato alle presenti disposizioni, alla relazione preliminare e al verbale delle direttive.

Le operazioni di controllo devono prevedere anche uno o più sopralluoghi in loco, eventualmente anche alla presenza del tecnico pianificatore e di un incaricato dell'ente committente.

In sede di collaudo verranno discusse le eventuali osservazioni formulate dai funzionari incaricati del controllo e le eventuali osservazioni raccolte dall'ente committente durante la pubblicazione della minuta. Verranno inoltre discusse le risultanze dei controlli e degli accertamenti.

La scelta delle aree e l'entità dei controlli sarà a cura dei rappresentanti dell'ente committente e dell'ente che approva il piano, in considerazione di quanto previsto dal verbale di verifica preliminare.

Controlli e accertamenti in campo devono essere inerenti a:

- risultanze delle indagini dendro-auxometriche: si deve effettuare una verifica a campione, tenendo conto di quanto eventualmente già previsto dal verbale delle direttive;
- tipologie forestali individuate e cartografate sul territorio: si deve effettuare un controllo a campione volto a verificare la rispondenza di attribuzione tipologica fatta dal professionista;
- funzione assegnata ai comprensori boscati: si deve effettuare un controllo a campione volto a verificare la rispondenza della funzione assegnata ai comprensori boscati dal professionista;

- indirizzi selvicolturali e proposte di intervento: si deve effettuare un controllo inerente i criteri di gestione e le linee di indirizzo selvicolturale proposte dal tecnico, esso consiste in una verifica sulla opportunità/convenienza dell'intervento proposto;
- altre formazioni: si deve effettuare un controllo delle superfici agricole e degli incolti per i quali il tecnico ha previsto la possibilità di procedere all'imboschimento o alla messa a dimora di impianti di arboricoltura da legno;
- trasformazione del bosco ed interventi compensativi: si deve effettuare un controllo delle superfici boscate che secondo il tecnico possono essere trasformate, delle aree in cui effettuare la compensazione e delle modalità e criteri tecnici di compensazione proposti.

A seguito di detto sopralluogo l'ente committente trasmetterà al tecnico pianificatore gli elaborati del piano, unitamente alle eventuali prescrizioni per le opportune rettifiche od integrazioni, che dovranno essere recepite nella versione definitiva del piano.

J. Presentazione delle copie definitive del piano

Al tecnico pianificatore verranno concessi dai 60 ai 90 giorni per la presentazione in forma definitiva delle copie del piano, su supporto cartaceo ed informatico secondo gli standard precedentemente, indicati in numero stabilito dall'ente committente, tenendo conto che 1 copia deve essere trasmessa al Corpo Forestale dello Stato, 1 alla provincia ed 1 copia alla Regione.

K. Approvazione del piano di indirizzo forestale

I piani sono approvati dalle comunità montane per il territorio di loro competenza e dalle province per il restante territorio. I piani di indirizzo forestale predisposti ed adottati dagli Enti gestori dei parchi regionali sono approvati dalle comunità montane o dalle province sul cui territorio ricade il parco.

Nel caso in cui il regolamento di applicazione del piano modifichi le vigenti prescrizioni di massima e di polizia forestale regionali, il piano di indirizzo forestale dovrà essere approvato anche dalla Regione.

Verrà data comunicazione dell'avvenuta approvazione del piano all'ente committente.

L. Sanzioni

Per ogni giorno di ritardo per la consegna della minuta del piano, sarà applicata la penalità dello 0,1% rispetto all'onorario complessivo concordato, fino al massimo del 10%.

Per ogni giorno di ritardo per la consegna degli elaborati definitivi del piano, sarà applicata la penalità dello 0,1% rispetto all'onorario complessivo concordato, fino al massimo del 5%.

Nel caso di ritardi nella consegna della minuta del piano superiori a 100 giorni o di ritardi nella consegna degli elaborati definitivi del piano superiori a 50 giorni, l'ente committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

(BUR20030120)

D.g.r. 8 agosto 2003 - n. 7/13970

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2003, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Sanità - 52° provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 49, comma 7 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni che consente di disporre, con deliberazione della giunta regionale, le variazioni di bilancio relative ad assegnazioni dello Stato, dell'Unione Europea o di altri soggetti con vincolo di destinazione specifica quando l'impiego di queste sia tassativamente regolato dalle leggi statali o regionali, o quando esse siano destinate al finanziamento di progetti od interventi determinati dal soggetto che li assegna;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale del 22 ottobre 2002 n. 7/620 di approvazione del «Documento di programmazione economico-finanziaria regionale» per gli anni 2003-2005, con la struttura aggiornata degli obiettivi programmatici e specifici ed altresì la deliberazione della Giunta regionale

n. 7/12495 del 21 marzo 2003 di presa d'atto della comunicazione del Presidente Formigoni avente per oggetto «Definizione degli obiettivi di governo regionale per l'anno 2003 a seguito del seminario di Giunta del 10 marzo 2003» con l'elenco degli obiettivi gestionali relativi al 2003;

Vista la legge regionale 23 dicembre 2002, n. 34 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e bilancio pluriennale 2003/2005 a legislazione vigente e programmatico»;

Vista la d.g.r. n. 11810 del 30 dicembre 2002 «Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e bilancio pluriennale 2003/2005 a legislazione vigente e programmatico»;

Visto il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria;

Vista la legge 23 dicembre 1993, n. 548, concernente disposizioni per la prevenzione e la cura della fibrosi cistica;

Vista la legge 14 ottobre 1999, n. 362, che provvede al finanziamento della predetta legge;

Vista la delibera CIPE del 19 dicembre 2002 n. 117 (G.U. n. 59 del 12 marzo 2003), con la quale sono state assegnate alle Regioni a valere sulle disponibilità del Fondo Sanitario Nazionale 2001 e 2002 - parte corrente - per le finalità di prevenzione e cura della fibrosi cistica, la somma di € 3.098.741,39 per ciascuno degli anni 2001 e 2002, di cui a favore della Regione Lombardia la somma di € 536.629,05 per ciascuno degli anni 2001 e 2002 per un totale complessivo pari a € 1.073.258,10;

Vista la nota della Direzione Generale Sanità protocollo H1.2003.0021221 del 4 aprile 2003 che al punto 5 richiede l'iscrizione dell'assegnazione alla Regione Lombardia della somma complessiva di € 1.073.258,10 sui capitoli del bilancio regionale 4016 di entrata e 4017 di spesa;

Vista altresì la nota della Direzione Generale Sanità dell'8 luglio 2003, in relazione ai capitoli 3811, 3868, 3869 e 4832 che sono da attribuire all'UPB 3.7.4.2.3.277 «Prevenzione delle malattie infettive» collegati all'obiettivo gestionale 7.4.2.1 «Predisposizione piano regionale per la prevenzione delle malattie infettive di maggiore rilevanza sociale»;

Visti gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio dell'esercizio finanziario 2003 e successivi;

Verificato da parte del dirigente dell'Unità Organizzativa Bilancio, Ragioneria e strumenti finanziari integrati la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo di legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge:

Delibera

1. di apportare al bilancio per l'esercizio finanziario 2003 le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:

- al titolo 2 categoria 2 UPB 2.2.38 «Assegnazioni statali per attività trasfusionali e principali patologie» la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.2.38.4016 «Assegnazioni statali del Fondo Sanitario Nazionale per il finanziamento della prevenzione e cura della fibrosi cistica» è incrementata di € 1.073.258,10;

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

- alla funzione obiettivo 3.7.2. «Miglioramento della rete delle strutture sanitarie» tipo di spesa «corrente operativa» UPB 3.7.2.0.2.256 «Mantenimento dei livelli essenziali di assistenza» la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.7.2.0.2.256.4017 «Quota del Fondo sanitario nazionale per il finanziamento della prevenzione e cura della fibrosi cistica» è incrementata di € 1.073.258,10;

2. di attribuire i capitoli 3811, 3868, 3869 e 4832 all'UPB 3.7.4.2.3.277 «Prevenzione delle malattie infettive» collegati all'obiettivo gestionale 7.4.2.1 «Predisposizione piano regionale per la prevenzione delle malattie infettive di maggiore rilevanza sociale»;

3. di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regionale, ai sensi e nei termini stabiliti dall'art. 49, comma 7 della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni;

4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 49, comma 10 della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni.

Il segretario: Sala

(BUR20030121)

(2.1.0)

D.g.r. 8 agosto 2003 - n. 7/13971

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2003, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 3, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale - Presidenza - 13° provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 49, comma 3 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni che consente di disporre, con deliberazione della Giunta regionale, le variazioni compensative fra capitoli appartenenti alla medesima UPB, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge;

Vista la l.r. 23 dicembre 2002, n. 34 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e bilancio pluriennale 2003/2005 a legislazione vigente e programmatico»;

Vista la d.g.r. n. 11810 del 30 dicembre 2002 «Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e bilancio pluriennale 2003/2005 a legislazione vigente e programmatico»;

Considerato che la Direzione Generale Presidenza ha richiesto, con nota n. A1.2003.0036831 del 29 luglio 2003, di disporre una variazione compensativa per l'anno 2003 di € 223.000,00 fra il capitolo 1.1.5.5.2.315.2755 «Contributi ad enti e associazioni che promuovono iniziative e manifestazioni di rilievo regionale», in aumento, e il capitolo 1.1.5.5.2.315.1570 «Spese per l'adesione e la partecipazione della regione ad organismi anche a carattere associativo, a fondazioni e ad altre istituzioni», in diminuzione, entrambi appartenenti all'UPB 1.1.5.5.2.315 «Sviluppo della rappresentanza istituzionale»;

Visti altresì gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2003 e successivi;

Verificato da parte del Dirigente dell'Unità Organizzativa Bilancio, Ragioneria e Strumenti finanziari integrati la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo di legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge:

Delibera

1. di apportare al documento tecnico di accompagnamento al bilancio le seguenti variazioni per l'esercizio finanziario 2003:

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

- alla funzione obiettivo 1.1.5 «Comunicazione istituzionale», spesa corrente, UPB 1.1.5.5.2.315 «Sviluppo della rappresentanza istituzionale»:

- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.1.5.5.2.315.2755 «Contributi ad enti e associazioni che promuovono iniziative e manifestazioni di rilievo regionale» è incrementata di € 223.000,00;

- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.1.5.5.2.315.1570 «Spese per l'adesione e la partecipazione della regione ad organismi anche a carattere associativo, a fondazioni e ad altre istituzioni» è ridotta di € 223.000,00;

2. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 49, comma 10, della l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il segretario: Sala

(BUR20030122)

(2.1.0)

D.g.r. 8 agosto 2003 - n. 7/13972

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2003, di-

sposte ai sensi dell'art. 49, comma 3, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale - Culture identità e autonomie della Lombardia - 14° provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 49, comma 3 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni che consente di disporre, con deliberazione della Giunta regionale, le variazioni compensative fra capitoli appartenenti alla medesima UPB, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge;

Vista la l.r. 23 dicembre 2002, n. 34 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e bilancio pluriennale 2003/2005 a legislazione vigente e programmatico»;

Vista la d.g.r. n. 11810 del 30 dicembre 2002 «Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e bilancio pluriennale 2003/2005 a legislazione vigente e programmatico»;

Considerato che il Direttore Generale della Direzione Generale Culture, Identità e Autonomie della Lombardia ha richiesto, con nota n. L1.2003.0009332 del 25 luglio 2003 integrata con nota n. L1.2003.0009408 del 28 luglio 2003, di disporre una variazione compensativa per l'anno 2003 di € 54.155,92 fra il capitolo 2.4.1.2.3.56.3971 «Contributi per lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi culturali», in aumento, e il capitolo 2.4.1.2.3.56.3973 «Spese per lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi culturali», in diminuzione, e di € 865.843,51 fra il capitolo 2.4.1.2.3.56.1486 «Contributi in capitale a tantum a comuni, province e soggetti proprietari degli immobili per la protezione e la valorizzazione del patrimonio d'interesse ambientale, architettonico, artistico ed archeologico», in aumento, e il capitolo 2.4.1.2.3.56.3260 «Contributi per interventi di riqualificazione e arredo degli spazi, edifici e servizi urbani» in diminuzione, e una variazione compensativa per l'anno 2004 fra i capitoli 2.4.1.2.3.56.3971 «Contributi per lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi culturali» e 2.4.1.2.3.56.3973 «Spese per lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi culturali», in aumento rispettivamente per € 766.671,55 ed € 55.000,00, ed i capitoli 2.4.1.2.3.56.3260 «Contributi per interventi di riqualificazione e arredo degli spazi, edifici e servizi urbani» e 2.4.1.2.3.56.1486 «Contributi in capitale a tantum a comuni, province e soggetti proprietari degli immobili per la protezione e la valorizzazione del patrimonio d'interesse ambientale, architettonico, artistico ed archeologico», in diminuzione, rispettivamente per € 413.771,55 ed € 407.900,00, tutti appartenenti all'UPB 2.4.1.2.3.56 «Programmazione e sviluppo di interventi infrastrutturali, di conservazione programmata del patrimonio culturale, di sistemi integrati di beni e servizi culturali»;

Visti altresì gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2003 e successivi;

Verificato da parte del Dirigente dell'Unità Organizzativa Bilancio, ragioneria e strumenti finanziari integrati la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo di legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge:

Delibera

1. di apportare al documento tecnico di accompagnamento al bilancio le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

- alla funzione obiettivo 2.4.1 «Beni e attività culturali», spesa in capitale, UPB 2.4.1.2.3.56 «Programmazione e sviluppo di interventi infrastrutturali, di conservazione programmata del patrimonio culturale, di sistemi integrati di beni e servizi culturali»:

- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa, per l'esercizio finanziario 2003, e la dotazione finanziaria di competenza per l'esercizio finanziario 2004 del capitolo 2.4.1.2.3.56.3971 «Contributi per lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi culturali» sono incrementate rispettivamente di € 54.155,92 ed € 766.671,55;

- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa, per l'esercizio finanziario 2003, del capitolo 2.4.1.2.3.56.3973 «Spese per lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi culturali» è ridotta di € 54.155,92 e la dotazione finanziaria di competenza, per l'esercizio finanziario 2004, è incrementata di € 55.000,00;

- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa, per l'esercizio finanziario 2003, e la dotazione finanziaria di competenza, per l'esercizio finanziario 2004, del capitolo 2.4.1.2.3.56.3260 «Contributi per interventi di riqualificazione e arredo degli spazi, edifici e servizi urbani» sono ridotte rispettivamente di € 865.843,51 ed € 413.771,55;

- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa, per l'esercizio finanziario 2003, del capitolo 2.4.1.2.3.56.1486 «Contributi in capitale una tantum a comuni, province e soggetti proprietari degli immobili per la protezione e la valorizzazione del patrimonio d'interesse ambientale, architettonico, artistico ed archeologico» è incrementata di € 865.843,51 e la dotazione finanziaria di competenza, per l'esercizio finanziario 2004, è ridotta di € 407.900,00;

2. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 49, comma 10, della l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il segretario: Sala

(BUR20030123)

(2.1.0)

D.g.r. 8 agosto 2003 - n. 7/13973

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2003, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 3, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale - Agricoltura - 15° provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 49, comma 3 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni che consente di disporre, con deliberazione della Giunta regionale, le variazioni compensative fra capitoli appartenenti alla medesima UPB, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge;

Vista la l.r. 23 dicembre 2002, n. 34 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e bilancio pluriennale 2003/2005 a legislazione vigente e programmatico»;

Vista la d.g.r. n. 11810 del 30 dicembre 2002 «Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e bilancio pluriennale 2003/2005 a legislazione vigente e programmatico»;

Considerato che la Direzione Generale Agricoltura ha richiesto, con nota n. M1.2003.0021300 del 24 luglio 2003, di disporre una variazione compensativa per l'anno 2003 di € 989.161,53 fra il capitolo 2.3.4.2.2.31.5389 «Spese regionali per l'assistenza tecnica, la formazione professionale l'informazione e la divulgazione in agricoltura e nel settore della pesca e acquacoltura», in aumento e il capitolo 2.3.4.2.2.31.5390 «Spese per le funzioni trasferite in materia di assistenza tecnica e di formazione professionale in agricoltura», in diminuzione, entrambi appartenenti all'UPB 2.3.4.2.2.31 «Il trasferimento e la condivisione dell'innovazione come fattore di competitività aziendale»;

Visti altresì gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2003 e successivi;

Verificato da parte del Dirigente dell'Unità Organizzativa Bilancio, Ragioneria e Strumenti finanziari integrati la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo di legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge:

Delibera

1. di apportare al documento tecnico di accompagnamento al bilancio le seguenti variazioni per l'esercizio finanziario 2003:

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

- alla funzione obiettivo 2.3.4 «Agricoltura», spesa corrente, UPB 2.3.4.2.2.31 «Il trasferimento e la condivisione dell'individuazione come fattore di competitività aziendale»:

- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.3.4.2.2.31.5389 «Spese regionali per l'assistenza tecnica, la formazione professionale l'informazione e la divulgazione in agricoltura e nel settore della pesca e acquacoltura», è incrementata di € 989.161,53;

- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.3.4.2.2.31.5390 «Spese per le funzioni trasferite in materia di assistenza tecnica e di formazione professionale in agricoltura» è ridotta di € 989.161,53;

2. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 49, comma 10, della l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modifiche ed integrazioni.

Il segretario: Sala

(BUR20030124)

(2.1.0)

D.g.r. 8 agosto 2003 - n. 7/13974

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2003, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Agricoltura - 55° provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 49, comma 7 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni che consente di disporre, con deliberazione della giunta regionale, le variazioni di bilancio relative ad assegnazioni dello stato, dell'Unione Europea o di altri soggetti con vincolo di destinazione specifica quando l'impiego di queste sia tassativamente regolato dalle leggi statali o regionali, o quando esse siano destinate al finanziamento di progetti od interventi determinati dal soggetto che li assegna;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale del 22 ottobre 2002 n. VII/620 di approvazione del «Documento di programmazione economico-finanziaria regionale» per gli anni 2003-2005, con la struttura aggiornata degli obiettivi programmatici e specifici, ed altresì la deliberazione della Giunta regionale n. 7/12495 del 21 marzo 2003 di presa d'atto della comunicazione del Presidente avente per oggetto «Definizione degli obiettivi di governo regionale per l'anno 2003 a seguito del seminario di Giunta del 10 marzo 2003» con l'elenco degli obiettivi gestionali relativi al 2003, fra i quali in particolare l'obiettivo gestionale 3.4.3.2 «Programma di sviluppo dei sistemi di agricoltura biologica»;

Vista la l.r. 23 dicembre 2002, n. 34 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e bilancio pluriennale 2003/2005 a legislazione vigente e programmatico»;

Vista la d.g.r. n. 11810 del 30 dicembre 2002 «Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e bilancio pluriennale 2003/2005 a legislazione vigente e programmatico»;

Visto il Regolamento (CE) n. 528/1999 della commissione del 10 marzo 1999, recante misure intese a migliorare la produzione oleicola;

Visto il decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 33590 del 28 marzo 2003, integrato dalla nota n. 34392 del 23 luglio 2002, che approva il «Programma nazionale di miglioramento della qualità della produzione oleicola» per il ciclo produttivo 2003-2004, costituito dai singoli programmi regionali, ad esso destinando il finanziamento comunitario di € 10.057.907,00, di cui € 86.666,67 in favore della Regione Lombardia, e nazionale di € 5.028.953,50, di cui € 43.333,33 in favore della Regione Lombardia, e dispone che l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), metta a disposizione le necessarie risorse finanziarie;

Visto il provvedimento amministrativo di AGEA n. 7450 del 20 maggio 2003 che, in attuazione del sopra richiamato decreto n. 33590 del 28 marzo 2003, rende disponibili le risorse a favore delle Regioni per l'attuazione del «Programma nazionale di miglioramento della qualità della produzione oleicola» per il ciclo produttivo 2003-2004;

Vista la nota prot. M1.2003.0016174 del 5 giugno 2003 della

Direzione Generale Agricoltura con cui si richiede di disporre il necessario atto di variazione di bilancio;

Considerato che le risorse assegnate sono da attribuire all'obiettivo gestionale 3.4.3.2, di cui sopra, collegato all'obiettivo specifico 3.4.3 «Sostegno ai processi di commercializzazione e promozione dei prodotti sui mercati nazionali ed esteri» di cui all'UPB 2.3.4.3.2.33;

Visti altresì gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2003 e successivi;

Verificato da parte del Dirigente dell'Unità Organizzativa Bilancio, Ragioneria e Strumenti finanziari integrati la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo di legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge:

Delibera

1. di apportare al bilancio e al documento tecnico di accompagnamento per l'esercizio finanziario 2003 le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:

- al titolo 2, categoria 1, UPB 2.1.91 «Assegnazioni per promozione e servizi in agricoltura»:

- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.1.91.5110, «Assegnazioni U.E. destinate all'attuazione del Reg. (CE) 528/99 per il miglioramento della produzione oleicola» è incrementata di € 86.666,67;

- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.1.91.5111, «Assegnazioni statali destinate all'attuazione del Reg. (CE) 528/99 per il miglioramento della produzione oleicola» è incrementata di € 43.333,33;

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

- alla funzione obiettivo 2.3.4 «Agricoltura», spesa corrente, UPB 2.3.4.3.2.33 «Sostegno ai processi di commercializzazione e promozione dei prodotti sui mercati nazionali ed esteri»:

- è attribuito il capitolo 2.3.4.3.2.33.5112 «Contributi U.E. destinati all'attuazione del Reg. (CE) 528/99 per il miglioramento della produzione oleicola» la cui dotazione finanziaria di competenza e di cassa è incrementata di € 86.666,67;

- è attribuito il capitolo 2.3.4.3.2.33.5113 «Contributi statali destinati all'attuazione del Reg. (CE) 528/99 per il miglioramento della produzione oleicola» la cui dotazione finanziaria di competenza e di cassa è incrementata di € 43.333,33;

2. di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regionale ai sensi e nei termini stabiliti dall'art. 49, comma 7 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni;

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 49, comma 10, della l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il segretario: Sala

(BUR20030125)

(2.1.0)

D.g.r. 8 agosto 2003 - n. 7/13975

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2003, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Presidenza (l. 388/00, art. 103) - 56° provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 49, comma 7 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni che consente di disporre, con deliberazione della Giunta regionale, le variazioni di bilancio relative ad assegnazioni dello Stato, dell'Unione Europea o di altri soggetti con vincolo di destinazione specifica quando l'impiego di queste sia tassativamente regolato dalle leggi statali o regionali, o quando esse siano destinate al finanziamento di progetti od interventi determinati dal soggetto che li assegna;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale del 22 ottobre 2002 n. VII/620 di approvazione del «Documento di programmazione economico-finanziaria regionale» per gli anni 2003-2005, con la struttura aggiornata degli obiettivi programmatici e specifici, ed altresì la deliberazione della Giunta regionale n. 7/12495 del 21 marzo 2003 di presa d'atto della comunicazione del Presidente avente per oggetto «Definizione degli obiettivi di governo regionale per l'anno 2003 a seguito del seminario di giunta del 10 marzo 2003» con l'elenco degli obiettivi gestionali relativi al 2003, fra i quali in particolare gli obiettivi gestionali 3.10.3.6 «Interventi e strumenti per lo sviluppo della Società dell'Informazione», 9.4.2.1 «Promozione di progetti di eccellenza, innovazione e ricerca nel campo dei servizi di pubblica utilità» e 3.4.4.2 «Ricerca della completa adesione delle aziende al Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia (SIARL) tramite l'estensione delle procedure informatizzate e via internet a tutte le misure gestite tramite l'Organismo Pagatore Regionale»;

Vista la legge regionale 23 dicembre 2002, n. 34 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e bilancio pluriennale 2003/2005 a legislazione vigente e programmatico»;

Vista la d.g.r. n. 11810 del 30 dicembre 2002 «Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e bilancio pluriennale 2003/2005 a legislazione vigente e programmatico»;

Visto l'art. 103, commi 1, 2 e 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», nei quali sono individuate le specifiche iniziative cui destinare la quota del 10% dei ricavi complessivamente devoluti allo sviluppo delle opportunità legate alla nuova economia dell'informazione, iniziative tra le quali rientrano i progetti per l'introduzione delle nuove tecnologie e l'informatizzazione della pubblica amministrazione;

Visto il decreto del 14 novembre 2002 del Dipartimento per l'innovazione e le Tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri che determina il cofinanziamento in favore dei progetti delle Regioni e degli enti locali, rientranti fra le iniziative dell'art. 103 della sopra richiamata l. 388/2000, fra i quali in particolare i progetti della Regione Lombardia:

- Portale RL - Portale Internet della Regione Lombardia: € 790.000,00

- CRS-SISS - Carta regionale dei servizi - Sistema informativo socio-sanitario: € 5.650.000,00

- @LI - Programma Lombardia Integrata: € 920.000,00

- Sviluppo SIARL - Sviluppo Sistema informativo agricolo della Reg. Lombardia: € 1.000.000,00;

Vista la nota prot. A1.2003.0023730 del 27 maggio 2003 del dirigente dell'U.O. Sistemi Informativi e Comunicazione della Direzione Generale Presidenza con cui si richiede di disporre il necessario atto di variazione di bilancio;

Visti altresì gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2003 e successivi;

Verificato da parte del Dirigente dell'Unità Organizzativa Bilancio, Ragioneria e Strumenti finanziari integrati la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo di legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge:

Delibera

1. di apportare al bilancio per l'esercizio finanziario 2003 le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:

- al titolo 4, categoria 3, UPB 4.3.135, la cui descrizione è così modificata, «Assegnazioni dell'Unione Europea, dello Stato e di altri soggetti per la realizzazione di programmi per interventi di assistenza tecnica, di informazione e di sviluppo delle reti informative», sono istituiti i capitoli:

- 4.3.135.6181 «Assegnazioni dello Stato per lo sviluppo del sistema informativo Portale RL» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di € 790.000,00;

- 4.3.135.6182 «Assegnazioni dello Stato per lo sviluppo

del sistema informativo CRS-SISS» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di € 5.650.000,00;

- 4.3.135.6183 «Assegnazioni dello Stato per lo sviluppo del sistema informativo Programma Lombardia Integrata» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di € 920.000,00;

- 4.3.135.6184 «Assegnazioni dello Stato per lo sviluppo del sistema informativo SIARL» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di € 1.000.000,00;

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

- alla funzione obiettivo 2.3.10 «Crescita di competitività del sistema delle imprese», spesa in capitale, UPB 2.3.10.3.3.314 «Sviluppo Net Economy», è istituito il capitolo:

- 2.3.10.3.3.314.6185 «Cofinanziamento dello Stato per lo sviluppo del sistema informativo Portale RL» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di € 790.000,00;

- alla funzione obiettivo 9.4.2 «Strategie e investimenti per i servizi innovativi di pubblica utilità», spesa in capitale, UPB 4.9.4.2.3.330 «Supporto agli Enti locali e alle società a capitale pubblico nel campo dei servizi di pubblica utilità», sono istituiti i capitoli:

- 4.9.4.2.3.330.6186 «Cofinanziamento dello Stato per lo sviluppo del sistema informativo CRS-SISS con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di € 5.650.000,00;

- 4.9.4.2.3.330.6187 «Cofinanziamento dello Stato per lo sviluppo del sistema informativo Programma Lombardia Integrata» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di € 920.000,00;

- alla funzione obiettivo 2.3.4 «Agricoltura», spesa in capitale, UPB 2.3.4.4.3.35 «Gestione diretta delle politiche comunitarie di supporto al settore agricolo e agroalimentare», è istituito il capitolo:

- 2.3.4.4.3.35.6188 «Cofinanziamento dello Stato per lo sviluppo del sistema informativo SIARL» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di € 1.000.000,00;

2. di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regionale ai sensi e nei termini stabiliti dall'art. 49, comma 7 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni;

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 49, comma 10, della l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il segretario: Sala

(BUR20030126)

(2.1.0)

D.g.r. 8 agosto 2003 - n. 7/13976

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2003, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Agricoltura (l. 423/98, art. 3, comma 4) - 57° provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 49, comma 7 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni che consente di disporre, con deliberazione della Giunta regionale, le variazioni di bilancio relative ad assegnazioni dello Stato, dell'Unione Europea o di altri soggetti con vincolo di destinazione specifica quando l'impiego di queste sia tassativamente regolato dalle leggi statali o regionali, o quando esse siano destinate al finanziamento di progetti od interventi determinati dal soggetto che li assegna;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale del 22 ottobre 2002 n. VII/620 di approvazione del «Documento di programmazione economico-finanziaria regionale» per gli anni 2003-2005, con la struttura aggiornata degli obiettivi programmatici e specifici, ed altresì la deliberazione della Giunta regionale n. 7/12495 del 21 marzo 2003 di presa d'atto della comunicazione del Presidente avente per oggetto «Definizione degli obiettivi di governo regionale per l'anno 2003 a seguito del seminario di giunta del 10 marzo 2003» con l'elenco degli obiettivi gestionali relativi al 2003, fra i quali in particolare l'obiettivo gestionale 3.4.6.6 «Interventi di promozione dell'agricoltura multifunzionale, con particolare riguardo ai temi dell'agriturismo, della produzione di energia rinnovabile e della gestione ambientale»;

Vista la l.r. 23 dicembre 2002, n. 34 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e bilancio pluriennale 2003/2005 a legislazione vigente e programmatico»;

Vista la d.g.r. n. 11810 del 30 dicembre 2002 «Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e bilancio pluriennale 2003/2005 a legislazione vigente e programmatico»;

Vista la legge 2 dicembre 1998, n. 423 «Interventi strutturali e urgenti nel settore, agricolo, agrumicolo e zootecnico» ed in particolare l'art. 3, comma 4, che nell'ambito delle determinazioni adottate dalla Conferenza di Kyoto, prevede la realizzazione di un programma denominato «Biocombustibili»;

Vista la deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica n. 27 del 15 febbraio 2000 che approva il programma nazionale «Biocombustibili»;

Visto il decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 10316 del 23 dicembre 2002, che impegna la somma complessiva di € 1.896.945,83 per la realizzazione dei progetti presentati dalle Regioni nell'anno 2001 per l'attuazione del programma nazionale «Biocombustibili», destinando al progetto interregionale della Regione Lombardia la somma di € 515.184,00;

Viste le note prot. M1.2003.001773 del 17 giugno 2003 e n. M1.2003.0021303 del 24 luglio 2003 della Direzione Generale Agricoltura con cui si richiede di disporre il necessario atto di variazione di bilancio, con l'istituzione di appositi capitoli di entrata e di spesa per l'iscrizione delle somme trasferite;

Considerato che la Direzione Generale competente ha comunicato che le risorse assegnate sono da attribuire all'obiettivo gestionale 3.4.6.6, di cui sopra, collegato all'obiettivo specifico 3.4.6 «Protezione, sviluppo e gestione del territorio, del paesaggio rurale e delle superfici forestali» di cui all'UPB 2.3.4.6.3.39;

Visti altresì gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2003 e successivi;

Verificato da parte del Dirigente dell'Unità Organizzativa Bilancio, Ragioneria e Strumenti finanziari integrati la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo di legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge:

Delibera

1. di apportare al bilancio e al documento tecnico di accompagnamento per l'esercizio finanziario 2003 le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:

- al titolo 4, categoria 3, UPB 4.3.92 «Assegnazioni per interventi in campo agricolo e forestale», è istituito il capitolo 4.3.92.6198 «Assegnazioni dello Stato nell'ambito del programma "Biocombustibili" per l'attuazione del progetto interregionale "Filiera per la produzione di biocombustibile da legno"» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di € 515.184,00;

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

- alla funzione obiettivo 2.3.4 «Agricoltura», spesa in capitale, UPB 2.3.4.6.3.39 «Protezione, sviluppo e gestione del territorio, del paesaggio rurale e delle superfici forestali», è istituito il capitolo 2.3.4.6.3.39.6199 «Contributo dello Stato nell'ambito del programma "Biocombustibili" per l'attuazione del progetto interregionale "Filiera per la produzione di biocombustibile da legno"» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di € 515.184,00;

2. di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regionale ai sensi e nei termini stabiliti dall'art. 49, comma 7 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni;

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 49, comma 10, della l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il segretario: Sala

(BUR20030127)

D.g.r. 8 agosto 2003 - n. 7/13977

(2.1.0)

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2003, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Sanità - 58° provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 49, comma 7 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni che consente di disporre, con deliberazione della giunta regionale, le variazioni di bilancio relative ad assegnazioni dello Stato, dell'Unione Europea o di altri soggetti con vincolo di destinazione specifica quando l'impiego di queste sia tassativamente regolato dalle leggi statali o regionali, o quando esse siano destinate al finanziamento di progetti od interventi determinati dal soggetto che li assegna;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale del 22 ottobre 2002 n. VII/620 di approvazione del «Documento di programmazione economico-finanziaria regionale» per gli anni 2003-2005, con la struttura aggiornata degli obiettivi programmatici e specifici ed altresì la deliberazione della Giunta regionale n. 7/12495 del 21 marzo 2003 di presa d'atto della comunicazione del Presidente Formigoni avente per oggetto «Definizione degli obiettivi di governo regionale per l'anno 2003 a seguito del seminario di Giunta del 10 marzo 2003» con l'elenco degli obiettivi gestionali relativi al 2003;

Vista la l.r. 23 dicembre 2002, n. 34 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e bilancio pluriennale 2003/2005 a legislazione vigente e programmatico»;

Vista la d.g.r. n. 11810 del 30 dicembre 2002 «Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e bilancio pluriennale 2003/2005 a legislazione vigente e programmatico»;

Visto l'art. 5 della legge 8 aprile 1988, n. 109, che stabilisce, tra l'altro, che una quota del Fondo Sanitario Nazionale di parte corrente sia riservata all'erogazione di borse di studio per la formazione specifica in medicina generale, secondo la direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 86/457 del 15 settembre 1986;

Visto il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 256, recante disposizioni per l'attuazione della citata direttiva n. 86/457 CEE del 15 settembre 1986;

Vista la delibera CIPE del 19 dicembre 2002 n. 119 (G.U. n. 61 del 14 marzo 2003) che assegna alle Regioni € 31.254.320,00 quale quota del Fondo Sanitario Nazionale 2002 - parte corrente - per la formazione specifica in medicina generale prima annualità periodo 2001/2003;

Vista la tabella allegata alla sopracitata delibera, parte integrante della stessa, da cui risulta che la quota spettante alla Regione Lombardia è di € 1.872.138,00;

Vista la nota della Direzione Generale Sanità prot. n. H1.2003.0021221 del 4 aprile 2003 punto 4 con cui viene richiesta l'apposita variazione di bilancio della somma di € 1.872.138,00 a valere sui capitoli 3751 di entrata e 3752 di spesa;

Visti gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio dell'esercizio finanziario 2003 e successivi;

Verificato da parte del dirigente dell'Unità Organizzativa Bilancio, Ragioneria e strumenti finanziari integrati la regolarità dell'istruttoria sotto il profilo tecnico e di legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge:

Delibera

1. di apportare al bilancio per l'esercizio finanziario 2003 le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:

- al titolo 2 categoria 1 «Contributi ed assegnazioni di parte corrente dell'Unione Europea, dello Stato e di altri soggetti per funzioni proprie» l'UPB 2.1.36 «Fondo Sanitario Nazionale per formazione generica» la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.1.36.3751 «Assegnazioni statali di quota del Fondo sanitario nazionale per il finan-

ziamento della formazione specifica in medicina generale» è incrementata di € 1.872.138,00;

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

- alla funzione obiettivo 3.7.3. «Valorizzazione del modello organizzativo del servizio sanitario» tipo di spesa corrente operativa UPB 3.7.3.2.2.336 «Valorizzazione del ruolo centrale dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta» la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.7.3.2.2.336.3752 «Quota del Fondo sanitario nazionale per la formazione specifica in medicina generale» è incrementata di € 1.872.138,00;

2. di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regionale, ai sensi e nei termini stabiliti dall'art. 49, comma 7 della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni;

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 49, comma 10 della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni.

Il segretario: Sala

(BUR20030128)

D.g.r. 8 agosto 2003 - n. 7/13978

(2.1.0)

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2003, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità - 59° provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 49, comma 7 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni che consente di disporre, con deliberazione della Giunta regionale, le variazioni di bilancio relative ad assegnazioni dello Stato, dell'Unione Europea o di altri soggetti con vincolo di destinazione specifica quando l'impiego di queste sia tassativamente regolato dalle leggi statali o regionali, o quando esse siano destinate al finanziamento di progetti od interventi determinati dal soggetto che li assegna;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale del 22 ottobre 2002 n. VII/620 di approvazione del «Documento di programmazione economico-finanziaria regionale» per gli anni 2003-2005, con la struttura aggiornata degli obiettivi programmatici e specifici, ed altresì la deliberazione della Giunta regionale n. 7/12495 del 21 marzo 2003 di presa d'atto della comunicazione del Presidente avente per oggetto «Definizione degli obiettivi di governo regionale per l'anno 2003 a seguito del seminario di giunta del 10 marzo 2003» con l'elenco degli obiettivi gestionali relativi al 2003, fra i quali in particolare l'obiettivo gestionale 9.3.3.3 «Elaborazione Piano di Tutela e sviluppo di indirizzi per la tutela delle acque»;

Vista la l.r. 23 dicembre 2002, n. 34 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e bilancio pluriennale 2003/2005 a legislazione vigente e programmatico»;

Vista la d.g.r. n. 11810 del 30 dicembre 2002 «Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2003 e bilancio pluriennale 2003/2005 a legislazione vigente e programmatico»;

Vista la nota del 7 febbraio 2003 con la quale la Regione Lombardia chiede al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio un contributo pari a € 500.000,00 per il «Progetto per un'azione di educazione ambientale nelle scuole della Lombardia»;

Visto il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio n. 2165 del 14 aprile 2003 che impegna a favore della Regione Lombardia la somma di € 500.000,00 per il «Progetto per un'azione di educazione ambientale nelle scuole della Lombardia» ed eroga la somma di € 150.000,00 come acconto per l'esercizio finanziario 2003;

Ritenuto di dover stanziare l'intero importo autorizzato di € 500.000,00 dal sopraccitato decreto ministeriale;

Vista la nota prot. n. Q1.2003.0023632 dell'11 luglio 2003 della Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di pubblica utilità con la quale si richiede l'istituzione dei capitoli di entrata e di spesa per lo stanziamento delle risorse nel bilancio regionale;

Visti altresì gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2003 e successivi;

Verificato altresì da parte del dirigente dell'Unità Organizzativa Bilancio, ragioneria e strumenti finanziari integrati la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo di legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. di apportare al bilancio ed al documento tecnico di accompagnamento per l'esercizio finanziario 2003 le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:

- al titolo 2 categoria 1 UPB 2.1.111 «Assegnazioni per tutela ambientale» è istituito il capitolo 2.1.111.6196 «Assegnazioni statali per il progetto per un'azione di educazione ambientale nelle scuole della Lombardia» con la dotazione finanziaria di competenza e cassa di € 500.000,00;

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

- alla funzione obiettivo 4.9.3 «Programmazione e gestione delle risorse idriche» spesa corrente, UPB 4.9.3.3.2.148 «Pianificazione dell'uso e tutela delle risorse idriche per il raggiungimento di obiettivi di qualità delle acque superficiali e sotterranee», è istituito il capitolo 4.9.3.3.2.148.6197 «Contributi statali per il progetto per un'azione di educazione ambientale nelle scuole della Lombardia» con la dotazione finanziaria di competenza e cassa di € 500.000,00.

2. di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regionale, ai sensi e nei termini di cui all'art. 49, comma 7 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ai sensi dell'art. 49, comma 10 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il segretario: Sala

(BUR20030129)

(2.1.0)

D.g.r. 8 agosto 2003 - n. 7/13979

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2003, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Risorse e bilancio - 60° provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 49, comma 7 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni che consente di disporre, con deliberazione della Giunta regionale, le variazioni di bilancio relative ad assegnazioni dello Stato, dell'Unione Europea o di altri soggetti con vincolo di destinazione specifica quando l'impiego di queste sia tassativamente regolato dalle leggi statali o regionali, o quando esse siano destinate al finanziamento di progetti od interventi determinati dal soggetto che li assegna;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale del 22 ottobre 2002 n. VII/620 di approvazione del «Documento di programmazione economico-finanziaria regionale» per gli anni 2003-2005, con la struttura aggiornata degli obiettivi programmatici e specifici, ed altresì la deliberazione della Giunta regionale n. 7/12495 del 21 marzo 2003 di presa d'atto della comunicazione del Presidente avente per oggetto «Definizione degli obiettivi di governo regionale per l'anno 2003 a seguito del seminario di giunta del 10 marzo 2003» con l'elenco degli obiettivi gestionali relativi al 2003, fra i quali in particolare l'obiettivo gestionale 1.6.1.2 «Ristrutturazione di immobili regionali»;

Vista la legge regionale 23 dicembre 2002, n. 34 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e bilancio pluriennale 2003/2005 a legislazione vigente e programmatico»;

Vista la d.g.r. n. 11810 del 30 dicembre 2002 «Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e bilancio pluriennale 2003/2005 a legislazione vigente e programmatico»;

Vista la d.g.r. n. 9157 del 31 maggio 2002 che considerate le caratteristiche di eccezionalità e gravità dell'evento del 18 aprile 2002, riconosciute dal d.p.c.m. del 3 maggio 2002 isti-

tuisce il capitolo di entrata 4.3.149.5831 «Indennizzo assicurativo per i danni causati dall'evento del 18 aprile 2002», ed il corrispondente capitolo di spesa 1.1.6.1.3.6.5832 «Utilizzo dell'indennizzo assicurativo per il ripristino della sede della Regione in seguito all'evento del 18 aprile 2002»;

Vista legge regionale n. 17 del 5 agosto 2002 «Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2002 ed al bilancio pluriennale 2002/2004 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali», ed in particolare l'art. 6 comma 18;

Vista la polizza assicurativa n. 50/10/427315-30 stipulata in data 31 ottobre 2000 con validità dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2003 tra l'Agenzia Generale Ina-Assitalia di Milano e l'Amministrazione regionale-Giunta regionale della Lombardia;

Vista la lettera n. AF/mt/55/03 «Verbale di Perizia» dell'11 luglio 2003 redatta dal dott. ing. Marco Cincotti quale delegato per la stima e la liquidazione dei danni dalla Compagnia Assicurativa Assitalia e il dott. ing. Arturo Furrer delegato per la stima e la liquidazione dei danni dalla Regione Lombardia, nella quale viene determinato l'ammontare del danno in € 17.500.000,00, di cui € 2.600.000,00 sono stati erogati in acconto nel 2002;

Preso atto che l'importo residuo pari a € 14.900.000,00 è stato liquidato con assegni bancari n. 0040202572-07 della Banca Generali emesso da Assitalia Le Assicurazioni d'Italia s.p.a. il 18 luglio 2003 per € 7.450.000,00 e n. 2130771511-11 della Banca Generali emesso da Assicurazioni Generali il 18 luglio 2003 per € 7.450.000,00;

Considerato che a fronte della determinazione del danno in € 17.500.000,00, con conseguente liquidazione, sono già stati stanziati in bilancio: € 2.600.000,00 con d.g.r. n. 9157 del 31 maggio 2002, € 4.500.000,00 con l.r. n. 17 del 5 agosto 2002 «Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2002 ed al bilancio pluriennale 2002/2004 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali» e € 10.000.000,00 con l.r. n. 34 del 23 dicembre 2002 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e bilancio pluriennale 2003/2005 a legislazione vigente e programmatico» per un totale di € 17.100.000,00, si provvede, con la presente delibera, a stanziare in bilancio la differenza per € 400.000,00;

Visti altresì gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2003 e successivi;

Verificato da parte del Dirigente dell'Unità Organizzativa Bilancio, Ragioneria e strumenti finanziari integrati la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo di legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. di apportare al bilancio e al documento tecnico di accompagnamento per l'esercizio finanziario 2003 le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:

• al titolo 4, categoria 3, UPB 4.3.149 «Trasferimenti da altri soggetti», la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.3.149.5831 «Indennizzo assicurativo per i danni causati dall'evento del 18 aprile 2002» è incrementata di € 400.000,00;

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

• alla funzione obiettivo 1.1.6 «Politica innovativa delle risorse organizzative e umane», spesa in capitale, UPB 1.1.6.1.3.6 «Razionalizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare della Regione», la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.1.6.1.3.6.5832 «Utilizzo dell'indennizzo assicurativo per il ripristino della sede della Regione in seguito all'evento del 18 aprile 2002» è incrementata di € 400.000,00;

2. di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regionale ai sensi e nei termini stabiliti dall'art. 49, comma 7 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni;

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 49, comma 10, della l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il segretario: Sala

(BUR20030130)

(2.1.0)

D.g.r. 8 agosto 2003 - n. 7/14028

Consuntivo di cassa relativo al II trimestre 2003

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamato l'art. 51, ultimo comma, dello Statuto regionale, in forza del quale la Giunta deve trasmettere al Consiglio al termine di ogni trimestre il consuntivo di cassa;

Visto il consuntivo di cassa relativo al II trimestre 2003 elaborato dalla Tesoreria regionale;

Riscontrato, da parte del Dirigente della Struttura Ragioneria e Credito, la regolarità del suddetto consuntivo e la sua concordanza con le risultanze contabili dell'ente di cui agli allegati, che formano parte integrante del presente atto;

Preso atto che il Dirigente dell'Unità Organizzativa Bilan-

cio, ragioneria e strumenti finanziari integrati riferisce della correttezza della suddetta documentazione, nonché della regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione sia dal punto di vista tecnico-contabile che sotto il profilo della legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge

Delibera

a) di approvare il consuntivo di cassa regionale relativo al II trimestre 2003 nelle risultanze di cui agli allegati, che formano parte integrante del presente atto;

b) di trasmettere il presente atto al Consiglio regionale ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 51 dello Statuto della Regione.

Il segretario: Sala

— • —

REGIONE LOMBARDIA

SITUAZIONE DELLA CASSA REGIONALE AL 30 GIUGNO 2003

GESTIONE DEL BILANCIO (Conto di Diritto)

PERIODO DI RIFERIMENTO: II TRIMESTRE 2003

ESERCIZIO CORRENTE			
Fondo cassa all'inizio dell'esercizio finanziario			€ 130.944.435,20
ENTRATE			
Reversali trasmesse alla tesoreria reg. reversali da esigere	dal n. 1 al n. 7119	€ 10.568.697.965,26 € 926.160.883,67	- =
TOTALE REVERSALI RISCOSSE		€ 9.642.537.081,59	S
RISCOS.NI SENZA REVERSALI		€ 2.627.837.424,04	+
TOTALE ENTRATE			€ 12.270.374.505,63
USCITE			
Mandati trasmessi alla tesoreria reg. (di cui ancora da pagare)	dal n. 1 al n. 17954	€ 11.536.727.141,36 € 9.776.514,13	- +
PAGAMENTI SENZA MANDATI		€ 1.875.609,03	=
TOTALE USCITE			€ 11.538.602.750,39
SITUAZIONE DI CASSA AL 30 GIUGNO 2003	A DEBITO DEL TESORIERE		€ 862.716.190,44

SALDI CONTI CORRENTI AL 30 GIUGNO 2003

C/C Cat. 1 - funzionari delegati	€ 15.490.773,38
Saldo C/C 30268 c/o Banca d'Italia C/C 19/18	€ 872.492.704,57 € 0,00
Saldo C/C postale n. 481275	€ 2.421,89
Saldo C/C postale n. 140202	€ 32.508,97
Saldo C/C postale n. 25981200	€ 74.621,59
Saldo C/C postale n. 54391206	€ 79.841,06
Saldo C/C postale n. 12387205	€ 9.498,28
Saldo C/C postale n. 194209	€ 1.540,25
Saldo C/C postale n. 37700481	€ 2.051,29
Saldo C/C postale n. 359208	€ 11.742,76
Saldo C/C postale n. 669200	€ 2.049,47
Saldo C/C postale n. 18015206	€ 0,00
Saldo C/C postale n. 18020206	€ 9.346,01

Saldo C/C postale n. 25789207	€ 8.287,29
Saldo C/C postale n. 25911207	€ 5.184,50
Saldo C/C postale n. 37700697	€ 1.723,31
Saldo C/C postale n. 26441204	€ 188.455,37
Saldo C/C postale n. 34552208	€ 0,00
Saldo C/C postale n. 36825206	€ 207.926,08
Saldo C/C postale n. 2238	€ 251.522,30
Saldo C/C postale n. 43087204	€ 6.990,69
Saldo C/C postale n. 13610464	€ 0,00
Saldo C/C postale n. 37700911	€ 5.173,82
TOTALE	€ 888.884.362,88
Saldo C/C n. 22921-22943 presso la tesoreria Centrale dello Stato	€ 905.152.781,63

CONTO DEI DEPOSITI PER CONTRATTI OD ALTRO

	Depositi provvisori 531/P	Denaro (fedi di credito o vaglia)	Libretti di deposito	Titolo del debito pubblico	Titoli di proprietà	Totali
ESISTENTI ALLA DATA DEL 31 MARZO 2003	€ 221.077,83		1.090.913,38	41.316,55	67.185.110,60	68.538.418,36
ENTRATI successivamente	€ 41.600,00		65.074,85	0,00		106.674,85
TOTALE	€ 262.677,83		1.155.988,23	41.316,55	67.185.110,60	68.645.093,21
USCITE successivamente	€ 155.620,71		476,24	0,00	214.846,07	370.943,02
RIMANENZA ATTUALE al 30 GIUGNO 2003	€ 107.057,12		1.155.511,99	41.316,55	66.970.264,53	68.274.150,19

(BUR20030131)

D.g.r. 8 agosto 2003 - n. 7/14031

(3.4.0)

«Legge 10 marzo 2000 n. 62, art. 1 comma 9 – Criteri e modalità attuative per l'anno scolastico 2002-2003 – Ridefinizione delle scadenze per la presentazione e per la gestione delle richieste di borse di studio a sostegno della spesa per l'istruzione per l'adempimento dell'obbligo e per la frequenza della scuola secondaria superiore»

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 10 marzo 2000 n. 62 «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione» e in particolare l'art. 1 comma 9, con cui lo Stato adotta un piano straordinario di finanziamento alle regioni da utilizzare per l'assegnazione di borse di studio alle famiglie a sostegno della spesa per l'istruzione per l'adempimento dell'obbligo e per la frequenza della scuola secondaria superiore;

Visto il d.p.c.m. n. 106 del 14 febbraio 2001 recante disposizioni attuative dell'art. 1, comma 9 della legge 10 marzo 2000 n. 62 ed in particolare l'art. 5 che attribuisce alle regioni la definizione degli interventi per l'assegnazione delle borse di studio, nel quadro dei principi dettati dall'art. 1 della succitata legge 10 marzo 2000 n. 62;

Visto il d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112, artt. 138 e 139 che delega alle regioni e attribuisce alle province ed ai comuni le funzioni in materia di istruzione scolastica;

Vista la l.r. 5 gennaio 2000 n. 1, in particolare l'art. 121 lettera c) con cui sono attribuiti ai comuni compiti relativi alla realizzazione di pari opportunità di istruzione;

Considerato che ai sensi dell'art. 1 comma 11 della legge 10 marzo 2000 n. 62 restano fermi gli interventi di competenza di ciascuna regione in materia di diritto allo studio,

Vista la d.c.r. n. VII/321 del 23 ottobre 2001 con la quale sono stati approvati gli indirizzi per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 1 comma 9 della legge 10 marzo 2000 n. 62, secondo quanto stabilito dall'art. 1 comma 2 e dall'art. 5 del d.p.c.m. n. 106 del 14 febbraio 2001, la cui validità resta fissata fino a nuove determinazioni del Consiglio stesso, anche in funzione di variazioni del quadro normativo e con la quale è stato dato mandato alla Giunta regionale di determinare i criteri e le modalità attuative;

Vista la d.g.r. n. 12745 del 16 aprile 2003 ad oggetto. «Approvazione dei criteri e delle modalità attuative per l'anno scolastico 2002-2003 degli interventi previsti dall'art. 1 comma 9 della legge 10 marzo 2000 n. 62» nella quale venivano indicate le seguenti scadenze operative per la gestione degli interventi di cui all'art. 1, comma 9 della legge 10 marzo 2000 n. 62:

- 31 maggio 2003 per la presentazione delle domande alle scuole,
- 15 giugno 2003 per la trasmissione delle domande da parte delle scuole ai comuni,
- 30 luglio 2003 per la gestione on line delle domande da parte dei comuni;

Considerato lo scarso numero di domande pervenute rispetto al numero di richiedenti potenziali che fa ritenere opportuna una riapertura delle scadenze originariamente previste, anche per consentire una ulteriore opera di informazione da parte dei comuni ai cittadini potenzialmente interessati al provvedimento.

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge:

Delibera

1. di ridefinire i termini per la presentazione e per la gestione delle richieste di borse di studio di cui all'art. 1, comma 9 della legge 10 marzo 2000 n. 62, anno scolastico 2002-2003, come segue:

- 30 settembre 2003 per la presentazione, anche direttamente ai comuni, delle domande purché recanti il timbro ed il visto della scuola,
- 31 ottobre 2003 per la gestione on line delle domande da parte dei comuni;

2. di richiedere la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e di disporre per la consultazione in via informatica sul sito internet della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20030132)

D.g.r. 8 agosto 2003 - n. 7/14034

(3.1.0)

Accreditamento di nuova Residenza Sanitaria Assistenziale per anziani ed ampliamenti di R.S.A. già precedentemente accreditate, ubicate nelle ASL di Varese a seguito della programmazione degli accreditamenti per l'anno 2003, prevista dalla d.g.r. n. 12618 del 7 aprile 2003. Finanziamento a carico del Fondo Sanitario per l'anno 2003

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1) di procedere all'accreditamento di nuova R.S.A. ed alla modifica dell'accreditamento di R.S.A. già in precedenza accreditate, ubicate nell'ASL di Varese, indicate nell'Allegato 1, parte integrante della presente deliberazione, sulla base delle verifiche del possesso dei requisiti di accreditamento compiute dalla ASL di Varese, ed in relazione al favorevole parere emesso dalla medesima, con atto in premessa indicato;

2) di non potere procedere all'accreditamento relativo alle R.S.A. Don Luigi Guanella di Ispra e Villa Fonte Viva di Luino in quanto non provviste della necessaria autorizzazione al funzionamento alla data del 14 aprile 2003, data stabilita dalla d.g.r. n. 12618/03 e pertanto non compatibili con la programmazione degli accreditamenti prevista dalla medesima;

3) di stabilire che la remunerazione delle prestazioni per la nuova R.S.A. in questione e per i nuovi posti letto delle R.S.A. già in precedenza accreditate, avverrà esclusivamente con riferimento alle otto classi derivanti dall'applicazione di S.O.S.I.A., così come previsto dalla d.g.r. n. 12618/03 e con le tariffe previste dalla d.g.r. n. 12904/03;

4) di stabilire altresì che l'effettiva remunerazione, a carico del Fondo Sanitario, delle nuove prestazioni o delle prestazioni aggiuntive, potrà avvenire solo dalla data di sottoscrizione del contratto tra Ente Gestore della R.S.A. ed ASL di ubicazione;

5) di stabilire che le rette a carico degli ospiti dovranno essere effettivamente applicate negli importi al netto della remunerazione regionale;

6) di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, nonché la comunicazione dell'atto medesimo alla Commissione Consiliare Competente per materia.

Il segretario: Sala

— • —

ALLEGATO 1

Elenco nuove R.S.A. e p.l. aggiuntivi in R.S.A. già accreditate – ASL di VARESE

Denominazione R.S.A.	Sede	P.l. già accreditati al 30/04/03			P.l. nuovi o aggiuntivi	Totale p.l. accreditati
		n.a.t.	n.a.p.	alzh.		
Villa Rovera Molina	Barasso	51	3	0	6	60
Cardinal Colombo	Casciago loc. Morosolo	63	0	0	5	68
Domenico Bernacchi	Gavirate	45	10	0	12	67
Osp. Raimondi	Gorla Minore	18	0	0	13	31
Ispra Relais	Ispra	0	0	0	80	80
Calicantus	Marchiroio	32	8	0	2	42
Barbara Melzi	Tradate	11	0	0	14	25
Villaggio del Fanciullo	Vergiate	0	25	0	20	45
TOTALE p.l. nuovi o aggiuntivi					152	

(BUR20030133)

D.g.r. 8 agosto 2003 - n. 7/14035

(3.1.0)

Accreditamento di nuove Residenze Sanitarie Assistenziali per anziani ed ampliamenti di R.S.A. già precedentemente accreditate, ubicate nelle ASL di Pavia a seguito della programmazione degli accreditamenti per l'anno 2003, prevista dalla d.g.r. n. 12618 del 7 aprile 2003. Finanziamento a carico del Fondo Sanitario per l'anno 2003

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1) di procedere all'accREDITAMENTO di nuove R.S.A. ed alla modifica dell'accREDITAMENTO di R.S.A. già in precedenza accreditate, ubicate nell'ASL di Pavia, indicate nell'Allegato 1, parte integrante della presente deliberazione, sulla base delle verifiche del possesso dei requisiti di accREDITAMENTO compiute dalla ASL di Pavia, ed in relazione al favorevole parere espresso dalla medesima, con atto in premessa indicato;

2) di stabilire che la remunerazione delle prestazioni per

le nuove R.S.A. in questione e per i nuovi posti letto delle R.S.A. già in precedenza accreditate, avverrà esclusivamente con riferimento alle otto classi derivanti dall'applicazione di S.OS.I.A., così come previsto dalla d.g.r. n. 12618/03 e con le tariffe previste dalla d.g.r. n. 12904/03;

3) di stabilire altresì che l'effettiva remunerazione, a carico del Fondo Sanitario, delle nuove prestazioni o delle prestazioni aggiuntive, potrà avvenire solo dalla data di sottoscrizione del contratto tra Ente Gestore della R.S.A. ed ASL di ubicazione;

4) di stabilire che le rette a carico degli ospiti dovranno essere effettivamente applicate negli importi al netto della remunerazione regionale;

5) di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, nonché la comunicazione dell'atto medesimo alla Commissione Consiliare Competente per materia.

Il segretario: Sala

— • —

ALLEGATO 1

Elenco nuove R.S.A. e p.l. aggiuntivi in R.S.A. già accreditate - ASL di PAVIA

Denominazione R.S.A.	Sede	P.I. già accreditati al 30/04/03			P.I. nuovi o aggiuntivi	Totale p.l. accreditati
		n.a.t.	n.a.p.	alz.		
Villa Mafalda	Borgo S. Siro	0	0	0	50	50
Res. I Gigli	Candia Lomellina	0	0	0	22	22
Arcobaleno	Cava Manara	0	0	0	112	112
La Tua Casa	Cigognola	0	0	0	97	97
Casa S. Giuseppe	Dorno	65	16	0	2	83
Villa Chiara	Dorno	0	0	0	51	51
Centro Assistenza Anziani	Ferrera Erbognone	0	0	0	20	20
Itala Vochieri	Frascarolo	43	0	0	10	53
Casa di Riposo	Gambolò	32	35	0	18	85
O.P. Bellini	Gravellona Lomellina	15	13	0	12	40
S. Maria alle Fonti	Godiasco Salice Terme	32	0	0	9	41
Villa Serena	Godiasco	50	15	0	4	69
A. Dellacà	Mortara	30	16	0	3	49
Casa di Riposo S. Tarcisio	Ottobiano	15	8	0	14	37
Mons. L. Novarese	Palestro	15	5	0	30	50
Le Torri	Retorbido	30	0	0	31	61
Riva del Tempo	Rivanazzano	0	0	0	23	23
Il Gioiello	Rivanazzano	0	0	0	30	30
Villa Vanni	Rivanazzano	12	0	0	18	30
Chiesa Visconti	Rosasco	5	10	0	5	20
R.S.A.	Stradella	64	0	0	2	66
Osp. S. Martino	Tromello	36	7	0	4	47
S. Riccardo Pampuri	Trivolzio	98	0	0	10	108
De' Rodolfi	Vigevano	78	22	0	7	107
P. Balduzzi	Vigevano	103	9	0	6	118
Villa Mater	Voghera	0	0	0	55	55
TOTALE p.l. nuovi o aggiuntivi					645	

(BUR20030134)

D.g.r. 8 agosto 2003 - n. 7/14036

(3.1.0)

AccREDITAMENTO della Residenza Sanitaria Assistenziale «Madre Teresa di Calcutta», con sede in Motta Visconti (MI). Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2003

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1) di accREDITARE, con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, la Residenza Sanitaria Assistenziale «Madre Teresa di Calcutta» con sede in Motta Visconti (MI) e gestita dalla «Caregiver Cooperativa Sociale a.r.l.» con sede legale in Bergamo, relativamente a n. 60 posti letto, sulla base delle verifiche compiute dalla competente ASL di MI 1;

2) di riconfermare che la struttura in oggetto è obbligatoriamente tenuta ad accettare il sistema di vigilanza e controllo previsto dalla normativa vigente ed è tenuta a rispettare tutti gli altri obblighi di cui alle dd.g.r. n. 7435/01 e n. 12618/03;

3) di stabilire che l'assegnazione dei finanziamenti sul Fondo Sanitario Regionale decorrerà dalla data del contratto tra il gestore e l'ASL di ubicazione, che dovrà essere stipulato successivamente al presente atto. Pertanto, a seguito di ciò, le rette a carico degli ospiti dovranno essere effettivamente applicate negli importi al netto della remunerazione regionale. Tali rette, già dichiarate dall'ente medesimo, sono state in premessa indicate;

4) di stabilire che l'ASL di ubicazione della struttura dovrà

provvedere a trasmettere alla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale, con tempestività, copia del contratto suddetto, stipulato sulla base dello schema tipo approvato con d.g.r. n. 12618/03 - All. B;

5) di disporre che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, l'ASL di competenza provveda all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

6) di disporre la comunicazione del presente atto alla Commissione Consiliare competente, all'ente gestore interessato, nonché all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

7) di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20030135)

(3.1.0)

D.g.r. 8 agosto 2003 - n. 7/14037

Accreditamento del Centro Socio Educativo «Spazio Costruzione» con sede in Milano (MI) - Finanziamento a carico del Fondo Sanitario 2003

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di accreditare, con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, il Centro Socio Educativo «Spazio Costruzione» con sede in Milano, via Paolo Mantegazza, 4, gestito dall'A.I.A.S. (Associazione Italiana Assistenza Spastici), per n. 10 posti, con la tariffa giornaliera di € 35,00 per ospite, per la remunerazione delle prestazioni sanitarie erogate, sulla base delle verifiche compiute dal competente organo di vigilanza dell'ASL, di Milano Città;

2. di riconfermare che la struttura in oggetto è obbligatoriamente tenuta ad accettare il sistema di vigilanza e controllo previsto dalla normativa vigente;

3. di stabilire che l'ente gestore con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto è obbligatoriamente tenuto, a seguito dell'accettazione delle tariffe stabilite, a praticare effettivamente rette al netto del finanziamento riconosciuto;

4. di confermare inoltre che la struttura stessa è tenuta a rispettare tutti gli altri obblighi di cui all'allegato A della d.g.r. 29 dicembre 1997, n. 33925;

5. di stabilire che l'ente gestore della struttura in oggetto dovrà fatturare o comunque rendicontare mediante idonea documentazione contabile, nel rispetto della normativa in vigore per l'ente gestore, all'Azienda Sanitaria Locale di competenza le prestazioni di cui al presente provvedimento, indicando obbligatoriamente le Aziende Sanitarie Locali di provenienza degli ospiti, allo scopo di consentire l'addebito alle stesse in sede di compensazione infraregionale;

6. di stabilire che l'Azienda Sanitaria Locale di ubicazione della struttura in oggetto deve erogare alla stessa, dalla data di approvazione del presente atto, anticipazioni mensili pari al 75% dell'importo corrispondente al volume di prestazioni accreditate e deve provvedere a liquidare trimestralmente il saldo spettante;

7. di disporre che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, l'ASL di competenza provveda all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

8. di disporre la comunicazione del presente atto alla Commissione Consiliare competente all'ente gestore interessato, nonché all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

9. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20030136)

(3.1.0)

D.g.r. 8 agosto 2003 - n. 7/14038

Accreditamento della Comunità Terapeutico Riabilitativa per tossicodipendenti sita in via Trepola, n. 195 a Ospitaletto (BS), gestita dalla Comunità Fraternità Cooperativa Sociale ivi ubicata

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

- d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 116, che ha previsto l'istituzione dell'Albo regionale degli enti che gestiscono servi-

zi per la riabilitazione e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti;

- il d.m. sanità 19 febbraio 1993 - Atto di Intesa tra lo Stato e le Regioni - che ha definito i criteri per il riconoscimento e il convenzionamento delle comunità terapeutiche per la tossicodipendenza;

- il d.P.R. 14 gennaio 1997 che ha individuato i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;

- la l.r. 11 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali»;

- la d.g.r. 23 maggio 1997, n. 28738, che ha recepito del d.m. 19 febbraio 1993, per quanto concerne la definizione di criteri e modalità uniformi per l'iscrizione all'Albo degli Enti che gestiscono servizi per la riabilitazione e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti;

- la d.g.r. 17 ottobre 1997, n. 31735, che ha accreditato provvisoriamente gli enti gestori di servizi per la riabilitazione e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti, nelle more della definizione dei criteri di accreditamento definitivo;

Vista la d.g.r. 12 marzo 1999, n. 41878 «Definizione dei requisiti e delle modalità per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento delle strutture di riabilitazione e reinserimento di soggetti tossicodipendenti»;

Vista la d.g.r. 18 gennaio 2002, n. 7775 che - tra l'altro - accredita la Comunità Fraternità di via Trepola, n. 195 - Ospitaletto gestita dalla Cooperativa Sociale Comunità Fraternità ivi ubicata per 8 posti di Comunità Ergoterapica;

Vista la d.g.r. 7 aprile 2003, n. 12621 che ridefinisce il sistema di intervento per le dipendenze e individua criteri di autorizzazione e accreditamento dei servizi;

Vista la richiesta di autorizzazione e accreditamento presentata all'ASL di Brescia il 26 maggio 2003 da parte della Cooperativa Sociale Comunità Fraternità con sede legale in via Trepola, n. 195 - Ospitaletto, intesa ad ottenere l'autorizzazione e l'accreditamento per la Comunità ivi ubicata come Comunità Terapeutica (Psicoergoterapica) per 11 posti;

Preso atto della delibera dell'ASL di Brescia 10 luglio 2003, n. 497 concernente l'autorizzazione al funzionamento della struttura in questione e il parere positivo all'accreditamento della stessa per 11 posti di Comunità Psicoergoterapica;

Ritenuto di dover prendere atto del parere dell'ASL di Brescia e di procedere all'accreditamento della struttura in questione;

Stabilito di procedere alla iscrizione nel registro regionale dei servizi accreditati per la riabilitazione e il reinserimento di soggetti tossicodipendenti della Comunità Terapeutico Riabilitativa per tossicodipendenti sita in via Trepola, n. 195 a Ospitaletto (BS), gestita dalla Comunità Fraternità Cooperativa Sociale ivi ubicata;

Visti:

- il d.p.g.r. 24 maggio 2000 n. 13371 con il quale il Presidente della Giunta regionale ha conferito al sig. Gian Carlo Abelli l'incarico di Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale;

- la d.g.r. 23 dicembre 2002, n. 11699 «Determinazioni in ordine all'assetto organizzativo della Giunta regionale»;

Stabilito di dover procedere alla comunicazione del presente atto alla competente Commissione Consiliare, nonché alla pubblicazione del medesimo sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Vagliate e fatte proprie le suddette motivazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

Per le motivazioni espresse in premessa:

1. di accreditare la Comunità Terapeutico Riabilitativa per tossicodipendenti sita in via Trepola, n. 195 a Ospitaletto (BS), gestita dalla Comunità Fraternità Cooperativa Sociale ivi ubicata per undici posti dell'area terapeutico riabilitativa: comunità psicoergoterapica, con tariffa giornaliera pari a € 40,83, con decorrenza dalla data di esecutività della presente deliberazione;

2. di vincolare l'ente gestore del servizio accreditato all'accettazione della tariffa e all'assolvimento del debito informativo stabilito dalla Regione;

3. di stabilire che l'ASL di Brescia debba verificare annualmente il mantenimento degli standard e dei requisiti richiesti per l'accreditamento e debba comunicare alla Regione eventuali inadempienze ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti;

4. di inserire il servizio oggetto del presente accreditamento nel Registro Regionale dei servizi accreditati per la riabilitazione ed il reinserimento di soggetti tossicodipendenti;

5. di procedere alla comunicazione del presente atto al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia per la pubblicazione e al Consiglio regionale.

Il segretario: Sala

(BUR20030137)

(3.1.0)

D.g.r. 8 agosto 2003 - n. 7/14040

Accreditamento di nuova Residenza Sanitaria Assistenziale e di ulteriori posti letto nelle R.S.A. già precedentemente accreditate, ubicate nella ASL di Brescia, a seguito della programmazione degli accreditamenti per l'anno 2003, prevista dalla d.g.r. n. 12618 del 7 aprile 2003. Finanziamento a carico del Fondo Sanitario per l'anno 2003

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1) di procedere all'accreditamento di una nuova R.S.A. e di nuovi posti letto in R.S.A. già in precedenza accreditate, ubi-

cate nell'ASL di Brescia indicate nell'Allegato 1, parte integrante della presente deliberazione, sulla base delle verifiche del possesso dei requisiti di accreditamento compiute dalla competente ASL, ed in relazione ai pareri favorevoli emessi dalla medesima, con atti in premessa indicati;

2) di stabilire che la remunerazione delle nuove prestazioni, avverrà esclusivamente con riferimento alle otto classi derivanti dall'applicazione di S.O.S.I.A., così come previsto dalla d.g.r. n. 12618/03 e con le tariffe previste dalla d.g.r. n. 12904/03;

3) di stabilire altresì che l'effettiva remunerazione, a carico del Fondo Sanitario, delle nuove prestazioni, potrà avvenire solo dalla data di sottoscrizione del contratto tra Ente Gestore della R.S.A. ed ASL di ubicazione;

4) di stabilire che le rette a carico degli ospiti dovranno essere effettivamente applicate negli importi al netto della remunerazione regionale;

5) di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, nonché la comunicazione dell'atto medesimo alla Commissione Consiliare Competente per materia.

Il segretario: Sala

_____ • _____

ALLEGATO 1

Elenco posti letto aggiuntivi in R.S.A. già accreditate - ASL di BRESCIA

Denominazione R.S.A.	Sede	P.I. già accreditati al 30/04/03			P.I. nuovi o aggiuntivi	Totale p.I. accreditati
		n.a.t.	n.a.p.	alz.		
Casa di Riposo Martinazzoli	Capriolo	40	10	0	4	54
Casa di Riposo Pietro Cadeo	Chiari	108	16	20	1	145
Casa di Riposo Feltrinelli	Gargnano	30	15	0	5	50
Casa di Riposo Soggiorno Sereno E. Pasini	Odolo	0	20	0	15	35
Casa di Riposo A. Passerini - Valsabbino	Vestone	57	0	20	12	89
Villaggio San Francesco	Vilianuova sul Clisi	0	0	0	120	120
TOTALE p.I. nuovi o aggiuntivi					157	

(BUR20030138)

(2.3.2)

D.g.r. 8 agosto 2003 - n. 7/14044

Utilizzo delle somme derivanti alla Regione Lombardia dal ristorno fiscale delle imposte a carico dei lavoratori frontalieri per l'anno 2000, ai sensi della legge 26 luglio 1975, n. 386

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 5 della legge 26 luglio 1975 n. 386 «Approvazione ed esecuzione dell'accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo alla imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei comuni italiani di confine»;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 1334 del 10 gennaio 1980, esecutiva, con la quale sono indicati i criteri d'assegnazione dei contributi stessi»;

Visto l'art. 2, comma 3, della l.r. 4 gennaio 1985, n. 1, così come modificato dall'art. 4, comma 1 della l.r. 24 marzo 2003, n. 3, che prevede il ristorno alle Province interessate dal frontalierato delle quote relative ai comuni esclusi dall'assegnazione diretta, secondo i criteri approvati con la citata deliberazione del Consiglio n. 1334/1980, tenuto conto della consistenza del fenomeno e della situazione economico-sociale dell'area;

Dato atto che il decreto ministeriale n. 25366 del 2 agosto 2002 definisce i criteri di ripartizione della compensazione finanziaria per l'imposizione operata in Svizzera sulle remunerazioni dei lavoratori frontalieri, in applicazione della legge 26 luglio 1975, n. 386, per il biennio 2000/2001;

Considerato che il decreto ministeriale n. 25366 sopra richiamato è registrato alla Corte dei Conti in data 27 agosto 2002, registro n. 5 Economia e Finanze, foglio 400;

Considerato che con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 25795 del 14 ottobre 2002 all'allegato H definisce per il 2000 la somma globale da ripartire in € 4.667.943,64 per un numero di residenti frontalieri pari a n. 3.893 provenienti dalla Provincia di Como, n. 11 provenienti dalla Provincia di Lecco, n. 38 provenienti dalla Provin-

cia di Sondrio e n. 2.743 provenienti dalla Provincia di Varese;

Visto il Decreto del Ministero delle Finanze prot. n. 25795 del 14 ottobre 2002, con il quale viene autorizzato il pagamento delle somme dovute a titolo di compensazione finanziaria per il 2000 a favore della Regione Lombardia per un importo complessivo di € 4.667.943,64, da ripartire nelle seguenti misure, così come specificatamente indicato nell'allegato H del provvedimento sovracitato;

- Amministrazione Provinciale di Como € 2.718.370,17
- Amministrazione Provinciale di Lecco € 7.680,98
- Amministrazione Provinciale di Sondrio € 26.534,31
- Amministrazione Provinciale di Varese € 1.915.358,18

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale di Como n. 145/29951 del 26 giugno 2003 con la quale l'Amministrazione Provinciale comunica la proposta di piano per l'utilizzo del ristorno fiscale, consistente in n. 18 progetti per un importo complessivo di € 2.718.370,17 e meglio specificati nell'allegato Tabella A;

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale di Lecco n. 147 del 12 giugno 2003 e successiva nota dirigenziale del 7 luglio 2003, con la quale l'Amministrazione Provinciale comunica la proposta di piano per l'utilizzo del ristorno fiscale consistente in n. 2 progetti per un importo complessivo di € 7.680,98 e meglio specificato nell'allegato Tabella A;

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale di Sondrio n. 233 del 7 luglio 2003 con la quale l'Amministrazione Provinciale di Sondrio comunica la proposta di piano per l'utilizzo del ristorno fiscale, consistente in n. 1 progetto per un importo complessivo di € 26.534,31 e meglio specificato nell'allegato Tabella A;

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale di Varese n. 142 dell'8 aprile 2003 con la quale l'Amministrazione Provinciale di Varese comunica la proposta di piano per l'utilizzo del ristorno fiscale, consistente in n. 2 progetti per un importo

complessivo di € 1.915.358,18 e meglio specificato nell'allegato Tabella A;

Visti i provvedimenti deliberativi sopra richiamati fatti pervenire dalle Province interessate di Como, Lecco, Sondrio e Varese, dalle quali si rileva come le stesse intendono utilizzare il ristorno fiscale delle imposte a carico dei lavoratori frontalieri per l'anno 2000 così come riportato nella Tabella A, allegata e parte integrante del presente provvedimento deliberativo;

Considerate le ipotesi di programma compatibili ed utili agli interessi generati dal frontalierato;

Ritenuto di erogare alle Province beneficiarie di Como, Lecco, Sondrio e Varese le somme assegnate derivanti dal ristorno fiscale delle imposte a carico dei lavoratori frontalieri per l'anno 2000 in un'unica soluzione, a seguito della presentazione di atti formali da parte delle Province dei programmi definitivi e dei relativi progetti esecutivi alla Direzione Generale competente;

Ritenuto di definire l'erogazione delle quote spettanti, ove previsto, agli enti locali per la realizzazione dei progetti definiti nei piani provinciali, di cui all'allegato Tabella A secondo le seguenti modalità:

- il 50% viene liquidato a titolo di anticipazione a seguito della esecutività dei progetti approvati con la presente deliberazione consiliare;
- il restante 50% su richiesta formale dell'ente locale interessato all'atto della conclusione dei lavori, a seguito di presentazione della documentazione specificata in apposita circolare da emanare a cura della direzione competente;

Ritenuto che le Province assegnatarie dei contributi previsti, provvederanno ad assicurare il debito informativo relativo allo stato di avanzamento dei progetti approvati con il presente atto, tramite relazione tecnica-documentativa semestrale, da presentare alla Direzione Generale competente, a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente atto, nonché di ritenere che sono ammesse modifiche, previa comunicazione alla Direzione Generale competente, preventivamente deliberata dalla propria Amministrazione Provinciale, fermo restando l'onere complessivo assegnato nel rispetto degli obiettivi e delle strategie autorizzate;

Ritenuto di fissare in 6 mesi dall'esecutività del presente atto il termine ultimo per la presentazione dei programmi definitivi e dei relativi progetti esecutivi da parte delle Province alla Direzione Generale competente;

Visto il d.p.g.r. 24 maggio 2000. n. 13371 di affidamento al sig. Gian Carlo Abelli dell'incarico di Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale;

Vista la d.g.r. n. 11699 del 23 dicembre 2002 «Determinazione in ordine all'assetto organizzativo della Giunta regionale» (IV provvedimento);

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1) di ripartire la somma derivante dal ristorno fiscale delle imposte a carico dei lavoratori frontalieri di € 4.667.943,64 attribuita alla Regione Lombardia per l'anno 2000, ai sensi della legge 26 luglio 1975, n. 386, alle Province di Como, Lecco, Sondrio e Varese per le finalità e secondo gli importi così come riportato nella Tabella A, allegata e parte integrante del presente provvedimento deliberativo, conformemente a quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 25795/2002;

2) di stabilire che le Province beneficiarie dovranno presentare i programmi definitivi ed i relativi progetti esecutivi alla Direzione Generale competente entro il termine perentorio di 6 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente atto;

3) di stabilire che l'erogazione del budget assegnato alle Province beneficiarie, avverrà in un'unica soluzione, a seguito di presentazione da parte delle Province dei programmi definitivi e dei relativi progetti esecutivi preventivamente deliberati dalla propria Amministrazione Provinciale, alla Direzione Generale competente;

4) di stabilire che le Province provvederanno ad erogare le quote spettanti direttamente agli enti locali, ove previsto, per la realizzazione dei progetti approvati, con le seguenti modalità:

- il 50% viene liquidato a titolo di anticipazione a seguito della comunicazione delle Province alla Direzione Generale competente dei progetti definitivi approvati con la presente deliberazione consiliare;
- il restante 50% su richiesta formale dell'ente locale interessato all'atto della conclusione dei lavori, a seguito di presentazione della documentazione attestante la regolare esecuzione dei lavori nonché dettagliata relazione tecnica-amministrativa;

5) di stabilire che le Province beneficiarie provvederanno ad assicurare il debito informativo nei confronti della Regione secondo le modalità indicate in premessa, di trasmissione alla Direzione Generale competente di un rapporto semestrale tecnico-documentativo sullo stato di avanzamento dei progetti approvati, fino ad avvenuta realizzazione di tutte le opere previste, nonché di stabilire che per l'attuazione dei medesimi sono ammesse modifiche, previa comunicazione, preventivamente deliberate dalla propria Amministrazione Provinciale, fermo restando l'onere complessivo assegnato nel rispetto degli obiettivi e delle strategie autorizzate;

6) di disporre che le economie di spesa, nonché le eventuali quote non utilizzate, potranno essere riassegnate, per anno e per provincia di riferimento, purché utilizzate per attività progettuali i cui tempi e modalità di realizzazione siano definiti nel rispetto dei criteri stabiliti dalla citata propria d.c.r. n. 1334 del 10 gennaio 1980, previa comunicazione alla Direzione Generale competente;

7) di stabilire che l'assunzione di tutti i provvedimenti di attuazione della presente deliberazione, compresa l'erogazione delle risorse di cui al precedente punto 1) avverrà con successivi provvedimenti del Direttore Generale Famiglia e Solidarietà Sociale;

8) di stabilire che potranno essere effettuati sopralluoghi e visite agli impianti ed alle opere, al fine di constatarne l'ubicazione, le caratteristiche e le tipologie, demandandone l'attuazione alle strutture regionali competenti;

9) di inviare il presente provvedimento alle Province di Como, Lecco, Sondrio e Varese;

10) di inviare copia del presente provvedimento al Ministero delle Finanze;

11) di disporre la comunicazione del presente atto alla competente Commissione Consiliare;

12) di disporre la pubblicazione della presente delibera sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia nonché sulla pagina web della Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale.

Il segretario: Sala

ALLEGATO A

TABELLA «UTILIZZO SOMME DERIVANTI DAL RISTORNO FISCALE DELLE IMPOSTE A CARICO DEI LAVORATORI FRONTALIERI PER L'ANNO 2000»

Amministrazione prov.le	N. prog.	PROGETTO	Contributo
COMO	1	Manutenzione straordinaria edifici scolastici parte	500.000,00
	2	Interventi di ripristino danni alluvionali	199.879,22
	3	Contributi a Comuni per l'acquisto di contenitori per la raccolta differenziata e/o attrezzature tecnologiche di supporto per la raccolta differenziata	51.645,00
	4	Contributi a Comuni di Tremezzo, Lenno, Mezzegra e Griante per la realizzazione della seconda linea dell'impianto di depurazione consortile ed il collettamento	702.949,00
	5	Contributo al Comune di Cavargna: lavori di sistemazione e valorizzazione vecchia mulattiera per la frazione di Vegna	25.000,00

Amministrazione prov.le	N. prog.	PROGETTO	Contributo
	6	Contributi ai Comuni di Lenno, Mezzegra, Tremezzo: sistemazione tratto «via dei Monti Lariani – Batterie Bolla di Mezzegra – Galleria Militare»	75.000,00
	7	Contributo al Consorzio Parco Lago Segrino: sistemazione ambientale con inserimento di attrezzature ed impianti Lido di Segrino	100.000,00
	8	Contributi ad Enti vari per interventi di riqualificazione dei corpi d'acqua (laghi, stagni, fontanili) del territorio provinciale con l'obiettivo di incrementare i valori ambientali e paesaggistici e di consentirne una fruizione compatibile con la loro salvaguardia	200.000,00
	9	Contributi per attivare sinergie ed interventi prioritariamente con i consorzi di gestione dei parchi regionali «Pineta di Appiano Gentile e Tradate», «Valle del Lambro» e «Spina Verde» e secondariamente con gli enti gestori delle altre aree protette	382.179,00
	10	Contributi a Piccoli Comuni per la conservazione del patrimonio architettonico di particolare interesse culturale	100.000,00
	11	Contributi a Comuni interessati da eventi alluvionali del novembre 2002 per realizzare opere strutturali di salvaguardia del territorio e prevenzione da futuri danni	107.599,95
	12	Contributo alla Parrocchia di S.M. Arcangelo in Bregnano per interventi di riqualificazione arredo	60.000,00
	13	Contributo alla Casa della Giovane La Ghibellina di Como per il restauro del secondo piano dello stabile	64.118,00
	14	Contributo al Consorzio Impegno Sociale per ampliamento del C.S.E. di Cassina Rizzardi	50.000,00
	15	Contributo alla Casa di Riposo Lina Erba di Porlezza per l'acquisto del pulmino per il Centro Diurno Integrato	20.000,00
	16	Contributo al CRH Anfas Residence – Grandola per l'acquisto del pulmino per il trasporto dei disabili	10.000,00
	17	Contributo all'Associazione La Cometa di Como per la costruzione della nuova sede	50.000,00
	18	Contributo a La Benefica Vincenziana – Como per il completamento e l'acquisto di arredi e attrezzature	20.000,00
TOTALE PROVINCIA DI COMO			2.718.370,17
LECCO	1	Contributo al Comune di Costa Masnaga per potenziamento strutture Prima Infanzia – Asilo Nido	6.680,98
	2	Contributo al Comune di Cassago Brianza per potenziamento strutture Prima Infanzia – Asilo Nido	1.000,00
TOTALE PROVINCIA DI LECCO			7.680,98
SONDRIO	1	Realizzazione struttura politica e ricreativa per la pratica del canottaggio in Comune di Verceia	26.534,31
TOTALE PROVINCIA DI SONDRIO			26.534,31
VARESE	1	Parziale spesa progetto ampliamento ITIS Luino	1.500.000,00
	2	Contributo a Comunità Montana Valli del Luinese per Istituzione Museo etnografico in località Mulini di Piero nel Comune di Curiglia con Monteviasco	415.358,18
TOTALE PROVINCIA DI VARESE			1.915.358,18
TOTALE PROGETTI	22		TOTALE GENERALE 4.667.943,64

(BUR20030139)

D.g.r. 8 agosto 2003 - n. 7/14059

(3.2.0)

Determinazioni in merito alla remunerazione di alcune funzioni svolte dalle aziende ed enti sanitari pubblici e privati accreditati, per il solo anno 2002, non coperte da tariffe predefinite – Secondo provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 23 dicembre 1978 n. 833 «Istituzione del servizio sanitario nazionale»;

Visto il d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421»;

Visto il d.lgs. 19 giugno 1999 n. 229 «Norme per la razionalizzazione del servizio sanitario nazionale»;

Visto la legge regionale 11 luglio 1997 n. 31 «Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali»;

Richiamate:

- la d.g.r. 2 luglio 2001 n. 7/5349 «Nuovi criteri per la remunerazione di alcune funzioni svolte dalle aziende ed enti sanitari pubblici e privati accreditati non coperte da tariffe predefinite per gli anni 2001/2002»;
- la d.g.r. 23 novembre 2001 n. 7/7087 «Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sanitario Regionale per l'esercizio 2002»;
- la d.g.r. 18 febbraio 2002 n. 7/8075 «Modifica e integrazione della delibera n. 7/7087 del 23 novembre 2001 «Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sanitario Regionale per l'esercizio 2002»» in particolare il punto 2 del dispositivo, che incrementa da 510 a 633 milioni di euro del F.S.R. i fondi accantonati per remunerare le funzioni sanitarie non tariffabili;
- la d.g.r. 7 giugno 2002 n. 7/9292 «Approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Lombardia – Direzione Generale Sanità, l'Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano (Dipartimento di Medicina e Sicurezza sul Lavoro) e l'Università degli Studi di Milano (Dipartimento di Medicina del Lavoro) per lo

svolgimento di attività epidemiologiche volte allo studio dei rischi ambientali ed alla programmazione di interventi»;

- la d.g.r. 9 maggio 2003 n. 7/12914 «Determinazioni in merito alla remunerazione di alcune funzioni svolte dalle aziende ed enti sanitari pubblici e privati, per il solo anno 2002, non coperte da tariffe predefinite»;

Preso atto che la citata d.g.r. 9 maggio 2003 n. 7/12914 al punto 4 stabilisce «di assegnare con successivo provvedimento, terminata la raccolta dei dati necessari, la distribuzione del fondo di 20.525.500,00 euro previsto per l'incentivazione della qualità dell'assistenza erogata in ricovero ordinario dalle strutture di ricovero e cura dotate di U.O. accreditate di riabilitazione, secondo le modalità previste dall'allegato 3 alla d.g.r. 3 agosto 2000 n. 7/941 e dei fondi pari a 7.746.853,00 euro relativi alla riabilitazione ad alta complessità»;

Dato atto che per mero errore materiale con la predetta d.g.r. 9 maggio 2003 n. 7/12914 sono stati assegnati 1.275.555 euro alla ASL di Mantova per la voce «convenzioni relative alle attività di soccorso sanitario urgenza emergenza «118» e che la medesima cifra debba essere attribuita per la medesima voce alla A.O. di Lodi;

Ritenuto di precisare che la quota assegnata con la citata d.g.r. 9 maggio 2003 n. 7/12914 alla Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento contiene 129.500 euro relativi alla quota parte, riferita all'anno 2002, delle attività stabilite dalla convenzione di cui alla d.g.r. 7 giugno 2002 n. 7/9292 recante «Approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Lombardia – Direzione Generale Sanità, l'Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano (Dipartimento di Medicina e Sicurezza sul Lavoro) e l'Università degli Studi di Milano (Dipartimento di Medicina del Lavoro) per lo svolgimento di attività epidemiologiche volte allo studio dei rischi ambientali ed alla programmazione di interventi alla ricognizione delle predette funzioni»;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge:

Delibera

Per le motivazioni espresse nelle premesse e che si intendono qui integralmente riportate

1. Di procedere, così come evidenziato all'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, alla assegnazione del fondo di 20.525.500,00 euro previsto per l'incentivazione della qualità dell'assistenza erogata in ricovero ordinario dalle strutture di ricovero e cura dotate di UO accreditate di riabilitazione, secondo le modalità previste dall'allegato 3 alla d.g.r. 3 agosto 2000 n. 7/941 e dei fondi pari a 7.746.853,00 euro relativi alla riabilitazione ad alta complessità»;

2. Di assegnare alla A.O. di Lodi 1.275.555 euro relativamente alla voce «convenzioni relative alle attività di soccorso sanitario urgenza emergenza "118" attribuiti per mero errore materiale con la d.g.r. 9 maggio 2003 n. 7/12914 alla ASL di Mantova per la medesima voce «convenzioni relative alle attività di soccorso sanitario urgenza emergenza "118"»;

3. Di stabilire che la quota assegnata con la citata d.g.r. 9 maggio 2003 n. 7/12914 alla Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento contiene 129.500 euro relativi alla quota parte, riferita all'anno 2002, delle attività stabilite dalla convenzione di cui alla d.g.r. 7 giugno 2002 n. 7/9292 recante «approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Lombardia - Direzione Generale Sanità, l'Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano (Dipartimento di Medicina e Sicurezza sul Lavoro) e l'Università degli Studi di Milano (Dipartimento di Medicina del Lavoro) per lo svolgimento di attività epidemiologiche volte allo studio dei rischi ambientali ed alla programmazione di interventi alla ricognizione delle predette funzioni»;

4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito Internet della Direzione Generale Sanità per favorire la diffusione e la conoscenza del presente atto.

Il segretario: Sala

ALLEGATO 1

Codice	Descrizione	Qualità	Complessità
030023	BELLANO OSP. CIRCOLO	205.171	-
030035	LANZO INTELVI C.C. C. ORTOPED.	1.113.819	-
030045	MORBEGNO OSP. CIVILE	52.142	-
030082	SEREGNO OSP. TRABATTONI	592.209	-
030103	MILANO C.C. B. PALAZZOLO	384.263	-
030104	MILANO C.C. SAN ROMANELLO	673.715	-
030106	MONZA C.C. CITTÀ DI MONZA	394.798	-
030108	CARATE B. C.C. ZUCCHI	1.642.638	-
030125	CESANO BOSCONI C.C. AMBROSIANA	944.600	-
030149	S.PELLEGRINO C.C. QUARENGHI	732.918	-
030183	LONATO OSPEDALE	69.297	-
030196	PAVIA IST. CL. MORELLI	26.165	-
030201	PIEVE DEL CAIRO C.C.	179.036	-
030203	MORTARA OSP. ASILO VITTORIA	197.785	-
030215	RIVOLTA D'ADDA OSP. S. MARTA	161.254	-
030228	BOZZOLO OSP. CIVILE	443.485	-
030283	PASSIRANA DI RHO PR. RIABIL.	791.305	-
030284	COSTA MASNAGA PR. RIABIL.	277.457	-
030294	BRESCIA C.C. DOMUS SALUTIS	-	1.270.419
030346	PAVIA C.C. MAUGERI	18.702	-
030904	SONDALO E.O. BORMIO E SONDALO	172.639	-

Codice	Descrizione	Qualità	Complessità
030908	CREMONA ISTITUTI OSPITALIERI	232.504	-
030912	MILANO I.C.P.	649.194	-
030930	TRADATE FOND. CLIN. DEL LAVORO	2.113.306	1.050.876
030932	GUSSAGO FONDAZ. CL. LAVORO PV	1.693.542	1.077.725
030933	CASTELGOFFREDO CL. LAV. PAVIA	1.723.845	-
030936	MILANO CENTRO AUXOLOGICO	951.843	-
030937	MILANO FONDAZIONE DON GNOCCHI	1.275.839	1.051.190
030938	PAVIA FONDAZ. CLIN. DEL LAVORO	528.914	877.993
030939	PAVIA IST. MONDINO	223.602	-
030940	MONTECANO FOND. CL. LAVORO PV	2.059.513	2.418.651
TOTALE		20.525.500	7.746.853

**QUALITÀ IN RIABILITAZIONE ANNO 2002
REVISIONE DEGLI INDICATORI E PUNTEGGI**

Nell'ambito della rilevazione e della assegnazione del punteggio per gli indicatori di qualità in riabilitazione, per l'anno 2002, era prevista una revisione degli indici che desse una risposta alle considerazioni emerse dai gruppi di lavoro sulla base del punteggio del 2001 e dell'andamento del ricovero in riabilitazione nel 2002.

Nella sostanza gli indicatori utilizzati restano gli stessi ma variano:

- i punteggi attribuiti con i diversi indicatori;
- i criteri di calcolo.

In via indicativa è stato ridotto il peso dell'indicatore «ricovero ripetuto» ed aumentato il punteggio degli indicatori «distanza evento indice» e «personale».

Distanza evento indice

Nell'ambito della revisione dei criteri di assegnazione del punteggio era previsto un «ripensamento» del significato dell'indicatore.

I principali criteri presi in considerazione sono:

- la MDC;
- l'individuazione di tipologie di ricovero acuto precedenti alla riabilitazione che fossero omogenee;
- il valore della riabilitazione offerta in relazione alla domanda attesa e all'erogazione registrata nel 2002;
- la distinzione tra trasferimenti inter-aziendali e intra-aziendali.

Nel 2002 si è rilevata, in relazione al ricovero in riabilitazione post acuto, la situazione descritta nella tabella che segue.

Nelle righe sono riportate alcune classi di ricovero in reparti per acuti (raggruppando i DRG) mentre nelle colonne sono riportate:

- la percentuale di ricoveri per acuti cui segue un ricovero in riabilitazione (nelle strutture sanitarie accreditate).
- la suddivisione del 100% dei ricoveri ordinari in riabilitazione nelle classi ulteriormente suddivisi per modalità di trasferimento (intra-aziendale o interaziendale)
- la distanza media tra dimissione dal reparto per acuti e ricovero in riabilitazione.

CLASSE	Accesso % su casi acuti		In azienda		Fuori azienda	
			% su tot. R	Att. media	% su tot. R	Att. media
Postoperatoria (altamente prescritta)	45%	Quasi la metà dei casi passa in riabilitazione in tempi brevissimi andando a garantire un maggiore turn-over nei reparti acuti (cardiochirurgia ed ortopedia in primis).	21%	0,4	13,4%	1,5
Postoperatoria (raramente prescritta)	4%	Solo una piccola parte dei casi acuti passa poi in riabilitazione in tempi medio-brevi.	3,6%	5	1,8%	20,5
Post traumatica	5%	Si ha l'impressione che l'offerta sia di gran lunga inferiore alla potenzialità attese rispetto al numero di casi trattati.	1,3%	3,5	1,3%	9,5
Post ictus	11%		2,4%	2	1,6%	10,5
Lesioni del midollo	9%		0,2%	4,5	0,2%	12,5

CLASSE	Accesso % su casi acuti		In azienda		Fuori azienda	
			% su tot. R	Att. media	% su tot. R	Att. media
Cardiologica	3%	La presenza di un ricovero per acuti in vicinanza del ricovero riabilitativo è relativamente lunga all'interno dell'azienda (10 gg) e molto lunga verso altre aziende (35 gg).	1,8%	9	1,8%	24
Polmonare	3%		1,4%	10,5	1,3%	33
Artropatie croniche	4%		0,5%	24,5	0,7%	38
Cerebropatie croniche	5%		0,6%	7,5	0,3%	31
Senza evento indice		Nessun precedente caso per acuti sembra direttamente collegabile alla riabilitazione in corso.	45%			

Particolarmente problematica è la classe riabilitazione postoperatoria (quella raramente prescritta) che riguarda un numero ristretto di strutture ed un gruppo particolare di DRG chirurgici che in un numero basso di casi proseguono il ricovero ordinario con un periodo di riabilitazione a volte molto breve.

Nelle tabelle che seguono sono riportati i DRG inclusi in questo gruppo (quella raramente prescritta) per cui avviene la riabilitazione dopo il ricovero acuto.

MDC 5 – Riabilitazione Cardiologica

DRG	DESCRIZIONE	N. ricoveri	N. ricoveri con riab.	Dist.	DM
112	interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea	24.396	1007	7	14,7
116	altri interventi per impianto di pacemaker cardiaco permanente o di defibrillatore	5.759	157	20	19,3
478	altri interventi vascolari con cc	3.863	97	11	20,1
115	impianto pacemaker cardiaco permanente con infarto miocardico acuto	900	72	4	20,6
479	altri interventi vascolari senza cc	4.221	68	15	16,5

MDC 8 – Riabilitazione Motoria

DRG	DESCRIZIONE	N. ricoveri	N. ricoveri con riab.	Dist.	DM
222	interventi sul ginocchio senza cc	33.478	728	9	8,7
215	interventi su dorso e collo senza cc	10.820	467	7	16,1
219	interventi su arto inferiore e omero eccetto anca, piede e femore, età > 17 senza cc	7.529	440	13	15,7
227	interventi sui tessuti molli senza cc	8.310	280	7	10,5
231	Esc. Locale e rimozione di mezzi di fissaggio intramidollare eccetto anca e femore	11.682	224	17	10,5
224	interventi su spalla, spalla, gomito o avambraccio eccetto int. maggiori su art. s/n cc	4.142	180	9	15,3
234	altri interventi sul sistema muscoloscheletrico e tessuto connettivo senza cc	4.814	151	9	16,3
223	interventi maggiori su spalla e gomito o altri interventi su arto superiore con cc	5.218	142	14	11,1
225	interventi sul piede	9.802	136	15	18,0
230	Escissione locale e rimozione di mezzi di fissaggio intra midollare di anca e femore	1.498	80	13	7,3

Diverso è il caso della riabilitazione postoperatoria per DRG chirurgici di maggiore complessità in cui la prescrizione di un ricovero in riabilitazione è molto più frequente e la degenza in riabilitazione più lunga rispetto al gruppo precedente.

Anche per questo gruppo di casi si è osservato che il tempo di attesa per il trasferimento intra-aziendale è significativamente inferiore del tempo inter-aziendale. Inoltre le strutture che dispongono di una struttura di riabilitazione al loro interno, concentrano l'offerta di riabilitazione in ortopedia mentre resta elevato il trasferimento per altre tipologie tipo quella post cardiocirurgia.

Nella tabella seguente sono riportati i dati sui trasferimenti e sui passaggi in riabilitazione per questo gruppo di DRG chirurgici:

DRG	MDC	DESCRIZIONE	% su acuti	In azienda		In altra azienda	
				N.	Dist.	N.	Dist.
001	1	Craniotomia età > 17 eccetto per traumatismo	9%	165	0,4	298	2,9
075	4	Interventi maggiori sul torace	3%	80	6,0	74	6,3
103	5	Trapianto cardiaco	38%	0	0,0	40	7,2
104	5	Interventi sulle valvole cardiache con cateterismo cardiaco	55%	509	0,1	1.618	0,5
105	5	Interventi sulle valvole cardiache senza cateterismo cardiaco	51%	264	0,0	926	0,1
106	5	bypass coronarico con cateterismo cardiaco	70%	646	0,0	1.646	0,2
107	5	bypass coronarico senza cateterismo cardiaco	69%	584	0,0	2.275	0,5
108	5	altri interventi cardiotoracici	30%	97	0,0	264	0,2
110	5	Interventi maggiori sul sistema cardiovascolare con cc	7%	67	0,2	96	2,6
111	5	Interventi maggiori sul sistema cardiovascolare senza cc	6%	35	1,7	69	0,1
113	5	Amputazioni per disturbi circolatori eccetto amputazione arto superiore e dita	14%	132	2,6	68	5,9

DRG	MDC	DESCRIZIONE	% su acuti	In azienda		In altra azienda	
				N.	Dist.	N.	Dist.
209	8	Interventi su articolazioni maggiori e reimpianti arti inferiori	68%	13.07	0,1	2.954	0,2
210	8	Interventi su anca e femore eccetto articolazioni maggiori, età > 17 con cc	28%	432	1,2	334	3,5
211	8	Interventi su anca e femore eccetto articolazioni maggiori, età > 17 con cc	26%	1146	1,1	491	1,8
212	8	Interventi su anca e femore eccetto articolazioni maggiori, età < 18	13%	50	1,5	9	1,4
213	8	Amputazione per malattie del sistema muscoloscheletrico e tessuto connettivo	9%	12	5,6	8	2,1
214	8	Interventi su dorso e collo con cc	15%	72	1,0	68	8,3
285	10	Amputazioni di arto inferiore per malattie endocrine, nutrizionali o metaboliche	4%	2	0,0	3	0,0
471	8	Interventi maggiori bilaterali o multipli sulle articolazioni degli arti inferiori	82%	207	0,0	15	0,0
480	0	Trapianto di fegato	2%	0	0,0	3	1,3
491	8	Interventi sulle articolazioni maggiori e reimpianto degli arti superiori	36%	148	1,0	20	0,6
495		Trapianto di polmone	23%	0	0,0	5	0,0

Per altri tipi di eventi acuti l'offerta riabilitativa risulta invece molto bassa e le distanze tra dimissione e successivo ricovero relativamente più lunghe.

Questo dato potrebbe essere «rivelatore» di una difficoltà all'accesso e di una disponibilità di offerta troppo ridotta anche a causa della gran quantità di letti già impegnata nell'accoglienza di ricoveri programmati al seguito dell'attività chirurgica. Nella tabella seguente si evidenziano le aree che maggiormente risentono di questo fenomeno:

	% accessi post acuto	INTRAZIENDALE				EXTRAZIENDALE			
		N.	Distanza	DM acuti	DM riab.	N.	Distanza	DM acuti	DM riab.
Post traumatica	5%	2.020	1,9	12,4	30,2	1.382	10,5	15,4	38,4
Post ictus	11%	187	4,7	14,1	34,9	150	12,6	16,5	35,9
Lesioni del midollo	9%	1.057	3,5	22,8	28,1	1.064	9,7	33,1	35,3

È il caso degli ictus in cui il passaggio di pazienti tra strutture acute e riabilitative di aziende diverse è un evento raro ed anche all'interno delle aziende stesse può risultare problematica.

Sulla base di queste osservazioni si è deciso di limitare la misurazione della risposta all'evento indice pesandola in funzione della tempestività della risposta (distanza breve dalla dimissione dal reparto per acuti) ma anche e soprattutto:

- della disponibilità della struttura rispetto al bisogno espresso (% acuti che accedono in riabilitazione)
- della modalità di impiego delle strutture (usando come discriminante il passaggio tra strutture della stessa azienda vs. passaggio a struttura di altra azienda).

È emerso un sistema di pesatura che mette in relazione i diversi elementi e assegna una scala di punteggi ai reparti:

- sulla base del mix di casi, classificati come previsto nella prima tabella;
- sulla base della struttura di provenienza;
- sulla base della «rilevanza» assegnata alle diverse classi, così come definito nella tabella seguente;
- sulla base della distanza dalla dimissione dal reparto per acuti;

La formula impiegata è la seguente:

$$[% \text{ classe nel mix}] \times [\text{punteggio della classe/provenienza}] \times [\text{Fattore distanza rispetto a media della classe}^*]$$

* distinguendo tra la media del gruppo in cui il passaggio è interno all'azienda e la media del gruppo in cui il passaggio è tra aziende diverse.

Il fattore correttivo impiegato, [Fattore distanza rispetto a media della classe], è la distanza tra l'accettazione in riabilitazione e la dimissione dal reparto per acuti: presa la media del gruppo per i valori inferiori a metà della distanza il punteggio è stato moltiplicato per 1,5, per i valori compresi tra la metà ed una volta e mezza la distanza il punteggio è stato moltiplicato per 1, mentre per i valori superiori ad 1,5 della media il punteggio è stato moltiplicato per 0,5.

Se il passaggio dalla struttura per acuti a quella riabilitativa avviene nell'ambito delle stesse aziende, l'intervallo di tempo sarà certamente minore che non fra due strutture non collegate fra loro.

Non risulteranno favorite le strutture che hanno organizzato il passaggio da reparto acuto a reparto di riabilitazione della stessa azienda, rispetto a quelle che accolgono pazienti dall'esterno, se ogni classe si confronta con la media di casi analoghi.

I punteggi assegnati alle classi sono i seguenti

CLASSI	STESSA AZIENDA	ALTRA AZIENDA
Postoperatoria (altamente prescritta)	2	4
Postoperatoria (raramente prescritta)	1	2
Post traumatica	4	5
Post ictus		
Lesioni del midollo		
Cardiologica	3	4
Polmonare		
Artropatie croniche		
Cerebropatie croniche		
Senza evento indice Precedente ricovero acuto non correlato	0	

Ricovero ripetuto

L'indicazione che il ricovero ripetuto rappresenta un episodio negativo (implicita nel fatto che il punteggio basso è in corrispondenza di alta frequenza di ricoveri ripetuti) ha indotto nel corso del 2002 ad una riduzione delle ripetizioni del ricovero riabilitativo.

MDC	% ripetuto 2001	% ripetuto 2002
01	1,17	1,14
04	1,19	1,17
05	1,10	1,08
08	1,09	1,09
19	1,14	1,13

La gran parte delle strutture si concentra tra valori di ricovero ripetuto compresi tra 0% e 10%:

		N. strutture
Senza ricoveri ripetuti	0	4
Tra 1 e 1,05 ricoveri / paz	Minore 5%	94
Tra 1,05 e 1,1 ricoveri / paz	Tra 5% e 10%	51
Tra 1,1 ed 1,15 ricoveri per paz	Tra 10% e 15%	15
Tra 1,15 ed 1,2 ricoveri per paz	Tra 15% e 20%	13
Tra 1,2 ed 1,25 ricoveri per paz	Tra 20% e 25%	8
Superiore 1,25	Oltre 25%	14

Si ritiene quindi che, con questa concentrazione di valori, il livello di discriminazione, tra le diverse strutture, dell'indicatore sia basso. La deviazione standard tra gruppi con «pochi» e «molti» ricoveri ripetuti si riduce e quindi anche il punteggio assegnato (che rappresenta l'importanza dell'indicatore) si è ridotto.

Personale - Assistenza e formazione

La misurazione del numero di operatori e del tempo/die dedicato ai pazienti da parte del personale addetto all'assistenza ed alla riabilitazione, resta un indicatore rilevante nella valutazione della qualità dell'offerta riabilitativa.

L'analisi delle strutture è stata condotta raggruppando le stesse sulla base della tipologia di riabilitazione erogata.

Attività prevalente	N. unità	% su tot. assistenza dei riabilitatori	Composizione dei 160 minuti di assistenza minimi			OTA oltre i 160
			INF.	RIAB.	OTA	
Polmonare	11	20%	119'	30'	10'	47'
Cardiologica	19	16%	129'	24'	6'	54'
Cardio motorio	5	37%	97'	57'	6'	36'
Motoria	20	44%	105'	83'	-	
Neuromotoria	45	45%	100'	82'	-	
Neurologica	10	43%	121'	93'	-	
Unità Spinale	4	22%	253'	71'	-	
Mista (tutti gli MDC)	6	38%	103'	62'	-	

La maggiore assistenza in area neuromotoria è data da un diverso mix tra infermieri e riabilitatori rispetto all'area cardiopolmonare.

Nell'area cardiopolmonare il contributo dei riabilitatori è inferiore (30'-60') ed è maggiore il contributo di infermieri ed OTA.

Nell'area neuromotoria, dove si raggiungono i 180' di assistenza/die, sono i tecnici riabilitatori, con 90' circa al die per ogni paziente, a sommarsi ai 100' di assistenza garantiti dal personale infermieristico.

L'indicatore del personale tiene dunque conto dei seguenti elementi:

- scostamento in più o in meno dalla media dei minuti di assistenza giornalieri calcolata per la specialità prevalente;
- correzione al ribasso se l'uso di OTA al posto di infermieri nel raggiungere il minimo di 160' è sopra la media;
- correzione al rialzo se l'impiego di terapisti è superiore alla media;

La formula impiegata per costruire l'indicatore è stata la seguente:

Minuti di assistenza / media gruppo		X	Modulazione impiego OTA per il 160 per mille		X	Riduzione per terapisti sotto la media		+	Terapisti	
Superiore a 110%	5		Meno di 40 minuti	1		Terapisti > 120% media	1		Terapisti > 120% media	2
Compreso tra 110% e 90%	3		Più di 40 minuti	0,8		Terapisti tra 80% e 120% media	0,8		Terapisti tra 80% e 120% media	1
Inferiore a 90%	1		Non raggiunge i 160 minuti	0		Terapisti inferiore 80% media	0,6		Terapisti inferiori 80% media	0

Si sottolinea che numerose strutture sono state escluse per via delle gravi incoerenze rilevate sia nel costo orario delle figure impiegate sia nel costo a giornata del personale.

Era comunque previsto che se nella costruzione di tali indicatori si fossero misurati dei valori troppo distanti rispetto a quelli medi, le strutture troppo difformi non sarebbero state incluse nel campione e non avrebbero partecipato al conteggio dei punti.

Nel conto delle ore di impiego del personale sono state registrate le ore di aggiornamento del personale. Questa registrazione è servita per assegnare un punteggio a tutte le strutture che assicuravano, in relazione alle ore lavorate, una quantità minima di ore di aggiornamento e formazione (1% delle ore dei medici e lo 0,7% delle ore del comparto)

Accoglienza alberghiera camere doppie

Come indicatore di qualità dell'accoglienza alberghiera vale un dato di struttura assai semplice che mette in relazione la buona accoglienza con la disponibilità di stanze a bassa densità abitativa.

L'indice viene calcolato come:

- numero di letti disponibili in camera doppia e singola sul totale dei letti.

La distribuzione attuale delle strutture rilevate presenta un gran numero di strutture che dispongono mediamente di 2 o meno letti per stanza

Quindici strutture sono state escluse per aver presentato dei dati incoerenti tra numero di letti, giornate e dimensioni delle stanze.

Le rimanenti strutture hanno una struttura ricettiva che garantisce mediamente due letti per stanza (2,12 / stanza) con la seguente distribuzione:

	<i>N.</i>	<i>GG totali</i>	<i>Camere per letto</i>
Tre letti per stanza	39	402.547	0,34
Tra due e tre letti per stanza	27	400.620	0,44
Due letti per stanza	43	582.732	0,53
Uno - due letti per stanza	12	115.294	0,75

A questa distribuzione è associato un punteggio variabile tra 0 e 1.

Alle nove strutture che hanno dichiarato di disporre di posti letto monitorizzati è stato assegnato un punteggio di 0,5 aggiuntivo rispetto a quello assegnato per l'accoglienza alberghiera.

Scale di indicatori funzionali

Disporre ed utilizzare scale di valutazione della disabilità e dell'outcome riguarda i temi della qualità e dell'autovalutazione delle unità operative.

La traduzione dell'utilizzo delle scale di valutazione in un punteggio, è fatta in modo da calcolare un valore per ogni scala impiegata in funzione di:

- % di pazienti per cui è rilevata una valutazione;
- «rilevanza», coerenza ed omogeneità rispetto al campione della scala di valutazione utilizzata

$$\frac{([\% \text{ utilizzo scala}] \times [\text{punteggio scala}]) + 1 \text{ (in caso di pubblicazione)}}{2}$$

Alcune strutture utilizzano più scale e più test. Per ogni struttura si è tenuto il punteggio della scala che aveva dato il maggior punteggio.

I punteggi assegnati alle strutture sono descritti nella seguente tabella.

<i>Punteggio</i>	<i>N.</i>
Minore di 1	17
Tra 1,0 e 1,24	10
Tra 1,25 e 1,49	11
Tra 1,5 e 1,74	69
Oltre 1,75	14

Questo in sintesi è l'elenco delle principali scale impiegate

<i>Strutture</i>	<i>N.</i>	<i>Scale</i>		<i>Test</i>		<i>Altro</i>	
		<i>FIM</i>	<i>Barthel</i>	<i>Test del cammino</i>	<i>Test da sforzo</i>	<i>Qualità della vita</i>	<i>Valutaz. Infermier. autonomia</i>
Neuromotorie	85	58	42	9	3	6	3
Cardiopulmonari	35	1	2	28	22	7	5

Per le strutture che trattano casistica neuromotoria le scale più impiegate sono la FIM e l'indice di Barthel (1) che valutano il grado di autonomia e disabilità. Altre scale impiegate vanno a valutare il danno (ASIA, DRS, EDSS...) ma sono più complesse e meno diffuse.

Per le strutture che trattano casistica cardiopolmonare più che di scale si deve parlare di test (cammino, dispnea, saturimetria, sforzo...).

Ancora poco diffuse sono invece altre scale che vanno a valutare la qualità della vita e la quantità di assistenza in funzione della disabilità.

Customer satisfaction

Il calcolo del punteggio si basa su due fattori

- la percentuale di questionari raccolti
- la pubblicazione dei dati

$$[\% \text{ ospiti cui è somministrato il questionario}] \times [\text{correttivo (1,1 se pubblicati, 0,8 se non pubblicati)}]$$

(1) FIM (Functional Independence Measure)

Scala di misurazione della disabilità applicata inizialmente nel paziente neurologico e allargata successivamente anche ai pazienti non neurologici (ad esempio artroprotesizzati). È composta da sei categorie per un totale di 18 item (cura della persona, controllo sfinterico, mobilità, locomozione, comunicazione, capacità relazionali e cognitive); ogni item ha un punteggio da 1 (necessità di assistenza totale per eseguire quella funzione) a 7 (indipendenza completa), il punteggio totale va, quindi, da 18 (paziente in condizioni di totale dipendenza) a 126 (paziente totalmente indipendente). La FIM è ampiamente utilizzata negli Stati Uniti e in altri paesi del mondo come scala di riferimento per la misurazione della disabilità e per la misurazione della qualità del risultato dell'intervento riabilitativo. La riproducibilità interesaminatore è di 0.95. La limitazione principale di questa scala è il cosiddetto effetto «soffitto» e quello «pavimento», cioè una mediocre misurazione dei valori ai margini inferiori o superiori della prestazione.

Barthel Index

Composto da 10 item (controllo vescicale, controllo intestinale, alimentazione, cura ed igiene personale, vestirsi, fare il bagno, uso del water, trasferimenti, mobilità, utilizzo delle scale). Il massimo punteggio è 100 (paziente totalmente indipendente) il minimo 0 (totale dipendenza). La riproducibilità interesaminatore è > 0.95, mentre la riproducibilità test-retest è stata di 0.89. Negli Stati Uniti è ampiamente usato per

misurare la disabilità e l'outcome riabilitativo in soggetti che hanno avuto ictus o mielolesioni. Un punteggio massimo al Barthel non significa necessariamente un'indipendenza in tutte le attività di vita quotidiana perché esso non misura i livelli più elevati di una funzione (ad esempio cucinare, fare le faccende domestiche, e la socializzazione).

(BUR20030140)

D.g.r. 8 agosto 2003 - n. 7/14062

(3.2.0)

Formazione della pianta organica delle farmacie del comune di Barzana (BG) relativa all'anno 2002

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

– è istituita la pianta organica delle sedi farmaceutiche del comune di Barzana (BG), con una sede farmaceutica comprendente tutto il territorio comunale;

– la sede vacante, in virtù del disposto dell'art. 9 della legge n. 475/68, verrà offerta in prelazione al comune di Barzana (BG);

– di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20030141)

D.g.r. 8 agosto 2003 - n. 7/14074

(4.6.1)

Programma di intervento relativo ad incentivi a favore dei centri di assistenza alle imprese del commercio ex art. 11 della l.r. n. 14/99 – ob. gest. 3.10.9.1 «Aggiornamento della normativa e della programmazione regionale in materia commerciale e distributiva»

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il d.lgs. n. 114/98 «Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4 comma 4 della legge 15 marzo 1997 n. 59» e in particolare l'art. 23 che, al fine di sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva commerciale, prevede l'istituzione dei Centri di Assistenza Tecnica alle imprese da parte delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore a livello provinciale e da altri soggetti interessati;

Visto l'art. 9 della l.r. 23 luglio 1999 n. 14 che prevede che i Centri di Assistenza Tecnica svolgano a favore delle imprese attività di assistenza tecnica e fiscale nonché attività di formazione e aggiornamento in materia di: innovazione tecnologica ed organizzativa, gestione economica e finanziaria di impresa, accesso ai finanziamenti anche comunitari, sicurezza e tutela dei consumatori, tutela ambientale, igiene e sicurezza sul lavoro, certificazione di qualità degli esercizi commerciali;

Visto l'art. 10 della legge regionale suddetta in base a cui l'autorizzazione all'esercizio di queste attività viene rilasciata dalla Giunta Regionale;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo e in particolare l'obiettivo gestionale 3.10.9.1. «Aggiornamento della normativa e della programmazione regionale in materia commerciale e distributiva»;

Dato atto che:

– con d.g.r. 31 marzo 2000 n. 49313 è stato autorizzato all'attività il C.A.T. denominato Centro Servizi per il Commercio s.r.l., emanazione della Confesercenti Provinciale di Brescia

– con d.g.r. 19 maggio 2000 n. 49924 è stato autorizzato all'attività il C.A.T. denominato Consorzio Coop. Fidi s.r.l., emanazione della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue;

– con d.g.r. 28 luglio 2000 n. 590 è stato autorizzato all'attività il C.A.T. denominato Servizi Impresa s.r.l., emanazione della Confesercenti Comitato Provinciale di Como e Confesercenti Varesina;

– con d.g.r. 28 luglio 2000 n. 591 è stato autorizzato all'attività il C.A.T. denominato Conservi s.r.l., emanazione della Confesercenti di Bergamo;

– con d.g.r. 22 settembre 2000 n. 1252 è stato autorizzato all'attività il C.A.T. denominato Centro di Assistenza Tecnica Unione Milano s.r.l., emanazione dell'Unione del Commercio, del Turismo e dei Servizi della Provincia di Milano;

– con d.g.r. 31 ottobre 2000 n. 1877 è stato autorizzato all'attività il C.A.T. denominato Confemi s.r.l., emanazione della Confesercenti Provinciale di Milano;

– con d.g.r. 23 marzo 2001 n. 3921 è stato autorizzato all'attività il C.A.T. denominato Centro di Assistenza Tecnica Unione del Commercio, del Turismo e dei Servizi della Provincia di Lodi s.r.l., emanazione dell'Unione del Commercio, del Turismo e dei Servizi della Provincia di Lodi;

– con d.g.r. 13 luglio 2001 n. 5490 è stato autorizzato all'attività il C.A.T. denominato Centro di Assistenza Tecnica Uniascom – VARESE s.r.l., emanazione dell'Unione delle Associazioni Commerciali della Provincia di Varese;

– con d.g.r. 27 luglio 2001 n. 5712 è stato autorizzato all'attività il C.A.T. denominato Centro di Assistenza Tecnica ASCOM – Bergamo, emanazione dell'Associazione esercenti e Commerciali della Provincia di Bergamo;

– con d.g.r. 26 luglio 2002 n. 9954 è stato autorizzato all'attività il C.A.T. denominato Centro di Assistenza Tecnica Unione – Lecco s.r.l., emanazione dell'Unione Commerciali Leccesi;

– con d.g.r. 7 febbraio 2002 n. 12039 è stato autorizzato all'attività il C.A.T. denominato Centro di Assistenza Tecnica Ascom – Brescia s.r.l., emanazione dell'Associazione Commerciali della Provincia di Brescia;

Visto inoltre l'art. 11 della l.r. n. 14/99 che stabilisce le modalità di finanziamento delle attività svolte dai C.A.T. e in particolare che la Giunta Regionale verifichi la coerenza degli interventi proposti dagli stessi con i requisiti previsti dalla l. n. 266/97 determinandone le priorità in relazione agli obiettivi ed ai criteri contenuti nei relativi provvedimenti di attuazione;

Vista la legge 7 agosto 1997 n. 266 «Interventi urgenti per l'economia» e in particolare l'art. 16 comma 1 che istituisce il fondo nazionale per il cofinanziamento di interventi regionali nel settore del commercio e del turismo con una dotazione finanziaria nazionale di L. 50 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999;

Vista la deliberazione 5 agosto 1998 n. 100 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica «Direttive per il cofinanziamento di interventi regionali nel settore del commercio e del turismo di cui all'art. 16 comma 1 della legge 7 agosto 1997 n. 266» e in particolare il punto 2 che stabilisce che ai fini del cofinanziamento sono riconosciuti come strategici i progetti che hanno ad oggetto la riqualificazione delle attività commerciali e turistiche nei centri urbani, nelle periferie e nelle aree rurali e montane;

Considerato che il decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 30 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 7 aprile 2000, ha previsto lo stanziamento di 50 miliardi di lire da destinare al cofinanziamento dei programmi regionali per interventi a favore dei settori del commercio e turismo di cui all'art. 16 comma 1 della l. n. 266/97;

Considerato inoltre che per la prima volta il suddetto decreto ha previsto anche lo stanziamento di 50 miliardi di lire da destinare, sempre attraverso il cofinanziamento dei programmi regionali, ad interventi a favore dei Centri di Assistenza Tecnica previsti dall'art. 23 del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 114;

Vista la ripartizione di tali fondi contenuta nel suddetto decreto ministeriale, approvata nella Conferenza Stato-Regioni del 6 dicembre 2000, che assegna alla Regione Lombardia 5,891.5 miliardi di lire;

Dato atto che le Regioni hanno segnalato più volte al Ministero la difficoltà di utilizzare concretamente tali fondi visto il regime di aiuto «*de minimis*» di cui alla Comunicazione della Commissione delle Comunità europee pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. C/68/9 del 6 marzo 1996 applicato a tali finanziamenti dalla Delibera CIPE n. 100 del 5 agosto 1998 e anche le norme CE in materia di concorrenza;

Vista la nota 24 ottobre 2000 prot. n. 906469 del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato in cui si precisa che a valere sullo stanziamento di 50 miliardi di lire destinati ai C.A.T. si ritiene ammissibile che i programmi regionali prevedano l'utilizzo di parte dello stanziamento loro assegnato a copertura degli oneri per l'avvio e per progetti specifici dei C.A.T. e che la restante parte può essere utilizzata per incentivi alle imprese per servizi resi alle stesse dai C.A.T.;

Dato atto che la Regione Lombardia ha notificato alla Commissione Europea la d.g.r. 20 settembre 2002 n. 6202 «Programma attuativo regionale della deliberazione CIPE 5 agosto 1998 per il cofinanziamento di interventi regionali nel settore del commercio di cui all'art. 16 comma 1 della legge 7 agosto 1997 n. 266»;

Considerato che a seguito della notifica suddetta la Commissione Europea, attraverso la Rappresentanza Permanente d'Italia, in data 7 maggio 2002 ha formulato osservazioni sul Programma citato ritenendolo in contrasto con le regole sulla concorrenza e che la Regione ha revocato la d.g.r. 20 settembre 2001 n. 6202;

Considerato che a seguito della riforma del titolo V della Costituzione la materia del commercio è diventata di competenza esclusiva regionale e che il Coordinamento Interregionale ha più volte chiesto al Ministero che le risorse assegnate alle Regioni con d.m. del 30 marzo 2000 siano al più presto svincolate dall'assegnazione esclusiva per i C.A.T. e possano essere utilizzate per interventi a favore dello sviluppo del commercio anche realizzati da soggetti diversi dai C.A.T.;

Considerato tuttavia opportuno, nelle more dei provvedimenti statali richiesti dal Coordinamento Interregionale in materia di commercio, di attuare le procedure relative ai predetti finanziamenti al fine di sostenere l'azione dei C.A.T. a favore delle micro, piccole e medie imprese del commercio;

Ritenuto di individuare negli allegati «A» e «B», parti integranti e sostanziali della presente deliberazione, le modalità di accesso ai finanziamenti sopra indicati;

Ritenuto pertanto di ripartire fra i C.A.T. autorizzati la somma di € 236.132,40 (L. 457.216.082) stanziata sul capitolo 03.04.02.02 4804 previsto dalla l.r. n. 14/99 che presenta la necessaria disponibilità per l'esercizio finanziario 2003;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

Delibera

1) di assegnare un contributo a titolo di acconto sul cofinanziamento previsto dalla delibera CIPE n. 100/98 a favore dei Centri di Assistenza Tecnica alle imprese del commercio;

2) di individuare negli allegati «A» e «B», quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione, le modalità di accesso ai contributi sopra indicati;

3) di trasmettere la presente deliberazione e i relativi allegati «A» e «B» al Ministero delle Attività Produttive per gli adempimenti di competenza;

4) di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della presente deliberazione e dei relativi allegati.

Il segretario: Sala

_____ • _____

ALLEGATO «A»

Incentivi a favore dei Centri di Assistenza Tecnica alle Imprese del Commercio ex articolo 11 della l.r. n. 14 del 1999

1. Soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari dei contributi ex art. 11 della l.r. n. 14/99 «Norme in materia di commercio in attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 14 "Riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma dell'art. 4 comma 4 della legge 15 marzo 1997 n. 59" e disposizioni attuative del d.lgs. 11 febbraio 1998 n. 32 "Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'art. 4, comma 4, lett. e) della legge 15 marzo 1997 n. 59"» sono i C.A.T. autorizzati all'attività dall'amministrazione Regionale ai sensi dell'art. 10 della medesima legge.

2. Spese ammesse per la realizzazione strutturale e operativa dei C.A.T.

Sono ammesse a contributo le spese sostenute dai C.A.T. dall'1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003 relative a:

- costituzione del Centro;
- attrezzature e macchinari d'ufficio;
- strumenti e prodotti informatici;
- spese per formazione professionale degli operatori;
- consulenze specialistiche;
- predisposizione e diffusione di materiale promozionale.

Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese per le quali sono state ottenute altre agevolazioni, concesse sotto qualsiasi forma in base ad altre normative.

Tutti i beni mobili acquistati devono essere nuovi di fabbrica.

3. Caratteristiche del contributo

Il contributo sarà pari al massimo al 100% delle spese ammissibili.

Il contributo verrà erogato sulla base del rendiconto delle spese corredato di fatture debitamente quietanzate, presentata dal C.A.T. all'amministrazione Regionale.

La disponibilità finanziaria totale è di € 236.132,40 (L. 457.216.082).

I soggetti beneficiari dei contributi previsti per la realizzazione strutturale e operativa dei CAT individuati nel presente allegato non possono presentare richiesta di contributo per gli interventi previsti nell'allegato «B».

Richiamata la normativa comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese ed i relativi Regolamenti attuativi, il contributo è concesso nei limiti della disciplina *de minimis* che prevede che gli aiuti stessi non possono superare la misura massima di € 100.000,00 (L. 193.627.000) nel triennio decorrente dalla concessione del primo aiuto «*de minimis*».

4. Modalità di presentazione della domanda e di erogazione del contributo

La domanda di contributo relativa alla realizzazione strutturale e operativa dei C.A.T. deve essere presentata dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente provvedimento a mezzo posta o consegna diretta al protocollo federato regionale deve pervenire comunque entro il 30 settembre 2003, corredata da:

a) fatture relative alle spese sostenute, debitamente quietanzate, fino alla data di presentazione della domanda, o preventivi delle spese che si intendono sostenere.

b) dichiarazione che prevede che gli aiuti non possono superare la misura massima di 100.000,00 euro nel triennio decorrente dalla concessione del primo aiuto. Qualora il CAT richiedente abbia ottenuto nel triennio di riferimento aiuti riconducibili alla categoria *de minimis* di importo complessivo inferiore a 100.000 euro tale limite, non dovrà essere superato per effetto della concessione del contributo richiesto.

Entro il 31 dicembre 2003 sarà erogato un anticipo del 50% del contributo.

Il saldo del contributo sarà erogato a seguito di presentazione di:

a) relazione finale sui risultati conseguiti e sulle attività svolte a favore delle imprese del commercio;

b) fatture relative alle spese sostenute, debitamente quietanzate, fino al 31 dicembre 2003 (salvo fatture presentate con la prima domanda).

5. Applicazione dell'art. 72 della l. n. 289 del 2002 relativo ai contributi a fondo perduto destinati alle imprese

Vista la disciplina di cui all'articolo 72 della l. 289 del 2002, il 50% del contributo concesso al C.A.T., per le finalità e con le modalità sopra indicate, dovrà essere rimborsato alla Regione Lombardia a decorrere dal primo quinquennio della concessione del contributo con un tasso di interesse dello 0,50% annuo con le modalità che saranno comunicate a ciascun beneficiario con successivo decreto del dirigente della Direzione Generale competente per materia.

_____ • _____

ALLEGATO «B»

Incentivi a favore dei Centri di Assistenza Tecnica alle Imprese del Commercio ex articolo 11 della l.r. n. 14 del 1999

1. Soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari dei contributi ex art. 11 della l.r. n. 14/99 «Norme in materia di commercio in attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 14 "Riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma dell'art. 4 comma 4 della legge 15 marzo 1997 n. 59" e disposizioni attuative del d.lgs. 11 febbraio 1998 n. 32 "Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'art. 4, comma 4, lett. e) della legge 15 marzo 1997 n. 59"» sono i C.A.T. autorizzati all'attività dall'amministrazione Regionale ai sensi dell'art. 10 della medesima legge o Coordinamenti di C.A.T. Regionali aderenti alla stessa Associazione di categoria.

2. Interventi ammissibili a contributo per la costituzione di reti telematiche interattive per la connessione tra pubblica amministrazione locale, C.A.T. e imprese

Le spese di investimento dovranno essere relative alla progettazione e /o realizzazione di un sito Internet finalizzato a realizzare i seguenti obiettivi:

a) rendere visibili e facilmente fruibili tutti gli elementi che caratterizzano l'attività del C.A.T.;

b) favorire l'accesso ai siti della Pubblica amministrazione (Regione Lombardia, Camera di Commercio, Provincia e Comuni) al fine di ottimizzare la conoscenza dell'attività di questi Enti e delle opportunità che gli stessi mettono a disposizione a favore delle imprese (leggi sul credito, finanziamenti agevolati, ecc.);

c) informare le imprese sulle novità in campo legislativo, economico e fiscale;

d) favorire l'utilizzo di collegamenti informatici delle imprese con il C.A.T. per utilizzare programmi gestionali, o trasferimento dati, ecc.

I soggetti beneficiari dei contributi previsti dal presente allegato non possono presentare richiesta di contributo per gli interventi previsti nell'allegato «A».

3. Caratteristiche del contributo

Il contributo sarà pari al massimo al 100% delle spese ammissibili.

Il contributo verrà erogato sulla base del rendiconto delle spese corredato di fatture debitamente quietanzate, presentato dal C.A.T. all'amministrazione Regionale.

La disponibilità finanziaria totale è di € 236.132,40 (L. 457.216,082).

Richiamata la normativa comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese ed i relativi Regolamenti attuativi, il contributo è concesso nei limiti della disciplina *de minimis* che prevede che gli aiuti stessi non possono superare la misura massima di € 100.000,00 (L. 193.627.000) nel triennio decorrente dalla concessione del primo aiuto *de minimis*.

4. Modalità di presentazione della domanda e di erogazione del contributo

La domanda di contributo relativa alla realizzazione strutturale e operativa del C.A.T. deve essere presentata dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente provvedimento a mezzo posta o consegna diretta al protocollo federato regionale e deve pervenire comunque entro il 30 settembre 2003, corredata da:

a) fatture relative alle spese sostenute, debitamente quietanzate, fino alla data di presentazione della domanda, o preventivi delle spese che si intendono sostenere;

b) dichiarazione che prevede che gli aiuti non possono superare la misura massima di 100.000,00 euro nel triennio decorrente dalla concessione del primo aiuto. Qualora il CAT richiedente abbia ottenuto nel triennio di riferimento aiuti riconducibili alla categoria *de minimis* di importo complessivo inferiore a 100.000 euro tale limite, non dovrà essere superato per effetto della concessione del contributo richiesto.

Entro il 31 dicembre 2003 sarà erogato un anticipo del 50% del contributo.

Il saldo del contributo sarà erogato a seguito di presentazione di:

a) relazione finale sui risultati conseguiti e sulle attività svolte a favore delle imprese del commercio;

b) fatture relative alle spese sostenute, debitamente quietanzate, fino al 31 dicembre 2003 (salvo fatture presentate con la prima domanda).

5. Applicazione dell'art. 72 della l. n. 289 del 2002 relativo ai contributi a fondo perduto destinati alle imprese

I contributi concessi per la realizzazione delle reti telematiche sopra descritte concernono progetti di innovazione tecnologica e pertanto non sono soggetti alle disposizioni di cui all'art. 72 della l. 289 del 2002.

(BUR20030142)

(4.6.2)

D.g.r. 8 agosto 2003 - n. 7/14077

Attuazione art. 11, commi 3 lett. d) e 4, legge regionale 10 dicembre 2002, n. 30 (Promozione e Sviluppo del Sistema Fieristico Lombardo). Approvazione del bando «Contributi in conto capitale ai Poli fieristici finalizzati all'acquisizione di strumenti e attrezzature per l'innovazione tecnologica, telematica ed informatica» (Obiettivi gestionali: 3.10.9.5; 3.10.9.7)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 23 luglio 1996 n. 16 ad oggetto «Ordinamento della struttura organizzativa e della Dirigenza della Giunta Regionale»;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale del 27 dicembre 2001 n. 7621 ad oggetto «Modifica della deliberazione 24 maggio 2000, n. 4» relativa alla costituzione delle Direzioni Generali della Giunta e alla nomina dei Direttori Generali, che istituisce l'Assessorato e la Direzione Generale Commercio, Fiere e Mercati, nominandone al contempo quale Direttore Generali l'Ing. Mario Nova;

Vista la d.g.r. 27 dicembre 2001 n. 7/7622 ad oggetto «Determinazioni in ordine all'assetto organizzativo della Giunta Regionale (IV Provvedimento 2001)» con la quale, fra l'altro, sono riconosciute le competenze dell'Unità Organizzativa Attività Fieristiche, assegnata al Dirigente Dott. Marco Manzoni;

Visto il decreto del Dirigente dell'Organizzazione e Personale della Direzione Generale Affari Generali e Personale del 18 gennaio 2002 n. 614 ad oggetto «Rimodulazione competenze ed aree di attività delle Direzioni Generali interessate, in attuazione della d.g.r. 27 dicembre 2001, n. 7622», che definisce le competenze delle Unità Organizzative e delle Strutture della Direzione Generale Commercio, Fiere e Mercati;

Premesso che la Regione, in adempimento alla legge regionale n. 30/2002, riconoscendo nelle fiere un importante fattore di sviluppo dell'economia lombarda ed un determinante strumento di marketing e di promozione/comunicazione del tessuto produttivo lombardo, intende promuovere, incentivare e accompagnare lo sviluppo del settore;

Ritenuto, in particolare, di sostenere il miglioramento dell'offerta anche qualitativa degli spazi espositivi e dei servizi da loro offerti con contributi per l'acquisizione di strumenti ed attrezzature per l'innovazione tecnologica, telematica ed informatica, finalizzati ad accrescerne la visibilità e la competitività sui mercati italiani ed esteri nel rispetto delle regole comunitarie;

Visto in particolare l'art. 11, comma 3 lett. d) nel quale è stabilito che la Giunta Regionale promuove iniziative atte a incentivare lo sviluppo di nuove modalità espositive che facciano uso delle moderne tecnologie informatiche e telematiche al fine di concorrere all'ampliamento del settore attraverso nuove fasce di utenti;

Considerato che, per le finalità di cui sopra, al comma 4 del predetto articolo è previsto che la Giunta Regionale approva annualmente i criteri di priorità per la concessione dei contributi, nonché le modalità per la realizzazione di tali interventi;

Ritenuto necessario, al fine di realizzare gli interventi migliorativi degli standard dei servizi e delle attrezzature nei quartieri fieristici della Regione, stabilire i criteri di priorità per l'assegnazione dei contributi così come stabilito nel bando «Contributi in conto capitale ai Poli fieristici finalizzati all'acquisizione di strumenti e attrezzature per l'innovazione tecnologica, telematica ed informatica», allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visti gli artt. 9,10 e 11 del Regolamento di attuazione della l.r. n. 30 del 10 dicembre 2002 approvato con d.g.r. n. 12600 del 7 aprile 2003;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Su proposta dell'Assessore al Commercio, Fiere e Mercati;

Dato atto che i contributi in questione sono da ritenersi esclusi dalla applicazione delle disposizioni dell'art. 72 della legge 289/2002 (finanziaria statale), in quanto finalizzati alla innovazione tecnologica;

A voti unanimi resi nelle forme di legge

Delibera

1) di approvare il bando «Contributi in conto capitale ai Poli fieristici finalizzati all'acquisizione di strumenti e attrezzature per l'innovazione tecnologica, telematica ed informatica», allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di stabilire che il Responsabile della struttura regionale competente con proprio atto provvederà all'approvazione della graduatoria, all'impegno delle somme previste in bilancio pari a 1.000.000,00 euro con imputazione al Cap. 6153, U.P.B. 2.3.10.9.3.333 «Spese per la promozione di iniziative atte ad incentivare lo sviluppo di nuove modalità espositive che facciano uso delle moderne tecnologie» e alla liquidazione dei contributi assegnati;

3) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento

sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia nonché sul sito Internet della Giunta Regionale della Lombardia.

Il segretario: Sala

ALLEGATO

Direzione Generale Commercio, Fiere e Mercati
U/O Attività Fieristiche
Struttura Sviluppo della rete degli Enti fieristici

Contributi in conto capitale ai Poli fieristici finalizzati all'acquisizione di strumenti e attrezzature per l'innovazione tecnologica, telematica ed informatica

Scadenza: 10 ottobre 2003, ore 12.00.

Referenti

- Maria Cristina Catozzi tel. 02 67654040
e-mail: cristina_catozzi@regione.lombardia.it
- Emanuela Cazzaniga tel. 02 67656871
e-mail: emanuela_cazzaniga@regione.lombardia.it

Finalità

La Regione Lombardia, in attuazione della l.r. 30/2002 «Promozione e sviluppo del sistema fieristico lombardo» avvia con la pubblicazione del presente bando, nel rispetto della disciplina comunitaria, la procedura relativa alla concessione di contributi in conto capitale destinati a incentivare la dotazione di innovative tecnologie informatiche e telematiche da parte dei quartieri lombardi, accrescendone la visibilità e la competitività in un'ottica di potenziamento del sistema fieristico regionale.

La finalità è migliorare l'offerta di spazi espositivi con servizi sempre più qualificati e diversificati, in grado di attrarre e soddisfare una domanda che, a sua volta, è sempre più mirata ed esigente: ciò significa contribuire affinché si dotino con attrezzature che, oltre ad adempiere alle normative vigenti in termini di sicurezza ed affidabilità degli impianti, offrano un servizio di standard elevato.

Le informazioni dettagliate e qualificate sulle manifestazioni e sui quartieri fieristici sono importanti:

- per le imprese utenti (espositori e visitatori);
- per gli operatori del settore fieristico e del suo indotto;
- per l'operatore pubblico nel suo ruolo di promotore di politica economica ed industriale.

Il loro reperimento consentirà alla Regione di:

- costruire un database regionale che raccolga in modo sistematico e continuativo le informazioni sulle manifestazioni e sui quartieri fieristici;
- organizzare la diffusione/comunicazione delle informazioni (sito internet, rapporti periodici di monitoraggio del settore).

Inoltre, un sistema fieristico lombardo forte e riconoscibile, che poggi sulla complementarietà dei singoli poli e sulla qualità dei servizi offerti, costituisce un efficace strumento di promozione ed internazionalizzazione del sistema economico-produttivo regionale.

A tal fine, a fronte della concessione di un contributo percentualmente rilevante per l'ammodernamento degli strumenti telematici ed informatici, la Regione Lombardia nel pubblico interesse potrà richiedere ai beneficiari forme di collaborazione (ad es.: riserve di spazi espositivi a prezzi agevolati, presenza di punti di informazione regionali, distribuzione di materiale informativo, ecc...) per comunicare e divulgare azioni di promozione e sostegno attuate o da attuare relative al settore fieristico.

Oggetto

Il contributo riconoscibile per ogni finanziamento può ammontare al massimo a 100.000 euro e non può superare il 70% dell'importo complessivo del progetto.

Il contributo di cui sopra è concesso con le modalità ed i criteri degli aiuti *de minimis* di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese (Regolamento n. 69/2001 C.E.) che prevede che gli aiuti stessi non possono superare la misura massima di 100.000 euro nel triennio decorrente dalla concessione del primo aiuto; qualora l'impresa richiedente abbia ottenuto - nel triennio di riferimento - aiuti riconducibili alla categoria *de minimis* d'importo complessivamente inferiore a 100.000 euro, tale limite non dovrà essere superato per effetto della concessione del contributo richiesto.

Le spese di investimento dovranno essere relative all'acquisto e installazione di sistemi innovativi, beni strumentali e servizi telematici per:

- la rilevazione di presenze e l'identificazione dei visitatori;
- la gestione delle receptions;
- la comunicazione interattiva;
- il marketing informatizzato per servizi pre-durante e post fiere;
- il servizio di vigilanza;
- la certificazione di qualità.

Sono escluse le spese relative a:

- attrezzature che non consentano miglioramenti organizzativo/gestionali e che prevedano l'utilizzo di tecnologie non certificate da enti preposti;
- manutenzione e gestione degli impianti suindicati;
- interventi infrastrutturali al servizio dei poli (parcheggi, viabilità d'accesso).

Le spese, fatturate e regolarmente saldate e quietanzate dovranno riferirsi al periodo 1° settembre 2003-31 maggio 2004; non sono ammissibili spese fatturate fuori dai termini indicati.

Soggetti che possono presentare la domanda

I soggetti beneficiari sono gli enti locali, gli enti e le società proprietarie e/o gestori dei quartieri fieristici siti in Lombardia, ricompresi negli elenchi degli enti fieristici (organizzatori e proprietari) redatti dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 9 della l.r. 30/2002.

Domanda

La domanda deve essere presentata su apposito modulo reso disponibile sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 35 Se.O. del 25 agosto 2003 nonché sul sito internet www.regione.lombardia.it-link area economica pag. Commercio, Fiere e Mercati a far data dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Deve essere in carta libera ed essere indirizzata a: Direzione Generale Commercio, Fiere e Mercati - U.O. Attività Fieristiche - Struttura Sviluppo della rete degli Enti fieristici.

Deve essere sottoscritta con firma autenticata dal Presidente dell'ente o della società richiedente.

(Per l'autentica della firma è sufficiente allegare alla domanda fotocopia del documento di identità del firmatario. Art. 35 d.P.R. 445/2000 - Sono equipollenti alla carta d'identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato)

Documentazione da allegare

La richiesta di contributo dovrà essere obbligatoriamente accompagnata, pena l'esclusione dall'istruttoria, dalla seguente documentazione:

- atto costitutivo o statuto dell'ente richiedente;
- dichiarazione di verifica del bilancio da parte del collegio dei revisori; per organizzazioni aventi forme giuridiche diverse dalle società di capitale, autocertificazione dello stato patrimoniale e del conto economico;
- copia della relazione comunale di attribuzione della qualifica al Quartiere fieristico, previa verifica della conformità degli standard riscontrati con quelli previsti agli artt. 9, 10, 11 del Regolamento attuativo della l.r. 30/2002, solo in relazione alle qualifiche internazionali, nazionali e regionali. In alternativa, tale relazione può essere redatta autonomamente dai proprietari o dai gestori dei quartieri fieristici e certificata dal comune territorialmente competente;
- relazione tecnico illustrativa del progetto comprensiva di:
 - obiettivi e finalità, evidenziandone le possibili ricadute anche in termini di utilità pubblica;
 - modalità di realizzazione e strumenti impiegati (programmi e attività);
 - tempi di realizzazione.
- Piano finanziario, commisurato alla complessità dell'intervento, con l'indicazione di tutti i costi da sostenere, in particolare:

- costi complessivi, dettagliando e giustificando le spese previste;
 - copertura dei costi, evidenziando le somme disponibili o sicuramente impegnate.
- Dichiarazione (su apposito modello) del legale rappresentante, attestante eventuali contributi ricevuti in regime *de minimis* nel triennio precedente.
 - Dichiarazione del legale rappresentante di non ricevere per le medesime attrezzature altri finanziamenti o contributi comunitario, statale, regionale o comunale.

La documentazione deve essere presentata in originale o in copia conforme all'originale. (L'attestazione di copia conforme all'originale può essere fatta:

- mediante una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà firmata davanti al dipendente addetto a riceverla, oppure, nel caso di invio o di consegna effettuata tramite persona diversa dal mittente accompagnata dalla fotocopia del documento di identità
- dal pubblico ufficiale che ha emesso l'atto originale o che lo ha in deposito
- da un notaio
- da un cancelliere
- dal segretario comunale o altro funzionario incaricato dal Sindaco
- dall'impiegato dello sportello di protocollo della Regione Lombardia competente a ricevere il documento
- dal responsabile del procedimento).

Termine di presentazione

La domanda può essere presentata dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

La domanda dev'essere presentata entro le ore 12.00 del 10 ottobre 2003.

Modalità di presentazione

La domanda per la richiesta di contributo deve essere consegnata a mano (anche a mezzo corriere):

- presso gli sportelli di protocollo di:
 - MILANO via Pirelli, 12
 - BERGAMO via Papa Giovanni XXIII, 106
 - BRESCIA via Dalmazia, 92/94 (palazzo Magellano)
 - COMO via Varese (angolo Benzi)
 - CREMONA via Dante, 136
 - LECCO c.so Promessi Sposi, 132
 - LEGNANO via Cavallotti, 11/13
 - LODI via Hausmann, 7/11
 - MANTOVA c.so V. Emanuele, 57
 - MONZA piazza Cambiagli, 3
 - PAVIA viale Cesare Battisti, 150
 - SONDRIO via del Gesù, 17
 - VARESE viale Belforte, 22

nei seguenti orari:

lunedì - giovedì dalle 9 alle 12 - dalle 14.30 alle 16.30
venerdì dalle 9 alle 12

- presso il protocollo della Direzione Generale Commercio, Fiere e Mercati - U.O. Attività Fieristiche in via Pola, 14, 20124 Milano nei medesimi orari.

Tutti coloro che inoltrano domanda saranno informati entro 60 gg. dalla data di chiusura del Bando dell'esito positivo o negativo della stessa.

Priorità

La disponibilità è destinata secondo la seguente ripartizione in quote:

- quartiere internazionale: 35%;
- quartiere nazionale: 35%;
- quartiere regionale: 20%;
- altri quartieri e spazi espositivi non permanenti: 10%.

Nel caso di parziale utilizzo di una o più delle quote suindicate, la disponibilità finanziaria residua è automaticamente resa disponibile a compensazione di altre quote carenti.

Saranno presi in considerazione i seguenti elementi di valutazione delle domande presentate:

- l'adeguamento dei quartieri fieristici ai requisiti minimi previsti dal Regolamento della l.r. 30/2002 (*punteggio da 0 a 40*);
- la qualità intesa come funzionalità e congruità delle opere in relazione agli obiettivi del progetto (*punteggio da 0 a 20*);
- il carattere innovativo degli interventi (*punteggio da 0 a 20*);
- il valore esemplare e la riproducibilità degli interventi proposti (*punteggio da 0 a 20*).

Istruttoria

Le richieste di contributo,

- pervenute con le modalità e nei tempi indicati;
- ordinate secondo l'ordine crescente di protocollo regionale assegnato verranno poste in istruttoria e, se ritenute ammissibili otterranno l'assegnazione dei contributi fino ad esaurimento delle disponibilità finanziarie indicate secondo la graduatoria.

Nel rispetto delle priorità indicate dal Bando, la struttura competente effettuerà l'istruttoria nel merito delle domande pervenute e redigerà la graduatoria dei progetti finanziabili che sarà adottata con decreto del Dirigente dell'Unità Organizzativa. Tale graduatoria corrisponderà all'ordine di finanziamento delle domande, su insindacabile giudizio della Direzione Generale.

Eventuali fondi residui a seguito di revoca o rinuncia del contributo, verranno resi disponibili (con precedenza attribuita in base alla graduatoria), a favore delle domande ritenute ammissibili ma non precedentemente finanziate per esaurimento dei fondi.

Erogazione

Saranno erogati contributi sino al limite delle risorse finanziarie pari a 1.000.000,00 euro indicati nel capitolo di bilancio 6153, UPB 2.3.10.9.3.333, titolato «Spese per la promozione di iniziative atte ad incentivare lo sviluppo di nuove modalità espositive che facciano uso delle moderne tecnologie».

Verrà erogato il 40% dell'importo totale del contributo ad avvenuta approvazione della graduatoria con le modalità di cui sopra.

Il saldo, pari al 60% dell'importo totale del contributo, verrà erogato ad avvenuta presentazione entro e non oltre il 30 giugno 2004 (pena la revoca del contributo) della documentazione relativa alla realizzazione dell'opera, corredata delle fatture delle spese sostenute.

Qualora le fatture siano già presentate in allegato alla domanda, il contributo sarà erogato in un'unica soluzione.

Controlli

La Regione Lombardia può, in qualsiasi momento, disporre ispezioni e controlli presso la sede del soggetto beneficiario del contributo, allo scopo di verificare lo stato di corrispondenza degli investimenti rispetto a quanto dichiarato nella domanda, e rispetto alle fatture presentate.

Revoche

La Regione potrà disporre revoca del contributo qualora venga accertato:

- l'insussistenza delle condizioni previste o la non conformità delle spese sostenute alla documentazione presentata o dichiarata in fase di richiesta di accesso ai contributi;
- l'ottenimento di ulteriore finanziamento, per le medesime attrezzature, oggetto del contributo di cui al presente bando in base ad altre normative comunitarie, statali, regionali e comunali;
- le fatture non pervengano entro il 30 giugno 2004.

Nel caso di revoca del contributo già erogato il soggetto beneficiario è tenuto alla restituzione dell'importo ricevuto maggiorato dell'interesse (calcolato dal momento dell'erogazione a quello della restituzione) pari al tasso di sconto vigente al momento dell'erogazione, maggiorato di cinque punti percentuali.

Trattazione dei dati ai sensi della legge n. 675/96 e successive modifiche ed integrazioni

I dati personali saranno trattati dalla Regione Lombardia nel rispetto della legge n. 675/1996 e successive modificazioni

ed integrazioni, ai soli fini dell'istruttoria delle richieste di concessione di contributi di cui al presente bando.

Il trattamento sarà effettuato sia manualmente che tramite apposita procedura informatica.

L'esito dell'istruttoria verrà resa pubblica sia tramite il sito Internet della Regione Lombardia - home page Direzione Generale Commercio, Fiere e Mercati - che tramite pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

L'operatore interessato può esercitare i propri diritti ai sensi di quanto previsto dalla citata legge n. 675/1996.

Titolare del trattamento è la Regione Lombardia, con sede in via Pola, 14, 20124 Milano.

Responsabile del trattamento è il Direttore Generale della Direzione Generale Commercio, Fiere e Mercati ai sensi della d.g.r. 9 luglio 1999, n. 44059.

Modulistica allegata

1. Schema di domanda;
2. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alla richiesta di altri contributi;
3. Dichiarazione relativa agli aiuti in regime «de minimis» ottenuti nei tre anni precedenti.

Informazioni

Presso le sedi di Spazio Regione di

- Milano via Filzi, 22 - tel. 02/6765 5501 - fax 02/6765 5503
SpazioRegione_Milano@regione.lombardia.it

- Bergamo via Papa Giovanni XXIII, 106 - tel. 035/22 39 19 - fax 035/27 32 13
SpazioRegione_Bergamo@regione.lombardia.it

- Brescia via Dalmazia, 92/94 C - tel. 030/34 72 99 - fax 030/34 71 99
SpazioRegione_Brescia@regione.lombardia.it

- Como Viale Varese ang. via Benzi - tel. 031/26 59 00 - fax 031/26 58 96
SpazioRegione_Como@regione.lombardia.it

- Cremona via Dante, 136 - tel. 0372/36 301 - fax 0372/35 180
SpazioRegione_Cremona@regione.lombardia.it

- Lecco C.so Promessi Sposi, 132 - tel. 0341/25 13 87 - fax 0341/25 14 43
SpazioRegione_Lecco@regione.lombardia.it

- Legnano via Cavallotti, 11/13 - tel. 0331/440 903 - fax 0331/6765 5960
SpazioRegione_Legnano@regione.lombardia.it

- Lodi via Haussman, 7 - tel. 0371/43 93 44 - fax 0371/30 971
SpazioRegione_Lodi@regione.lombardia.it

- Mantova Corso Vittorio Emanuele, 57 - tel. 0376/22 31 32 - fax 0376/22 30 19
SpazioRegione_Mantova@regione.lombardia.it

- Monza piazza Cambiaghi, 3

- Pavia Viale Cesare Battisti, 150 - tel. 0382/23 180 - fax 382/32 233
SpazioRegione_Pavia@regione.lombardia.it

- Sondrio via del Gesù, 17 - tel. 0342/21 14 58 - fax 0342/51 24 27
SpazioRegione_Sondrio@regione.lombardia.it

- Varese viale Belforte, 2 - tel. 0332/33 17 00 - fax 0332/33 10 38
SpazioRegione_Varese@regione.lombardia.it

- Presso la Direzione Generale Commercio, Fiere e Mercati - U.O. Attività Fieristiche - Struttura Sviluppo della rete degli Enti fieristici - via Pola, 14, 20124 Milano

Ai seguenti nn. di telefono: 02 67654040 (Maria Cristina Catozzi), 02 67656871 (Emanuela Cazzaniga).

- Sul sito www.regione.lombardia.it

ALLEGATO 1

Modello di richiesta in carta semplice

Alla Regione Lombardia
Direzione Generale Commercio, Fiere e Mercati
U.O. Attività fieristiche
Struttura Sviluppo della rete degli Enti Fieristici
via Pola, 14 - 20124 Milano

Oggetto: **Richiesta di contributo regionale a parziale copertura delle spese di innovazione tecnologica dei poli fieristici.**

Il/La sottoscritto/a
in qualità di legale rappresentante del
Prov. via n. CAP
Tel. Fax e-mail
visto l'avviso pubblico relativo al contributo in oggetto,

RICHIEDE

la concessione, a favore del predetto ente rappresentato, di un contributo regionale per spese innovazione tecnologica che ammontano ad € (IVA compresa).
Il/La sottoscritto/a allega alla presente richiesta la seguente documentazione:

- Atto costitutivo o Statuto dell'ente richiedente;
- Dichiarazione di verifica del bilancio da parte di società di revisione. Per organizzazioni aventi forme giuridiche diverse dalle società di capitale, autocertificazione dello stato patrimoniale e del conto economico;
- Copia della relazione comunale attestante la conformità degli standard riscontrati nei quartieri con quelli previsti agli artt. 9, 10, 11 del Regolamento attuativo della l.r. 30/2002, solo in relazione alle qualifiche internazionali, nazionali e regionali. In alternativa, tale relazione può essere redatta autonomamente dai proprietari o dai gestori dei quartieri fieristici e certificata dal comune territorialmente competente;
- Piano d'intervento descrittivo di:
 - Natura e obiettivi
 - Modalità di realizzazione
 - Strumenti impiegati
 - Tempi di realizzazione
 - Risultati attesi
- Piano finanziario, commisurato alla complessità dell'intervento, descrittivo dei:
 - Costi complessivi, dettagliando e giustificando le spese previste;
 - Copertura dei costi, evidenziando le somme disponibili o sicuramente impegnate
- Dichiarazione del legale rappresentante di non aver avuto per le medesime attrezzature altri finanziamenti o contributi comunitario, statale, regionale o comunale.

Luogo e data

Firma per esteso del legale rappresentante e timbro dell'ente

Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

ALLEGATO 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ (art. 47 del d.P.R. 445/2000)

Il/La sottoscritto/a nato/a il residente a via n. C.F. legale rappresentante del consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del d.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazione mendace,

DICHIARA

che:

- non sono stati richiesti né ottenuti, né saranno richiesti contributi per la medesima finalità e per le stesse voci di costo ammesse al finanziamento dal presente bando ad altri servizi della Regione Lombardia o ad altri enti pubblici;
- sono stati richiesti contributi, ma non ancora ottenuti, ad altri servizi della Regione Lombardia o ad altri enti pubblici relativamente alle seguenti voci di spesa:
 - la rilevazione di presenze e l'identificazione dei visitatori per un ammontare di €
 - la gestione delle receptions per un ammontare di €
 - la comunicazione interattiva per un ammontare di €
 - il marketing informatizzato per servizi pre-durante e post fiere per un ammontare di €
 - il servizio di vigilanza per un ammontare di €
 - la certificazione di qualità per un ammontare di €

Luogo e data

*Firma per esteso del legale
rappresentante e timbro dell'ente*

Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

* ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. 445/2000 le istanze e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

ALLEGATO 3

**Prospetto degli aiuti in regime «de minimis»
ottenuti nei tre anni precedenti**

Il/La sottoscritto/a
in qualità di titolare, legale rappresentante del
con codice fiscale
Con riferimento alla domanda di partecipazione al bando
«.....» presentata in data

DICHIARA

di non aver beneficiato di aiuti concessi in regime «de minimis»

Oppure:

di aver beneficiato dei seguenti altri aiuti de minimis dalla data dell'1 settembre 1999 ad oggi).

(Lasciare indicata solo la fattispecie corretta tra le due sopra riportate e compilare la tabella sottostante solo nel caso in cui si siano ricevuti aiuti «de minimis»)

Dati relativi ad aiuti de minimis

Ente erogatore	Data di concessione	Tasso di conversione Lira/€	Importo in € dell'agevolazione
TOTALE	*****	*****	

Data

Firma e timbro del richiedente

(BUR20030143)

D.g.r. 8 agosto 2003 - n. 7/14078

Attuazione art. 11, legge regionale 10 dicembre 2002,

(4.6.2)

n. 30 (Promozione e Sviluppo del Sistema Fieristico Lombardo). Approvazione degli indirizzi per la programmazione degli interventi promozionali all'estero del sistema fieristico lombardo per il 2003 (Obiettivo gestionale 3.10.9.5)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 23 luglio 1996 n. 16 ad oggetto «Ordinamento della struttura organizzativa e della Dirigenza della Giunta Regionale»;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale del 27 dicembre 2001 n. 7621 ad oggetto «Modifica della deliberazione 24 maggio 2000, n. 4» relativa alla costituzione delle Direzioni Generali della Giunta e alla nomina dei Direttori Generali, che istituisce l'Assessorato e la Direzione Generale Commercio, Fiere e Mercati, nominandone al contempo quale Direttore Generale l'ing. Mario Nova;

Vista la d.g.r. 27 dicembre 2001 n. 7/7622 ad oggetto «Determinazioni in ordine all'assetto organizzativo della Giunta Regionale (IV Provvedimento 2001)» con la quale, fra l'altro, sono riconosciute le competenze dell'Unità Organizzativa Attività Fieristiche, assegnata al Dirigente dott. Marco Manzoni;

Visto il decreto del Dirigente dell'Organizzazione e Personale della Direzione Generale Affari Generali e Personale del 18 gennaio 2002 n. 614 ad oggetto «Rimodulazione competenze ed aree di attività delle Direzioni Generali interessate, in attuazione della d.g.r. 27 dicembre 2001, n. 7622», che definisce le competenze delle Unità Organizzative e delle Strutture della Direzione Generale Commercio, Fiere e Mercati;

Premesso che la Regione, riconoscendo nelle fiere un importante fattore di sviluppo dell'economia lombarda ed un determinante strumento di marketing e di promozione/comunicazione del tessuto produttivo lombardo, può concorrere finanziariamente alla promozione e allo sviluppo del sistema fieristico regionale sul mercato nazionale e sui mercati esteri ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 30/2002;

Valutata la necessità di definire in particolare, per l'applicazione del suddetto articolo, gli indirizzi per la programmazione degli interventi promozionali all'estero del sistema fieristico lombardo per l'anno 2003, al fine di accompagnarne il processo di internazionalizzazione con azioni promozionali dirette quali missioni di promozione, azioni di marketing delle manifestazioni e dei centri espositivi lombardi, nonché la partecipazione a manifestazioni internazionali particolarmente qualificate;

Premesso che, per la realizzazione delle suddette iniziative, non verranno dati contributi a soggetti esterni ma si opererà con le proprie strutture organizzative, i propri enti strumentali, le Agenzie regionali o Punti Operativi della rete per l'internazionalizzazione delle imprese lombarde (decreto n. 11542 del 18 giugno 2002) e dell'Istituto per il Commercio con l'Estero;

Dato atto che il documento «Indirizzi per la programmazione degli interventi promozionali all'estero del sistema fieristico lombardo - anno 2003» di cui all'allegato A è stato esaminato ed approvato dal Gruppo di lavoro Interdirezionale Commercio Estero ed Internazionalizzazione delle Imprese, costituito con decreto del Segretario Generale n. 3472 del 16 febbraio 2001, nella seduta del 15 luglio 2003, e dalla Commissione Regionale Consultiva per il Settore Fieristico, costituita con decreto del Direttore Generale - Direzione Commercio, Fiere e Mercati - n. 4504 del 18 marzo 2003, nella seduta del 25 luglio 2003;

Visto l'allegato A «Indirizzi per la programmazione degli interventi promozionali all'estero del sistema fieristico lombardo - anno 2003» che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visto il Regolamento di attuazione della l.r. n. 30 del 10 dicembre 2002 approvato con d.g.r. n. 12600 del 7 aprile 2003;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Dato atto che il suddetto allegato, per l'anno 2003, prevede unicamente interventi diretti da parte della Regione Lombardia e che pertanto non si applicano le disposizioni dell'art. 72 della legge finanziaria 289 del 27 dicembre 2002;

Su proposta dell'Assessore al Commercio, Fiere e Mercati;

A voti unanimi resi nelle forme di legge

Delibera

1) di approvare, per quanto in premessa, gli «Indirizzi per la programmazione degli interventi promozionali all'estero

del sistema fieristico lombardo - anno 2003», allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1) di stabilire che il Responsabile della struttura regionale competente con proprio atto provvederà all'impegno delle somme previste in bilancio ed alla liquidazione delle spese relative agli interventi promozionali con imputazione al cap. 6152, U.P.B. 2.3.10.9.3.332 «Spese per il sostegno di progetti ed iniziative di promozione fieristica in Italia e all'estero» pari a 150.000,00 euro;

3) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, nonché sul sito Internet della Giunta Regionale della Lombardia;

4) di provvedere con successivi atti deliberativi all'individuazione dei singoli interventi da realizzare.

Il segretario: Sala

ALLEGATO A

**INDIRIZZI PER LA PROGRAMMAZIONE
DEGLI INTERVENTI PROMOZIONALI ALL'ESTERO
DEL SISTEMA FIERISTICO LOMBARDO - ANNO 2003**
(l.r. 10 dicembre 2002, n. 30 art. 11, comma 3, lettera g)

Introduzione

La legge regionale 10 dicembre 2002, n. 30 «Promozione e sviluppo del sistema fieristico lombardo» si inserisce in un più vasto quadro normativo regionale teso a promuovere, attraverso politiche di sostegno all'internazionalizzazione, il sistema economico lombardo.

Con essa, infatti, la Regione Lombardia intende incentivare la promozione del sistema produttivo lombardo, riconoscendo le fiere come importante fattore di sviluppo e come determinante strumento di marketing.

In particolare, si intende accompagnare il processo di integrazione europea delle fiere lombarde, caratterizzate da proprie specificità e sempre più soggette a concorrenza internazionale, favorendo:

- gli scambi di manifestazioni e di presenze dei nostri operatori nei mercati esteri;
- gli accordi collaborativi con gli organismi regionali e nazionali preposti alla internazionalizzazione delle imprese.

Le politiche di incentivo all'internazionalizzazione del sistema fieristico lombardo, sia del polo fiera Milano sia della rete dei poli fieristici regionali, rientrano tra le priorità del DPEFR 2003-2005; le azioni a supporto saranno pertanto di ampio respiro e attuate su più annualità.

Gli interventi della legge di finanziamento si configurano nell'ambito delle opzioni offerte dalle seguenti lettere del comma 3, art. 11 della l.r.:

- lett. a): concessione di contributi ai soggetti organizzatori di manifestazioni fieristiche al fine di sostenere progetti ed iniziative di promozione fieristica in Italia e all'estero di rilevante interesse per l'economia della Regione Lombardia;
- lett. f): stipula di convenzioni per l'organizzazione di manifestazioni fieristiche all'estero con enti e/o organismi specializzati;
- lett. g): promozione della partecipazione di delegazioni di operatori economici stranieri a manifestazioni fieristiche in Lombardia.

Le azioni regionali, pertanto, possono essere di tipo:

- **diretto**, ossia iniziative che richiedono l'intervento diretto della Regione per la promozione del sistema fieristico all'estero anche al fine di attrarre nuovi operatori ed incrementare la loro partecipazione alle manifestazioni fieristiche lombarde: missioni economiche, azioni di marketing delle manifestazioni e dei poli espositivi lombardi, allestimento di proprio spazio espositivo a manifestazioni internazionali particolarmente qualificate;
- **indiretto**, ossia iniziative di supporto all'internazionalizzazione del sistema economico lombardo erogando contributi, secondo priorità e modalità da definire, ad operatori pubblici e privati del settore per: partecipazione/organizzazione di manifestazioni fieristiche, realizzazione di proprie progettualità per l'attuazione di azioni promozionali integrate proposte dall'amministrazione regionale.

Dal confronto con gli operatori del settore sulle modalità più efficaci di penetrazione ed integrazione del sistema fieristico lombardo nel mercato internazionale, è emerso l'esigenza di attivare prioritariamente azioni dirette da parte della Regione in modo da assicurare l'integrità delle azioni promozionali anche in collegamento con altre iniziative regionali come, peraltro, già messo in evidenza nella programmazione regionale (DPEFR 2003-2005).

Per l'anno 2003, in considerazione altresì dei tempi stretti che intercorrono tra la disponibilità (variazione del Bilancio 2003 prevista per il corrente mese), il tipo di risorse finanziarie (spese in conto corrente) e la loro entità (150.000 euro), si attueranno **unicamente interventi diretti** come di seguito specificati, rinviando le azioni indirette agli anni successivi.

1. Tipologia degli interventi

Le azioni regionali per la promozione del sistema fieristico lombardo all'estero per l'anno 2003, in attuazione della lettera g), comma 3, art. 11 della l.r. n. 30/2002 (promozione della partecipazione di delegazioni di operatori economici stranieri a manifestazioni fieristiche in Lombardia) comprendono:

- realizzazione di strumenti plurilingue di supporto alla comunicazione sul sistema fieristico della Lombardia;
- missioni di promozione, anche in concomitanza con lo svolgimento di missioni economico-istituzionali della Regione Lombardia;
- azioni di marketing e di comunicazione/promozione verso paesi e mercati esteri delle manifestazioni e dei poli espositivi lombardi;
- partecipazione a manifestazioni internazionali particolarmente qualificate, caratterizzate dalla presenza di soggetti economici rilevanti, con proprio spazio espositivo e materiale divulgativo del sistema fieristico.

2. Modalità di attuazione

Per la realizzazione delle iniziative dirette, la Regione opererà con le proprie strutture organizzative, avvalendosi se necessario di specifiche professionalità esterne che garantiscano un'elevata qualità dei servizi offerti, ossia:

- i propri Enti strumentali;
- le Agenzie regionali o i Punti Operativi della rete per l'internazionalizzazione delle imprese lombarde istituiti con Decreto n. 11542 del 18 giugno 2002;
- l'Istituto per il Commercio con l'Estero, nell'ambito degli interventi previsti dalle Convenzioni Operative annuali.

3. Risorse finanziarie

Gli stanziamenti determinati con la legge di bilancio annuale e pluriennale costituiscono il limite finanziario dell'intervento regionale.

Le risorse a disposizione per le iniziative di sostegno sopra descritte sono quelle disponibili a valere sul capitolo 6152, upb 2.3.10.9.2.332, «Spese per il sostegno di progetti ed iniziative di promozione fieristica in Italia e all'estero», così come quantificate (150.000,00 euro) nella variazione del Bilancio Previsionale per l'esercizio 2003.

Almeno il 10% delle risorse potrà essere destinato, in attuazione dell'Accordo di Programma tra Ministero Attività Produttive e Regione Lombardia, alla realizzazione degli interventi previsti dalle Convenzioni Operative annuali.

(BUR20030144)

(4.5.0)

D.g.r. 8 agosto 2003 - n. 7/14079

Modifica della d.g.r. n. 7/13042 del 16 maggio 2003 avente ad oggetto: «Disposizioni regionali relative alle condizioni, ai criteri e alle modalità operative degli interventi agevolati a valere sul Fondo di garanzia di cui alla legge del 14 ottobre 1964 n. 1068 e successive modifiche»

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la d.g.r. n. 7/13042 del 16 maggio 2003 che approva le condizioni, i criteri e le modalità operative del fondo di garanzia proposti dal Comitato tecnico regionale di valutazione di cui all'art. 37 della legge del 25 luglio 1952, n. 949 e successive modifiche con il regolamento per la concessione degli interventi agevolativi previsti dalla legge 14 ottobre 1964 n. 1068;

Preso atto che nella stesura della scheda relativa alla fideiussione e nei relativi allegati n. 1, 3 e 4 del regolamento di cui sopra sono stati erroneamente riportati i seguenti refusi:

- (Scheda fideiussione - Paragrafo «Importo massimo,

commissione e durata della garanzia fidejussoria» lett. a) è stato riportato «imprese ubicate nelle zone ammesse alla deroga di cui all'art. 92.3.c del trattato CE per gli aiuti a finalità regionale» anziché «imprese ubicate nelle zone Obiettivo 2 o a sostegno transitorio»;

- (Allegato n. 1, secondo riquadro); è stato riportato «garanzia integrativa» anziché «garanzia»;

- (Allegato n. 3, punto 1); è stato riportato «nella restante parte del territorio nazionale» anziché «nella restante parte del territorio regionale»;

- (Allegato n. 3, quinto comma); è stato riportato «G.U.C.E. C68 del 6 marzo 1986» anziché «G.U.C.E. L10 del 13 gennaio 2001»;

Dato atto che Artigiancassa s.p.a chiede, anche a seguito di verifiche effettuate con il ministero competente, di sostituire nell'Allegato n. 4, Trasporti la frase: «L'esclusione non è riferita all'attività di autotrasporto in quanto tale, bensì agli investimenti in automezzi per il trasporto di merci anche in conto proprio, effettuati da imprese appartenenti a qualsiasi settore di attività. Pertanto, le imprese di autotrasporto merci possono accedere all'agevolazione limitatamente agli investimenti non riguardanti automezzi. Di contro, gli investimenti effettuati da imprese di trasporto persone sono ammissibili all'agevolazione anche nel caso in cui riguardino automezzi» con «Limitatamente agli investimenti in automezzi effettuati da imprese la cui attività principale rientri nel settore del trasporto merci c/to terzi».

Ritenuto pertanto necessario rettificare e sostituire alcune parti, così come sopra riportato, contenuti nella scheda relativa alla fideiussione e nei relativi allegati n. 1, 3 e 4 del regolamento per la concessione degli interventi agevolativi previsti dalla legge 14 ottobre 1964 n. 1068 approvato con d.g.r. n. 7/13042 del 16 maggio 2003;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di rettificare, per i motivi indicati in premessa, nella scheda fideiussione – paragrafo «Importo massimo, commissione e durata della garanzia fideiussoria» lett. a) del regolamento per la concessione degli interventi agevolativi previsti dalla legge 14 ottobre 1964 n. 1068 approvato con d.g.r. n. 7/13042 del 16 maggio 2003 la frase:

«imprese ubicate nelle zone ammesse alla deroga di cui all'art. 92.3.c del trattato CE per gli aiuti a finalità regionale» con «imprese ubicate nelle zone Obiettivo 2 o a sostegno transitorio»;

2. di rettificare nell'allegato n. 1, secondo riquadro del medesimo regolamento la frase:

«garanzia integrativa» con «garanzia»;

3. di rettificare nell'allegato n. 3, punto 1, dello stesso regolamento la frase:

«nella restante parte del territorio nazionale» con «nella restante parte del territorio regionale»;

4. di rettificare nell'allegato n. 3, quinto comma, del regolamento di cui sopra, la frase:

«G.U.C.E. C68 del 6 marzo 1986» con «G.U.C.E. L10 del 13 gennaio 2001»;

5. di sostituire nell'allegato n. 4, Trasporti, del regolamento di cui sopra, la frase:

«L'esclusione non è riferita all'attività di autotrasporto in quanto tale, bensì agli investimenti in automezzi per il trasporto di merci anche in conto proprio, effettuati da imprese appartenenti a qualsiasi settore di attività. Pertanto, le imprese di autotrasporto merci possono accedere all'agevolazione limitatamente agli investimenti non riguardanti automezzi. Di contro, gli investimenti effettuati da imprese di trasporto persone sono ammissibili all'agevolazione anche nel caso in cui riguardino automezzi» con «Limitatamente agli investimenti in automezzi effettuati da imprese la cui attività principale rientri nel settore del trasporto merci conto terzi».

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

parte degli Enti competenti (d.P.R. 412/93 così come modificato e integrato dal d.P.R. 551/99)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10 «Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia»;

Visto il d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 «Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento del consumo di energia, in attuazione dell'art. 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10» così come modificato dal d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551, che disciplina all'art. 11 l'esercizio, la manutenzione e la verifica di conformità degli impianti termici alla normativa tecnica vigente indicando quali Enti responsabili della verifica stessa i comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti e le Province per il restante territorio;

Visto il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59» ove si stabilisce, all'art. 30, comma 5, che le Regioni svolgono funzioni di coordinamento dei compiti attribuiti agli Enti locali per l'attuazione del d.P.R. 412/93, nonché compiti di assistenza agli stessi per le attività di informazione al pubblico e di formazione degli operatori pubblici e privati nel campo della progettazione, installazione, esercizio e verifica degli impianti termici;

Vista la d.c.r. 10 ottobre 2000, n. 39 con la quale è stato approvato il «Programma Regionale di Sviluppo della 7ª legislatura» che comprende, all'interno dell'obiettivo programmatico 9.1 «Politica energetica regionale», l'obiettivo specifico 9.1.2 «Sostegno alla diffusione di combustibili puliti e al miglioramento della efficienza energetica»;

Ricordato che con d.g.r. del 7 marzo 1995 n. 6/64926 era stato approvato un primo documento di «Linee guida regionali per lo svolgimento di azioni di certificazione e controllo degli impianti termici da parte degli Enti Locali competenti, in attuazione dell'art. 11 del d.P.R. 412/93», da considerarsi oggi sostanzialmente superato, anche a seguito dell'emanazione successiva del d.P.R. 551/99;

Preso atto che gli Enti locali competenti alle verifiche degli impianti termici degli edifici ai sensi del d.P.R. 412/93 così come modificato e integrato dal d.P.R. 551/99 hanno manifestato la necessità di un nuovo provvedimento regionale di indirizzo che fornendo indicazioni operative sulla standardizzazione delle procedure di verifica, che favorisse l'armonizzazione su tutto il territorio regionale delle attività poste in capo agli Enti Locali;

Considerato che la redazione delle «Linee Guida per la verifica dello stato di manutenzione e esercizio degli impianti termici in Regione Lombardia da parte degli enti locali competenti (d.P.R. 412/93 così come modificato e integrato dal d.P.R. 551/99)» è inserita fra le attività prioritarie all'interno del «Libro Azzurro» e rientra altresì fra i prodotti dell'obiettivo di Governo Regionale OGRAQ03 «Sviluppo programmazione energetica»;

Dato atto che con decreto del 25 gennaio 2001, n. 1585 del Direttore Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità, è stata costituita una Commissione tecnica interprovinciale in materia di energia, con il compito, tra gli altri, di predisporre un documento tecnico di linee guida regionali per l'attuazione delle attività di verifica degli impianti termici degli edifici;

Dato atto che la Regione Lombardia, con d.g.r. 25 novembre 2002, n. 7/11250 ha stipulato una convenzione con ENEA per supporto tecnico alle attività di coordinamento e assistenza agli Enti locali per la verifica degli impianti termici come previsto dal d.P.R. 412/93 così come modificato dal d.P.R. 551/99 e che, nell'ambito di tale convenzione, ENEA ha contribuito alla redazione del documento tecnico di linee guida regionali di cui al punto precedente;

Visto il documento «Linee Guida per la verifica dello stato di manutenzione e esercizio degli impianti termici in Regione Lombardia da parte degli enti locali competenti (d.P.R. 412/93 così come modificato e integrato dal d.P.R. 551/99)», allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale (*omissis*);

Dato atto che in sede di Commissione tecnica interprovinciale, con la partecipazione dei rappresentanti dei Comuni

con popolazione superiore ai 40.000 abitanti, nella seduta del 7 luglio 2003, gli Enti Locali competenti hanno espresso parere positivo sul contenuto del suddetto documento;

Preso atto del parere in merito al suddetto documento espresso dalle Associazioni di Categoria dei manutentori che hanno sottoscritto l'Accordo Volontario con la Regione Lombardia, stipulato con d.g.r. del 21 dicembre 2001, n. 7/7568, per l'attività di manutenzione e di controllo degli impianti termici ai sensi d.P.R. 412/93 così come modificato dal d.P.R. 551/99;

Dato atto delle valutazioni del Dirigente della Unità Organizzativa Risorse Energetiche e Reti Tecnologiche che al riguardo propone l'adozione delle predette «Linee Guida» quale documento di indirizzo ai Comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti e alle Province per il restante territorio per l'esercizio delle funzioni di verifica degli impianti termici degli edifici ai sensi del d.P.R. 412/93 così come modificato e integrato dal d.P.R. 551/99;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera

Richiamate le motivazioni e le conseguenti proposte e valutazioni di cui alle premesse, che qui si intendono integralmente recepite e approvate:

1) di approvare il documento «Linee guida per la verifica dello stato di manutenzione ed esercizio degli impianti termici da parte degli Enti Locali competenti (d.P.R. 412/93 così come modificato e integrato dal d.P.R. 551/99)» allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (*omissis*);

2) di adottare le predette linee guida quali documento di indirizzo ai Comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti e alle Province per il restante territorio per l'esercizio delle funzioni di verifica degli impianti termici degli edifici ai sensi del d.P.R. 412/93 così come modificato e integrato dal d.P.R. 551/99;

3) di abrogare di conseguenza la d.g.r. del 7 marzo 1995, n. 5/64926 «Linee guida regionali per lo svolgimento di azioni di certificazione e controllo degli impianti termici da parte degli Enti Locali competenti, in attuazione dell'art. 11 del d.P.R. 412/93»;

4) di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data di pubblicazione.

Il segretario: Sala

D) ATTI DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

D.G. Presidenza

(BUR20030146)

Com.r. 19 agosto 2003 - n. 119

Comunicato della Direzione Generale Presidenza - Segreteria di Giunta - Riepilogo fascicoli BURL del mese di giugno 2003

Si comunica che nel mese di giugno 2003 sono stati pubblicati i seguenti fascicoli del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia

LEGENDA

Se.O.	=	Serie Editoriale Ordinaria
S.O.	=	Supplemento Ordinario
S.S.	=	Supplemento Straordinario
Se.I.	=	Serie Editoriale Inserzioni
Se.I.C.	=	Serie Editoriale Inserzioni Concorsi
Se.I.Bis	=	Serie Editoriale Inserzioni Bis
Se.O.Bis	=	Serie Editoriale Ordinaria Bis

GIUGNO 2003

N. BUR	DATA	EDIZIONE	N. POSTALE
23	3.6	Se.O.	126
	3.6	I S.S.	127
	4.6	Se.I.	128
	4.6	Se.I.Bis	128
	4.6	Se.I.C.	129
	5.6	II S.S.	130
24	6.6	I S.O.	131
	9.6	Se.O.	132
	10.6	I S.S.	133
	11.6	Se.I.	134
	11.6	Se.I.C.	135
	12.6	II S.S.	136
25	12.6	III S.S.	136
	16.6	Se.O.	137
	17.6	I S.S.	138
	18.6	Se.I.	139
	18.6	Se.I.C.	140
26	20.6	I S.O.	141
	23.6	Se.O.	142
	24.6	I S.S.	143
	25.6	Se.I.	144
	25.6	Se.I.C.	145
	26.6	II S.S.	146
27	27.6	III S.S.	147
	30.6	Se.O.	148

D.G. Formazione, istruzione e lavoro

(BUR20030147)

D.d.g. 5 agosto 2003 - n. 13146

(3.3.0)

Definizione della formula per la riparametrazione del finanziamento FSE Obiettivo 3 Misure C1-C4-D4 2001 dei progetti conclusi con un numero di allievi a fine corso inferiore al numero minimo previsto dai singoli dispositivi

IL DIRETTORE GENERALE FORMAZIONE ISTRUZIONE E LAVORO

Richiamati i decreti del Direttore Generale della Direzione Generale Formazione Istruzione e Lavoro relativi alle disposizioni per la presentazione dei progetti FSE Ob. 3 n. 14364 del

15 giugno 2001 (misura C1-2001) n. 15372 del 27 luglio 2001 (misura C4-2001) e n. 18823 del 3 agosto 2001 (misura D4-2001);

Preso atto che con tali decreti nell'allegato: «Disposizioni per la presentazione dei progetti cofinanziabili con il FSE» è stato previsto il ricalcolo del costo totale delle azioni di formazione realizzate in relazione al numero effettivo di allievi qualora lo stesso scendesse al disotto del limite minimo previsto da ogni singolo dispositivo;

Preso altresì atto che in tali decreti non è stata esplicitata alcuna formula di riparametrazione e che risulta necessario definire le modalità specifiche di tale riparametrazione allo scopo di permettere agli enti gestori interessati di poter procedere direttamente alla riparametrazione stessa per i progetti ancora in fase di rendicontazione e ai competenti uffici regionali di poter procedere alla riparametrazione per i progetti già conclusi e rendicontati;

Ritenuta pertanto la necessità di definire la seguente formula di riparametrazione, nel rispetto del principio di proporzionalità previsto nei dispositivi sopra richiamati adottando lo stesso criterio approvato dai dispositivi 2002 relativi alle medesime misure C1-C4-D4:

$$\text{Costo formazione riparametrato} = \{\text{costo orario} - [(\text{num. minimo allievi previsti dal dispositivo} - \text{num. allievi effettivi}) \times (\text{costo orario/num. minimo allievi}) \times 0,25]\} \times \text{num. ore effettivo}$$

Vista la l.r. 23 luglio 1996 n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la d.g.r. 24 maggio 2000 n. 4 di conferimento al Dott. Renzo Ruffini dell'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale Formazione Istruzione e Lavoro;

Vista la d.g.r. 23 dicembre 2002 n. 11699 relativa al nuovo assetto organizzativo della Regione e successive modificazioni;

Decreta

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la seguente formula di riparametrazione dei progetti FSE misure C1, C4, D4 2001 per il costo totale delle azioni di formazione a seguito della chiusura dell'attività formativa con un numero di allievi inferiori al numero minimo previsto dai singoli dispositivi, adottando lo stesso criterio approvato dai dispositivi 2002 relativi alle medesime misure C1-C4 e D4:

$$\text{Costo formazione riparametrato} = \{\text{costo orario} - [(\text{num. minimo allievi previsti dal dispositivo} - \text{num. allievi effettivi}) \times (\text{costo orario/num. minimo allievi}) \times 0,25]\} \times \text{num. ore effettivo}$$

2. di stabilire che tale formula deve essere applicata:

- dal revisore dei conti nominato dall'ente gestore all'atto della certificazione finale della spesa;
- dai competenti uffici regionali per i progetti già conclusi e rendicontati;

3. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della D.G. Formazione Istruzione e Lavoro: <http://formalavoro.regione.lombardia.it>.

p. Il direttore generale: Renzo Ruffini

(BUR20030148)

(3.3.0)

D.d.g. 7 agosto 2003 - n. 13302

Rettifica parziale del d.d.g. n. 10253 del 23 giugno 2003: «Approvazione delle graduatorie F.S.E. - Dispositivo Multimisura Obbligo Formativo "Percorsi Triennali Sperimentali" - Obiettivo 3, anno 2003-2004»

IL DIRETTORE GENERALE

Visti i propri decreti:

- n. 8657 del 28 maggio 2003 recante «Approvazione del dispositivo Multimisura per la presentazione di progetti di cui alla deliberazione n. 7/12008 7 febbraio 2003 e alla d.g.r. 7/13084 23 maggio 2003 con la relativa modulistica, Fondo Sociale Europeo, obiettivo 3, anno 2003, Obbligo Formativo «Percorsi Triennali Sperimentali»»;

- n. 9817 del 16 giugno 2003 «Costituzione del Nucleo di Valutazione per la definizione delle graduatorie dei progetti F.S.E. - Dispositivo Multimisura Obbligo Formativo «Percorsi Triennali Sperimentali», Obiettivo 3, anno 2003-2004»;

- n. 10253 del 23 giugno 2003 avente ad oggetto: «Approvazione delle graduatorie F.S.E. - Dispositivo Multimisura Obbligo Formativo «Percorsi Triennali Sperimentali» - Obiettivo 3, anno 2003-2004»;

Considerato che, in relazione al progetto id. n. 171007, in-

serito nell'allegato n. 2 del suddetto decreto n. 10253/2003, è stata inoltrata istanza di riesame da parte del CIAS di Como (capofila dell'A.T.S.) - id. operatore n. 1502661;

Considerato altresì che in relazione ai progetti id. nn. 171030 (capofila A.T.S. ECFOP id. operatore 1011661) e 171172 (capofila A.T.S. AFGP id. operatore 1100613) sono state presentate due azioni integrative «Area professionale commerciale e delle vendite - operatore/trice commerciale» e «Area professionale meccanica - operatore/trice meccanico/a» rispettivamente dagli operatori «Fondazione E-naip Lombardia» e «A.F.G.P. Centro S. Carlo»;

Dato atto che il nucleo di valutazione ha svolto la propria attività istruttoria relativamente alla richiesta motivata di riesame del progetto 171007;

Ritenuto di approvare le risultanze del riesame relativamente al progetto sopra citato id. n. 171007 che ne ha modificato lo status da non ammesso ad ammesso e finanziato con punteggio di 73 punti, così come risulta dalla scheda progetto conservata agli atti presso la Direzione Formazione, Istruzione e Lavoro, per un importo di € 602.800,00;

Dato atto che la U.O.O. «Valutazione FSE» ha ritenuto coerenti con i progetti 171030 e 171172 le due azioni integrative «Area professionale commerciale e delle vendite - operatore/trice commerciale» per un importo di € 114.891,00 e «Area professionale meccanica - operatore/trice meccanico/a» per un importo di € 114.891,00;

Considerato che il sopra citato d.d.g. n. 8657/2003 prevede la possibilità di procedere nell'ambito delle risorse previste nel Complemento di Programmazione FSE Ob. 3 2000/2006 alla allocare ulteriori risorse per le azioni previste nei singoli dispositivi;

Considerato che la d.g.r. 13084/2003 «Integrazione alle Linee di Indirizzo e direttive per l'offerta formativa Percorsi di Qualifica in Obbligo Formativo per l'anno formativo 2003/2004», in considerazione della necessità di offrire agli operatori ed agli utenti una adeguata certezza, anche sostanziale, sulla prosecuzione dei secondi e terzi anni dei percorsi triennali, prevede l'impegno finanziario, a favore dei soggetti attuatori, delle risorse relative all'intero percorso triennale;

Considerato quindi necessario integrare il finanziamento disponibile per un totale di € 2.497.746,00, così suddivisi:

- Progetto id. n. 171007 € 1.808.400,00;
- Progetto id. n. 171030 € 344.673,00;
- Progetto id. n. 171172 € 344.673,00;

Dato atto che gli obblighi dei soggetti gestori dei progetti ammessi al finanziamento sono precisati nella sopra citata d.g.r. n. 7/12008 del 7 febbraio 2003 di Approvazione delle «Linee di Indirizzo per l'offerta formativa per l'anno formativo 2003/2004» - sezione «Indicazioni gestionali» e ulteriormente precisati nel sopraccitato d.d.g. n. 8657 del 28 maggio 2003 «Approvazione del dispositivo Multimisura per la presentazione di progetti di cui alla deliberazione n. 7/12008 del 7 febbraio 2003 e alla d.g.r. 7/13084 del 23 maggio 2003 con la relativa modulistica», all'allegato n. 1) sez. Iter Procedurale. In particolare per quanto riguarda i termini di avvio dell'attività formativa, che è stabilita entro il 30 settembre 2003, fermo restando il termine ultimo della conclusione delle attività progettuali entro il 31 agosto 2004;

Ritenuto opportuno determinare che la comunicazione della variazione dell'esito dell'istruttoria all'Operatore, visto l'esiguo numero di progetti di cui trattasi, avvenga mediante comunicazione diretta all'operatore interessato, pubblicando altresì il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Vista la l.r. 23 luglio 1996 n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la d.g.r. del 24 maggio 2000, n. 7/4 e successive modificazioni di conferimento al dott. Renzo Ruffini dell'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro;

Vista la d.g.r. n. 7/11699 del 23 dicembre 2002, relativa al nuovo assetto organizzativo della Giunta Regionale e successive modificazioni;

Decreta

1. Di determinare un'integrazione delle risorse finalizzate al finanziamento dei progetti cofinanziabili con il FSE pari a € 2.497.746,00, così suddivisi:

- Progetto id. n. 171007 € 1.808.400,00;

- Progetto id. n. 171030 € 344.673,00;
 - Progetto id. n. 171172 € 344.673,00;
2. Di approvare:
- la parziale rettifica del d.d.g. n. 10253 del 23 giugno 2003, determinando per il progetto id. n. 171007 del CIAS di Como (capofila dell'A.T.S.) - id. operatore n. 1502661 - lo status di finanziato per un importo di € 602.800,00 per ciascuna delle tre annualità (totale € 1.808.400,00);
 - l'integrazione del progetto id. n. 171030 (capofila A.T.S. ECFOP id. operatore 1011661) con l'azione «Area professionale commerciale e delle vendite - operatore/trice commerciale», per un importo di € 114.891,00 per ciascuna delle tre annualità (totale € 344.673,00);
 - l'integrazione del progetto id. n. 171172 (capofila A.T.S. AFGP id. operatore 1100613) con l'azione «Area professionale meccanica - operatore/trice meccanico/a» per un importo di € 114.891,00 per ciascuna delle tre annualità (totale € 344.673,00);
3. Di affidare al Dirigente della U.O. Formazione e Mercato del Lavoro l'adozione di ogni eventuale provvedimento diretto ad assicurare l'adeguata realizzazione dei progetti finanziati;
4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

Il direttore generale: Renzo Ruffini

D.G. Sanità

(BUR20030149)

(3.2.0)

D.d.g. 16 luglio 2003 - n. 11827

Commissione permanente in materia di controlli sulla alimentazione degli animali con particolare riguardo alla emergenza BSE: sostituzione di alcuni componenti

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto del Direttore Generale n. 18446, del 30 luglio 2001, «Commissione permanente in materia di controlli sulla alimentazione degli animali con particolare riguardo alla emergenza BSE»;

Visto il decreto del Direttore Generale n. 2362 del 4 febbraio 2002 avente per oggetto «Commissione permanente in materia di controlli sulla alimentazione degli animali con particolare riguardo alla emergenza BSE, sostituzione di alcuni componenti»;

Preso atto dell'impossibilità di alcuni componenti la commissione medesima di continuare a farne parte e precisamente:

- Dr. Mario COVI, A.S.L. della provincia di Brescia;
- M.llo Maurizio MARCHIORI, Comando Gruppo Carabinieri per la Sanità di Brescia;
- Dr. Pietro MEREGALLI, Ispettorato Centrale Repressione Frodi di Milano;
- Dr. Angeli RIBERZANI, Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna;

Ritenuto pertanto di sostituire:

- al Dr. Mario Covi, il Dr. Francesco BUZZI, A.S.L. della provincia di MILANO 3;
- al M.llo Maurizio Marchiori, il M.llo Giuseppe SCALETTA, Comando Gruppo Carabinieri per la Sanità di Brescia;
- al Dr. Pietro Meregalli, il Dr. Pietro GUSINU, Ispettorato Centrale Repressione Frodi di Milano;
- al Dr. Angelo Riberzani, il Dr. Roberto PIRO, Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna;

Ritenuto di inserire quale componente detta commissione il Dr. Francesco CAMPANA, D.G. Sanità, U.O. Veterinaria;

Ritenuto di confermare i componenti la summenzionata Commissione elencati di seguito:

- Dr. Alberto PALMA - D.G. Sanità U.O. Veterinaria
- Dr. Gioia VALTORTA - D.G. Sanità U.O. Veterinaria
- Sig. Sara COLOTTA - D.G. Sanità U.O. Veterinaria
- Dr. Massimo AGUZZI - A.S.L. della provincia di Pavia
- Dr. Francesco BUZZI - A.S.L. della provincia di Milano 3
- Dr. Franco GUIZZARDI - A.S.L. della provincia di Mantova

- Dr. Giovanni NEGRI - A.S.L. della provincia di Milano 1
- Dr. Elena FAGGIONATO - Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna
- Prof. Giovanni SAVOINI - Università degli studi di Milano, Dipartimento di Scienze e Tecnologie Veterinarie per la sicurezza alimentare
- Ten. Paolo DEGRASSI - Comando Gruppo Carabinieri per la Sanità di Milano
- M.llo Raffaele MARONGIU - Comando Gruppo Carabinieri per la Sanità di Cremona

Ritenuto di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Vista la d.g.r. n. 40941 dell'11 gennaio 1999, «Approvazione dei criteri per la costituzione ed il funzionamento di gruppi di lavoro pluridisciplinari ed interfunzionali, commissioni, comitati, o collegi comunque denominati. Determinazione delle quote di utilizzo del cap. 1.2.7.1/322 per l'anno 1999»;

Visto l'art. 17, l.r. 23 luglio 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, che individua le competenze ed i poteri dei Direttori Generali;

Vista la d.g.r. n. 7/4 del 24 maggio 2000 e successive modifiche ed integrazioni, «Avvio della VII legislatura - Costituzione delle Direzioni Generali e nomina dei Direttori Generali»;

Vista la d.g.r. n. 7/11699 del 23 dicembre 2002 «Disposizione a carattere organizzativo (4° provvedimento 2002)» e successive modificazioni, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale Sanità al dr. Carlo Lucchina;

Decreta

1. di sostituire:
 - al Dr. Mario Covi, il Dr. Francesco BUZZI, A.S.L. della provincia di MILANO 3;
 - al M.llo Maurizio Marchiori, il M.llo Giuseppe SCALETTA, Comando Gruppo Carabinieri per la Sanità di Brescia;
 - al Dr. Pietro Meregalli, il Dr. Pietro GUSINU, Ispettorato Centrale Repressione Frodi di Milano;
 - al Dr. Angelo Riberzani, il Dr. Roberto PIRO, Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna;
2. di inserire quale componente la summenzionata Commissione Dr. Francesco CAMPANA, D.G. Sanità U.O. veterinaria
3. di confermare i componenti la summenzionata Commissione elencati di seguito:
 - Dr. Alberto PALMA - D.G. Sanità U.O. Veterinaria
 - Dr. Gioia VALTORTA - D.G. Sanità U.O. Veterinaria
 - Sig.a Sara COLOTTA - D.G. Sanità U.O. Veterinaria
 - Dr. Massimo AGUZZI - A.S.L. della provincia di Pavia
 - Dr. Franco GUIZZARDI - A.S.L. della provincia di Mantova
 - Dr. Giovanni NEGRI - A.S.L. della provincia di Milano 1
 - Dr. Elena FAGGIONATO - Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e della Emilia R.
 - Prof. Giovanni SAVOINI - Università degli studi di Milano, Dipartimento di Scienze e Tecnologie Veterinarie per la sicurezza alimentare
 - M.llo Raffaele MARONGIU - Comando Gruppo Carabinieri per la Sanità di Cremona
4. di stabilire la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Carlo Lucchina

D.G. Agricoltura

(BUR20030150)

D.d.g. 5 agosto 2003 - n. 13130

(4.3.0)

Approvazione del documento «Linee di pianificazione per un uso sostenibile del territorio rurale». Obiettivi programmatici PRS: 3.4 - Agricoltura, 9.5 - Ambiente e sviluppo sostenibile, 10.1 - Riforma normativa urbanistica e adeguamento della pianificazione territoriale e paesistica

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DIREZIONE GENERALE
TERRITORIO E URBANISTICA

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della VII legislatura approvato con deliberazione di Consiglio regionale n. 39 del 10 ottobre 2000 che, indicando gli obiettivi programmatici, evidenzia con forza la necessità di integrare l'obiettivo dello sviluppo sostenibile con gli obiettivi delle politiche di settore;

Visto l'obiettivo programmatico «9.5 - Ambiente e sviluppo sostenibile», in cui viene messa in risalto «la necessità di gestire l'uso delle risorse in modo tale da non erodere la quota di "capitale naturale" che costituisce il livello necessario per non compromettere il risultato quali/quantitativo delle attività economiche ed evidenziato che questa affermazione, che costituisce il cardine del concetto di "sviluppo sostenibile"»;

Visto l'obiettivo programmatico «10.1 - Riforma normativa urbanistica e adeguamento della pianificazione territoriale e paesistica» in cui si evidenzia il ruolo che il Quadro di Riferimento Territoriale può assumere quale strumento di supporto ed indirizzo per la pianificazione territoriale ed urbanistica degli enti locali;

Visto inoltre l'obiettivo programmatico «3.4 - Agricoltura» ed in particolare l'obiettivo gestionale 3.4.6 - «Protezione, sviluppo e gestione del territorio, del paesaggio rurale e delle superfici forestali» che prevede venga predisposto il Documento Direttore sulla valorizzazione, tutela e gestione del paesaggio rurale;

Richiamato il Piano Agricolo Triennale 2003-2005 approvato con d.g.r. n. 11612 del 20 dicembre 2002 che tra i suoi obiettivi ha definito quello relativo al «Rapporto tra agricoltura, ambiente e paesaggio rurale» in cui sono evidenziati i contenuti concernenti la centralità dell'agricoltura nella gestione e salvaguardia del territorio e dell'ambiente rurale segnalando come la risorsa suolo costituisca una risorsa preziosa per l'agricoltura, ma ormai limitata, sulla quale inoltre si concentrano interessi conflittuali per usi differenti da quello agricolo;

Richiamato il Piano Territoriale Paesistico Regionale approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. VII/197 del 6 marzo 2001, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 6 agosto 2001, che individua le linee d'azione, i criteri e gli indirizzi per la salvaguardia e valorizzazione del paesaggio rurale;

Considerato di conseguenza che la tutela e valorizzazione dell'ambiente rurale e forestale assumono in questo contesto un ruolo centrale, che si fonda in particolare sulla tutela delle risorse del territorio rurale, del suolo oltre che sulla salvaguardia e la difesa delle aziende di collina e di montagna, presidi dei territori più fragili della Regione;

Richiamato inoltre il Documento di Programmazione Economico Finanziaria Regionale approvato con deliberazione di Consiglio regionale n. 620 del 21 ottobre 2002, che aggiorna le schede del vigente Programma Regionale di Sviluppo;

Visto il decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 19659 del 21 ottobre 2002, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 2° Suppl. Straord. al n. 45, di approvazione del documento metodologico Sal.Va.Te.R. (Salvaguardia e Valorizzazione del Territorio Rurale) che costituisce la premessa metodologica alla definizione di quanto contenuto negli obiettivi gestionali 3.4.6 ed individua un metodo per l'analisi del territorio rurale nelle sue varie componenti naturali, antropiche e strutturali e per costruire banche dati finalizzate alla salvaguardia e valorizzazione del territorio rurale;

Verificato dai Direttori Generali proponenti che le «Linee di pianificazione per un uso sostenibile del territorio rurale» costituiscono un documento di orientamento e indirizzo per la valorizzazione e la salvaguardia dei suoli e delle risorse agrico-

le e agro-ambientali e forniscono una serie di indicazioni ed indirizzi per la pianificazione del territorio rurale al fine di instaurare un nuovo rapporto tra agricoltura, conservazione e valorizzazione del paesaggio, dell'ambiente e del territorio;

Visto l'art. 17 della l.r. 16/96 che individua le competenze e i poteri dei Direttori Generali;

Vista la d.g.r. 24 maggio 2000, n. 4, relativa alla costituzione delle Direzioni Generali e alla nomina dei Direttori Generali e successive modifiche e integrazioni;

Vista altresì la d.g.r. 28 giugno 2002, n. 9528 «Disposizioni a carattere organizzativo (2° Provvedimento 2002)» e successive modifiche e integrazioni;

Decreto

Per le motivazioni espresse in premessa che s'intendono integralmente recepite,

1) di approvare il documento «Linee di pianificazione per un uso sostenibile del territorio rurale»; di cui all'allegato A, composto di n. 44 pagine, che costituisce parte integrante del presente atto;

2) di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente provvedimento.

Il direttore generale
della D.G. Agricoltura:
Paolo Baccolo

Il direttore generale
della D.G. Territorio e Urbanistica:
Mario Rossetti

ALLEGATO A)

**LINEE DI PIANIFICAZIONE
PER UN USO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO RURALE**

1. Raccordo Programmatico

La protezione, lo sviluppo e la gestione del territorio, del paesaggio rurale e delle superfici agricole costituiscono uno degli obiettivi specifici del Programma Regionale di Sviluppo della VII legislatura (d.g.r. del 10 ottobre 2000, n. 39). Il programma prevede l'assegnazione di un ruolo centrale all'obiettivo, che si fonda in particolare sulla tutela delle risorse del territorio rurale, del suolo e dell'acqua, da ottenersi da un lato preservando e sostenendo le aziende di collina e di montagna, presidi dei territori più fragili della Regione, dall'altro salvaguardando l'operatività delle aziende di pianura.

In particolare nel documento si afferma che l'obiettivo è passare da una logica di interventi puntuali spesso sconsiderati, ad una di programmazione complessiva degli stessi, in modo da soddisfare le esigenze prevalentemente riconducibili alla produzione agricola con quelle di sostenibilità e fruizione dell'ambiente rurale e forestale lombardo.

In questo senso la trasversalità dell'obiettivo di sviluppo sostenibile del territorio rurale, presuppone l'esigenza di assumere come riferimento sia agli obiettivi di sviluppo produttivo del settore agricolo, sia agli obiettivi di tutela ambientale e sviluppo sostenibile da perseguire attraverso una pianificazione integrata del territorio.

Gli elementi da assumere come riferimento per la stesura del documento sono rintracciabili al punto «3.4 Agricoltura» del Programma Regionale di Sviluppo che, per quanto riguarda lo sviluppo del settore agricolo, definisce la seguente struttura di obiettivi specifici:

- 3.4.1 *Rafforzamento della competitività delle filiere agricole ed agroalimentari*
- 3.4.2 *Il trasferimento e la condivisione dell'innovazione come fattore di competitività aziendale*
- 3.4.3 *Sostegno ai processi di commercializzazione e promozione dei prodotti sui mercati nazionali ed esteri*
- 3.4.4 *Gestione diretta delle politiche comunitarie di supporto al settore agricolo e agroalimentare*
- 3.4.5 *Adeguamento tecnologico e funzionale delle modalità di impiego della risorsa idrica a fini irrigui e di bonifica*
- 3.4.6 *Protezione, sviluppo e gestione del territorio, del paesaggio rurale e delle superfici forestali*
- 3.4.7 *Valorizzazione e gestione della fauna selvatica e della fauna ittica*

Questo sistema di obiettivi specifici si raccorda in modo organico agli obiettivi del Piano Agricolo Triennale 2000-2 (approvato precedentemente al PSR):

	Piano Agricolo Triennale 2000-2002	Programma regionale di sviluppo 2000-2005		
Obiettivi	1. Sostegno e sviluppo del sistema produttivo agricolo ed agroalimentare	3.4.1. Rafforzamento della competitività delle filiere agricole e agroalimentari	Obiettivi specifici	
		3.4.2. Il trasferimento e la condivisione dell'innovazione come fattore di competitività aziendale		
		3.4.3. Sostegno ai processi di commercializzazione e promozione dei prodotti sui mercati nazionali ed esteri		
	2. Valorizzazione e tutela dell'agricoltura di montagna e delle aree più fragili	3.4.6. Protezione, sviluppo e gestione del territorio, del paesaggio rurale e delle superfici forestali		
		3.4.5. Adeguamento tecnologico e funzionale delle modalità di impiego della risorsa idrica a fini irrigui e di bonifica		
	3. Il rapporto tra agricoltura, ambiente e paesaggio rurale	3.4.6. Protezione, sviluppo e gestione del territorio, del paesaggio rurale e delle superfici forestali		
		3.4.7. Valorizzazione e gestione della fauna selvatica e della fauna ittica		
		3.4.4. Gestione diretta delle politiche comunitarie di supporto al settore agricolo e agroalimentare		
	4. Il ridisegno della struttura di riferimento istituzionale, attraverso la valorizzazione del decentramento e della sussidiarietà			
	5. Il riorientamento delle procedure burocratiche			

Per quanto riguarda la sostenibilità dello sviluppo del territorio, i riferimenti nel PRS, sono gli obiettivi programmatici di carattere trasversale:

- «9.5 Ambiente e sviluppo sostenibile», in cui viene messa in risalto «la necessità di gestire l'uso delle risorse in modo tale da non erodere la quota di "capitale naturale" che costituisce il livello necessario per non compromettere il risultato qualitativo/quantitativo delle attività economiche». Questa affermazione, che costituisce il cardine del concetto di «sviluppo sostenibile», implica l'integrazione delle politiche ambientali nelle politiche settoriali...
- «10.1 Riforma normativa urbanistica e adeguamento della pianificazione territoriale e paesistica», in cui si evidenzia il ruolo del «Quadro di riferimento territoriale nel coordinare la concertazione delle decisioni settoriali, e costituire strumento di supporto ed indirizzo per la pianificazione territoriale ed urbanistica degli enti locali.»

Anche altri obiettivi del PRS meno generali, ma comunque trasversali, hanno una interferenza notevole con l'obiettivo di uno sviluppo sostenibile del territorio rurale, basti pensare agli obiettivi «9.3 Programmazione e gestione delle risorse idriche» e «10.3 Valorizzazione del territorio e difesa dai rischi idraulico e idrogeologico.»

L'elaborazione del presente documento muove dalla convinzione che il «mondo rurale» (concetto che abbraccia sia il territorio sia tutto ciò che è legato alla presenza dell'uomo su tale territorio) si estende attraverso paesaggi naturali, aree agricole e foreste, piccole e medie città, piccoli centri industriali e artigianali. Esso comprende un tessuto economico e sociale diverso e complesso: aziende agricole, piccole imprese artigianali e commerciali, piccole e medie industrie. È sede di una grande varietà di risorse naturali e habitat, ma anche di tradizioni culturali. Nonostante tali differenze, termini come «ruralità» e «aree rurali» sono di facile e immediata comprensione, in quanto idealmente richiamano un concetto fisico, sociale e culturale che è sintetizzabile come «non urbano».

In questo quadro di difficoltà nel definire il concetto di «rurale» (è significativo ricordare che l'Unione Europea, pur impegnata in diverse politiche dedicate al mondo rurale, non ha ancora adottato nessuna specifica definizione), appare altresì importante evitare semplificazioni interpretative ed individuare parametri più appropriati per descrivere le principali diversità tra le aree rurali, anche al fine di definire politiche di sviluppo rurale più adeguate alle diverse realtà territoriali (1).

Il presente documento si inserisce nella più generale ridefinizione di strumenti programmatici/pianificatori avviata dalla Regione Lombardia che ha visto l'approvazione del documento «Linee Generali di Assetto del Territorio Lombardo» (d.g.r. n. 6/49509 del 7 aprile 2000) e le sue successive «Modifiche ed Integrazioni» (delibera del 21 dicembre 2001 n. 7/7582).

Non di meno le presenti Linee di Pianificazione per un uso

(1) Il tema è trattato in modo esaustivo nel «Progetto Sal.Va.-Te.R.», paragrafo 2. «Territorio rurale: significato e problematiche».

sostenibile del Territorio Rurale costituiscono l'integrazione e il completamento del Piano Agricolo Triennale 2003-05, e individuano nelle citate misure del Piano di Sviluppo Rurale e in quanto previsto dalla l.r. 11/98 e 7/2000 i fondamentali strumenti di operatività.

Un importante riferimento per la definizione delle Linee di Pianificazione è dato dalla molteplicità di indicazioni contenute nella più recente produzione Comunitaria, si afferma infatti che l'agricoltura «rimane comunque nella maggior parte dei casi lo strumento più logico di gestione del territorio»; ad esempio nei confronti del mantenimento della biodiversità, ed ancora che «la cessazione di alcune pratiche agricole è deleteria per gli ecosistemi seminaturali tanto quanto lo può essere una produzione intensiva».

Queste posizioni sono espresse dalla Commissione delle Comunità Europee nel Piano d'azione a favore della biodiversità (2) (2001) e evidenziano il ruolo strategico dell'agricoltura nel mantenimento di un importante fattore di qualità ambientale sul territorio, come la biodiversità (che non di meno rappresenta uno dei temi ambientali chiave del 6° programma d'azione per l'ambiente (3)).

Lo stesso si potrebbe dire, e la Comunità Europea se ne sta occupando riformulando le politiche di integrazione tra ambiente e agricoltura (4), per altri temi ambientali (acque, suolo, aria...) sui quali l'agricoltura può mantenere benefici effetti e sui quali ha un ruolo di regolazione insostituibile.

Tra le politiche di intervento definite dalla Regione Lombardia nel Piano Agricolo Triennale 2000-2002 (d.c.r. n. VI/1324 del 5 ottobre 1999) è prevista l'individuazione degli obiettivi, delle strategie e delle azioni prioritarie per la gestione del settore forestale, a fianco di quelle - già messe a punto - per la valorizzazione e la tutela dell'agricoltura di montagna e delle aree più fragili e quelle orientate al consolidamento e al miglioramento del rapporto tra agricoltura, ambiente e paesaggio rurale.

La Regione Lombardia ha prodotto una molteplicità di documenti finalizzati a costituire i principi fondamentali dell'azione pianificatoria regionale da assumere come riferimento per le operazioni di verifica complessiva della fattibilità/sostenibilità di interventi. Gli strumenti consultati, elaborati dalla Regione, per la formazione di un «quadro operativo» sono:

- ❑ Programma Regionale di Sviluppo 2001-2003 (approvato in data 10 ottobre 2000)
- ❑ Linee Generali di Assetto del Territorio Lombardo (d.g.r. n. 6/49509 del 7 aprile 2000 integrato con delibera del 21 dicembre 2001 n. 7/7582)

(2) Commissione delle Comunità europee (2001), Piano d'azione a favore della biodiversità - agricoltura, Bruxelles, COM (2001) 162 def. (pag. 6)

(3) cfr. http://europa.eu.int/comm/environment/index_it.htm; cfr. anche EEA, Environmental Signals 2001, Copenaghen (cap. 8) (http://reports.eea.eu.int/signals_2001/en/signals2001)

(4) cfr. ad esempio Commissione delle Comunità europee (1999), Relazione sugli indicatori ambientali e sugli indicatori di integrazione per il vertice di Helsinki, Bruxelles, SEC (1999) 1942 def.

- ❑ Piano Territoriale Paesistico Regionale (approvato dalla Regione Lombardia il 6 marzo 2001)
- ❑ Proposta di indirizzi per il Piano Regionale della Mobilità e dei Trasporti (d.g.r. n. 6/48879 del 1 marzo 2000)
- ❑ Rapporto sullo Stato dell'Ambiente in Lombardia (2001)
- ❑ Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 (d.g.r. n. 724 del 28 luglio 2000)
- ❑ Piano Agricolo Regionale (d.c.r. n. VI/1324 del 5 ottobre 1999)
- ❑ Linee guida di politica forestale regionale (d.g.r. n. 7/5410 del 6 luglio 2001)

inoltre, a livello nazionale, sono stati utilizzati:

- ❑ Piano Stralcio per le Fasce Fluviali (approvato con d.p.c.m. 24 luglio 1998)
- ❑ Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico per il bacino idrografico di rilievo nazionale del fiume Po (approvato d.p.c.m. 24 maggio 2001)

La natura ed i contenuti del presente documento risultano inoltre condizionati dalla necessità di definire un primo sistema di risposte alle indicazioni contenute nel d.lgs. del 18 maggio 2001 n. 228 «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57» ed in particolare ai contenuti dell'art. 13 dove si esplicita la necessità di definire i «distretti rurali» caratterizzati da «un'identità storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione fra attività agricole e altre attività locali, nonché dalla produzione di beni o di servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali».

1.1 L'agricoltura nella pianificazione territoriale

Attualmente non esiste un forte legame tra pianificazione territoriale e pianificazione agricola, anche in virtù dell'attuale legislazione che ha operato in modo relativamente integrato, privilegiando approcci e logiche settoriali. La rilevanza dell'agricoltura nel contesto urbanistico e territoriale, quindi la necessità di un contributo al coordinamento tra pianificazione territoriale e pianificazione agricola, appaiono problemi da affrontare in modo organico sia in sede di pianificazione territoriale ovvero alla scala provinciale, attraverso la definizione dei contenuti dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP), sia alla scala comunale attraverso la definizione dei contenuti del PRG.

Ambiti connotati da una normativa differente sono gli ambiti di naturalità protetta, i parchi per cui i Piani Territoriali di Coordinamento definiscono strumenti di attuazione e i cui contenuti sono stati specificati nel d.g.r. n. 5554 del 13 luglio 2001 (5).

La l.r. 1/2000 (6), che ridefinisce le competenze territoriali-urbanistiche di Regioni, Province e Comuni assumendo i principi di sussidiarietà e completando l'opera di snellimento di procedure iniziata nella scorsa legislatura, nel comma 26 dell'art. 3 individua nel PTCP lo strumento di programmazione generale atto a definire anche le linee di intervento a livello sovacomunale con riferimento al quadro delle infrastrutture, agli aspetti di salvaguardia paesistico ambientale, per la sistemazione idrica, idrico-geologica ed idraulico-forestale, nonché per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque. All'interno di queste ultime competenze dovranno rientrare anche quelle relative all'individuazione e destinazione delle aree agricole, delle aree boscate e di quelle da rimboschire.

Nell'aprile 2000, la Giunta ha approvato un documento denominato «Linee generali di assetto del territorio lombardo» al fine di orientare le province nella stesura dei Piani Territoriali di Coordinamento (che in Regione Lombardia hanno anche valenza di Piani Paesistici) in materia di assetto insediativo, infrastrutture e reti verdi. In esso sono, inoltre, illustrate tendenze e orientamenti per la pianificazione comunale (PRG). Questo documento, come precedentemente illustrato, integra i contenuti del documento «Progetto Sal.Va.Te.R.»,

(5) «Approvazione dei criteri applicativi relativi al procedimento di predisposizione dei Piani Territoriali di Coordinamento dei Parchi Regionali di cui alla l.r. 86/83 e successive modifiche»

(6) «Riordino delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)».

specificando le modalità di pianificazione alle differenti scale delle aree a destinazione agricola.

L'approccio operativo richiamato nella premessa del documento esprime la necessità di definire un doppio livello di indicazioni: da un lato definire i contenuti minimi che gli strumenti di pianificazione dovranno necessariamente prevedere nel corso della stesura; dall'altro prevedere una serie di indicazioni di carattere orientativo che, muovendo da considerazioni di carattere settoriale, perseguono l'integrazione di politiche spesso solo parzialmente capaci di raggiungere gli obiettivi complessi che la tutela del territorio propone.

Il percorso di lavoro seguito è quello di ricercare sinergie ed integrazioni tra le diverse politiche che le differenti Direzioni Generali hanno negli ultimi anni proposto perseguendo in modo integrato:

- politiche di tutela e valorizzazione della componente naturale-ambientale e paesaggistica (biodiversità, assetti storici, paesaggio complessivamente inteso) caratterizzate da un approccio prevalentemente vincolistico ma spesso poco correlato alla programmazione degli interventi;
- politiche di incentivazione delle attività agricole produttive prevalentemente volte a contrastare l'abbandono delle attività agricole nei contesti caratterizzati da limitazioni produttive e riqualificazione integrata del territorio e del paesaggio rurale attraverso misure agro ambientali, forestali;
- politiche insediative che innescano processi di competizione d'uso sia con le risorse agricole che con quelle naturali-ambientali (suolo, acqua e patrimonio ambientale complessivamente inteso).

L'azione pianificatoria/programmatoria avviata dalla Regione a cui ci si è riferiti per la redazione del precedente capitolo, si è completata con la produzione di una pluralità di documenti che, pur evidenziando percorsi elaborativi e finalità differenti, permettono di sottolineare alcuni elementi di sostanziale omogeneità relativamente al tema del sempre più indivisibile rapporto tra agricoltura e politiche d'uso del territorio.

Il documento articola pertanto le proprie osservazioni a partire dall'analisi di contenuti dei documenti prodotti a scala provinciale e/o comprensoriale che riguardano gli strumenti di pianificazione:

- ❑ Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale, redatti o in fase di redazione
- ❑ Piani Territoriali di Coordinamento dei Parchi
- ❑ Piani Agricoli Provinciali
- ❑ Piani e Programmi Comprensoriali di Bonifica

ed in particolare i Sistemi Informativi Territoriali Regionali (7):

- ❑ Sistema Informativo degli Alpeggi e Sistema Informativo della Montagna
- ❑ Sistema Informativo Forestale
- ❑ Sistema Informativo per i Beni Ambientali e il SIT-Azienda Regionale delle Foreste
- ❑ Sistema Informativo per la Bonifica, l'Irrigazione e il Territorio Rurale e Lombardy Soils Information Systems - Sistema Informativo Pedologico (ERSAL).

2. Obiettivi generali

Nel Programma Regionale di Sviluppo per la VII legislatura è focalizzata la necessità di integrare l'obiettivo dello sviluppo sostenibile, con gli obiettivi delle politiche di settore. Per quanto riguarda le politiche agricole, il Piano Agricolo Triennale 2000-2 ha già compiuto un avanzamento notevole nella direzione di questa integrazione, nella definizione dell'obiettivo «Rapporto tra agricoltura, ambiente e paesaggio rurale» in cui sono evidenziati i seguenti contenuti:

- La centralità dell'agricoltura nella gestione dell'ambiente e del territorio viene riconosciuta, oltre che nel settore agricolo vero e proprio, anche dalle politiche regionali a favore delle risorse suolo ed acqua. Un moderno sistema agricolo intensivo non può prescindere dall'indispensabile apporto di acqua irrigua; per questo, risulta necessario individuare possibilità di razionalizzazione nell'uso dell'acqua per l'irrigazione, incoraggiando il contenimento dei consumi e dei costi e l'utilizzo plurimo delle acque...

(7) Il tema è trattato in modo esaustivo nel «Progetto Sal.Va.Te.R.», capitolo 4.3.1 «I sistemi informativi».

- Il suolo costituisce per l'agricoltura una risorsa preziosa, ma ormai limitata, sulla quale inoltre si concentrano interessi conflittuali per usi differenti da quello agricolo. La necessità di salvaguardare il territorio agricolo e forestale viene riconosciuta sia per il mantenimento di un ruolo vitale dell'agricoltura che per la funzione di tutela del territorio e del paesaggio che la presenza dell'agricoltura è in grado di svolgere. Inoltre per l'integrità territoriale delle aziende deve essere adottato un maggiore rigore nelle valutazioni per la realizzazione di infrastrutture e strutture industriali e commerciali sul territorio.
- L'azione regionale si impegnerà a elaborare valutazioni di impatto paesaggistico prevedendo la formazione o il recupero di aree agricole e forestali per la mitigazione e la compensazione degli impatti sul territorio.
- La politica agricola regionale riconosce il ruolo attivo svolto dall'azienda agricola nella conservazione dell'ambiente e la tutela del territorio e del paesaggio, e quindi la centralità ambientale e territoriale dell'agricoltura, che attraverso gli interventi di manutenzione del proprio ambiente permette di coniugare ed esaurire le necessità di manutenzione generale del territorio.
- La promozione di nuovi modelli di agricoltura, quali ad esempio l'agricoltura biologica, o la fornitura di servizi ad utenti non agricoli, devono contribuire a salvaguardare l'ambiente e l'esistenza dell'azienda agricola in termini economici, garantendo lo sviluppo sostenibile anche attraverso un giusto rapporto costi-benefici nei casi di normative vincolistiche, ad esempio quelle esistenti all'interno del sistema delle aree protette regionali, ed un più diffuso sviluppo tecnologico rispettoso dell'ambiente e migliorativo delle condizioni di lavoro e di reddito.
- L'impegno della Regione sarà concentrato sull'attivazione di interventi specifici in grado di promuovere lo sviluppo sostenibile, in modo da rafforzare ulteriormente, da un lato, le adesioni alle misure agro-ambientali sino ad ora conseguite con i programmi comunitari, e dall'altro l'adozione di piani per l'utilizzo agronomico dei reflui zootecnici attraverso l'adeguamento strutturale delle aziende agricole.
- La politica agricola regionale assume le indicazioni contenute nella programmazione comunitaria con particolare riferimento alla documentazione elaborata nell'ambito della definizione degli obiettivi della PAC 2003-2005.

La lettura di questi obiettivi di carattere generale evidenzia la necessità di prevedere un approccio integrato anche al fine di perseguire una maggior collaborazione tra le esigenze agricole, esigenze ambientali e più in generale del territorio.

□ Obiettivo generale del documento

Le indicazioni contenute nella l.r. 1/2000, e specificatamente nell'art. 3 relativo alla riorganizzazione delle funzioni degli Enti locali per quanto riguarda i temi della pianificazione, tutela e salvaguardia del territorio, suggeriscono l'elaborazione di una specifica azione di programmazione di settore che risulta tanto più necessaria, non solo per le caratteristiche intrinseche del sistema agricolo lombardo, ma anche per alcuni nuovi elementi di carattere normativo (8) che caratterizzano e condizionano l'impostazione dell'intervento pubblico già richiamati nel precedente paragrafo 1 «raccordo programmatico».

Per meglio definire le caratteristiche del documento elaborato si riportano in modo schematico alcuni obiettivi di carattere generale che, specificando gli obiettivi precedentemente enunciati, hanno costituito il riferimento nella definizione delle Linee di Pianificazione:

- Valorizzare e riqualificare il sistema rurale per il potenziamento delle sue multifunzionalità in relazione ad alcune tematiche quali: la difesa idrogeologica; l'incremento della biodiversità; il miglioramento della qualità della vita; la fruizione per il tempo libero e il turismo; la qualità e ricostruzione del paesaggio rurale; la difesa dalle variazioni climatiche; la depurazione delle acque; la capacità di assorbimento di inquinanti; il mantenimento degli habitat per la fauna.

(8) In particolare i decreti legislativi: 18 maggio 2001, n. 227 «Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57» e 18 maggio 2001, n. 228 «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57».

- Salvaguardare i territori agricoli con carattere di alta produttività e/o di specializzazione colturale e/o di base insediativa di imprese agricole economicamente valide e con prospettive di continuità dell'attività produttiva da tutelare.
- Incentivare le funzioni di costruzione e di conservazione del paesaggio agricolo, ormai entrato a far parte di un patrimonio collettivo irrinunciabile per la società, che devono essere potenziate mediante il consolidamento della presenza agricola.
- Incentivare e salvaguardare il radicamento di filiere produttive locali e tipiche, i cui prodotti siano a denominazione di origine controllata con particolare riferimento ai prodotti DOP e IGP.
- Incentivare la certificazione ambientale sia del settore agro alimentare sia della filiera bosco-legno.
- Sostenere le situazioni in cui l'attività agricola entra in rapporto con la rinaturalizzazione del territorio e tende ad usi maggiormente finalizzati alla fruizione integrata degli spazi per altre attività (il turismo o i servizi) che sono in grado di integrare in modo significativo i redditi agricoli.
- Favorire interventi di miglioramento dell'uso agricolo del suolo e di riforestazione anche ai fini della difesa idrogeologica.

Ed inoltre:

- Prevedere che ogni intervento programmato, indipendentemente dalla scala e dal tipo di intervento, debba essere preceduto da una adeguata analisi delle risorse territoriali trasformate. Un possibile riferimento è il metodo METLAND illustrato nel documento Sal.Va.Te.R.
- Utilizzare ed implementare i sistemi informativi forniti dalla Regione Lombardia, con particolare riferimento ai sistemi informativi LOSIS e S.I.B.I.Te.R. per quanto riguarda il territorio di pianura, al Sistema Informativo degli Alpeggi e Sistema Informativo della Montagna per quanto riguarda il territorio di montagna, per acquisire una conoscenza sistematica dei suoli regionali.
- Prevedere il monitoraggio delle funzioni ambientali attraverso la definizione di opportuni indicatori che, favorendo la comprensione delle complesse relazioni tra attività agricola e ambiente, forniscano informazioni sullo stato dell'ambiente e sulla sua evoluzione nel tempo e possano essere utilizzati quale strumento di supporto per l'attuazione delle politiche di sviluppo sostenibile dell'agricoltura, per l'adeguamento delle politiche agli obiettivi e per la verifica del loro raggiungimento. Essi possono rappresentare un valido strumento di sintesi della conoscenza di fenomeni complessi che governano le variazioni generate dalle azioni di pressione antropica e naturale sull'ambiente.

Appare evidente come la scelta di perseguire obiettivi così fortemente interrelati ponga l'esigenza di integrare le variabili del mondo rurale negli strumenti di pianificazione e di decisione a livello territoriale, a partire da un monitoraggio del contesto ambientale locale fino ad un monitoraggio della capacità decisionale e degli interventi fattibili e del loro grado di efficacia. Insomma rafforzare il sistema della conoscenza integrata tra ambiente territorio e agricoltura per costruire politiche trasversali efficaci, da un lato, e dall'altro porre gli strumenti per avviare una qualificazione delle decisioni.

Questo processo dovrà prevedere un sistema di indicatori relativi alla conoscenza (relativamente innanzitutto agli obiettivi fissati nelle Linee di Pianificazione) e alla valutazione delle diverse decisioni che posso essere prese e/o che sono state attuate. Ed in questo senso occorre iniziare ad elaborare metodologie di riferimento per fissare alcuni set di indicatori che potranno garantire una base comune di riferimento per gli enti locali per accompagnarli nella definizione di strategie e di programmi efficaci nei confronti degli obiettivi generali fissati e nei confronti della tutela dell'ambiente e dell'agricoltura.

□ La continuità/coerenza con le iniziative della Direzione Generale Agricoltura

Il documento assume le indicazioni contenute nel «Progetto Sal.Va.Te.R.» che definiva uno scenario regionale complesso ed articolato caratterizzato dalla presenza di situazioni territoriali profondamente differenti. In questo senso non è perciò possibile pensare ad indirizzi normativi costituiti da sem-

plici riferimenti parametrici; al contrario essi devono assumere e comprendere il valore dei luoghi ed affermare principi e comportamenti che discendano non da scelte riconducibili a atti normativi/impositivi, ma analizzando i caratteri dei luoghi; riconoscendo il territorio ed il rapporto degli stessi con gli specifici valori produttivi agricoli.

Alla luce di queste considerazioni le «Linee di Pianificazione per un uso sostenibile del territorio rurale» sono orientate:

- alla strutturazione di una prima ipotesi di identificazione dei differenti caratteri del territorio regionale, ed in particolare del territorio agricolo lombardo, per capire e conoscere alcuni dei molteplici processi di utilizzazione del territorio e le strutture che determinano la loro trasformazione pur nella convinzione che una catalogazione delle tipologie «ambientali» e «paesistiche» delle forme insediative tende a definire «immagini» a cui difficilmente possono essere attribuiti significati univoci;
- alla definizione di «regole» capaci di evidenziare i vantaggi conseguibili attraverso politiche di sviluppo ed in grado di salvaguardare le risorse più pregiate e di indirizzare l'espansione delle attività antropiche verso aree più adatte con specifico riferimento alla:
 - definizione di suggerimenti ed indicazioni da utilizzare per la formazione di Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale;
 - definizione di suggerimenti ed indicazioni da utilizzare per la formazione di Piani Regolatori Generali ex l.r. 15 aprile 1975 n. 51 con particolare riferimento alle zone E, F, ex d.m. 2 aprile 1968;
 - definizione di suggerimenti e criteri di orientamento per la redazione delle relazioni di accompagnamento di piani, progetti e programmi di trasformazione territoriale complessa, assoggettati o meno alle procedure di VIA.

Per l'individuazione di criteri ed indirizzi ci si è riferiti a tre differenti strategie di tutela e indirizzo che possiamo così schematizzare:

- forme di tutela passiva riconducibili alle tradizionali forme di vincolo; questo è principalmente il modo di operare delle leggi attuali sicuramente utili in alcune situazioni, ma spesso incapaci di generare «utilità» e pertanto poco condivise;
- forme di tutela mediata, cioè prevedendo strumenti che indirizzino le trasformazioni del territorio assumendo e riferendosi al sistema dei vincoli, ma contenendo anche delle indicazioni capaci di orientare le differenti scelte insediative;
- forme di tutela attiva, ovvero indirizzi e criteri di intervento che possano valorizzare il bene «territorio» anche attraverso la sua conoscenza e la sua fruizione come ad esempio progetti di sviluppo, riqualificazione, restauro, ricerca, informazione, divulgazione, didattica.

3. Le risorse agricole lombarde: elementi di diversità e necessità di politiche di riequilibrio

La lettura dei caratteri del territorio rurale lombardo pone come obiettivo l'individuazione di specificità territoriali ed insediative proprie del territorio rurale regionale ed al contempo risponde all'esigenza di rendere contestuali le indicazioni di indirizzo che si ritiene opportuno possano trovare una efficace specificazione attraverso il riconoscimento di caratteri intrinseci nel territorio.

□ I caratteri del sistema rurale lombardo (9)

Il territorio regionale si estende su una superficie complessiva di 2.386.042 ha, che fa della Lombardia la quarta regione italiana per estensione (dopo Sicilia, Piemonte e Sardegna): il 47% del territorio regionale è pianeggiante, e poco più del 40% montano; tra pianura e montagna si estendono due zone collinari, quella pedemontana (da Varese a Brescia) e quella dell'Oltrepò pavese, che complessivamente comprendono il restante 12,4% della superficie totale.

La superficie territoriale regionale è costituita per il 76,8% dalla superficie agraria e forestale (SAF). Di questa oltre il

50% è costituita da superficie agraria utilizzata (SAU), per un totale approssimativo di 910.000 ha, mentre la superficie boschiva ne costituisce circa il 32% occupando una superficie di circa 566.000 ha diffusa per la maggior parte in montagna. Il territorio regionale presenta inoltre un elevato numero di aree a parco (21) e di riserve naturali (64, tra cui 5 sono anche zone umide), che con una estensione complessiva di circa 47.000 ettari coprono il 2% circa della superficie territoriale regionale.

Le aree urbane occupano una superficie approssimativa di 289.000 ha, pari circa al 12% del territorio regionale. La composizione settoriale degli occupati riflette la forte caratterizzazione in senso industriale che la Lombardia tuttora mantiene, nonostante il ridimensionamento delle attività dell'industria e l'espansione di quelle terziarie. La bassa Lombardia con Cremona, Mantova e Pavia appartengono ad un'area con forte specializzazione nel settore agricolo e, contemporaneamente, elevata presenza di occupati indipendenti; la fascia pedemontana da Varese a Brescia con forti caratterizzazioni industriali e, nel cuore della Lombardia, riconosciamo Milano, capitale del terziario nazionale.


□ Le funzioni non produttive del territorio rurale

Oltre ai caratteri produttivi, le aree rurali sono da considerare come elementi capaci di contribuire in maniera rilevante al mantenimento della diversità culturale, naturale e ambientale del territorio lombardo. Esse possono essere utilizzate secondo modelli di sviluppo diversificati garantendo al contempo le funzioni produttive e consentendo un uso plurimo delle risorse naturalistiche e rurali. Infatti è possibile osservare come la funzione delle aree rurali non si esaurisca nella dipendenza dall'attività agricola, ma possa svolgere una funzione multipla di equilibrio del territorio, di protezione delle risorse che vada ben oltre la semplice garanzia di una base di produzione alimentare. È possibile osservare come storicamente lo sviluppo delle aree rurali in Lombardia è sinonimo di una molteplicità di tendenze, di combinazioni e uso di fattori che influiscono in modo rilevante sull'assetto del territorio.

Appare opportuno ricordare come, per la loro originalità, i paesaggi culturali lombardi costituiscono una forte immagine dell'identità locale e regionale, una testimonianza della storia e un'espressione dell'interazione tra l'uomo e la natura. Di fondamentale interesse perciò risulta la promozione di metodi di coltura tradizionali, della valorizzazione turistica e dei rimboschimenti che possono rappresentare potenziali alternative all'abbandono o al rischio di uniformazione e di perdita della diversità biologica.

□ I caratteri socio economici del sistema rurale

Il ruolo preminente dell'agricoltura lombarda a livello nazionale è sinteticamente apprezzabile attraverso il peso in termini di valore della produzione agricola complessiva: la Lombardia nel 2000 raggiunge il 13,4% del valore nazionale, con-



(9) I dati utilizzati per la redazione di questo paragrafo derivano dalla lettura del «Rapporto sullo stato dell'ambiente in Lombardia», Direzione Generale Tutela Ambientale, pubblicato dall'ARPA Lombardia, 1999.

fermandosi al primo posto nella graduatoria delle regioni italiane.

Le produzioni zootecniche giungono a rappresentare il 25% del valore nazionale; ancora più consistente il dato relativo alla produzione di latte, pari al 32,7% della produzione italiana.

D'altra parte il sistema agro-alimentare lombardo nel suo insieme raggiunge la quota del 14,6% (media 1995-99) del sistema agro-alimentare italiano, in termini di valore aggiunto.

Anche il confronto con la realtà europea sottolinea il rilevante peso dell'agricoltura lombarda.

La Lombardia, con lo 0,75% della superficie territoriale (UE 15 Paesi), contribuisce con una quota del 2,5% al valore aggiunto del settore agricolo e con il 2,2% alla produzione finale. La capacità produttiva riferita alla superficie territoriale è quindi oltre 3 volte la media europea.

La quota relativa alle sole produzioni animali è superiore al 3% del valore europeo.

I dati del V Censimento Generale dell'agricoltura registrano nell'ultimo decennio consistenti mutamenti per il settore agricolo, confermando la tendenza al rafforzamento delle condizioni del sistema produttivo ed il ruolo di sempre maggior rilievo svolto dall'agricoltura lombarda nel panorama nazionale.

La Lombardia ha una popolazione di 9 milioni di abitanti circa e una densità di popolazione di 374 abitanti per km² (dati censimento 2001). Si tratta di un valore medio - superato in Italia solo dalla Campania - che cela profonde differenze nella distribuzione spaziale. Circa l'82% della popolazione si concentra nell'insieme di centri che fanno perno su Milano e, più in generale in quell'area che si estende dal Ticino al Chiese procedendo da Ovest verso Est, dalla linea delle risorgive al pedemonte alpino procedendo da Sud verso Nord (alta pianura). Il capoluogo milanese accoglie da solo circa 1,2 milioni di abitanti, ma se si considera l'area metropolitana, cioè l'area che più direttamente gravita su Milano - e che rappresenta il 13,1% del territorio lombardo - la popolazione sale a 3,6 milioni di abitanti. La fascia urbanizzata dell'alta pianura forma un sistema complesso, una «regione-città» dove si addensano poco meno di 6 milioni di abitanti. Si tratta perciò di una delle aree più popolate e urbanizzate dell'intera Europa. Nel resto della Lombardia la popolazione si distribuisce con densità medio-basse, secondo modi non dissimili da quelli registrati in altre regioni d'Italia. In sintesi possiamo assumere che:

- il modello di diffusione insediativa che si osserva in Lombardia è comune a tutto il mondo avanzato: la popolazione e le imprese lasciano le grandi città e le cinture industriali per spostarsi in spazi più ampi all'esterno;
- i poli urbani storici perdono peso, perché molte funzioni tradizionalmente urbane si spostano in prossimità dei nodi di facile accessibilità (intersezioni di tangenziali, superstrade);
- aspetti correlati a questa evoluzione sono l'invecchiamento della popolazione e l'andamento dei piccoli nuclei familiari. Quest'ultimo fenomeno determina una continua diminuzione del rapporto persone/alloggio e provoca una rilevante domanda di nuove abitazioni.

□ Conferma delle tendenze evolutive della struttura aziendale

Alla luce dei primi dati provvisori del V Censimento dell'agricoltura, il mondo agricolo lombardo appare notevolmente rinnovato rispetto al passato.

Dalla rilevazione si evince come dato eclatante la forte diminuzione del numero delle aziende agricole regionali.

Nel 2000 risultano attive nel territorio regionale 75.000 aziende con un calo del 43% rispetto al 1990; la tendenza alla diminuzione delle imprese agricole si rileva anche a livello nazionale (-13,6%) anche se il trend è decisamente meno marcato che a livello regionale.

In Lombardia il dato censuario si avvicina al numero di aziende iscritte al registro delle Camere di Commercio e a quello ricavato dal numero delle domande presentate dalle aziende per le indennità dei seminativi prevista dagli adempimenti della politica agricola comunitaria ed evidenzia come le aziende rilevate corrispondano all'insieme delle aziende economicamente vitali.

La forte contrazione del numero delle unità produttive è sintomo di un profondo riassetto del sistema agricolo regionale che nel corso dell'ultimo decennio ha visto uscire dal settore le aziende piccole, incapaci di competere sui mercati nazionali e internazionali, di rinnovarsi dal punto di vista tecnologico e di diversificare l'offerta produttiva.

La diminuzione delle aziende è accompagnata anche da un calo della superficie agricola totale (-13%) e della superficie agricola utilizzata (-7%), sottratte definitivamente all'utilizzo agricolo.

□ Differenziazioni territoriali nelle aree di pianura, montane e collinari

La contrazione più marcata nel numero di aziende si è registrata nelle aree montane (-59%) e nelle collinari (-42%), mentre nelle zone di pianura è stata del 31%.

Anche in termini di SAU la riduzione è superiore nelle aree montane e di collina, rispetto a quelle di pianura, la cui contrazione rimane inferiore al 4%.

Nelle zone montuose l'abbandono dell'attività agricola spesso non ha coinciso con un riassorbimento dei terreni da parte di altre aziende, ma si è risolto in un abbandono netto delle superfici agricole preoccupante dal punto di vista sociale e di gestione del territorio.

Nelle aree di pianura, invece, si è verificato un riassorbimento quasi totale della superficie agricola liberatasi dalla cessazione dell'attività delle imprese resa esplicita dall'aumento delle dimensioni medie aziendali, che passano da 14 a 19 ha.

Si può verosimilmente ritenere che l'aumento della superficie aziendale sia indice di una sempre maggiore presenza di aziende di tipo professionale propense ad effettuare investimenti per aumentare la competitività delle imprese che già comunque occupano un posto di eccellenza nel panorama agricolo europeo.


La parziale perdita di terreno agrario nelle zone di pianura si può invece ritenere legata all'espandersi delle aree urbane ed industriali ed allo sviluppo delle infrastrutture.

□ Evoluzione delle utilizzazioni del suolo agricolo

Nonostante la diminuzione della superficie agraria totale, dovuta per lo più ad un decremento delle aree boscate ed improduttive, l'utilizzo agricolo del territorio lombardo rappresenta a tutt'oggi il sistema prevalente di uso del suolo. Infatti, come già ricordato, la superficie agricola totale copre il 58% dell'intera superficie regionale, riconfermando la necessità di considerare come centrali i sistemi agricoli nell'ambito delle politiche regionali di gestione e sviluppo del territorio. Di particolare interesse appaiono le prime indicazioni fornite dal progetto DUSAF (10).

Dai dati oggi disponibili si evidenzia come i seminativi, che rappresentano il 70% della SAU regionale, subiscano solo un lieve calo (-5%) rispetto al 1990, mentre più marcata è la diminuzione delle legnose agrarie (-12%) e dei prati permanenti (-24%).

(10) Destinazione d'Uso dei Suoli Agricoli e Forestali. Lo scopo di questo progetto è quello di realizzare una base informativa omogenea di tutto il territorio lombardo relativamente alla destinazione d'uso dei suoli, per consentire che le informazioni territoriali si integrino con le informazioni già presenti nell'Anagrafe delle Imprese Agricole realizzata nell'ambito del SIARL (Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia).



Questi ultimi nelle zone montane subiscono un calo del 34%; tale dato è un altro campanello d'allarme che deve fare riflettere sullo stato di salute dell'agricoltura montana regionale e sulla necessità di mantenere vitale il tessuto agricolo locale per evitare degrado ambientale ed aumento del rischio idrogeologico nelle zone alpine. Da sottolineare inoltre come rilevante il fatto che negli ultimi decenni si è avuto un avanzamento spontaneo del bosco sulle aree agricole abbandonate prevalentemente in aree di collina e di montagna per oltre 200.000 ha.

□ *Le produzioni zootecniche*

Le aziende zootecniche regionali nel decennio 1990-2000 hanno subito notevoli mutamenti, che hanno comportato in particolare per gli allevamenti bovini e suini, i più rappresentativi per l'economia della regione, un aumento delle dimensioni medie ed una progressiva concentrazione e specializzazione.

Il numero totale delle aziende lombarde con allevamenti è pari a circa 34.000 unità e cala del 53% rispetto al 1990. La riduzione è superiore alla media in montagna e collina ed inferiore alla media nella pianura.

Gli allevamenti bovini sono oltre 19.000 e diminuiscono a livello regionale del 45%. Il calo si verifica in modo pressoché uniforme in tutti gli ambiti territoriali con un picco del - 49% in collina.

Parallelamente si registra anche una diminuzione del numero di capi, più contenuto e pari al 17%; ne consegue un aumento del numero medio di capi per azienda, che passa da 56 a 84 unità a livello regionale e da 94 a 140 nelle zone di pianura, dove è concentrato l'87% del patrimonio bovino regionale. L'incremento delle dimensioni aziendali si verifica anche nelle zone di collina e di montagna dove in alcuni casi vengono conseguite produzioni di pregio tipiche e legate al territorio.

Ancora più netta la diminuzione delle aziende con allevamenti suini pari a poco più di 7.000 unità nel 2000, con una riduzione del 55%. La diminuzione si verifica in tutte le aree regionali con livelli superiori nelle aree di montagna e collina.

Relativamente al numero di capi si registra in Lombardia un aumento del 33% del patrimonio, che ha portato la Lombardia a superare l'Emilia Romagna come numero assoluto di capi allevati. Tale incremento è tutto concentrato nelle aree di pianura (+ 36%), mentre si segnala un vertiginoso calo nelle aree montane (- 38%) e una situazione stazionaria (- 2%) nelle aree collinari.

Da questi dati si desume quindi che, nelle zone montane sussistono solo allevamenti di tipo «famigliare», nelle zone di pianura, dove si concentra il 96% del patrimonio regionale, sono presenti grandi allevamenti «industriali» dalle dimensioni medie di 1.186 capi per azienda, in collina vi è una situazione intermedia.

Anche per quanto riguarda gli allevamenti ovi-caprini vi è un aumento della dimensione media, dovuto alla riduzione del numero di aziende e alla stabilità dei capi allevati; la consistenza dei capi allevati è in aumento in pianura ed in riduzione in montagna e collina.

In conclusione dai dati disponibili si evince che è in atto un forte processo di trasformazione del settore primario regionale che nelle zone pianeggianti sta portando allo sviluppo di un'agricoltura sempre più intensiva, tecnologicamente avanzata, capace di competere con altre realtà territoriali.

Nelle zone montane e collinari si assiste invece ad un progressivo abbandono delle attività agricole più caratteristiche legate all'allevamento, all'utilizzazione ed alla manutenzione dei pascoli.

Il doppio binario su cui corre l'agricoltura regionale deve essere attentamente valutato per impostare politiche di supporto alla concorrenzialità delle imprese regionali da un lato e dall'altro per valorizzare la funzione di tutela e di salvaguardia del territorio e di mantenimento del tessuto sociale tradizionale nelle zone svantaggiate dal punto di vista economico, ma importanti dal punto di vista naturalistico e paesaggistico. Tenendo presente che anche in queste aree, per il mutare delle richieste dei consumatori, possono aprirsi condizioni nuove di redditività per le imprese agricole.

Se, in termini generali, il «peso» del settore agricolo sul complesso delle attività economiche regionali è limitato, così non si può dire per tutte le realtà economiche locali, in alcune delle quali il settore primario riveste ancora una notevole rilevanza.

È il caso soprattutto delle Province della «Bassa» lombarda (Pavia, Cremona, Mantova, Lodi) e, in parte, di quella di Sondrio; mentre Cremona e Mantova sono fortemente orientate alla zootecnia, Pavia lo è alle produzioni erbacee (riso) e vitivinicole e, Sondrio, alle produzioni legnose (vite e frutta).

L'agricoltura mantiene, inoltre, notevole rilevanza anche in due Province fortemente industrializzate come Bergamo e Brescia; in entrambe sono caratterizzanti le produzioni zootecniche (oltre l'80% della Produzione Lorda Vendibile).

□ *La filiera bosco-legno*

La filiera bosco-legno comporta un'occupazione in Lombardia di oltre 100.000 addetti, in prevalenza nel settore industriale, con un consumo annuo stimabile in 4,5 milioni metri cubi di legname, di cui solo 1,5 metri cubi prodotti nella regione, i 2/3 dei quali derivanti dall'arboricoltura da legno (pioppicoltura). Benché, in termini di quantità totali prelevate, la Regione si ponga al primo posto in Italia per prelievi di masse legnose, la produzione di legname non è che una componente dell'insieme di servizi che il bosco lombardo rende disponibili, servizi la cui dimensione economica non è facilmente quantificabile ma che, per evidenza empirica, sono di rilevante impatto sull'ambiente e sulla struttura socio-economica della Regione: conservazione e tutela della biodiversità, stabilizzazione idrogeologica, regolazione del ciclo delle acque, miglioramento della qualità del paesaggio, offerta di aree turistiche e ricreative, fissazione di anidride carbonica, rifugio e ambito di riproduzione di specie animali a fini venatori, produzione di funghi, tartufi, castagne, piccoli frutti, erbe medicinali e aromatiche, ecc. La presenza di boschi, soprattutto in pianura, qualifica le zone residenziali ad essi limitrofe, i nuovi insediamenti ai margini delle zone urbane più densamente popolate, il cui sviluppo è collegato alla accresciuta possibilità di pendolarismo e ai fenomeni di de-urbanizzazione.

□ *Il sistema delle acque*

Se da un lato le produzioni agricole, anche in Lombardia, contribuiscono a salvaguardare il territorio e l'ambiente lombardo, anche attraverso la costituzione di specifici Parchi e aree a salvaguardia ambientale, dall'altro contribuiscono a mantenere elevato l'impatto sull'uso di alcune risorse ambientali fondamentali (come l'acqua e il suolo). È comunque da sottolineare lo sforzo in atto già da anni per la riduzione dell'impatto ambientale delle attività agricole, comprese quelle di carattere intensivo: utilizzo mirato di pesticidi e fertilizzanti, recupero del territorio per colture tradizionali e agricoltura biologica.

Una ricognizione dei caratteri del territorio agricolo non può prescindere dal riconoscere il complesso rapporto che esiste con il sistema delle acque superficiali.

Il reticolo dei corsi d'acqua artificiali è molto fitto nell'intera pianura lombarda. I prelievi a scopo irriguo sono derivati soprattutto dalle acque superficiali; tuttavia la presenza di numerosi fontanili (lungo la fascia che va dal Ticino al Mincio) fa sì che abbia una certa importanza anche la derivazione dai fontanili stessi.

In questi anni importante è l'opera svolta dai Consorzi di Bonifica che sono stati chiamati non solo a garantire la sicurezza idraulica del territorio e l'irrigazione, ma anche a svolgere azioni di tutela delle risorse naturali. Le azioni di questa fase della bonifica sono orientate alla protezione dello spazio rurale, alla salvaguardia del paesaggio e dell'ecosistema agrario, al risanamento e alla tutela della quantità e della qualità delle acque, cercando di assicurare un uso plurimio della risorsa acqua, un impiego cioè tale da consentire che l'acqua una volta sfruttata possa essere ancora utilizzabile (per quantità e qualità) per altri scopi.

La superficie regionale classificata «di bonifica» è pari a 1.339.560 ettari e corrisponde a circa il 56% dell'intera Regione. Questa superficie è rappresentata per l'84,2% da territorio di pianura, per il 15,5% da collina e per lo 0,3% da montagna. L'area di bonifica comprende i due terzi dei Comuni lombardi (1.057 su un totale di 1.546), appartenenti al territorio amministrativo di dieci Province lombarde (cioè tutte ad esclusione di Sondrio).

Nell'area di bonifica risiedono oltre 7.500.000 abitanti, equivalenti a circa l'85% della popolazione lombarda. La densità demografica nell'area di bonifica è di 5,7 ab/ha (valori maggiori nell'area milanese e valori minori nei comprensori del Mantovano, del Cremonese e della Lomellina).

Sul territorio di riferimento sono presenti più di 75.000 a-

ziende agricole, aventi una superficie di circa 950.000 ettari. La Superficie Agricola Utilizzata (S.A.U.) rappresenta il 91% dell'intera superficie aziendale. In media il 73% della SAU è irrigato. Secondo stime OCSE la richiesta di acqua per scopo irriguo è pari ad oltre il 50% del fabbisogno idrico complessivo.

La tutela e l'uso razionale delle risorse idriche rappresentano obiettivi molto impegnativi da raggiungere, considerate la varietà e la complessità delle problematiche da affrontare, non di meno sono obiettivi irrinunciabili per una pianificazione che ponga in modo cosciente il tema della sostenibilità degli interventi e della gestione dell'insieme delle risorse fisiche.

Occorre assumere che, a differenza di altre tematiche, il governo delle acque è infatti caratterizzato da più forti esigenze di connessione e coerenza in vasti settori e deve essere orientato a garantire che le scelte a connotazione ambientale favoriscano, per quanto possibile, la crescita economica e il benessere sociale.

□ I caratteri e le peculiarità paesistiche del territorio agricolo

Assumendo che il paesaggio possa essere inteso come un'espressione dinamica ed evolutiva dei processi d'interazione tra sistemi, di tipo sociale e ambientale ed in particolare con riferimento a quanto prodotto dalla regione Lombardia nel documento «*Deleghe della regione agli Enti locali per la tutela del paesaggio. Criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative ai sensi della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18*» d.g.r. del 25 luglio 1997, n. 6/30194, dove si individuano come caratteri fondamentali del concetto paesaggio:

- «il contenuto percettivo, in quanto il paesaggio è comunque strettamente connesso con il dato visuale, con l'"aspetto" del territorio;
- la complessità dell'insieme, in quanto non è solo la pregevolezza intrinseca dei singoli componenti ad essere considerata, come avviene per le bellezze individue, ma il loro comporsi, il loro configurarsi che conferisce a quanto percepito una "forma" riconoscibile che caratterizza i paesaggi;
- il valore estetico-culturale, in quanto alla forma così individuata è attribuita una significatività, una capacità di evocare "valori estetici e tradizionali" rappresentativi dell'identità culturale di una comunità» (11).

Proseguendo il lavoro di ricostruzione dei caratteri del territorio rurale regionale si è proceduto alla descrizione delle aree ed alla individuazione di ambiti di rilevanza attraverso la redazione di schede descrittive con riferimento a (12):

- Sistemi Territoriali Agricoli definiti dal Piano di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia (13);
- Ambiti Geografici e Unità Tipologiche di Paesaggio definite nel Piano Territoriale Paesistico Regionale (14);
- Sistemi Insediativi Territoriali individuati dalla ricerca I-TATEN (15).

In questo senso la costruzione dell'Atlante dei caratteri del territorio rurale lombardo ha avuto come obiettivo l'individuazione di specificità territoriali ed insediative proprie del territorio rurale regionale ed al contempo risponde all'esigen-

(11) Deleghe della regione agli Enti locali per la tutela del paesaggio. Criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative ai sensi della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18» d.g.r. del 25 luglio 1997, n. 6/30194.

(12) L'introduzione metodologica alla scelta dell'utilizzo dei sistemi territoriali agricoli, delle unità tipologiche e degli ambienti insediativi in questa ricerca è trattato in modo esaustivo nel «Progetto Sal.Va.Te.R.», capitolo 5.2 «La ricostruzione tassonomica dei caratteri del territorio regionale - La costruzione dell'Atlante dei caratteri del territorio rurale lombardo».

(13) Il Piano di sviluppo rurale 2000-2006 è stato approvato con decisione comunitaria n. C2000 - 2669 del 15 settembre 2000, dopo espressione di parere favorevole da parte del Comitato STAR della Commissione Europea del 13 luglio 2000. Il testo definitivo del Piano è stato adottato dalla Giunta Regionale con d.g.r. n. 724 del 28 luglio 2000.

(14) D.g.r. 7 aprile 2000 n. 6/49509 «Approvazione delle linee generali di assetto del territorio lombardo ai sensi dell'art. 3, comma 39, della legge regionale 5 gennaio 2000 n. 1», Il Piano Territoriale Paesistico della Regione Lombardia è stato approvato il 6 marzo 2001.

(15) A. Clementi, G. De Matteis, P. C. Palermo, «I-TATEN. Ricerca sulle forme del territorio italiano», in «Le forme del territorio italiano. I. Temi e immagini del mutamento» a cura di A. Clementi, G. De Matteis, P. C. Palermo, ed. Laterza, Bari 1996.

za di rendere contestuali le indicazioni di indirizzo che si ritiene opportuno possano trovare una efficace specificazione attraverso il riconoscimento di caratteri intrinseci nel territorio.

4. Orientamenti ed indirizzi per la pianificazione del territorio agricolo della Regione Lombardia

Riprendendo gli indirizzi formulati nella prima parte del documento è possibile evidenziare come l'attuale azione agricola della Regione ruota attorno ad una pluralità di linee di intervento coordinato che possono essere così sintetizzate:

- sostegno e sviluppo del sistema produttivo agricolo e agroalimentare;
- valorizzazione e tutela dell'agricoltura di montagna e delle aree più fragili;
- rapporto tra agricoltura, ambiente e paesaggio rurale;
- ridisegno della struttura di riferimento istituzionale, attraverso la valorizzazione del decentramento e della sussidiarietà.

Coerentemente con lo Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo, nel quale si afferma la prioritaria necessità di perseguire uno sviluppo compatibile con i valori dei paesaggi sia naturali che culturali, le azioni di trasformazione territoriale devono essere valutate in base ad un bilancio complessivo degli effetti su tutte le risorse fondamentali del territorio in relazione al loro grado di sensibilità e di riproducibilità, avendo come obiettivo la salvaguardia dei sistemi naturali e la conservazione dell'identità dei paesaggi.

In questo senso ogni intervento programmato, indipendentemente dalla scala e dal tipo di intervento, dovrà esplicitamente motivare le proprie scelte in rapporto alla qualità ed alla rilevanza riconosciuta nella fase descrittiva.

Rispetto a queste chiare indicazioni operative si prevedono i seguenti indirizzi di carattere metodologico:

1. verifica della correttezza e dell'aggiornamento delle informazioni contenute nelle basi dati regionali ed eventuale integrazione con altre voci ritenute necessarie per rappresentare correttamente la realtà del territorio, anche in relazione alle specifiche scelte metodologiche e agli obiettivi di intervento;
2. esplicitazione della rilevanza delle risorse poste in trasformazione con riferimento alle basi informative dei SIT regionali secondo i criteri illustrati nel Salva.Te.R.;
3. individuazione degli ambiti e degli elementi da valorizzare e salvaguardare e definizione delle modalità di integrazione e valorizzazione con:
 - a) i sistemi di particolare interesse ambientale.
 - b) il sistema dei valori produttivi agricoli;
 - c) i sistemi e gli elementi del paesaggio rurale ritenuti rilevanti;
 - d) i sistemi e gli elementi di criticità idraulica;
4. esplicitazione delle modalità mediante le quali si effettua la tutela delle entità riscontrate come rilevanti.

□ La formazione dei PTCP

A parte dalle indicazioni di carattere metodologico riportate, che costituiscono riferimento di carattere generale per la programmazione/progettazione di interventi di trasformazione, si sono evidenziate alcune indicazioni operative che costituiscono riferimento di minima da prevedere per la formazione dei *Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali*:

1. il riconoscimento degli elementi che caratterizzano il sistema rurale provinciale (16);
2. il riconoscimento delle differenti funzioni presenti nel sistema del territorio rurale e il riconoscimento delle stesse in rapporto alla rilevanza che esse assumono all'interno del contesto provinciale verificando le tipologie produttive e le interferenze generate dalla infrastrutturazione, esistente e prevista, con il territorio agricolo;
3. l'individuazione degli ambiti e degli elementi rilevanti presenti nel territorio agricolo provinciale con riferimento ai sistemi:
 - a) della produzione agricola e per le attività agroindustriali;

(16) Si consiglia, per lo sviluppo di questo punto, l'utilizzo dei sistemi informativi territoriali in particolare quelli descritti nel «Progetto Sal.Va.Te.R.», capitolo 4.3.1 «I sistemi informativi».

- b) dei valori fisico-naturali e storico-culturali;
- c) delle gerarchie urbane;
- d) delle infrastrutture e della mobilità;
- 4. la definizione di indicazioni normative; con particolare attenzione ai caratteri specifici degli ambiti e delle Unità Tipologiche di Paesaggio individuate nel Piano Territoriale Paesistico Regionale;
- 5. la ridefinizione e la valorizzazione di ambiti agro-forestali proponendo indirizzi vocazionali e linee di sviluppo.

Inoltre il PTCP deve:

- contenere procedure per il monitoraggio periodico e sistematico dell'esito e dell'efficacia della disciplina e delle politiche di valorizzazione e di tutela del territorio rurale;
- esplicitare i criteri per la verifica delle previsioni dei PRG, vigenti e di prossima formazione, verificandone la compatibilità, ovvero l'accertamento che si tratti di ipotesi che non contrastino con specifici obiettivi e con gli indirizzi di tutela prevista dal PTCP stesso relativamente al territorio agricolo e all'ambiente rurale;
- prevedere l'elaborazione di Indirizzi Normativi che qualificano i ambiti del territorio agricolo provinciale secondo differenti livelli di sensibilità paesistica, da utilizzare per l'elaborazione dell'esame paesistico dei progetti previsto dalle Norme di Attuazione del PTPR. In particolare il PTCP dovrà prevedere indicazioni per quanto riguarda gli aspetti paesistici di carattere morfologico-strutturale del territorio agricolo;
- prevedere il coinvolgimento dei Consorzi di Bonifica per la definizione di opportune modalità di recepimento dei contenuti dei Piani e Programmi Comprensoriali di Bonifica.

□ *La formazione dei PRG*

I contenuti minimi da prevedere per la realizzazione dei *Piani Regolatori Generali* riguarderanno la definizione delle funzioni, degli indirizzi normativi e dei parametri diretti a garantire la conservazione, lo sviluppo e la gestione attiva delle aree agro-silvo-pastorali insediate nel territorio comunale anche in relazione alla loro multifunzionalità e in relazione alle esigenze di espansione del sistema edificato e delle infrastrutture. Tali contenuti riguarderanno principalmente le indagini conoscitive di carattere urbanistico-territoriale ed economico-produttivo relative al sistema rurale da finalizzare alla individuazione delle aree idonee all'insediamento di infrastrutture, funzioni residenziali, produttive e commerciali. Il percorso elaborativo dovrà:

- sviluppare un'indagine concernente lo stato di fatto, l'evoluzione e le prospettive del sistema economico locale articolato per settori produttivi con particolare attenzione alle problematiche e alle esigenze del settore agricolo riconoscendo le sue differenti componenti (territoriali, agronomiche e socio-culturali);
- definire le linee di trasformazione del territorio rurale

con particolare attenzione alle funzioni agro-produttive insediate ed alle relazioni delle stesse con il sistema territoriale;

- verificare il sistema insediativo a scala sovracomunale al fine di conseguire un'offerta localizzativa qualificata e coerente con le tendenze di sviluppo in atto e con le specificità del sistema produttivo locale, nonché compatibile con le necessità di gestione, valorizzazione e salvaguardia attiva del territorio rurale;
- analizzare lo stato di attuazione delle previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente e verificare la necessità di individuare nuove aree da destinare all'insediamento di nuove funzioni insediative e di nuove infrastrutture, prevedendo modalità attuative coerenti e opportune misure di mitigazione e di compensazione.


□ *Riferimenti alle specificità regionali*

Data la grande diversificazione delle situazioni agricole regionali e in particolare dei diversi rapporti tra superfici agricole o boscate e popolazione residente, si è ritenuto che la definizione delle «Linee di Pianificazione per un uso sostenibile del territorio rurale» fosse differenziata, in prima approssimazione, per sei ambiti territoriali definiti nel «Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006» che assumono e si riferiscono alle caratteristiche del territorio lombardo ed in cui si ritrovano condizioni ambientali e pedoclimatiche molto differenziate. In queste aree la dinamica spaziale dello sviluppo socio-economico ha determinato nel tempo la formazione di diverse tipologie agricole territoriali che si contraddistinguono in relazione alle differenti caratteristiche strutturali, economiche, sociali, produttive e ambientali dell'agricoltura.

Le principali caratteristiche dei sei sistemi agricoli lombardi, identificati geograficamente nella cartina riportata qui sotto, vengono riportate e descritte sinteticamente nei paragrafi seguenti.


Il territorio regionale risulta composto, in prima analisi, da due macro-ambiti territoriali contrapposti: da un lato, l'agricoltura ricca della pianura irrigua, dall'altro, quella più povera della montagna. Tra queste due realtà territoriali, che pure racchiudono al loro interno situazioni estremamente diversificate di sviluppo rurale e sul piano produttivo, si interpongono geograficamente, a nord sul versante alpino e a sud su quello appenninico, la fascia collinare e quella di pianura asciutta. Questa zona, tuttavia, non presenta caratteristiche omogenee al punto tale da essere definita come un ulteriore sistema agricolo regionale, salvo una certa diffusa prevalenza delle produzioni vegetali.

L'identificazione di sistemi agricoli territoriali nell'ambito lombardo non può, d'altra parte, essere basata su criteri puramente geografici, ma deve tenere conto di criteri di funzionalità e legati allo sviluppo socio-economico regionale che portano ad un parziale ridisegno dei confini segnati dalle zone geografiche, anche con possibili parziali sovrapposizioni dei sistemi agricoli territoriali.



Una riarticolazione delle macroaree individuate dal Piano Agricolo Regionale ha portato alla definizione di quattro am-

biti a cui si sono aggiunti due sottoambiti di specificazione funzionale:



1. Il sistema agricolo territoriale dell'agricoltura professionale con redditi elevati

La parte meridionale del territorio regionale si contraddistingue sia per la sopravvivenza del tessuto sociale rurale che per il carattere di «professionalità» dell'attività agricola, essa comprende la pianura irrigua, non inclusa nelle aree periurbane, dove la redditività dell'agricoltura è elevata e due piccole porzioni di territorio collinare a vocazione viticola.

Pur escludendo la parte ricadente nelle aree periurbane questo sistema agricolo, con 800 mila ettari di superficie agraria e 700 mila ettari di SAU, è quello principale nell'ambito della regione Lombardia. In esso si concentra l'80% del reddito prodotto dall'agricoltura, l'87% della superficie irrigata, l'81% delle aziende «vitali», il 66% degli attivi agricoli e quasi il 50% della popolazione rurale regionale. Sul piano produttivo il sistema è di primaria importanza per quanto riguarda i seminativi, l'orticoltura, ma anche la vitivinicoltura, l'allevamento di bovini, ma soprattutto quello di suini.

Il livello dello sviluppo agricolo supera nettamente quello già elevato della Lombardia nel suo insieme, collocando il sistema tra le aree di punta dell'agricoltura europea; nel 1990 il reddito lordo per unità lavorativa era di circa 25 milioni di lire, mentre le dimensioni economiche erano pari, in media, a 50 milioni di lire. L'attività agricola si basa su un forte tessuto di aziende «vitali» (circa 24 mila nel 1990) con dimensioni medie in termini di superficie superiori alla media regionale.

Escludendone la parte periurbana, il territorio presenta una bassa densità abitativa, così che la destinazione agricola della superficie è prevalente (82%) e soggetta ad una limitata competizione con altri usi.

La maggior parte della superficie agricola è irrigata e presenta elevati livelli di fertilità; l'agricoltura presenta quindi caratteri di forte intensività e problemi nell'interazione con l'ambiente in relazione, soprattutto, allo smaltimento dei re-

flui zootecnici e all'esercizio dell'attività agricola nelle aree protette che nel territorio sono presenti, in particolare, lungo le aste fluviali.

Per quanto riguarda l'orientamento produttivo si possono individuare due tipologie: una ad elevata specializzazione vegetale nella zona della pianura irrigua pavese (risicoltura), nel casalasco-viadanese (pomodoro, orticoltura) e nell'oltrepò mantovano orientale (orticoltura, bieticoltura); l'altra, con prevalenza della zootecnia, si ritrova invece in una fascia ininterrotta di territorio che a partire dalla pianura lodigiana attraversa la provincia di Cremona, la bassa bergamasca e quella bresciana, per arrivare fino alla pianura mantovana.

Le unità di paesaggio che sono comprese in questo sistema agricolo sono: le fasce fluviali, la pianura risicola, la pianura irrigua, la collina pedemontana, i paesaggi degli anfiteatri e delle colline moreniche, i ripiani diluviali e dell'alta pianura asciutta.

Il Piano di Sviluppo Rurale ha elaborato le analisi SWOT delle tre principali aree (17), utilizzando una delle metodologie attualmente più diffuse per la valutazione di progetti e fenomeni. Si tratta di un procedimento di tipo logico, che ha consentito di rendere sistematiche e fruibili le informazioni raccolte circa l'area specifica e ha consentito di fornire informazioni fondamentali per la definizione delle politiche e delle Linee di Pianificazione.

Attraverso l'analisi SWOT è stato possibile evidenziare i punti di forza e di debolezza al fine di far emergere quelli che sono stati ritenuti capaci di favorire, ovvero ostacolare o ritardare, il perseguimento di determinati obiettivi. Più specificamente nell'analisi SWOT sono stati distinti fattori endogeni ed esogeni.

Dalla matrice è stato selezionato, come punto di partenza per la definizione di una prima serie di indicazioni di tipo generale, l'approfondimento del settore territorio e ambiente che qui sotto abbiamo integrato.

	Punti di forza	Punti di debolezza	Opportunità	Minacce
Territorio e ambiente	<ul style="list-style-type: none"> - Suoli di elevato valore produttivo - Valore storico-culturale del paesaggio rurale 	<ul style="list-style-type: none"> - Alti consumi idrici - Elevato impatto ambientale dell'attività agricola 	<ul style="list-style-type: none"> - Interazione agricoltura-ambiente nelle aree sensibili (parchi fluviali) 	<ul style="list-style-type: none"> - Tendenza alla semplificazione colturale - Impatto di sistemi infrastrutturali (Alta velocità, aeroporti, autostrade)

□ Indicazioni di carattere generale con specifico riferimento ai caratteri del sistema agricolo territoriale dell'agricoltura professionale con redditi elevati (18):

- Incentivare le forme di agricoltura a basso impatto ambientale (agricoltura integrata, biologica, agricoltura ambientale (19)), non solo nelle aree che necessitano di attenzione per valenze ambientali, paesistiche e insediati-

(18) Si tratta di indirizzi generali di carattere complementare relativi all'area analizzata rispetto agli obiettivi generali enunciati nel par. 2 a pag. 8 di questo documento.

(19) L'agricoltura biologica differisce dagli altri tipi di agricoltura per molti aspetti. Essa favorisce le risorse rinnovabili e il riciclo, restituendo al suolo i nutrienti presenti nei prodotti di rifiuto. Nell'allevamento del bestiame, la produzione di carne e pollame è regolata prestando particolare attenzione al benessere degli animali e all'utilizzazione di mangimi naturali. Si rispettano i meccanismi naturali dell'ambiente per il controllo delle malattie e degli insetti nocivi e si evita l'impiego di fitofarmaci di sintesi, erbicidi, fertilizzanti, ormoni della crescita, antibiotici o manipolazioni genetiche. In alternativa gli agricoltori biologici fanno ricorso ad una serie di tecniche che contribuiscono al mantenimento degli ecosistemi e riducono l'inquinamento.

L'obiettivo dell'agricoltura integrata è quello di gestire aziende compatibili a forte produttività, utilizzando quanto più possibile nei sistemi di coltura e di allevamento meccanismi di regolazione naturali. Questo tipo di agricoltura non esclude tuttavia completamente l'impiego di fertilizzanti e pesticidi e non è soggetto né a regolamenti né a sistemi di controllo obbligatori. Esso si basa invece su una limitazione degli apporti esterni e su sistemi di protezione delle colture più naturali di quelli applicati dall'agricoltura intensiva.

L'agricoltura ambientale esplica fundamentalmente attività a sostegno e manutenzione dell'ambiente naturale in aree agricole a ridotta valenza economica caratterizzate da limitazioni nell'esercizio di attività produttive, ma aventi un'ampia valenza nella caratterizzazione del paesaggio e nella tutela del territorio. Si tratta quindi di aree da salvaguardare a fini ambientali, paesaggistici e per la prevenzione del dissesto idrogeologico.

ve, ma programmare interventi per ambiti specifici come aree di frangia urbana, aree con paesaggio agrario storico, aree di rispetto di ambiti naturalistici, aree vulnerabili, etc.; capaci di coordinare le aree programmate a setaside ed integrarsi nel sistema delle aree a trasformazione condizionata.

- Aumentare le superfici interessate da misure agroambientali, in particolare dalle azioni di agricoltura integrata, agricoltura ambientale e biologica; e mantenere la biodiversità e tutela del paesaggio tradizionale, specialmente nelle aree a parco presenti nella Regione.
 - Salvaguardare la competitività delle imprese agricole più avanzate e incentivare lo sviluppo delle imprese agricole con potenzialità di espansione economica in settori e/o per nuovi prodotti;
 - Incentivare e salvaguardare la presenza di cooperative di allevamento e di produzione integrate, con una base produttiva propria e con colture a rotazione.
 - Aumentare le superfici interessate da interventi di riforestazione nelle fasce fluviali ai fini del contenimento dell'erosione del suolo e dell'accenazione dei fenomeni di trattenuta idrica e di infiltrazione.
- In fase di predisposizione dei PTCP le province dovranno prevedere:
- La tutela delle valenze paesistiche degli ampi ambiti non urbanizzati presenti al fine di garantire la vivibilità complessiva dell'ambiente. Le ipotesi di nuovi insediamenti di rilevanza sovracomunale (sia di tipo residenziale che industriale-commerciale) sono da verificare rispetto alla sostenibilità complessiva degli insediamenti esistenti.
 - La gestione dei paesaggi e del patrimonio culturale attra-

(17) Le tabelle sono contenute nel Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006, pag. 49 e seguenti. Il piano è consultabile anche sul sito http://irer.dialogos3.it/documenti/psr/Parte_I_a.pdf

verso: la valorizzazione dei paesaggi culturali nel quadro di strategie integrate di sviluppo spaziale; il miglior coordinamento delle misure di sviluppo; la riqualificazione dei paesaggi che hanno subito trasformazioni; lo sviluppo di strategie integrate per la protezione del patrimonio culturale minacciato o a rischio di degrado.

- Lo sviluppo delle reti ecologiche attraverso: l'integrazione e la considerazione della biodiversità nelle politiche settoriali, prevedendo un maggiore ricorso a strumenti economici per rinforzare il significato ecologico delle zone protette e delle risorse sensibili; la protezione dei suoli, anche attraverso il controllo di un loro utilizzo eccessivo; l'elaborazione di strategie alla scala locale per la gestione dei rischi nelle zone minacciate da catastrofi naturali.
 - Il rafforzamento del modello insediativo policentrico basato sui nodi urbani esistenti, dimensionalmente e qualitativamente differenti, attraverso il consolidamento e la qualificazione dei nodi stessi, nell'ottica di uno sviluppo sostenibile e di una riduzione del consumo di suolo, con la promozione di forme urbane compatte.
 - Che, una volta approntati gli interventi di livello primario (connessioni alla rete autostradale e sistemi tangenziali dei capoluoghi e dei principali centri urbani), particolare attenzione dovrà essere posta alla realizzazione di nuove infrastrutture viabilistiche che valorizzino gli interventi infrastrutturali effettuati e si pongano in un corretto rapporto con l'insieme dei valori del territorio agricolo.
 - Una analisi della situazione del territorio rurale in termini di uso del suolo, produzioni in atto e funzioni svolte.
- *In fase di predisposizione dei PRG i comuni dovranno prevedere:*
- Lo sviluppo di una logica pianificatoria di sistema al fine di non produrre preferibilmente interventi isolati per attività e per tipologie. In questo senso le previsioni dovrebbero essere completate dalla definizione di indirizzi e parametri ambientali (ad esempio realizzazione di spazi verdi anche con finalità di riserva ambientale, di filtro rispetto ad altre funzioni, di conservazione della permeabilità dei suoli).
 - L'individuazione di aree per i nuovi insediamenti utilizzando il criterio della maggiore efficienza ambientale. In questo senso privilegiare le aree dotate di appropriate reti e tecnologie ambientali ed in grado, con il loro insediamento, di migliorare la sostenibilità complessiva.
 - La definizione di elementi di qualità dell'intervento agricolo, soprattutto attraverso la descrizione di puntuali condizioni di assetto morfologico ed architettonico degli insediamenti esistenti, anche attraverso la definizione degli allineamenti e delle direzioni di giacitura dei fabbricati, nonché delle tipologie edilizie, con particolare riguardo per il recupero e la valorizzazione delle presenze di archeologia industriale e/o di elementi caratterizzanti l'identità dei luoghi.
- *In fase di predisposizione di piani, progetti e programmi di trasformazione territoriale, assoggettati o meno a procedure VIA, il soggetto proponente dovrà prevedere:*
- La formazione o il recupero di aree agricole e/o forestali per la mitigazione e la compensazione degli impatti sul territorio.
 - Di assicurare il controllo non solo quantitativo, ma anche qualitativo e di immagine dell'intervento, sia nei casi di riuso, sia in quelli di nuova localizzazione con particolare riferimento alle problematiche della salvaguardia degli elementi connotanti del paesaggio rurale.
 - Di accompagnare la programmazione di opzioni insediative alla predisposizione di programmi di verifica/incidente della sostenibilità ambientale attraverso cui trarre ad obiettivi di sostenibilità espliciti e verificabili.
 - Che la verifica degli impatti prodotti sulla struttura produttiva agricola sia valutata con riferimento agli effetti dell'intervento nelle diverse fasi (progettazione, realizzazione, esercizio/gestione, manutenzione...) e verificando l'adeguatezza delle eventuali misure mitigative proposte.
 - La salvaguardia degli ambiti caratterizzati da produzioni agricole «pregiate» e/o «tradizionali». In questi ambiti le ipotesi di realizzazione di infrastrutture viabilistiche anche minori dovranno essere valutate attraverso opportuni studi di impatto ambientale in grado di verificare le trasformazioni ambientali dirette ed indotte.

- la definizione di opportune misure di compensazione per le trasformazioni delle aree boscate. In luogo del rimboscamento compensativo, si potrà prevedere la realizzazione di interventi di riequilibrio idrogeologico nelle aree geografiche più sensibili, ricadenti anche in altri bacini idrografici. Si potranno altresì prevedere la realizzazione di opere di miglioramento dei boschi esistenti.

1.a *Il sistema agricolo territoriale dell'agricoltura professionale con bassi redditi*

L'area che racchiude questo sistema è relativamente ristretta e comprende le zone appenniniche del pavese e diversi comuni collocati sulle colline moreniche del Garda nel bresciano.

Sono porzioni di territorio che si distinguono, per proprietà economiche e di produttività, dal sistema dell'agricoltura professionale con redditi elevati, ma al contempo non si possono definire, per elementi dipendenti dai fattori orografici, parte del sistema agricolo territoriale della montagna e delle zone svantaggiate.

Le unità di paesaggio che sono comprese in questo sistema agricolo sono: gli anfitetri e le colline moreniche, una piccola porzione delle fasce fluviali, i ripiani diluviali e l'alta pianura asciutta, la fascia pedeappenninica, le valli e le dorsali appenniniche.

□ *Indicazioni di carattere generale con specifico riferimento ai caratteri del sistema agricolo territoriale dell'agricoltura professionale con bassi redditi (20):*

- Frenare l'edificazione sparsa, ove non risulti specificamente rivolta al riutilizzo di strutture esistenti controllando e indirizzando le scelte di espansione per i differenti tipi di funzioni.
 - Potenziare il sistema produttivo agricolo tramite politiche economico-territoriali indirizzate al consolidamento di servizi alle imprese, finalizzate al trasferimento di innovazione tecnologica e alla promozione dei prodotti.
 - Stabilire nuove regole, o forse semplicemente riprendere quelle del passato, nella progettazione edilizia per la residenza nelle aree rurali, con il pregio della tradizione e il confort abitativo moderno.
- *In fase di predisposizione dei PTCP le province dovranno prevedere in modo integrato rispetto ai temi precedentemente illustrati:*
- L'incentivazione di forme di pianificazione e progettazione di livello sovracomunale che rispondano a temi specifici dell'area quali ad esempio il riutilizzo del patrimonio agricolo dimesso e/o la promozione di ambiti di rilevanza paesistica prevedendo interventi coordinati e finalizzati al raggiungimento di obiettivi di qualità condivisi.
- *In fase di predisposizione dei PRG i comuni dovranno prevedere in modo integrato rispetto ai temi precedentemente illustrati:*
- Il riconoscimento della qualità e vivibilità dell'ambiente tra le economie esterne in grado di garantire la permanenza di attività agricole, anche al fine di incentivare nuove scelte localizzative di attività agricole innovative e/o di qualità.
 - Le aree di espansione insediativa, anche se finalizzate ad attività turistiche, devono essere previste in modo organico, e/o inserite nel contesto urbano in una logica pianificatoria di sistema al fine di non produrre interventi isolati e/o scoordinati.
 - Di scoraggiare l'attestamento diretto degli impianti industriali e delle strutture commerciali sulle vie di grande comunicazione prevedendo intersezioni capaci di assolvere adeguati livelli di servizio. Gli interventi dovranno favorire, al contrario, la progettazione di viabilità di ordine secondario e perseguire obiettivi di qualità complessiva dell'intervento.
- #### 2. *Il sistema agricolo territoriale della montagna e delle zone svantaggiate*

Con oltre 600mila ettari di superficie agricola censita nel 1990 la montagna e le zone svantaggiate della Lombardia costituiscono il secondo sistema agricolo territoriale per esten-

(20) Si tratta di indirizzi generali di carattere complementare relativi all'area analizzata rispetto agli obiettivi generali enunciati nel par. 2 a pag. 8 di questo documento.

sione e, oltre a concentrare la quasi totalità delle superfici pascolo, assumono una particolare valenza ambientale concentrando il 90% della superficie forestale delle aziende agricole lombarde.

Nel territorio vive il 36,4% della popolazione rurale, costituita in larga parte da conduttori e collaboratori familiari a tempo parziale, e operano poco meno del 40% delle aziende agricole lombarde, ma solo un migliaio raggiunge dimensioni «vitali». Gli handicap naturali e territoriali limitano fortemente la redditività dell'agricoltura che, nel 1990, produceva un reddito lordo inferiore ai 200 miliardi, ovvero corrispondente ad appena il 5,5% del totale regionale.

Oltre alla produzione forestale il sistema agricolo della montagna e delle zone svantaggiate assume un peso di rilievo nel contesto regionale soltanto per le produzioni arboree e per l'allevamento ovicaprino, rispettivamente con il 42,4% e il 52,1% del corrispondente reddito lordo regionale.

L'agricoltura presenta caratteristiche di forte marginalità con livelli di reddito lordo per unità di lavoro e per azienda nettamente inferiori alla media regionale, mentre solo il 2,4% delle aziende appare in grado di raggiungere una soglia minima di competitività. La dinamica evolutiva degli anni ottanta,

ultimo periodo per il quale si dispone di dati al riguardo, segnala inoltre un ridotto tasso di crescita del reddito lordo agricolo, a fronte di una consistente riduzione del numero di aziende, con una tendenza che appare confermata negli anni novanta.

La differenziazione più rilevante rispetto al sistema agricolo periurbano-zone svantaggiate, oltre a quelle dipendenti dai fattori orografici (fondovalle e versanti con diverse pendenze ed altimetrie) riguarda l'indirizzo produttivo: nella maggior parte del territorio e, in particolare, nelle zone centrali e orientali della montagna alpina l'allevamento bovino rappresenta, spesso, l'unica attività produttiva.

Le unità di paesaggio che sono comprese in questo sistema agricolo sono: le valli prealpine, i paesaggi della montagna e delle montagne e dorsali, i laghi insubrici, le valli e i versanti ed inoltre i paesaggi delle valli e dorsali appenniniche e della montagna appenninica.

Il Piano di Sviluppo Rurale ha elaborato, anche per quest'area, degli schemi riguardanti l'analisi SWOT (21); dalla matrice è stato selezionato, come punto di partenza per la definizione di una prima serie di indicazioni di tipo generale, l'approfondimento del settore territorio e ambiente che qui sotto abbiamo integrato.

	Punti di forza	Punti di debolezza	Opportunità	Minacce
Territorio e ambiente	- Vocazione turistica	- Marginalità delle zone di alta quota	<ul style="list-style-type: none"> • Valorizzazione del patrimonio boschivo, dei pascoli e degli alpeggi agriturismo e multifunzionalità • Valorizzazione dei prodotti tipici del territorio in integrazione con turismo e agriturismo • Sviluppo di attività innovative connesse al turismo (agriturismo, ecc.) 	<ul style="list-style-type: none"> - Dissesto idrogeologico - Degrado del patrimonio boschivo - sottrazione di superficie agricola nei fondovalle e nei centri a vocazione turistica

□ *Indicazioni di carattere generale con specifico riferimento ai caratteri del sistema agricolo territoriale della montagna e delle zone svantaggiate (22):*

- Salvaguardare attivamente il suolo in quelle aree in cui esso è a rischio a causa della fragilità idrogeologica ben nota del territorio regionale. La permanenza antropica legata all'esercizio dell'attività agricola appare decisiva in queste situazioni per consolidare i terreni con beneficio dell'intera collettività e non solo delle popolazioni agricole.
- Incentivare l'insediamento e lo sviluppo delle attività agricole nei territori la cui conservazione, anche a fini ambientali, paesistici e turistici, è strettamente correlata ad un uso produttivo del suolo.
- Integrare l'attività agricola con l'attività turistica soprattutto nei territori dove l'attività agricola è sottoposta a limiti naturali che ne condizionano lo sviluppo e la redditività.
- Valorizzare le risorse forestali esistenti ed ampliarne le potenzialità produttive.
- Valorizzare le produzioni, la rinnovazione ed il miglioramento dei popolamenti per favorire una gestione razionale del patrimonio boschivo e parallelamente intervenire per la conservazione e ripristino delle condizioni ecologiche e strutturali dei boschi, al fine di assicurare la loro naturale evoluzione e stabilità nel tempo.
- Ricorrere ad una agricoltura di qualità (sperimentazioni di agricoltura biologica, agricoltura ambientale ecc.) e valorizzare le tipicità legate al territorio, preferibilmente attraverso interventi integrati che uniscano agli interventi strutturali anche iniziative di formazione, promozione e servizi di supporto alle imprese; promozione delle iniziative finalizzate allo sviluppo dell'agriturismo.
- Stabilizzare la densità abitativa nelle aree montane e svantaggiate.
- Realizzare il sistema di infrastrutture di supporto indispensabile ad assicurare la funzionalità economica e sociale delle aziende.

(22) Si tratta di indirizzi generali di carattere complementare relativi all'area analizzata rispetto agli obiettivi generali enunciati nel par. 2 a pag. 8 di questo documento.

□ *In fase di predisposizione dei PTCP le province dovranno prevedere:*

- Indirizzi Normativi che favoriscano la realizzazione di opere di manutenzione del territorio anche attraverso opere di sistemazione idraulica-forestale sul reticolo idrografico minore nonché interventi di miglioramento dell'uso agricolo del suolo ai fini del contenimento dell'erosione, dell'infiltrazione delle acque di pioggia e del deflusso superficiale, utilizzando opportune tecniche di bioingegneria e prevedendo forme di tavolo tecnico di consultazione che coinvolgano le aziende agricole.
- La realizzazione di corridoi ecologici i quali, uscendo dagli ambiti isolati dei Parchi, assolvano il compito di connettere il verde regionale fino ad innestarsi col sistema del verde che assume una relazione ed un significato a livello continentale. Fra gli elementi che dovranno contribuire alla formazione della rete ecologica vi sono le vie d'acqua, i territori agricoli, i parchi locali di interesse sovracomunale e il verde urbano, per sottolineare la complessità di un sistema che deve progressivamente articolarsi per rispondere ad esigenze diversificate anche finalizzate al mantenimento e/o l'incentivazione della biodiversità per offrire maggiori garanzie di sopravvivenza delle specie.
- Di incentivare uno sviluppo culturale che individui nei valori intrinseci del territorio l'elemento fondante del processo pianificatorio. Il sistema verde allora potrà collegarsi e connettersi con gli ambiti di valore ambientale dei Parchi, contribuendo ad arricchire una identità ambientale che i Parchi producono.
- La gestione dei paesaggi e del patrimonio culturale attraverso: la valorizzazione dei paesaggi culturali nel quadro di strategie integrate di sviluppo spaziale; il miglior coordinamento delle misure di sviluppo; la riqualificazione dei paesaggi che hanno subito trasformazioni; lo sviluppo di strategie integrate per la protezione del patrimonio culturale minacciato o a rischio di degrado.
- La limitazione delle forme di conurbazione specie nelle aree di fondo valle per garantire una adeguata qualità

(21) Le tabelle sono contenute nel Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006, pag. 49 e seguenti. Il piano è consultabile anche sul sito http://irer.diallogos3.it/document/psr/Parte_I_a.pdf

urbana ma anche per consentire una adeguata mobilità di aria, animali, specie vegetali e uomini.

□ *In fase di predisposizione dei PRG i comuni dovranno prevedere:*

- Il riconoscimento della qualità e vivibilità dell'ambiente tra le economie esterne in grado di garantire la permanenza di attività agricole, anche al fine di incentivare nuove scelte localizzative di attività agricole innovative e/o di qualità.
- La conservazione di spazi aperti, con riferimento ai fenomeni conurbativi di fondovalle, sui quali concentrarsi per la realizzazione di spazi fruibili da considerare come opportunità per un ridisegno delle città nei loro territori periurbani.
- Nelle aree industriali/artigianali la possibilità di prevedere una molteplicità di funzioni, compatibili e integrate, anche attraverso la progettazione di interventi differenziati e flessibili, al fine di garantire una razionalità insediativa tra le destinazioni previste ed esistenti.
- La definizione di elementi di qualità dell'intervento agricolo, soprattutto attraverso la descrizione di puntuali condizioni di assetto morfologico ed architettonico degli insediamenti esistenti, anche attraverso la definizione degli allineamenti e delle direzioni di giacitura dei fabbricati, nonché delle tipologie edilizie, con particolare riguardo per il recupero e la valorizzazione delle presenze di archeologia industriale e/o di elementi caratterizzanti l'identità dei luoghi.
- La promozione di azioni sinergiche con le attività agricole al fine di sviluppare nuove offerte turistiche, con particolare attenzione ai territori la cui conservazione, anche a fini ambientali, paesistici e turistici, è strettamente correlata ad un uso produttivo compatibile con i caratteri dei suoli.
- La promozione di piani locali per lo sviluppo sostenibile - Agende 21 locali coordinati alle indicazioni della Provincia e delle Comunità Montane.

□ *In fase di predisposizione di piani, progetti e programmi di trasformazione territoriale, assoggettati o meno a procedure VIA, il soggetto proponente dovrà prevedere:*

- La formazione o il recupero di aree agricole e/o forestali per la mitigazione e la compensazione degli impatti sul territorio nell'elaborazione di valutazioni di impatto.
- Di assicurare il controllo non solo quantitativo, ma anche qualitativo e di immagine dell'intervento, sia nei casi di riuso, sia in quelli di nuova localizzazione con particolare riferimento alle problematiche della modificazione dell'assetto idrogeologico e dell'impatto sul delicato sistema dell'agricoltura della montagna.
- La valutazione delle interferenze microclimatiche delle aree in fase di realizzazione e/o di esercizio soprattutto per gli ambienti a maggiore sensibilità ambientale.
- La verifica dei processi di crescita incrementale e diffusiva in atto in una logica che ponga in relazione le disponibilità relative di valori ambientali con i valori assoluti di permanenza degli stessi.
- Opportuni programmi di monitoraggio con particolare riferimento alla componente dell'idrografia superficiale specie in situazioni dove già esistono livelli critici di compromissione qualitativa e quantitativa della risorsa tali da pregiudicare gli usi attuali e/o potenziali.

3. *Il sistema agricolo territoriale delle aree periurbane*

Occupava la grande area a nord di Milano che si congiunge con la parte a sud delle province di Como, Varese e Lecco e si estende assottigliandosi lungo la fascia di alta pianura fino a comprendere i comuni di Bergamo e Brescia.

Il territorio del sistema agricolo periurbano, in cui risiede oltre i due terzi della popolazione lombarda, si interpone tra la pianura ad elevato reddito agricolo e la montagna, inglobandone parte dei rispettivi territori (71 comuni delle zone svantaggiate e 111 comuni della pianura irrigua).

L'evoluzione socio-economica della Lombardia ha portato ad una netta separazione tra zone rurali, in cui l'agricoltura conserva un ruolo significativo sia sul piano economico-sociale che su quello dell'utilizzo del territorio, e aree periurbane, in cui l'attività agricola ha un ruolo marginale in termini socio-economici e risulta compressa dallo sviluppo urbanistico, infrastrutturale e produttivo per quanto riguarda la disponibilità delle risorse fondiari.

Le unità di paesaggio che sono comprese in questo sistema agricolo sono: i ripiani diluviali dell'alta pianura asciutta, gli anfiteatri e delle colline moreniche, la pianura cerealicola, i paesaggi delle colline pedemontane e le valli fluviali scavate.

□ *Indicazioni di carattere generale con specifico riferimento ai caratteri del sistema agricolo territoriale delle aree periurbane (23):*

- Incentivare le forme di agricoltura a basso impatto ambientale (agricoltura integrata, agricoltura ambientale e biologica), non solo nelle aree che necessitano di attenzione per valenze ambientali, paesistiche e insediative, ma programmare interventi per ambiti specifici come aree di frangia urbana, aree con paesaggio agrario storico, aree di rispetto di ambiti naturalistici, aree vulnerabili, etc.; capaci di coordinare le aree programmate a setaside ed integrarsi nel sistema delle aree a trasformazione condizionata.
- Evitare la destinazione ad usi extraagricoli di suoli a coltura specializzata, irrigui o ad elevata produttività ovvero dotati di infrastrutture ed impianti a supporto dell'attività agricola, perseguendo ipotesi di localizzazioni alternative per gli interventi strettamente necessari alla realizzazione di servizi pubblici e di edilizia residenziale pubblica o per altre eccezionali esigenze, da motivarsi in modo circostanziato.
- Potenziare il sistema produttivo agricolo tramite l'incremento di politiche economico-territoriali indirizzate al consolidamento di servizi alle imprese, finalizzate al trasferimento di innovazione tecnologica e alla promozione dei prodotti.
- Promuovere il radicamento diffuso del sistema produttivo con politiche economico-territoriali indirizzate non tanto alla singola impresa, quanto piuttosto al consolidamento di un «network relazionale» tra le imprese e tra queste ultime e l'ambiente socio-economico in cui agiscono.
- Promuovere un nuovo rapporto tra agricoltura e fruizione del tempo libero mediante stipula di accordi tra aziende agricole, Enti Locali e/o associazioni sportive, ecc., per la cura e manutenzione del paesaggio (piste ciclabili, percorsi equestri, sentieri, punti di sosta e osservazione, ecc.).
- Promuovere gli interventi di miglioramento dell'uso agricolo del suolo ai fini del contenimento dell'erosione e del deflusso superficiale nelle reti di scolo, agevolando l'infiltrazione delle acque di pioggia.
- Incentivare la certificazione ambientale sia del settore agroalimentare sia della filiera bosco-legno.

□ *In fase di predisposizione dei PTCP le province dovranno prevedere:*

- La definizione di regole normative capaci di preservare la continuità del territorio agricolo, la sua connotazione paesistica, la sua capacità produttiva. Un possibile riferimento di carattere analitico è il metodo METLAND illustrato nel documento Sal.Va.Te.R.
- La valutazione della funzionalità e dell'efficienza delle scelte localizzative dei nuovi insediamenti in relazione ad una molteplicità di fattori sia di carattere paesistico che di rapporto con l'insieme delle infrastrutture esistenti (ad esempio sistema della mobilità veicolare e su ferro, reti idriche, di depurazione ed energetiche).
- Il completamento dell'infrastrutturazione relativa alla maglia di primo livello (autostrade e tangenziali) definendo specifici Indirizzi Normativi per la progettazione delle infrastrutture di collegamento intercomunale spesso causa di innesco di consistenti spinte insediative e che si pongano in un corretto rapporto con l'insieme dei valori del territorio agricolo.
- Lo sviluppo delle reti ecologiche tramite: l'integrazione e la considerazione della biodiversità nelle politiche settoriali, un maggiore ricorso a strumenti economici per rinforzare il significato ecologico delle zone protette e delle risorse sensibili; la protezione dei suoli, anche attraverso il controllo di un loro utilizzo eccessivo; l'elaborazione di

(23) Si tratta di indirizzi generali di carattere complementare relativi all'area analizzata rispetto agli obiettivi generali enunciati nel par. 2 a pag. 8 di questo documento.

strategie alla scala locale per la gestione dei rischi nelle zone minacciate da catastrofi naturali.

- Una particolare attenzione nella realizzazione di infrastrutture viabilistiche con riferimento alle problematiche dell'ambiente periurbano, caratterizzato da una urbanizzazione di tipo reticolare e nella quale sono riconoscibili evidenti processi conurbativi. In questo senso la realizzazione di nuova viabilità dovrà necessariamente essere occasione di progettazione (o riprogettazione) del sistema della viabilità di ordine secondario.
- *In fase di predisposizione dei PRG i comuni dovranno prevedere:*
- La possibilità di collocare convenientemente anche in ambiti urbani «complessi» alcune produzioni leggere, di limitato impatto ambientale, minore consumo di spazio ed energia, a più alto contenuto tecnologico.
 - La definizione di procedure di intervento finalizzate anche al recupero del patrimonio agricolo dismesso prevedendo modalità attuative finalizzate anche ad agevolare il soddisfacimento di eventuali nuove esigenze insediative. Gli interventi dovranno assicurare adeguate configurazioni morfologiche, eventualmente da perseguire attraverso la definizione di specifiche regole progettuali.
 - Una verifica dei carichi urbanistici e la definizione di una strategia per il miglioramento della qualità urbana anche attraverso la previsione, ad esempio, di servizi che contribuiscano a creare nuove centralità urbane e che consentano un corretto dimensionamento delle aree a standard opportunamente verificate nel Piano dei Servizi da realizzare ai sensi della l.r. 1/2001
 - La promozione di piani locali per lo sviluppo sostenibile - Agende 21 locali coordinati alle indicazioni della Provincia e delle Comunità Montane.
 - Il riconoscimento della qualità e vivibilità dell'ambiente tra le economie esterne in grado di garantire la permanenza di attività agricole, anche al fine di incentivare nuove scelte localizzative di attività agricole innovative e/o di qualità.
 - La localizzazione di nuove aree per le attività artigianali/industriali, e nei casi di riuso di aree e strutture produttive dismesse o sottoutilizzate, la trasformazione dovrà garantire adeguate condizioni ecologiche come ad esempio una adeguata permeabilità dei suoli, prevedere piantumazioni ed alberature adeguate, spazi verdi, che permettano agli ambiti interessati di contribuire alla rigenerazione dei fattori ambientali del tessuto insediativo.
- *In fase di predisposizione di piani, progetti e programmi di trasformazione territoriale, assoggettati o meno a procedure VIA, il soggetto proponente dovrà prevedere:*
- La verifica dei processi di crescita incrementale e diffusa in atto in una logica che ponga in relazione le disponibilità relative di valori ambientali con i valori assoluti di permanenza degli stessi.
 - Una particolare attenzione alla progettazione delle infrastrutture di collegamento (sia di tipo automobilistico che ferroviario) al fine di tutelare l'integrità aziendale e garantire la salvaguardia degli elementi di valore del paesaggio rurale prevedendo la verifica della corretta perimetrazione/individuazione delle aree coinvolte dall'intervento e dagli impatti da esso determinati e specificatamente la verifica dell'impatto sulla struttura produttiva agricola.
 - La salvaguardia degli ambiti caratterizzati da produzioni agricole «pregiate» e/o «tradizionali». In questi ambiti le ipotesi di realizzazione di infrastrutture viabilistiche anche minori dovranno essere valutate attraverso opportuni studi di impatto ambientale in grado di verificare le trasformazioni ambientali dirette ed indotte.
 - L'elaborazione di valutazioni di impatto considerando la formazione o il recupero di aree agricole e/o forestali per la mitigazione e la compensazione degli impatti sul territorio e la verifica di alternative di tracciato che riducano gli impatti sul sistema agricolo insediato e la definizione di misure mitigative e/o compensative adeguate riferite alle differenti fasi di vita dell'opera.
 - Di accompagnare la programmazione di opzioni insediative alla predisposizione di programmi di verifica/incentivo della sostenibilità ambientale attraverso cui tragguardare ad obiettivi di sostenibilità espliciti e verificabili.

3.a *Il sistema agricolo delle aree periurbane-zone svantaggiate*

Il sistema agricolo delle aree periurbane-zone svantaggiate comprende la parte più a sud e a occidente della zona alpina, che giunge a comprendere i capoluoghi provinciali di Varese, Como e Lecco, presenta caratteri di marcata urbanizzazione con un livello di densità abitativa e per ettaro di superficie agraria decisamente superiore alla media regionale; questa parte del sistema agricolo territoriale della montagna e delle zone svantaggiate va così a sovrapporsi a quello delle aree periurbane, mostrandone i caratteri più emblematici quali la ridotta presenza del tessuto rurale, la prevalenza delle produzioni vegetali e, in particolare, il ruolo strategico delle produzioni florovivaistiche.

Le unità di paesaggio che sono comprese in questo sistema agricolo sono: le valli prealpine, le colline pedemontane, la montagna e delle dorsali, gli anfiteatri e le colline moreniche ed i paesaggi dei laghi insubrici.

□ *Indicazioni di carattere generale con specifico riferimento ai caratteri del sistema agricolo territoriale (24):*

- Ridurre la prevista perdita di superfici agricole attraverso una maggiore salvaguardia dei terreni posti nelle aree più fertili ed un contenimento dell'abbandono dei terreni in montagna.
- Incrementare la diversificazione delle attività all'interno dell'azienda agricola incentivando le modalità di trasformazioni d'uso e le possibilità di sviluppo di attività complementari nelle aree rurali.
- Integrare l'attività agricola con l'attività turistica soprattutto nei territori dove l'attività agricola è sottoposta a limiti naturali che ne condizionano lo sviluppo e la redditività.

□ *In fase di predisposizione dei PTCP le province dovranno prevedere, in modo integrato rispetto ai temi precedentemente illustrati:*

- Una particolare attenzione nella realizzazione di infrastrutture viabilistiche con riferimento alla presenza di un sistema insediativo diffuso che impone la necessità di verificare le ipotesi progettuali anche in relazione agli spazi ed alle caratteristiche del territorio destinato all'attività agricola ed alla sua infrastrutturazione.
- La definizione di criteri ed indirizzi normativi specifici per il recupero e la eventuale rifunzionalizzazione del patrimonio edilizio rurale dismesso con particolare attenzione alle pressioni insediative rappresentata dalle abitazioni turistiche e seconde residenze.

□ *In fase di predisposizione dei PRG i comuni dovranno prevedere in modo integrato rispetto ai temi precedentemente illustrati:*

- Nelle aree industriali/artigianali la possibilità di prevedere una molteplicità di funzioni, compatibili e integrate, anche attraverso la progettazione di interventi differenziati e flessibili, al fine di garantire una razionalità insediativa tra le destinazioni previste ed esistenti.

4. *Il sistema agricolo territoriale delle aree periurbane di pianura irrigua*

Nel territorio della regione Lombardia il secondo sistema di agricoltura periurbana individuato si sviluppa in senso orientale, parte da ovest Milano e prosegue nella provincia verso est per poi estendersi fino alle soglie dell'agglomerato urbano di Brescia.

Anche in questo caso la definizione di aree agricole periurbane non appare un semplice esercizio classificatorio, ma risulta funzionale alla definizione di strategie di intervento in relazione alle potenziali minacce, ma anche alle opportunità esistenti per l'attività agricola.

Nel territorio della regione Lombardia, classificabile come pianura irrigua, è possibile individuare due sistemi di agricoltura periurbane; il sistema in questione si sviluppa a occidente, gravita intorno a Milano e comprende una vasta porzione di territorio fino ai capoluoghi provinciali di Varese, Como, Lecco e Bergamo.

Pur se l'attività agricola riveste un ruolo secondario nell'economia del territorio delle aree periurbane, la sua importan-

(24) Si tratta di indirizzi generali di carattere complementare relativi all'area analizzata rispetto agli obiettivi generali enunciati nel par. 2 a pag. 8 di questo documento.

za relativa risulta significativa nel contesto dell'economia agricola regionale. L'insieme delle aree periurbane, infatti, concentra il 22,2% degli attivi agricoli regionali, il 19% della popolazione rurale, il 17,1% delle unità lavorative e il 18,8% del totale delle giornate di lavoro agricole, il 18,6% delle aziende agricole e il 15,4% di quelle «vitali», ovvero con una dimensione tale da consentire la realizzazione di redditi medi aziendali pari alla media regionale. L'agricoltura periurbana in particolare è la seconda, dopo quella della pianura irrigua, in termini di partecipazione alla formazione del reddito lordo standard (RLS) agricolo regionale, con il 15,3% sul totale, composto dal 13,7% realizzato nell'area occidentale e dall'1,5% dell'area orientale.

Prendendo in considerazione i diversi gruppi di produzioni che concorrono a formare il RLS agricolo, l'importanza relativa delle aree periurbane non si scosta in modo rilevante dal dato complessivo per quanto riguarda gli aggregati delle produzioni vegetali, 17,6%, e di quelle animali, 13,2%. Scendendo nel dettaglio, per quanto riguarda le coltivazioni si può tuttavia osservare come, a fronte di un peso limitato (5,8%) delle colture arboree, proprio il territorio periurbano lombardo costituisca l'area maggiormente vocata alle produzioni ortoflorovivaistiche: infatti in esso si concentra oltre la metà del reddito regionale derivato dall'aggregato di queste coltivazioni, quasi due terzi di quello floricolo, la metà di quello vivaistico e un quarto di quello orticolo. Se il peso del comparto florovivaistico non sorprende, data la tradizione di tale attività nelle aree immediatamente a nord di Milano, l'importanza

relativa raggiunta nel comparto orticolo, ancorché di minore rilievo assoluto, appare un fenomeno di estremo interesse per l'evoluzione futura dell'agricoltura delle aree periurbane.

Le specifiche caratteristiche territoriali, spesso vincolanti e/o penalizzanti per l'esercizio dell'attività agricola data la competizione nell'utilizzo del fattore terra, appaiono perciò in grado di generare externalità positive per particolari nicchie di mercato o scelte produttive innovative.

L'elevata densità abitativa, pari ad oltre 3mila abitanti per km² di superficie agricola, e la presenza diffusa di infrastrutture e strutture produttive limita la destinazione agricola del territorio che, dopo la consistente erosione degli anni ottanta, era ridotta all'inizio degli anni novanta a poco più del 40% e che nel corso dell'ultimo decennio è sicuramente scesa ulteriormente. Il territorio periurbano vede, per altro, una significativa presenza di aree tutelate, vi ricadono infatti 11 parchi regionali e un'elevata quota di superficie agricola boscata.

Le unità di paesaggio che sono comprese in questo sistema agricolo sono: i paesaggi della pianura cerealicola e foraggera, delle valli fluviali e parte dei paesaggi dei ripiani diluviali dell'alta pianura asciutta.

Dalle matrici realizzate per il Piano di Sviluppo Rurale, riguardanti l'analisi SWOT (25) delle tre principali aree, è stato selezionato, come punto di partenza per la definizione di una prima serie di indicazioni di tipo generale, l'approfondimento del settore territorio e ambiente che qui sotto abbiamo integrato.

	Punti di forza	Punti di debolezza	Opportunità	Minacce
Territorio e ambiente	<ul style="list-style-type: none"> • Aree irrigue e suoli fertili • Presenza di numerosi parchi regionali 	<ul style="list-style-type: none"> • Forte competizione per l'uso della risorsa suolo • Compressione dell'attività agricola in ambiti ristretti 	<ul style="list-style-type: none"> • Sviluppo dell'orticoltura (IV gamma) • Floricoltura (garden center e servizi di verde pubblico e privato) • Prossimità ai grandi centri di distribuzione e consumo rapporti con GDO • Sviluppo di forme associative 	<ul style="list-style-type: none"> • Dipendenza dalle strategie di mercato della GDO e delle grandi imprese alimentari • Ulteriore sottrazione di terreno agricolo per altri usi (abitativi, produttivi, infrastrutturali)

□ *Indicazioni di carattere generale con specifico riferimento ai caratteri del sistema agricolo territoriale delle aree periurbane di pianura irrigua (26):*

- Incentivare le forme di agricoltura a basso impatto ambientale (agricoltura integrata, agricoltura ambientale e biologica), non solo nelle aree che necessitano di attenzione per valenze ambientali, paesistiche e insediative, ma programmare interventi per ambiti specifici come aree di frangia urbana, aree con paesaggio agrario storico, aree di rispetto di ambiti naturalistici, aree vulnerabili, etc.; capaci di coordinare le aree programmate a set-aside ed integrarsi nel sistema delle aree a trasformazione condizionata.
- Verificare che la destinazione ad usi extra-agricoli di suoli dotati di infrastrutture ed impianti a supporto dell'attività agricola avvenga per gli interventi strettamente necessari alla realizzazione di servizi pubblici o per altre eccezionali esigenze, da motivarsi in modo circostanziati e verificati rispetto alle indicazioni regionali e/o provinciali.
- Potenziare il sistema produttivo agricolo tramite l'incremento di politiche economico-territoriali indirizzate al consolidamento di servizi alle imprese, finalizzate al trasferimento di innovazione tecnologica e alla promozione dei prodotti.
- Individuare, in accordo con i competenti Consorzi di Bonifica, la possibilità di razionalizzazione nell'uso dell'acqua per l'irrigazione, incoraggiando il contenimento dei consumi e dei costi, per consentire l'ottenimento di valore aggiunto dovuto ad un uso, quale quello irriguo, non distruttivo della risorsa.
- Aumentare le superfici interessate da interventi di riforestazione nelle fasce fluviali ai fini del contenimento dell'erosione del suolo e dell'accettazione dei fenomeni di trattenuta idrica e di infiltrazione.

(26) Si tratta di indirizzi generali di carattere complementare relativi all'area analizzata rispetto agli obiettivi generali enunciati nel par. 2 a pag. 8 di questo documento.

□ *In fase di predisposizione dei PTCP le province dovranno prevedere:*

- La definizione di regole normative capaci di preservare la continuità del territorio agricolo, la sua connotazione paesistica, la sua capacità produttiva. Un possibile riferimento di carattere analitico è il metodo METLAND illustrato nel documento Sal.Va.Te.R.
- Specifiche politiche insediative, orientate al recupero delle aree industriali dismesse, queste opportunità insediative ridurranno la necessità di sottrarre il suolo agricolo residuo alla progressiva urbanizzazione.
- La salvaguardia, già in fase di progettazione e di programmazione, degli interventi di carattere sovralocale, delle aree agricole da diffusi processi di infrastrutturazione che ne compromettano in modo sostanziale il valore agricolo e l'intrinseco valore ambientale.
- La tutela delle valenze paesistiche degli ampi ambiti non urbanizzati presenti al fine di garantire la vivibilità complessiva dell'ambiente. Le ipotesi di nuovi insediamenti (sia di tipo residenziale che industriale-commerciale) sono da verificare rispetto alla sostenibilità complessiva degli insediamenti esistenti.
- Di accompagnare la programmazione al completamento dell'infrastrutturazione relativa alla maglia di primo livello (connessioni autostrade e tangenziali) a misure di salvaguardia che contrastino l'innescò di spinte insediative.

□ *In fase di predisposizione dei PRG i comuni dovranno prevedere:*

- La redazione di elaborazioni di dettaglio che consentano di verificare una efficace connessione con gli elementi ambientali di livello sovrasistemico e la contestuale predisposizione di una specifica normativa per le aree agricole che contempli l'identificazione degli elementi rilevanti del territorio agricolo.

(25) Le tabelle sono contenute nel Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006, pag. 49 e seguenti. Il piano è consultabile anche sul sito http://irer.dialogos3.it/document/psr/Parte_I_a.pdf

- Di assumere come riferimenti per la progettazione degli interventi per il disegno di una Rete Ecologica le indicazioni fornite dalla programmazione regionale e sviluppate nei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale.
 - La definizione di procedure di intervento finalizzate al recupero del patrimonio agricolo dimesso prevedendo modalità attuative finalizzate anche ad agevolare il soddisfacimento di eventuali nuove esigenze insediative. Gli interventi dovranno assicurare adeguate configurazioni morfologiche, eventualmente da perseguire attraverso la definizione di specifiche regole progettuali.
 - La garanzia per i nuovi insediamenti e/o per gli ambiti di recupero di adeguate condizioni ecologiche come ad esempio garantire una adeguata permeabilità dei suoli, prevedere piantumazioni ed alberature adeguate, spazi verdi, che permettano agli ambiti interessati di contribuire alla rigenerazione dei fattori ambientali del tessuto insediativo.
 - Una verifica dei carichi urbanistici e la definizione di una strategia per il miglioramento della qualità urbana anche attraverso la previsione, ad esempio, di servizi generali che contribuiscano a creare nuove centralità urbane e che consentano un corretto dimensionamento delle aree a standard opportunamente verificate nel Piano dei Servizi da realizzare ai sensi della l.r. 1/2001.
 - La promozione di piani locali per lo sviluppo sostenibile - Agende 21 locali coordinati alle indicazioni della provincia.
- *In fase di predisposizione di piani, progetti e programmi di trasformazione territoriale, assoggettati o meno a procedure VIA, il soggetto proponente dovrà prevedere:*
- La salvaguardia degli ambiti caratterizzati da produzioni agricole «pregiate» e/o «tradizionali». In questi ambiti le ipotesi di realizzazione di infrastrutture viabilistiche anche minori dovranno essere valutate attraverso opportuni studi di impatto ambientale in grado di verificare le trasformazioni ambientali dirette ed indotte.
 - La verifica dei processi di crescita incrementale e diffusa in atto in una logica che ponga in relazione le disponibilità relative di valori ambientali con i valori assoluti di permanenza degli stessi.
 - L'elaborazione di valutazioni di impatto considerando la formazione o il recupero di aree agricole e/o forestali per la mitigazione e la compensazione degli impatti sul territorio e la verifica di alternative di tracciato che riducano gli impatti sul sistema agricolo insediato e la definizione di misure mitigative e/o compensative adeguate riferite alle differenti fasi di vita dell'opera.
 - Opportuni programmi di monitoraggio con particolare riferimento alla componente dell'idrografia superficiale specie in situazioni dove già esistono livelli critici di compromissione qualitativa e quantitativa della risorsa tali da pregiudicare gli usi attuali e/o potenziali.

5. Il raccordo tra le Linee di indirizzo della Pianificazione territoriale e la programmazione agricola regionale

Il lavoro di redazione delle Linee di Pianificazione ha permesso di focalizzare un articolato sistema di obiettivi che la Regione da un lato fornisce come riferimento per l'indirizzo/valutazione delle scelte di trasformazione e di pianificazione previste da province e comuni e dall'altro come riferimento per la definizione delle proprie scelte di politica agricola. In questo senso appare evidente come il raccordo tra le Linee di Pianificazione territoriale e la programmazione agricola comporti la sensibilizzazione ed il coinvolgimento dell'insieme degli attori istituzionali della politica agricola. Questo percorso, sostenuto dalla Direzione Generale nel corso degli ultimi anni attraverso una molteplicità di iniziative, ha come obiettivo finale il miglioramento della qualità delle scelte di intervento in materia di agricoltura ed il loro orientamento verso i caratteri del territorio.

In questo senso le politiche agricole dovrebbero tendere a coordinare e valorizzare la programmazione su obiettivi specifici delle amministrazioni locali (province, comunità montane, parchi, comuni), demandando alle stesse l'individuazione di aree particolari sulle quali applicare politiche agricole finalizzate alla risoluzione di specifici problemi, verificati come coerenti rispetto ad un quadro generale di indirizzi.

Questo approccio incentiverebbe la costruzione di sistemi di gestione degli interventi che facciano leva sugli attori locali

(tipo i GAL di Leader II e Leader Plus, i Centri Servizi del Ob.5b, ecc.), oppure promovendo aggregazioni di soggetti interessati (agricoltori, istituzioni locali, OO.PP., associazioni ambientaliste, ecc.) al fine di predisporre progetti di interventi specifici, sinergici e concentrati in un limitato ambito territoriale. Un concreto riferimento potrebbe essere ritrovato nelle esperienze francesi delle «operazioni locali» o dei «contratti territoriali» ed il percorso operativo potrebbe prevedere la predisposizione di programmi di intervento «alternativi» e/o «complementari» secondo diverse prospettive e finalità delle politiche stesse.

In questo senso, il sistema degli «attori istituzionali» chiamati ad esprimersi circa la congruenza/coerenza della programmazione degli interventi dovrebbe confrontarsi definendo una metodologia condivisa che si articoli a partire da due principali elementi costitutivi:

1. Il riconoscimento della componente territoriale come elemento di orientamento delle politiche agricole.

I documenti di programmazione agricola di livello regionale e provinciale e/o di attuazione degli interventi in agricoltura (PSR, LR 7/2000, interventi per lo SFOP (27), ecc.) dovrebbero contenere una descrizione delle caratteristiche socio-economiche, morfologiche, paesaggistiche ed ambientali del territorio che consenta di individuare, in base alle finalità dell'intervento proposto, la porzione di territorio interessata prioritariamente oppure in via esclusiva alla realizzazione degli interventi stessi.

La descrizione del territorio potrà essere comprensiva di tutte le caratteristiche sopra enunciate oppure riguardare una parte di queste in funzione del tipo di intervento proposto.

Una volta definite le aree ritenute prioritarie sulla base degli elementi conoscitivi descritti sarà possibile orientare la realizzazione degli interventi di una specifica programmazione agricola utilizzando una gamma di strumenti d'indirizzo tra i quali si ritiene opportuno richiamare:

- articolazione di punteggi di priorità che consentano di indirizzare gli interventi verso determinate aree;
- diversificazione dei tassi di cofinanziamento a seconda dell'area di realizzazione degli interventi;
- incentivi finanziari (*bonus*, premi supplementari, ecc.) da applicare solo in determinate aree;
- individuazione di aree prioritarie o esclusive di realizzazione degli interventi.

2. Monitoraggio e valutazione territoriale delle politiche agricole

Come precedentemente ricordato i documenti di programmazione dovrebbero contenere un sistema di monitoraggio e valutazione capace di determinare:

- l'intensità degli impatti territoriali attesi da un qualsiasi intervento in agricoltura (valutazione *ex-ante*);
- il monitoraggio della fase attuativa dei progetti (con l'utilizzo di indicatori economici, fisici ambientali e territoriali);
- valutazioni intermedie e finali dei risultati ottenuti (valutazione *ex-post*) al fine di prevedere il riorientamento delle politiche stesse.

La Regione dovrà definire criteri minimi di monitoraggio e valutazione delle politiche agricole, e comuni a tutte le Amministrazioni, al fine di individuare e misurare sia gli impatti territoriali delle politiche agricole sia l'evoluzione del territorio agricolo. In questo senso risulta determinante la possibilità di attivare strumenti conoscitivi del territorio capaci di operare in modo finalizzato per la programmazione e la valutazione delle politiche agricole; i sistemi informativi geografici (con particolare riferimento al Sistema Informativo del Territorio Rurale in corso di realizzazione (28)) devono diventare

(27) Strumento Finanziario per l'Orientamento della Pesca, consistente in una dotazione finanziaria che interviene con contributi diretti ad assicurare un sostegno economico agli operatori della filiera.

(28) Il Sistema Informativo del Territorio Rurale, finalizzato alla gestione informatizzata di dati ed informazioni di natura territoriale e realizzato dalla Direzione Generale Agricoltura, è un insieme integrato di dati territoriali e applicazioni GIS nel settore agricolo. Esso colloquia con le banche dati del Sistema Informativo Territoriale Regionale.

Ad oggi è costituito da progetti di informatizzazione territoriale nei seguenti ambiti disciplinari:

- malghe ed alpeggi (→ S.I. Alpeggi);

un supporto effettivo per la fase di programmazione degli interventi e per l'individuazione delle aree su cui realizzarli.

I sistemi di monitoraggio degli interventi, a loro volta, devono fornire dati al fine di implementare il sistema informativo territoriale stesso, garantendo così un *feed back* tra la programmazione e l'attuazione degli interventi.

(BUR20030151)

(4.3.0)

D.d.u.o. 7 agosto 2003 - n. 13343

Misure regionali di sostegno del comparto maidicolo colpito dalla *diabrotica virgifera virgifera* Le Conte (d.g.r. 12442/03). Apertura termini di presentazione delle istanze

**IL DIRIGENTE DELLA U.O. POLITICHE
AGROAMBIENTALI E SERVIZI PER LE IMPRESE**

Richiamata la deliberazione n. 12442 del 21 marzo 2003 «legge regionale 7 febbraio 2000, n. 7, art. 17 comma 1 lett. b) - misure regionali di sostegno a favore del comparto maidicolo colpito dalla *diabrotica virgifera virgifera* Le Conte» - aiuto di Stato n. 188/2003;

Visto il disposto del punto 2) della sopra citata d.g.r. n. 12442/2003 che demanda al Dirigente dell'Unità organizzativa competente l'adozione delle opportune disposizioni procedurali di ordine tecnico per l'attuazione dell'intervento;

Vista la decisione C (2003) 2544 del 9 luglio 2003 della Commissione europea di considerare la misura di aiuto compatibile con il mercato comune a norma dell'art. 87 paragrafo 3 lettera c) del trattato;

Preso atto della disponibilità finanziaria allocata al capitolo 5388 del bilancio regionale in corso;

Ritenuto di disporre l'apertura dei termini di presentazione delle domande di indennizzo ai sensi del punto 4.1 della circolare allegata alla d.g.r. n. 12442/2003 «Adozione delle misure regionali di sostegno a favore del comparto maidicolo colpito dalla *diabrotica virgifera virgifera* Le Conte»;

Ritenuto inoltre di disporre che le istanze devono essere presentate utilizzando il modello di domanda allegato 1 al presente atto composto di n. 3 pagine;

Visti gli artt. n. 3 e 18 della l.r. 16/96 che individua le competenze dei Dirigenti;

Vista la d.g.r. n. 7622 del 27 dicembre 2001 «Determinazioni in ordine all'assetto organizzativo della Giunta Regionale»;

Visto il decreto n. 614 del 18 gennaio 2002 «Rimodulazione competenze ed aree di attività delle Direzioni Generali interessate, in attuazione della d.g.r. 27 dicembre 2001, n. 7622»;

Decreta

Recepite le Premesse:

1. Di disporre l'apertura dei termini di presentazione delle domande di indennizzo dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente atto;

2. Le domande di indennizzo, ai sensi del punto 4.1 della circolare allegata alla d.g.r. n. 12442/2003 «Adozione delle misure regionali di sostegno a favore del comparto maidicolo colpito dalla *diabrotica virgifera virgifera* Le Conte», vanno presentate alle Amministrazioni provinciali competenti per territorio entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, utilizzando il modello allegato al presente decreto composto di n. 3 pagine parte integrante e sostanziale;

3. Possono presentare domanda di indennizzo le imprese agricole di cui al punto 2 della circolare allegata alla d.g.r. n. 12442/2003, i cui terreni ricadono anche parzialmente nei comuni, ai sensi del d.d.a. n. 1795/2003:

- in provincia di Como: Fenegrò, Cirimido, Mozzate, Lomazzo, Limido Comasco, Lurago Marinone, Rovello Porro, Turate, Veniano, Appiano Gentile, Guanzate, Cadora-

go, Cermenate, Bregnano, Rovellasca, Carbonate e Locate Varesino;

- in provincia di Varese: Cislago, Tradate, Saronno, Gerenzano, Marnate, Gorla Minore e Gorla Maggiore;

- in provincia di Milano: Lazzate, Misinto, Cogliate, Ceriano Laghetto e Rescaldina.

Il dirigente: Aldo Deias

ALLEGATO

facsimile di domanda

Spett.

Amministrazione provinciale di

.....

D.g.r. n. 12442/2003 - Misure regionali di sostegno a favore del comparto maidicolo colpito dalla *Diabrotica virgifera virgifera* Le Conte

DOMANDA DI INDENNIZZO

(Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
ai sensi dell'art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto

nato a il

(C. Fiscale) rappresentante legale/titolare

dell'azienda agricola denominata

(P. IVA CUA) con sede legale

in comune di via

Estremi del c/c bancario o postale per l'accreditamento del contributo:

Istituto Agenzia

n. c/c ABI CAB

Chiede di essere ammesso al regime di aiuto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 7/12442 del 21 marzo 2003 per l'indennizzo di € conseguenti il mancato ricavo e/o maggiori oneri sostenuti per l'introduzione della diversificazione degli ordinamenti colturali atti a contrastare lo sviluppo del parassita *Diabrotica virgifera virgifera* Le Conte.

A tale scopo il sottoscritto, consapevole delle sanzioni stabilite dalla legge per chi attesta il falso, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

Di ricadere all'interno del territorio interessato dal divieto di ristoppio del mais con una superficie totale di ha..... investiti a mais nella annata agraria 2002;

Di avere aderito all'azione 1 della misura f (2.6) «Misure Agroambientali» del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia;

oppure

Di avere NON AVER aderito all'azione 1 della misura f (2.6) «Misure Agroambientali» del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia;

Di aver presentato domanda PAC seminativi 2002 (n. domanda/2002) e domanda PAC seminativi 2003 (n. domanda/2003);

Di avere attuato in conseguenza del divieto di ristoppio del mais, una diversificazione degli ordinamenti colturali e di avere sostenuto maggiori oneri e/o mancati ricavi, in relazione alla introduzione della diversificazione degli ordinamenti colturali, per un totale di € così come indicato nel seguente prospetto:

- canali di bonifica e di irrigazione, fontanili, derivazioni e concessioni (→ S.I.B.I.Te.R.);

- aree percorse da incendi (→ S.I. Incendi);

- piani di assestamento forestale (→ S.I. Forestale);

- tipologie forestali (→ S.I. Forestale);

- dati della pianificazione venatoria provinciale e regionale (→ S.I. Faunistico Regionale).

<i>Coltura introdotta in sostituzione al mais</i>	<i>Superficie totale (ha)</i>	<i>Totale maggiori oneri/mancati ricavi (€)</i>	<i>Totale Indennizzo per le aziende con adesione mis f</i>	<i>Totale Indennizzo per le aziende senza adesione mis f</i>
<i>Totale maggiori oneri/mancati ricavi</i>				

oppure

- Di NON AVER presentato domanda PAC seminativi per l'anno 2002 per i terreni sui quali richiede il contributo e che nella scorsa campagna agraria risultavano investiti come di seguito indicato:

<i>Prov.</i>	<i>Comune</i>	<i>Dati Catastali</i>					<i>Superficie utilizzata</i>			
		<i>Sezione</i>	<i>Foglio</i>	<i>Particella</i>	<i>Subalterno</i>	<i>Superficie totale</i>		<i>Ettari</i>	<i>Are</i>	<i>Codice coltura</i>
					<i>Ettari</i>	<i>Are</i>				

- Di avere attuato in conseguenza del divieto di ristoppio del mais e di avere sostenuto maggiori oneri e/o mancati ricavi, in relazione alla introduzione della diversificazione degli ordinamenti colturali, per un totale di € così come indicato nel seguente prospetto:

<i>Coltura introdotta in sostituzione al mais</i>	<i>Superficie totale (ha)</i>	<i>Totale maggiori oneri/mancati ricavi (€)</i>	<i>Totale Indennizzo per le aziende con adesione mis f</i>	<i>Totale Indennizzo per le aziende senza adesione mis f</i>
<i>Totale maggiori oneri/mancati ricavi</i>				

- Di volere attuare la coltura del mais in secondo raccolto, seminato dopo il 15 giugno 2003, su una superficie totale di ha sui sotto elencati mappali:

<i>Prov.</i>	<i>Comune</i>	<i>Dati Catastali</i>					<i>Superficie utilizzata</i>		
		<i>Sezione</i>	<i>Foglio</i>	<i>Particella</i>	<i>Subalterno</i>	<i>Superficie totale</i>		<i>Ettari</i>	<i>Are</i>
					<i>Ettari</i>	<i>Are</i>			

Dichiara inoltre:

- di dare il proprio assenso alle necessità di svolgimento degli accertamenti e delle verifiche in azienda da parte delle Amministrazioni competenti
- di essere a conoscenza delle norme circa il trattamento dei dati personali di cui alla legge 13 dicembre 1966 n. 675 (legge sulla privacy) e di autorizzare l'amministrazione al trattamento dei dati di cui alla presente istanza per lo svolgimento delle funzioni istituzionali
- che le dichiarazioni sopra esposte, rese a norma delle leggi n. 15/1968 e n. 127/97, corrispondono al vero essendo consapevoli che la dichiarazione di dati non veritieri equivale ad uso di dati falsi.

Allega:

- fotocopia di un documento d'identità che sostituisce l'autentica della firma come previsto dalla legge n. 127/97 e n. 191/98.

Data

firma

(BUR20030152)

(4.3.0)

D.c.s. 31 luglio 2003 - n. 12907

Organismo Pagatore Regionale – Piano di sviluppo rurale 2000-2006 – misura H – Trascinamenti di spesa ex Reg. (CEE) 2080/92: individuazione dei criteri per l'estrazione delle domande da sottoporre a controllo in loco ex post sulla base dell'analisi del rischio

ORGANISMO PAGATORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
SERVIZIO TECNICO O.P.R.

Visto il Regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti;

Visto il Regolamento (CE) 2693/99 recante norme transitorie per il sistema di sostegno allo sviluppo istituito dal Regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio;

Visto il Regolamento (CE) n. 445/2002 della Commissione del 26 febbraio 2002 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia (FEAOG);

Vista la d.g.r. n. 7/724 del 28 luglio 2000 con la quale viene adottato il testo definitivo del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 così come modificato dalle d.g.r. 7/4277 del 20 aprile 2001, n. 7/7306 del 11 dicembre 2001 e n. 7/9634 del 28 giugno 2002;

Richiamata la Decisione Comunitaria n. C(2000) 2669 formalmente adottata il 15 settembre 2000 recante approvazione del documento di programmazione sullo sviluppo rurale nella Regione Lombardia per il periodo di programmazione 2000 - 2006, così come modificata dalla Decisione Comunitaria n. C(2000) 3889 del 19 dicembre 2000 e n. C(2002) 3496 del 11 ottobre 2002;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 7/10070 del 6 agosto 2002 «Disposizioni attuative del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 relative alla misura f (2.6) «Misure agroambientali», per l'annata agraria 2002-2003» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il d.d.g. n. 20047 del 24 ottobre 2002 «Modifica ed integrazioni agli allegati al decreto n. 4575 del 13 marzo 2002 con riferimento specifico alla sezione prima e sezione terza del Manuale delle procedure dell'organismo pagatore regionale»;

Dato atto che è necessario individuare i criteri per l'estrazione delle domande da sottoporre a controllo in loco ex post sulla base dell'analisi del rischio relativamente alla misura h - trascinamenti di spesa del Reg. (CEE) 2080/92;

Ritenuto di procedere all'individuazione dei criteri per l'effettuazione dell'analisi del rischio e della conseguente estrazione del campione di domande da sottoporre a controllo in loco nel modo individuato nell'allegato 1, composto da n. 3 pagine, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

Richiamate le competenze proprie dei Dirigenti di cui alla l.r. 16/96 e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamata la d.g.r. 11699 del 23 dicembre 2002 - Disposizioni a carattere organizzativo (4° Provvedimento 2002);

Visto il d.d.g. del 20 dicembre 2002 n. 25679 «Individuazione delle strutture organizzative e delle competenze e aree di attività delle direzioni generali della Giunta regionale»;

Decreta

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente recepite:

1. di approvare l'allegato n. 1 di n. 3 pagine, relativo a «Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 - misura h - Trascinamenti di spesa ex Reg. (CE) 2080/92 - Individuazione dei criteri per l'estrazione delle domande da sottoporre a controllo in loco ex post sulla base dell'analisi del rischio».

2. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura
servizio tecnico O.P.R.: Mauro Fasano

ALLEGATO N. 1

Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 - misura h - Trascinamenti di spesa ex Reg. (CE) 2080/92 - Individuazione dei criteri per l'estrazione del campione delle domande da sottoporre a controllo in loco ex post sulla base dell'analisi del rischio

Il controllo in loco ex post, ai sensi del d.m. 494/98 e della circolare del Mipaf n. 4373 del 4 ottobre 2000 ed in base a quanto disposto con d.g.r. n. 7/7425 del 14 ottobre 2001 «Approvazione del sistema di verifica degli impegni tecnici di manutenzione ai sensi del d.m. 494/98», viene effettuato su un campione pari ad almeno il 5% delle domande relative a:

1. impianti di colture arboree di pregio ed impianti di boschi di protezione collaudati nel periodo compreso tra il 1995 ed il 2001. Fanno parte dell'universo di domande da cui estrarre il campione, quelle per le quali, nel 2002 si è concluso il periodo quinquennale di erogazione del premio alla manutenzione e di conseguenza ricevono solo l'erogazione del mancato reddito;
2. impianti di pioppeti collaudati e liquidati nel periodo compreso tra il 1995 ed il 2001, che per 8 anni successivi all'annata agraria di ultimazione dei lavori, devono essere tenuti in coltivazione;
3. impianti di boschi di protezione realizzati da enti pubblici.

Il controllo deve essere svolto prima della conclusione della singola annata agraria di riferimento e della relativa liquidazione del premio annuale, laddove previsto.

Il controllo in loco verte:

- sull'accertamento del mantenimento in buone condizioni degli impianti arborei collaudati;
- sulla verifica della superficie sottoposta ad impianto.

Il controllo viene effettuato dal Corpo Forestale dello Stato in base a quanto definito dal d.m. 494/98.

Il campione di domande da sottoporre a controllo in loco viene selezionato dall'Organismo Pagatore Regionale sulla base della definizione dell'analisi del rischio e di un fattore di rappresentatività, di cui alle successive fasi 1 e 2.

L'estrazione del campione, a causa della tipologia di banche dati da utilizzare per definire l'universo a partire dal quale si estrae il campione stesso, avviene in due momenti distinti e si concretizza nell'estrazione di due sottocampioni, ciascuno pari al 5% della popolazione di domande da cui viene estratto.

In particolare in un primo momento viene estratto il sottocampione di domande, inerenti il punto 1 sopra richiamato.

In un secondo momento, temporalmente distinto dal primo in funzione del tempo necessario a costruire la banca dati delle domande componenti l'universo, viene estratto il sottocampione di domande inerenti i punti 2 e 3 sopra richiamati.

La somma dei due sottocampioni è pari al campione del 5% delle domande complessivamente interessate all'estrazione.

In ogni caso la procedura di definizione del campione seguita è la medesima per entrambi i campioni, è conforme a quanto previsto dal Manuale delle Procedure, dei Controlli e delle Sanzioni, parte II - capitolo 6, e viene di seguito descritta.

FASE 1

Il 20% del campione di domande, pari al 1% della popolazione, costituisce il **fattore di rappresentatività** e viene estratto casualmente a partire dall'universo delle domande collaudate e liquidate.

FASE 2

Il restante 80% del campione, pari al 4% della popolazione, viene estratto in base all'**analisi del rischio** di seguito descritta.

La popolazione di domande che rimane dopo l'estrazione della fase 1, viene ripartita in base all'importo della domanda in tre gruppi distinti o classi di rischio denominate A, B, C.

Ai fini della determinazione dell'importo di ciascuna domanda si tiene conto dell'importo complessivamente erogato nel corso del periodo di impegno già trascorso cumulando i contributi erogati a titolo di impianto, manutenzione e mancato reddito.

In avvio di analisi viene determinata la media degli importi delle domande facenti parte dell'universo delle domande.

Ai fini dell'attribuzione delle domande a ciascuna classe di rischio si utilizzano i seguenti parametri:

- Classe A: domande con importo superiore al doppio della media degli importi
- Classe B: domande con importo compreso tra la metà della media ed il doppio della media
- Classe C: domande con importo inferiore alla metà della media.

Ogni classe di rischio così definita concorre, in maniera percentualmente decrescente, alla composizione del campione con le proporzioni evidenziate nella seguente tabella:

Classe	Importo del contributo richiesto	Composizione del campione
A (rischio elevato)	Importi più elevati	50%
B (rischio medio)	Importi intermedi	30%
C (rischio basso)	Importi più bassi	20%

Nell'ambito di ciascuna classe di rischio, vengono selezionate in maniera casuale le domande che costituiscono il campione.

Qualora una classe di rischio fosse composta da un numero di domande insufficienti rispetto a quelle con cui dovrebbe partecipare alla composizione del campione, si procede inserendo nel campione tutte le domande di quella determinata classe e aumentando quelle della classe di rischio più elevata tra quelle rimanenti.

Eventuali arrotondamenti necessari si eseguono esclusivamente per eccesso.

Si riporta di seguito un esempio numerico di estrazione del campione:

- popolazione domande: 1000
- campione di domande da controllare = 50

FASE 1: fattore di rappresentatività (20% del campione)

- estrazione casuale del 1% della popolazione, pari a 10 domande.
- domande rimanenti da estrarre: 40

FASE 2: analisi del rischio (80% del campione)

- ripartizione popolazione rimanente (1000 - 10 = 990) nei gruppi:
 - determinazione dell'importo finanziario relativo a ciascuna domanda;
 - determinazione dell'importo medio delle domande costituenti l'universo da cui si estrarrà il campione;
 - suddivisione delle domande all'interno di ciascun gruppo in tre classi di rischio e successiva estrazione casuale delle domande da sottoporre a controllo.

Il totale delle domande estratte secondo l'analisi del rischio è pari a 40, percentualmente suddivise tra le classe di rischio come di seguito indicato:

- classe A: 20 domande
- classe B: 12 domande
- classe C: 8 domande

Tutte le operazioni eseguite per la definizione del campione devono essere descritte in un apposito verbale sottoscritto dai funzionari responsabili del Servizio Tecnico OPR e vistato dal Dirigente della Struttura di appartenenza.

Al termine dell'estrazione l'Organismo Pagatore Regionale provvede ad inviare al Coordinamento Regionale del Corpo Forestale dello Stato e a ciascun Organismo Delegato competente, l'elenco delle domande da sottoporre a controllo.

(BUR20030153)

D.d.s. 8 agosto 2003 - n. 13350

(4.3.0)

Organismo Pagatore Regionale - Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 misure a (1.1), b (1.2), h (2.8), n (1.14): aumento del campione da sottoporre a controllo in loco nel 2003 a seguito del calcolo della matrice delle irregolarità riscontrate nel 2002

ORGANISMO PAGATORE REGIONALE

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
SERVIZIO TECNICO O.P.R.

Visto il d.d.g. n. 20047 del 24 ottobre 2002 «Modifica ed integrazioni agli allegati al decreto n. 4575 del 13 marzo 2002 con riferimento specifico alla sezione prima e sezione terza del Manuale delle procedure dell'organismo pagatore regionale»;

Dato atto che sono pervenuti al Servizio Tecnico dell'Organismo Pagatore Regionale i report dei controlli in loco effettuati dagli Organismi delegati nell'anno 2002, relativi alle misure a (1.1), b (1.2), h (2.8) ed n (1.14) del Piano di Sviluppo Rurale, così come previsto nella Parte II al punto 2.2.1 «Monitoraggio dei controlli» del Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni;

Dato atto che i dati contenuti nei report dei controlli in loco relativi alle irregolarità riscontrate hanno consentito il calcolo della matrice delle irregolarità (di cui alla Parte II punto 2.2.2 «Modalità di aumento della percentuale dei controlli a seguito di irregolarità riscontrate sulle domande controllate in loco» del Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni) riferita a ciascun Organismo Delegato;

Dato atto che i calcoli effettuati hanno evidenziato la necessità di incrementare la percentuale del campione di domande delle misure a (1.1) per la provincia di Mantova, b (1.2) per la provincia di Brescia ed h (2.8) per la provincia di Cremona, da sottoporre a controllo in loco nel corso del 2003, mentre per la misura n (1.14), controllata dalla Direzione Generale Agricoltura, pur essendo state riscontrate alcune irregolarità, l'applicazione della matrice non determina alcun aumento della percentuale del campione;

Dato atto che la Provincia di Brescia ha già provveduto, per le domande ammesse nel 2002 - misura b (1.2), ad aumentare il campione da sottoporre a controllo nell'anno 2003, portando la propria percentuale di controllo dal 5 al 20%;

Visto il d.d.g. del 20 dicembre 2002 n. 25679 «Individuazione delle strutture organizzative e delle competenze e aree di attività delle direzioni generali della Giunta regionale»;

Decreta

1. di aumentare, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate, la percentuale del campione di domande da sottoporre a controllo in loco nel 2003 per gli Organismi Delegati e con le modalità evidenziati nell'allegato n. 1 di 1 pagine, parte integrante e sostanziale del presente atto, relativo a «Matrice delle irregolarità riscontrate nei controlli in loco effettuati per le misure a (1.1), b (1.2), h (2.8) ed n (1.14) del Piano di Sviluppo Rurale, del Piano di Sviluppo Rurale nel 2002»;

2. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura
servizio tecnico O.P.R.: Mauro Fasano

ALLEGATO n. 1

MATRICE DELLE IRREGOLARITÀ RISCOSETRATE NEI CONTROLLI IN LOCO EFFETTUATI PER LE MISURE A, B, H ED N DEL PIANO DI SVILUPPO RURALE NEL 2002

Organismo Delegato	Misura	Fase	Quota di domande controllate nel 2002 con presenza di irregolarità	Gravità delle irregolarità riscontrate	Incremento della % del campione di domande da sottoporre a controllo in loco nel 2003, solo per la fase specificata	Dimensione del campione da sottoporre a controllo in loco nel 2003
Provincia di Mantova	a	Pre-requisiti	Bassa (< = 30%)	Media (> 20% - < = 50%)	percentuale fissata x 1,5	7,50%
Provincia di Brescia	b	Pre-requisiti	Alta (> 60%)	Alta (> 50%)	percentuale fissata x 4	20%*
Provincia di Cremona	h	Altre dichiarazioni	Media (> 30% - < = 60%)	Bassa (< = 20%)	percentuale fissata x 1,5	7,50%
DG Agricoltura	n	In corso di impegno	Bassa (< = 30%)	Bassa (< = 20%)	nessun incremento	5,00%

* La provincia di Brescia ha già provveduto ad aumentare il campione a controllo per l'anno 2003, riferito alle domande ammesse nel 2002

D.G. Industria, piccola e media impresa e cooperazione e turismo

(BUR20030154)

(4.6.4)

D.d.s. 12 agosto 2003 - n. 13461

Approvazione della graduatoria dei progetti inoltrati entro il 31 ottobre 2002 cofinanziabili nell'ambito del Documento unico di Programmazione Obiettivo 2 della Regione Lombardia - misura 2.2 «Potenziamento e qualificazione delle dotazioni infrastrutturali per lo sviluppo del turismo»

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AZIENDE RICETTIVE ED INFRASTRUTTURE TURISTICHE

Richiamati:

- il Documento unico di Programmazione Obiettivo 2 della regione Lombardia approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C (2001) 2878 in data 10 dicembre 2001;
- il Complemento di Programmazione approvato dal Comitato di Sorveglianza del programma e successivamente adottato dalla Giunta Regionale con d.g.r. n. 7/8602 del 27 marzo 2002;
- il Regolamento (CE) 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;
- il Regolamento (CE) 1685/2000 della Commissione del 28 luglio 2000 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti operazioni cofinanziate dai Fondi Strutturali;

Visto il Bando per la presentazione delle domande di aiuto finanziario - Misura 2.2 - «Potenziamento e qualificazione delle dotazioni infrastrutturali per lo sviluppo del turismo» approvato con decreto del Direttore Generale della D.G. Industria, PMI, Cooperazione e Turismo n. 10907 dell'11 giugno 2002 con il quale sono stati individuati, tra l'altro, le condizioni di ammissibilità dei progetti, i criteri per la valutazione e la selezione degli stessi, le procedure per la presentazione e l'istruttoria delle domande, le modalità per l'erogazione dell'aiuto finanziario concesso, nonché l'importo totale delle risorse a disposizione del bando: 40.000.000,00 di euro per gli interventi nelle aree obiettivo 2 e 4.949.530,00 di euro per le aree a sostegno transitorio, riservando un quarto di ciascun importo per ognuna delle 4 scadenze previste per la presentazione delle domande, pari a 10.000.000,00 di euro per gli interventi nelle aree obiettivo 2, e 1.244.883,00 di euro per gli interventi nelle aree a sostegno transitorio;

Dato atto che entro la terza scadenza di inoltro delle domande, fissata dal suddetto Bando alla data del 31 ottobre 2002 sono state presentate n. 224 domande di cui n. 157 relative ad interventi localizzati nei comuni compresi nelle aree Obiettivo 2 e n. 67 relative ad interventi localizzati nei comuni compresi nelle aree a sostegno transitorio;

Dato atto che si è proceduto ad espletare l'istruttoria di competenza sulla base di due distinti elenchi in relazione alle risorse disponibili per le aree Obiettivo 2 e per le aree a sostegno transitorio;

Dato atto che si è provveduto ad interessare la D.G. Culture, Identità e Autonomie della Lombardia e la D.G. Infrastrutture e Mobilità per le verifiche inerenti materie di loro competenza;

Rilevato che entro la suddetta data di scadenza per la presentazione delle domande sono stati presentati i Programmi integrati di sviluppo locale denominati «Alta Vallecarnonica», «Basso Mantovano» e «S.T.A.R.T. Sci, Turismo, Ambiente, Risposta al Territorio», «Sistema Sondalo», «Lago Ceresio, di Piano e di Ghirila», «Il lago e le montagne del Garda: un turismo internazionale di qualità», «Lo sviluppo produttivo dell'Oltrepò Orientale, la tutela e la valorizzazione del suo ambiente», «Patto territoriale Albaval», «Sistema locale di lavoro n. 73 - Luino», «Valli Seriana Superiore e di Scalve», «Valsavio», «La via del ferro e percorsi storico-naturalistici», «Valle Brembana», «Valle Imagna», «Unione dei Comuni di Ceto, Cimbergo e Paspardo», «Una sosta tra i monti», «Sprinter. Strategia Integrata per il rilancio dell'Industria, Turismo e Territorio», «Ferro, fuoco e acqua», e che gli stessi sono stati approvati con i rispettivi decreti dell'Autorità di Gestione con attribuzione di premialità;

Ritenuto di assegnare i punteggi di premialità agli interventi che li hanno conseguiti, in aggiunta ai punteggi ottenuti nell'analisi istruttoria;

Rilevato che sulla base dei punteggi attribuiti, come risultanti dalle schede istruttorie depositate agli atti d'ufficio, e delle risorse disponibili sono risultati finanziabili n. 29 progetti in area Obiettivo 2 e n. 5 progetti in area a sostegno transitorio come riportati nell'allegato A e A1 al presente atto;

Rilevato inoltre che n. 56 progetti in area Obiettivo 2 e n. 34 progetti in area a sostegno transitorio, come riportati nell'allegato B e B1 al presente atto, sono risultati non ammessi al finanziamento in quanto gli stessi non hanno raggiunto il punteggio minimo richiesto per l'assegnazione del contributo, come risultante dalle schede istruttorie depositate agli atti d'ufficio;

Rilevato infine, che n. 72 progetti in area Obiettivo 2 e 28 progetti in area a sostegno transitorio, come riportati nell'allegato C e C1 al presente atto, sono risultati inammissibili per le motivazioni indicate nell'allegato medesimo;

Dato atto, infine, che sulla base della normativa comunitaria vigente richiamata dal bando, sarà effettuata la conferma dei contributi assegnati a seguito di espletamento delle gare d'appalto, con rideterminazione dei costi ammessi, per ogni singola voce di spesa, con particolare riferimento alle spese tecniche che saranno considerate ammissibili nella misura massima del 10% del costo dei lavori;

Decreta

1) di approvare:

- l'elenco dei progetti finanziabili di cui all'allegato A e A1;
- l'elenco dei progetti non ammessi al finanziamento di cui all'allegato B e B1;
- l'elenco dei progetti inammissibili di cui all'allegato C e C1;

2) di stabilire che l'ammontare dell'aiuto finanziario accordato sarà confermato ed eventualmente rideterminato con successivo atto sulla base della documentazione attestante la consegna e l'inizio lavori, che dovrà avvenire entro 150 giorni dalla comunicazione dell'assegnazione del contributo, nonché del quadro economico aggiornato a seguito di gara delle opere sostenute dalle agevolazioni di cui al presente atto;

3) di stabilire che la sopraddetta rideterminazione sarà effettuata per ogni singola voce di spesa ammissibile, sottraendo le eventuali quote inammissibili che non sono risultate quantificabili in fase istruttoria, e che le spese tecniche saranno considerate ammissibili nella misura massima del 10% del costo dei lavori;

4) di stabilire che in sede di conferma del contributo saranno altresì indicati i termini per la conclusione delle opere e per la rendicontazione delle stesse, sulla base dei tempi stabiliti nei singoli contratti d'appalto, e comunque compatibilmente con le esigenze della programmazione comunitaria;

5) di stabilire che per le domande relative ai progetti non ammessi a finanziamento, il procedimento avviato a seguito di presentazione di domanda entro il 31 ottobre 2002 debba intendersi concluso;

6) di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Luciana Colicchio

MISURA 2.2. – POTENZIAMENTO E QUALIFICAZIONE DELLE DOTAZIONI INFRASTRUTTURALI PER LO SVILUPPO DEL TURISMO**PROGETTI FINANZIABILI
Area obiettivo 2**

<i>N. progressivo</i>	<i>IDS</i>	<i>ID Monitor</i>	<i>Ente richiedente</i>	<i>PR</i>	<i>Titolo intervento</i>	<i>Costo previsto del progetto</i>	<i>Importo costo ammesso</i>	<i>Contributo assegnato a fondo perduto</i>	<i>Contributo assegnato a tasso zero in 20 anni</i>	<i>Tipologia intervento</i>	<i>Punteggio ambiente</i>	<i>Punteggio qualità</i>	<i>TOTALE punteggio</i>
1	251	1169	COMUNE DI BAGNOLO SAN VITO	MN	PARCO MUSEO ARCHEOLOGICO FORCELLO	450.000,00	450.000,00	180.000,00	270.000,00	3.D	25	54	79
2	189	1394	COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA	VA	REALIZZAZIONE PIAZZA SAN GIORGIO –	446.343,26	423.890,15	169.556,06	254.334,09	3.B	16	60	76
3	276	1417	COMUNE DI VILLIMPENTA	MN	RIQUALIFICAZIONE CENTRO URBANO RESTAURO CASTELLO SCALIGERO I LOTTO	1.060.000,00	984.302,10	393.720,84	590.581,26	3.A	20	54	74
4	152	1283	COMUNE DI CAMERATA CORNELLO	BG	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE DI ACCESSO AL BORGO STORICO DI CORNELLO	236.000,00	236.000,00	94.400,00	141.600,00	3.C	21	52	73
5	176	1399	COMUNE DI VEDDASCA	VA	RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO DEL CENTRO STORICO DI BIEGNO	400.000,00	400.000,00	160.000,00	240.000,00	3.B	21	50	71
6	363	1435	COMUNE DI OSTIGLIA	MN	PARCHEGGIO AUTO E PULLMAN LOC. COMUNA SANTUARIO	284.051,00	233.348,50	93.339,40	140.009,10	2.D	15	54	69
7	235	1316	COMUNE DI CARONARA DI PO	MN	PROGETTO RECUPERO STORICO DEL PARCO DI VILLA BISIGHINI	109.130,62	104.397,09	41.758,84	62.638,25	3.A	21	47	68
8	233	1356	COMUNE DI GONZAGA	MN	RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI PIAZZA CASTELLO	414.000,00	409.498,42	163.799,37	245.699,05	3.B	25	42	67
9	222	1144	COMUNE DI SANTA BRIGIDA	BG	RIQUALIFICAZIONE E RICONTESTUALIZZAZIONE ARCHITETTONICA DEL CENTRO STORICO	300.000,00	294.280,00	117.712,00	176.568,00	3.B	20	45	65
10	304bis	959	COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO	BS	RIQUALIFICAZIONE CHIESA DELLA MADONNA DI SUPINA	268.850,04	264.107,48	105.642,99	158.464,49	3.A	17	48	65
11	302	945	COMUNE DI SAN BENEDETTO PO	MN	COSTRUZIONE AREA SOSTA AUTOVETTURE, CARAVAN E ATTRACCO FLUVIALE TURISTICO	339.286,25	324.743,16	129.897,26	194.845,90	2.D 3.G	11	54	65
12	319	1034	COMUNE DI EDOLO	BS	RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO E VIABILITÀ CICLOPEDONALE	1.280.551,76	1.264.328,76	505.731,50	758.597,26	2.B 3.B 3.E	22	42	64
13	290	1357	COMUNE DI PORLEZZA	CO	RIQUALIFICAZIONE LUNGOLAGO 1° LOTTO	1.117.855,65	1.054.715,71	421.886,28	632.829,43	3.B	21	43	64
14	234	1392	COMUNE DI CARONARA DI PO	MN	LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE ESTERNE DI RESTAURO CONSERVATIVO VILLA BISIGHINI	134.727,00	134.727,00	53.890,80	80.836,20	3.A	22	42	64
15	165	1373	COMUNE DI OSTIGLIA	MN	RESTAURO GIARDINO STORICO	331.452,39	305.133,42	122.053,37	183.080,05	3.E	24	40	64
16	285	1249	COMUNE DI PIEVE DI CORIANO	MN	REALIZZAZIONE CENTRO ACCOGLIENZA TURISTICA SUL PO – 1° LOTTO	362.032,60	287.484,00	114.993,60	172.490,40	2.G	15	49	64
17	279	1407	COMUNE DI SAN GIACOMO DELLE SEGNATE	MN	RIQUALIFICAZIONE CENTRO URBANO E SISTEMAZIONE AREA VERDE REZZAGHI	216.911,90	201.761,47	80.704,59	121.056,88	3.B	24	40	64
18	245	1362	COMUNE DI ZAVATTARELLO	PV	SISTEMAZIONE PIAZZA FONTANA	93.727,11	90.079,72	36.031,89	54.047,83	3.B	16	47	63
19	210	1311	COMUNE DI RONCOBELLO	BG	RIQUALIFICAZIONE CENTRO URBANO	300.000,00	283.800,00	113.520,00	170.280,00	3.B	16	46	62
20	232	1353	COMUNE DI CHIESA IN VALMALENCO	SO	RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA VIA ROMA – PIANO VIABILE	673.976,25	655.616,84	262.246,74	393.370,10	3.B	25	37	62
21	140	1232	COMUNE DI OLGiate OLONA	VA	RISTRUTTURAZIONE VILLA GONZAGA LOTTO 2	129.208,93	129.021,35	51.608,54	77.412,81	3.A	15	47	62

<i>N. progressivo</i>	<i>IDS</i>	<i>ID Monitor</i>	<i>Ente richiedente</i>	<i>PR</i>	<i>Titolo intervento</i>	<i>Costo previsto del progetto</i>	<i>Importo costo ammesso</i>	<i>Contributo assegnato a fondo perduto</i>	<i>Contributo assegnato a tasso zero in 20 anni</i>	<i>Tipologia intervento</i>	<i>Punteggio ambiente</i>	<i>Punteggio qualità</i>	<i>TOTALE punteggio</i>
22	171	1364	COMUNE DI CEDEGOLO	BS	ARREDO URBANO E SISTEMAZIONE DEI CENTRI STORICI E VIE DI ACCESSO	123.507,09	123.507,09	49.402,84	74.104,25	3.B	16	45	61
23	313	1021	COMUNE DI VIONE	BS	RIQUALIFICAZIONE ARREDO CENTRO STORICO DI VIONE	149.772,50	145.367,29	58.146,92	87.220,37	2.C 3.B	13	48	61
24	194	1044	COMUNE DI QUINGENTOLE	MN	RIQUALIFICAZIONE PATRIMONIO STORICO ARTISTICO COMUNALE - 1 INT. EX CORTE BREDA	400.000,00	392.000,00	156.800,00	235.200,00	3.A	17	44	61
25	258	1204	COMUNE DI QUISTELLO	MN	RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLE ELEMENTARI - II E III STRALCIO	332.266,85	332.266,85	132.906,74	199.360,11	1.B	18	43	61
26	261	1285	COMUNE DI BRALLO DI PREGOLA	PV	FORMAZIONE PERCORSO PEDONALE PROTETTO	305.956,80	302.705,42	121.082,17	181.623,25	2.B	20	41	61
27	388	1574	COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA	PV	RIVALUTAZIONE PERCORSO STORICO ARTISTICO VIA CAVOUR	179.427,99	175.271,35	70.108,54	105.162,81	3.B	14	47	61
28	305bis	1009	COMUNE DI BRALLO DI PREGOLA	PV	REALIZZAZIONE CENTRO DI ACCOGLIENZA TURISTA	140.527,00	140.527,00	56.210,80	84.316,20	1.B	13	47	60
29	169	1753	COMUNE DI OLMO AL BREMBO	BG	REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO	950.000,00	950.000,00	380.000,00	570.000,00	1.A	13	47	60
TOTALE						11.092.880,17							

PROGETTI FINANZIABILI
Sostegno Transitorio

ALLEGATO A1

<i>N. progressivo</i>	<i>IDS</i>	<i>ID Monitor</i>	<i>Ente richiedente</i>	<i>PR</i>	<i>Titolo intervento</i>	<i>Costo previsto del progetto</i>	<i>Importo costo ammesso</i>	<i>Contributo assegnato a fondo perduto</i>	<i>Contributo assegnato a tasso zero in 20 anni</i>	<i>Tipologia intervento</i>	<i>Punteggio ambiente</i>	<i>Punteggio qualità</i>	<i>TOTALE punteggio</i>
1	260	1279	COMUNE DI PEZZAZE	BS	REALIZZAZIONE OPERE DI ARREDO URBANO - V. Taverna, piazza Stravignino, piazza S. Giovanni, collegamento parrocchiale S. Apollonio	944.000,00	660.000,00	264.000,00	396.000,00	3.B	20	59	79
2	225	1166	COMUNE DI CASTO	BS	PROGETTO DI CONSERVAZIONE CON RECUPERO AI FINI MUSEALI DELLA ANTICA FUCINA IN VIA ROMA	300.341,26	276.917,18	110.766,87	166.150,31	3.D	22	50	72
3	303	947	COMUNE DI COLICO	LC	MANUTENZIONE ED AMMODERNAMENTO DEL PORTO DI COLICO - PIAZZA GARIBALDI	220.000,00	220.000,00	88.000,00	132.000,00	2.G	18	54	72
4	224	1164	COMUNE DI PERTICA ALTA	BS	RECUPERO CONSERVATIVO DEI FORNI FUSORI DI LIVEMMO	51.457,96	47.852,83	19.141,13	28.711,70	3.D	15	54	69
5	236	1425	COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA	BS	PROGETTO DI ALLESTIMENTO DEI PERCORSI STORICO-NATURALISTICI	172.800,00	63.180,00	25.272,00	37.908,00	3.E	20	47	67
TOTALE						1.267.950,01							

PROGETTI NON FINANZIABILI
Area obiettivo 2

ALLEGATO B

<i>N. progressivo</i>	<i>IDS</i>	<i>ID Monitor</i>	<i>Ente richiedente</i>	<i>PR</i>	<i>Titolo intervento</i>	<i>Costo previsto del progetto</i>	<i>Tipologia intervento</i>	<i>Punteggio ambiente</i>	<i>Punteggio qualità</i>	<i>TOTALE punteggio</i>
1	151	1280	COMUNE DI CAMERATA CORNELLO	BG	RIQUALIFICAZIONE DEL PERCORSO STORICO DELLA VIA MERCATORUM E RELATIVO ARREDO URBANO	448.000,00	2B 3B	17	42	59
2	196	1272	COMUNE DI PORLEZZA	CO	RIQUALIFICAZIONE LUNGOLAGO – LOTTO II	1.230.800,32	3.B	21	38	59
3	317	1031	COMUNE DI PEGOGNAGA	MN	RESTAURO E RICONVERSIONE EX CASERMA IN CENTRO CULTURALE CON ARCHIVIO STORICO	2.210.000,00	3.A	15	44	59
4	266	1304	COMUNE DI PEGOGNAGA	MN	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MAZZINI NEL CENTRO STORICO FRAZ. RURALE POLESINE	232.405,62	3.B	16	43	59
5	248	1101	COMUNE DI SERMIDE	MN	RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO DENOMINATO «EX MACELLO» AI FINI DELLA RIFUNZIONALIZZAZIONE AD USO «CENTRO CULTURALE POLIVALENTE»	1.304.795,04	1.A 3.B	21	38	59
6	422	1581	COMUNE DI VEZZA D'OGGIO	BS	RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE SPAZIO URBANO E VIABILITÀ TURISTICA CON FORMAZIONE PARCHEGGIO INTERRATO	813.419,61	2.D 3.BC	17	42	59
7	299	962	COMUNE DI SUZZARA	MN	RISTRUTTURAZIONE CASA DELLA CULTURA IN VIA G. DA SUZZARA	825.298,12	1.C	11	48	59
8	139	1229	COMUNE DI OLGiate OLONA	VA	RISTRUTTURAZIONE VILLA GONZAGA LOTTO 3	154.788,55	3.A	15	43	58
9	300	967	COMUNE DI OSTIGLIA	MN	RESTAURO CENTRO URBANO PIAZZA CORNELIO NEPOTE E MONUMENTO A CORNELIO	368.880,99	3.B	24	34	58
10	379	1466	COMUNE DI SCHIVENOGLIA	MN	REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA MATTEOTTI E VIA D. ALIGHIERI	129.114,22	2.B	18	40	58
11	215	1201	COMUNE DI CEVO	BS	ARREDO URBANO REALIZZAZIONE STRADA COLLEGAMENTO FRA P.LE DELLA RESISTENZA E SPAZIO PUBBLICO ATTREZZATO IN LOC. PINETA	100.000,00	2.C	8	49	57
12	262	1270	COMUNE DI BRALLO DI PREGOLA	PV	COMPLETAMENTO DI INFRASTRUTTURA TURISTICA IN LOC. BRALELLO	124.500,50	1.A 2.D	12	45	57
13	298	985	COMUNE DI VALGANNA	VA	ADEGUAMENTO FUNZIONALE CENTRO TURISTICO TRELAGO DI GHIRLA	767.500,00	1.B	12	45	57
14	180	1334	COMUNE DI POGGIO RUSCO	MN	ADEGUAMENTO CAMPO DA CALCIO COMUNALE, ATTREZZATURE PER MANIFESTAZIONI ALL'APERTO	356.104,42	1.A	10	46	56
15	305	1008	COMUNE DI CARONA	BG	INTERVENTI SULLE STRADE COMUNALI CON LA «RIQUALIFICAZIONE ED IL RECUPERO DEL CENTRO STORICO»	250.000,00	3.B	20	35	55
16	163	1337	COMUNITÀ MONTANA PARCO ALTO GARDA BRESCIANO	BS	STRADE DI ACCESSO AL TERRITORIO MONTANO DEL PARCO	6.197.482,78	2.C	13	42	55
17	254	1186	COMUNE DI PEGOGNAGA	MN	RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO PARCO FLORIDA II LOTTO DEL II STRALCIO	263.673,20	1.A	11	44	55
18	371	1694	COMUNE DI BAGNARIA	PV	REALIZZAZIONE ARREDO URBANO	111.872,84	3.B	21	34	55
19	265	1263	COMUNE DI PINAROLO PO	PV	LAVORI DI COMPLETAMENTO CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE E PISCINA C.LE	1.050.000,00	1.A	9	46	55
20	155	1299	COMUNE DI MEZZOLDO	BG	SISTEMAZIONE E PAVIMENTAZIONE DEL CENTRO STORICO	145.124,39	3.B	17	37	54
21	272	1415	COMUNITÀ MONTANA VALLE BREMBANA	BG	PROGETTO D VALORIZZAZIONE DEL SENTIERO DELLE OROBIE OCCIDENTALI	397.400,00	3.E	22	32	54
22	274	1320	COMUNE DI VILLIMPENTA	MN	RIQUALIFICAZIONE CENTRO URBANO SALA POLIFUNZIONALE	284.051,30	1.C	11	42	53
23	244	1354	COMUNE DI VEDESETA	BG	RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO	108.000,00	3.B	16	36	52
24	182	1342	COMUNE DI CEVO	BS	ARREDO URBANO RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO DI CEVO	272.000,00	3.B	16	36	52
25	183	1344	COMUNE DI CEVO	BS	ARREDO URBANO RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO FRAZ. ANDRISTA	250.000,00	3.B	16	36	52
26	264	1244	COMUNE DI CARONA	BG	IMPIANTI SPORTIVI POLIFUNZIONALI – I LOTTO	500.000,00	1.A	10	40	50
27	362	1437	COMUNE DI LANZADA	SO	SISTEMAZIONE SENTIERI PEDONALI LOC. VETTO	98.126,81	3.B	18	32	50
28	284	1254	COMUNE DI SAN GIOVANNI BIANCO	BG	LAVORI DI POTENZIAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADALE	103.291,38	3.B	16	33	49

<i>N. progressivo</i>	<i>IDS</i>	<i>ID Monitor</i>	<i>Ente richiedente</i>	<i>PR</i>	<i>Titolo intervento</i>	<i>Costo previsto del progetto</i>	<i>Tipologia intervento</i>	<i>Punteggio ambiente</i>	<i>Punteggio qualità</i>	<i>TOTALE punteggio</i>
29	291	1418	COMUNITÀ MONTANA VALLI DEL LUINESE	VA	POTENZIAMENTO E QUALIFICAZIONE DELLE DOTAZIONI INFRASTRUTTURALI PER LO SVILUPPO DEL TURISMO IN LOC. PASSO FORCORA - COMUNE DI VEDDASCA	400.000,00	1.A	12	37	49
30	181	1339	COMUNE DI VALTORTA	BG	LAVORI DI COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PISTE DA SCI ALPINO: CEDRINI CERESOLA NUBE BIANCA E TRE SIGNORI	383.211,02	1.A	10	38	48
31	382	1502	COMUNE DI LANZADA	SO	SISTEMAZIONE VIABILITÀ PEDONALE DI TORNADRI E PONTE SUL TORRENTE LANTERNA	41.314,25	3.B	17	31	48
32	160	1329	COMUNE DI RONCOBELLO	BG	PROGETTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO SERVIZI, AREA PICNIC, PERCORSO VITA, PISTA DI FONDO	154.937,07	1.B	10	37	47
33	306	1010	COMUNE DI EDOLO	BS	REALIZZAZIONE PERCORSO FITNESS NATURA LUNGO IL FIUME OGLIOLO	99.000,00	1.A	16	31	47
34	303bis	954	COMUNE DI SONICO	BS	PROGETTO INTEGRATO DI RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO E VIABILITÀ FRAZ. RINO E SONICO	600.000,00	3.B	16	31	47
35	366	1445	COMUNE DI LANZADA	SO	LAVORI DI RIFACIMENTO SOTTOSERVIZI LOC. CENTRO E RIQUALIFICAZIONE VIABILE VIE SAN GIOVANNI E AL DOSSO	826.331,03	2.D 3.B	14	33	47
36	159	1326	COMUNE DI CUGLIATE FABIASCO	VA	REALIZZAZIONE DI OPERE ACCESSORIE AREA A VERDE PUBBLICO DI VIA CARDUCCI - 1° LOTTO	51.645,69	1.A	12	35	47
37	358	1463	COMUNE DI CASSIGLIO	BG	COSTRUZIONE STRUTTURE E COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURE PER LA VALORIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ TURISTICA NELLA VALLE DI CASSIGLIO	103.265,00	1.A	10	36	46
38	188	1383	COMUNE DI FOPPOLO	BG	REALIZZAZIONE NUOVA PISTA SCI NORDICO - I LOTTO	56.810,26	1.A	9	37	46
39	162	1335	COMUNE DI PIAZZA BREMBANA	BG	REALIZZAZIONE SALE POLIVALENTI COMUNALI E MEDIATECA	230.000,00	1.C	16	30	46
40	142	1241	COMUNE DI SAN PELLEGRINO TERME	BG	FORMAZIONE NUOVO PARCHEGGIO COMUNALE FRAZ. ANTEA	37.670,91	3.B	9	37	46
41	193	1040	COMUNE DI QUINGENTOLE	MN	INFRASTRUTTURAZIONE PER LA FRUIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO E NATURALISTICO 1 INT. - 1 STRALCIO LAVORI URBANIZZ. PISTA CICLOPEDONALE	103.292,00	2.B 2.D	9	37	46
42	420	1569	COMUNE DI PONTEDILEGNO	BS	POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE TURISTICHE - LOTTO 2 REALIZZAZIONE CAMPO DI CALCIO	309.750,19	1.A 3	12	33	45
43	417	1599	COMUNE DI ZENEVREDO	PV	LAVORI DI FORMAZIONE PUBBLICO PARCHEGGIO VIA V. EMANUELE	15.541,87	2.D	10	35	45
44	369	1561	COMUNE DI CASPOGGIO	SO	RISTRUTTURAZIONE CENTRO SPORTIVO VIA VANONI	55.260,89	1.A	13	32	45
45	249	1012	COMUNE DI FOPPOLO	BG	OPERE DI ARREDO URBANO	8.325,27	3.B	14	30	44
46	267	1312	COMUNE DI SAN BENEDETTO PO	MN	LAVORI PER LA COSTRUZIONE DI SALA POLIVALENTE PER LA FRUIZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO	1.210.000,00	1.C	8	36	44
47	187	1378	COMUNE DI VALTORTA	BG	LAVORI DI ADEGUAMENTO DA BIPOSTO A QUADRIPOSTO DELL'ESISTENTE SEGGOVIA CERESOLA-BOBBIO	4.150.000,00	1.A	10	33	43
48	376	1450	COMUNE DI CHIESA IN VALMALENCO	SO	RISTRUTTURAZIONE STRUTTURA TURISTICA SPORTIVA LOC. SAN GIUSEPPE	139.443,36	1.A 2.D	13	30	43
49	170	1358	COMUNE DI CEDEGOLO	BS	REALIZZAZIONE STRADA DI ACCESSO CASA PANZERINI E OPERE COMPLEMENTARI	101.218,29	2.C	8	34	42
50	277	1397	COMUNE DI VILLIMPENTA	MN	PIAZZETTA ANTISTANTE MUNICIPIO ED ILLUMINAZIONE CENTRO STORICO	150.000,00	3.B	16	26	42
51	378	1460	COMUNE DI CHIESA IN VALMALENCO	SO	REALIZZAZIONE STRADA COLLEGAMENTO VIA BRIGATA SASSARI VIA RUSCA	361.519,83	2.C	8	33	41
52	230	1336	COMUNE DI LANZADA	SO	COMPLETAMENTO AREA TURISTICO SPORTIVA IN LOC. GANDA	154.937,07	1.A 2.D	9	32	41
53	231	1340	COMUNE DI VALTORTA	BG	REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO IN CENTRO URBANO	350.000,00	2.D	10	29	39
54	270	1325	COMUNE DI FOPPOLO	BG	REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO LOC. REDORTA	1.229.167,34	2.D	9	27	36
55	243	1109	COMUNE DI MOGLIA	MN	COMPLETAMENTO TEATRO ITALIA DI BONDANELLO	154.937,07	3.A	8	27	35
56	253	1175	COMUNE DI MALONNO	BS	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA CREMESIA	41.316,55	2.D	8	25	33

PROGETTI NON FINANZIABILI
Sostegno Transitorio

ALLEGATO B1

<i>N. progressivo</i>	<i>IDS</i>	<i>ID Monitor</i>	<i>Ente richiedente</i>	<i>PR</i>	<i>Titolo intervento</i>	<i>Costo previsto del progetto</i>	<i>Tipologia intervento</i>	<i>Punteggio ambiente</i>	<i>Punteggio qualità</i>	<i>TOTALE punteggio</i>
1	173	1381	COMUNE DI CIMBERGO	BS	RIQUALIFICAZIONE DEL CASTELLO DI CIMBERGO	610.000,00	3.A	23	43	66
2	273	1328	COMUNE DI COLICO	LC	POTENZIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PORTICCIOLO DI PIONA	425.670,50	2.G	18	47	65
3	293	1390	COMUNE DI CIVIDATE CAMUNO	BS	ARREDO URBANO DI PIAZZA FIAMME VERDI VIA LUNGOGLIO VIA PONTE VECCHIO E PIAZZA BERTOLASSI	573.422,09	2.B 3.B	20	44	64
4	206	1081	COMUNE DI TAVERNOLE S/M	BS	PROGETTO INTEGRATO DI VIABILITÀ TURISTICA DI COLLEGAMENTO CON LA FRAZ. CIMMO	1.478.532,32	2.C	11	53	64
5	177	1403	COMUNE DI CETO	BS	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO TURISTICO SPORTIVO POLIVALENTE	821.663,53	1.A	14	48	62
6	301	3771	COMUNE DI IRMA	BS	RIQUALIFICAZIONE-ARREDO SPAZI URBANI E FONTANE STORICHE	104.000,00	3.B	21	41	62
7	361	1439	COMUNE DI PASPARDO	BS	ADEGUAMENTO RETI TECNOLOGICHE E REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE TRATTO STRADA VIA BERTOLOTTI E VIA ROMA	557.061,00	3.B	16	44	60
8	292	1398	COMUNE DI PEZZAZE	BS	PROGETTO DI ALLESTIMENTO DELLO SPAZIO MUSEALE BIBLIOTECA E LABORATORI DIDATTICI PRESSO LA MINIERA MARZOLI	223.443,10	1.C	11	49	60
9	312	1018	COMUNE DI COLLIO	BS	SISTEMAZIONE PIAZZA SANTA BARBARA DI S. COLOMBANO	413.165,52	3.B	18	41	59
10	168	1749	COMUNE DI MALEGNO	BS	RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO CENTRO STORICO - II STRALCIO	278.000,00	3.B	19	40	59
11	216	1011	COMUNE DI BRENO	BS	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA URBANISTICA E FUNZIONALE PIAZZA GHISLANDI	258.200,00	3.B	21	37	58
12	202	1070	COMUNE DI LOSINE	BS	RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO E FORNACE PER CALCE	495.200,00	3.B	25	32	57
13	218	1020	COMUNE DI LOZIO	BS	RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE COMPLESSO MEDIOEVALE TORRE E CASTELLO DI LOZIO	154.937,00	3.A	21	36	57
14	314	1023	COMUNE DI CERVENO	BS	REALIZZAZIONE P.LE ATTREZZATO VIA AL PONTE PER PARCHEGGIO SPAZIO MANOVRA PULLMAN	37.586,96	2.D	11	44	55
15	240	1323	COMUNE DI ZOGNO	BG	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA UMBERTO I	41.316,55	3.B	15	39	54
16	278	1456	COMUNE DI MORTERONE	LC	INTERVENTI DI VIABILITÀ INTERNA - Percorsi nel verde	408.000,00	2.C	9	45	54
17	192	1038	COMUNE DI ONO SAN PIETRO	BS	TRASFORMAZIONE EDIFICIO PUBBLICO IN BIBLIOTECA E SALA CULTURA	516.456,87	1.B	17	36	53
18	164bis	1343	COMUNE DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO	BG	SPAZI MUSEALI ED ESPOSITIVI	125.000,00	1.B 1.C	10	43	53
19	164	1341	COMUNE DI ALMENNO SAN SALVATORE	BG	SPAZI MUSEALI ED ESPOSITIVI	125.000,00	1.B 1.C	10	43	53
20	275	1395	COMUNE DI GALLARATE	VA	PAVIMENTAZIONE VIE CENTRO STORICO	981.268,00	3.B	16	36	52
21	241	1352	COMUNE DI ZOGNO	BG	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA EUROPA AD AMBRIA	118.785,08	3.B	14	37	51
22	247	1372	COMUNE DI BAGOLINO	BS	RIQUALIFICAZIONE ARREDO VIA DEI PORTICI	604.000,00	3.B	15	36	51
23	154	1296	COMUNE DI BRACCA	BG	REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI LOC. CORNALTA	46.706,10	1.A	9	40	49
24	239	1345	COMUNE DI LOSINE	BS	REALIZZAZIONE DI UN NUOVO P.LE VIA S. ANTONIO PER PARCHEGGIO	114.288,78	2.D	20	29	49
25	221	1138	COMUNE DI MALEGNO	BS	REALIZZAZIONE CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE	237.784,95	1.B	15	33	48
26	153	1288	COMUNE DI BRACCA	BG	CREAZIONE AREA POLIVALENTE CENTRO SPORTIVO BRACCA	15.973,39	1.A	8	38	46
27	268	1310	COMUNE DI CIVIDATE CAMUNO	BS	REALIZZAZIONE STRUTTURA POLIFUNZIONALE COPERTA ADIACENTE AL PONTE SUL FIUME OGLIO	846.989,32	1.A	11	35	46
28	144	1246	COMUNE DI CASTELLANZA	VA	RISTRUTTURAZIONE DELL'EX APPRETTIFICIO TOSI PER REALIZZAZIONE BIBLIOTECA E CREAZIONE SPAZI MUSEALI	1.063.900,49	1.C	15	30	45
29	145	1248	COMUNE DI CASTELLANZA	VA	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PALAZZETTO DELLO SPORT	129.115,00	2.D	15	30	45
30	281	1251	COMUNE DI BREMBILLA	BG	FORMAZIONE AREA A VERDE IN LOC. CAPREDUZZO E LOC. LAXOLO	74.886,25	1.A 2.C	11	33	44
31	226	1179	COMUNE DI GEROSA	BG	RECUPERO EDIFICIO STORICO - 2 STRALCIO SANTA MARIA	19.800,00	3A	13	30	43

<i>N. progressivo</i>	<i>IDS</i>	<i>ID Monitor</i>	<i>Ente richiedente</i>	<i>PR</i>	<i>Titolo intervento</i>	<i>Costo previsto del progetto</i>	<i>Tipologia intervento</i>	<i>Punteggio ambiente</i>	<i>Punteggio qualità</i>	<i>TOTALE punteggio</i>
32	364	22054	COMUNE DI DORIO	LC	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO AUTO VIA PERTINI	80.000,00	2.D	10	30	40
33	179	1411	COMUNE DI FORTUNAGO	PV	REALIZZAZIONE AUDITORIUM – SALA POLIVALENTE	494.000,00	1.C	8	32	40
34	310	990	COMUNE DI ONO SAN PIETRO	BS	ADEGUAMENTO DELLA S.P. 86 PER TRANSITO PULLMAN TURISTICI	883.410,77	2.C	8	31	39

PROGETTI INAMMISSIBILI
Area obiettivo 2

ALLEGATO C

<i>N. progressivo</i>	<i>IDS</i>	<i>ID Monitor</i>	<i>ENTE RICHIEDENTE</i>	<i>PR</i>	<i>TITOLO INTERVENTO</i>	<i>Costo previsto del progetto</i>	<i>Tipologia intervento</i>	<i>Motivazione della non ammissibilità</i>
1	174	1385	COMUNE DI REVERE	MN	COSTRUZIONE DI UN CAMPO DA TENNIS E SERVIZI	157.519,36	1.A	Intervento non coerente con le finalità della misura (Intervento ad uso e valenza locale)
2	316	1028	COMUNE DI SAN BENEDETTO PO	MN	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE PISCINA COMUNALE	335.696,98	1.A	Intervento non coerente con le finalità della misura (Intervento ad uso e valenza locale)
3	141	1239	COMUNE DI CASTELLANZA	VA	RIFACIMENTO DEL CAMPO DI CALCIO DI VIA BELLINI	320.203,28	1.A	Intervento non coerente con le finalità della misura (Intervento ad uso e valenza locale)
4	191	1029	COMUNE DI CORTENO GOLGI	BS	LAVORI COSTRUZIONE MARCIAPIEDI IN SANTICOLO VIA LEOPARDI 1 LOTTO	61.974,83	2.C	Intervento non coerente con le finalità della misura
5	309	1006	COMUNE DI INCUDINE	BS	RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO CENTRO STORICO E NUOVO PERCORSO PEDONALE – Marciapiedi su SS 42	455.000,00	3.C	Intervento non coerente con le finalità della misura
6	156	1303	COMUNE DI PIAZZA BREMBANA	BG	RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO IMPIANTI SPORTIVI VALLARI	561.337,00	1.A	Intervento non coerente con le finalità della misura (Intervento ad uso e valenza locale)
7	286	1371	COMUNE DI EDOLO	BS	PROGETTO DI AMPLIAMENTO OFFERTA SPORTIVA – REALIZZAZIONE NUOVA SALA	1.601.612,84	1.A	Intervento non coerente con le finalità della misura (Intervento ad uso e valenza locale)
8	283	1253	COMUNE DI BRANZI	BG	LAVORI DI RISANAMENTO E CONSOLIDAMENTO STATICO DEL VECCHIO PONTE PEDONALE IN LOC. REDORTA	150.000,00		Intervento non coerente con le finalità della misura
9	304	957	COMUNE DI CARONA	BG	RIFACIMENTO E COMPLETAMENTO MARCIAPIEDI ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA	132.500,00		Intervento non coerente con le finalità della misura
10	255	1190	COMUNE DI CARONA	BG	RIFACIMENTO E COMPLETAMENTO MARCIAPIEDI II LOTTO	230.000,00	2.C	Intervento non coerente con le finalità della misura
11	269	1349	COMUNE DI FOPPOLO	BG	RIQUALIFICAZIONE AREA DALMINE E REALIZZAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE CON AMBULATORI MEDICI	715.292,80		Tipologia non prevista dal bando
12	223	1161	COMUNE DI MEZZOLDO	BG	COSTRUZIONE MARCIAPIEDE CENTRO ABITATO	171.980,15	2.C	Intervento non coerente con le finalità della misura
13	200	1062	COMUNE DI OLMO AL BREMBO	BG	REALIZZAZIONE PARCHEGGI	304.967,80	2.D	Pratica incompleta di documentazione obbligatoria
14	148	1271	COMUNE DI ORNICA	BG	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE VIABILITÀ URBANA INTERNA	27.500,00		Intervento non coerente con le finalità della misura
15	149	1274	COMUNE DI ORNICA	BG	RECUPERO FABBRICATO NEL CENTRO STORICO	170.000,00		Intervento non coerente con le finalità della misura (Uso abitazione civile)
16	161	1333	COMUNE DI PIAZZA BREMBANA	BG	SISTEMAZIONE PALESTRA COMUNALE	154.937,07	1.A	Intervento non coerente con le finalità della misura (Opere di messa a norma)
17	214	1193	COMUNE DI PIAZZATORRE	BG	CENTRO ACCOGLIENZA TURISTICA II FASE – OPERE DI COMPLETAMENTO	201.000,00	1.B	Intervento non coerente con le finalità della misura (Intervento relativo ad immobile in parte adibito ad Uffici comunali)
18	150	1276	COMUNE DI RONCOBELLO	BG	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO RIFUGIO ALPINO	720.000,00	1.B	Intervento non coerente con le finalità della misura
19	301-bis	939	COMUNE DI SAN PELLEGRINO TERME	BG	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO PALAZZO MUNICIPALE	808.685,50	3.A 3.B	Intervento non coerente con le finalità della misura (Intervento relativo ad immobile adibito ad Uffici comunali)
20	321	1153	COMUNE DI SERINA	BG	SISTEMAZIONE MONASTERO SS TRINITÀ DI SERINA	206.582,76		Tipologia non prevista dal bando (Centro anziani)

<i>N. progressivo</i>	<i>IDS</i>	<i>ID Monitor</i>	<i>ENTE RICHIEDENTE</i>	<i>PR</i>	<i>TITOLO INTERVENTO</i>	<i>Costo previsto del progetto</i>	<i>Tipologia intervento</i>	<i>Motivazione della non ammissibilità</i>
21	322	1155	COMUNE DI SERINA	BG	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE CAMPO DI CALCIO	16.526,00		Intervento non coerente con le finalità della misura
22	323	1156	COMUNE DI SERINA	BG	SISTEMAZIONE IMPIANTO SPORTIVO LOC. CAMERLÙ	206.000,00	1.A	Pratica incompleta di documentazione obbligatoria (Progetto definitivo)
23	324	1163	COMUNE DI SERINA	BG	RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO	139.000,00	3.B	Pratica incompleta di documentazione obbligatoria (Progetto definitivo)
24	325	1167	COMUNE DI SERINA	BG	RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO	235.504,35	3.B	Pratica incompleta di documentazione obbligatoria (Progetto definitivo)
25	326	1170	COMUNE DI SERINA	BG	REALIZZAZIONE BIGLIETTERIA E SERVIZI IGIENICI CAMPO SPORTIVO LOC. CAMERLÙ	20.000,00		Intervento non coerente con le finalità della misura
26	307	1014	GRAND HOTEL SAN PELLEGRINO TERME s.r.l.	BG	INTERVENTO DI RESTAURO CONSERVATIVO ADEGUAMENTO TECNOLOGICO E RISANAMENTO DEI FRONTI	5.495.241,00	1.C	Il progetto è orientato al consolidamento del Grand Hotel esistente senza indicazione di una precisa destinazione dell'edificio a scopo compatibile con le finalità della misura
27	172	1380	COMUNE DI CEDEGOLO	BS	SISTEMAZIONE ED ALLARGAMENTO DELLA STRADA COMUNALE VIA SEMIDA	190.056,14	2.C	Pratica incompleta di documentazione obbligatoria (disponibilità del bene)
28	296	973	COMUNE DI CORTENO GOLGI	BS	RISTRUTTURAZIONE DEL FABBRICATO SITO IN PIAZZA VENTURINI PER NUOVA SEDE MUNICIPIO - 1° LOTTO	516.456,90		Intervento non coerente con le finalità della misura (Intervento relativo ad immobile in parte adibito ad Uffici comunali)
29	297	980	COMUNE DI CORTENO GOLGI	BS	COSTRUZIONE MARCIAPIEDI ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA FRAZ. S. PIETRO - 2° E 3° LOTTO	361.519,83		Intervento non coerente con le finalità della misura
30	157	1314	COMUNE DI CORTENO GOLGI	BS	RECUPERO EDIFICIO DISMESSO DA ADIBIRE A CENTRO SERVIZI ED UFFICI COMUNALI - 2° LOTTO	525.000,00		Intervento non coerente con le finalità della misura (Intervento relativo ad immobile in parte adibito ad Uffici comunali)
31	158	1322	COMUNE DI CORTENO GOLGI	BS	RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO DISMESSO DA ADIBIRE A SERVIZI PER USO COLLETTIVO	343.997,00		Intervento non coerente con le finalità della misura (Mensa scolastica)
32	246	1366	COMUNE DI MALONNO	BS	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MUNICIPIO	160.000,00	2.C	Intervento non coerente con le finalità della misura
33	259	1275	COMUNE DI MONNO	BS	RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO	1.052.250,00	1.B 1.C 3.B	Il progetto è relativo solo in parte ad opere coerenti con la misura.
34	421	1573	COMUNE DI PONTEDILEGNO	BS	RIQUALIFICAZIONE URBANA ARREDO E FORMAZIONE PASSEGGATE PERCORSI E PONTI PEDONALI CENTRI STORICI CAPOLUOGO E FRAZIONI	478.590,25	3.B	Intervento già finanziato stessa misura
35	419	1544	COMUNE DI TEMÙ	BS	RIQUALIFICAZIONE, ARREDO URBANO E VIABILITÀ TURISTICA FRAZ. VILLA DALEGNO	1.297.861,90	2.A 3.BC	Intervento già finanziato stessa misura
36	418	1579	COMUNE DI TEMÙ	BS	RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO E INFRASTRUTTURE TURISTICHE PIAZZA CENTRALE MUSEO DELLA GUERRA BIANCA IN ADAMELLO	1.397.032,13	3.BCD	Intervento già finanziato stessa misura
37	315	1025	COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO	BS	RISANAMENTO CONSERVATIVO VILLA DEL SERRAGLIO	1.500.000,00	3.B	Intervento non coerente con le finalità della misura (Centro di formazione)
38	257	1199	COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO	BS	REALIZZAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ TURISTICHE	2.705.220,02	1.B	Il progetto è relativo solo in parte ad opere coerenti con la misura
39	217	1017	COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO	BS	PROGETTO INTEGRATO DI POTENZIAMENTO DELLA VIABILITÀ ED INFRASTRUTTURE LOCALI	1.541.024,38	2.B 2.C 3.B	Intervento già finanziato stessa misura
40	190	1007	COMUNE DI VIONE	BS	PROGETTO RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO E VIABILITÀ	134.278,81	2.B 2.D	Intervento già finanziato stessa misura
41	197	1053	COMUNE DI CREMIA	CO	OPERE DI REALIZZAZIONE SCIVOLO A LAGO NEL PORTO DI CREMIA	73.500,00	2.G	Intervento già finanziato con DDG Infrastrutture e Mobilità n. 8883 del 03.06.03
42	198	1057	COMUNE DI CREMIA	CO	PONTILE DI ATTRACCO PER I BATTELLI DELLA NAVIGAZIONE LAGHI IN LOC. S. VITO	190.000,00	2.G	Intervento già finanziato con DDG Infrastrutture e Mobilità n. 6044 del 09.04.03

<i>N. progressivo</i>	<i>IDS</i>	<i>ID Monitor</i>	<i>ENTE RICHIEDENTE</i>	<i>PR</i>	<i>TITOLO INTERVENTO</i>	<i>Costo previsto del progetto</i>	<i>Tipologia intervento</i>	<i>Motivazione della non ammissibilità</i>
43	289	1365	COMUNE DI CREMIA	CO	OPERE DI COMPLETAMENTO RIFUGIO IN LOC. LA CANUA	67.641,00	1.B	Intervento non coerente con le finalità della misura
44	295	970	COMUNE DI VALSOLDA	CO	COSTRUZIONE PARCHEGGIO COMUNALE FRAZ. SAN MAMETE	470.000,00	2.D	Espressa rinuncia da parte del richiedente
45	327	1173	COMUNE DI VALSOLDA	CO	COSTRUZIONE PONTILE GALLEGGIANTE FRAZ. CRESSOGNO	134.555,00	2.G	Espressa rinuncia da parte del richiedente
46	328	1181	COMUNE DI VALSOLDA	CO	COSTRUZIONE PONTILE GALLEGGIANTE FRAZ. CADATE/OSPEDALE	179.936,25	2.G	Espressa rinuncia da parte del richiedente
47	329	1183	COMUNE DI VALSOLDA	CO	SISTEMAZIONE RIVA DI ORIA	49.909,07	2.G	Espressa rinuncia da parte del richiedente
48	330	1185	COMUNE DI VALSOLDA	CO	RISANAMENTO STRADA CASTELLO VIA DEI LUOGHI	440.000,00	2.C	Pratica incompleta di documentazione obbligatoria (Approvazione progetto definitivo e disponibilità aree)
49	331	1189	COMUNE DI VALSOLDA	CO	COSTRUZIONE PARCHEGGIO COMUNALE FRAZ. PURIA	194.600,89	2.D	Pratica incompleta di documentazione obbligatoria
50	252	1160	COMUNE DI RONCOFERRARO	MN	COSTRUZIONE SALA POLIVALENTE FRAZ. BARBASSOLO	165.000,00	1.B	Intervento non coerente con le finalità della misura (Intervento ad uso e valenza locale)
51	256	1298	COMUNE DI RONCOFERRARO	MN	RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA COMUNALE	387.342,67	1.B	Intervento non coerente con le finalità della misura (Intervento ad uso e valenza locale)
52	288	1382	PROVINCIA DI MANTOVA	MN	RISTRUTTURAZIONE SEDE SCOLASTICA DI PALIDANO 1° LOTTO	129.114,22	3.A	Intervento non coerente con le finalità della misura
53	287	1413	PROVINCIA DI MANTOVA	MN	RISTRUTTURAZIONE SEDE SCOLASTICA DI PALIDANO 2° LOTTO	277.853,81	3.A	Intervento non coerente con le finalità della misura
54	320	1151	COMUNE DI GOLFERENZO	PV	RISTRUTTURAZIONE SEDE MUNICIPALE E REALIZZAZIONE SALA POLIFUNZIONALE	311.183,45		Intervento non coerente con le finalità della misura
55	294	1368	COMUNE DI ROMAGNESE	PV	OPERE DI SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA ALLA CASA ALBERGO PER ANZIANI IN LOC. BRADA	510.000,00	2.D	Intervento non coerente con le finalità della misura
56	263	1242	COMUNE DI RUINO	PV	REALIZZAZIONE COMUNITÀ ALLOGGIO E CENTRO PERMANENZA ANZIANI	1.291.140,00		Tipologia non prevista dal bando (Centro anziani)
57	199	1061	COMUNE DI VAL DI NIZZA	PV	RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO COMUNALE E RICOLLOCAZIONE DEGLI UFFICI E DEGLI SPAZI INFORMATIVI TURISTICI E POLIFUNZIONALI	130.663,60	1.B	Intervento non coerente con le finalità della misura (Intervento relativo ad immobile in parte adibito ad Uffici comunali)
58	238	1301	COMUNE DI ZAVATTARELLO	PV	RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE EX ALBERGO RISTORANTE FIOR DI ROCCIA	1.150.000,00	1.B	Intervento non coerente con le finalità della misura (Prevista realizzazione di struttura ricettiva)
59	375	1712	COMUNE DI CASPOGGIO	SO	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE E RIFACIMENTO SOTTOSERVIZI VIA VANONI	335.696,99	2.D	Intervento non coerente con le finalità della misura
60	377	1453	COMUNE DI CHIESA IN VALMALENCO	SO	COMPLETAMENTO MARCIAPIEDE VIA BERNINA - 1 LOTTO	280.000,00	2.AB	Intervento non coerente con le finalità della misura
61	398	1496	COMUNE DI CHIESA IN VALMALENCO	SO	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA V° ALPINI	240.000,00		Intervento non coerente con le finalità della misura
62	368	1545	COMUNE DI CHIESA IN VALMALENCO	SO	COMPLETAMENTO MARCIAPIEDE VIA SQUADRANI	176.500,00		Intervento non coerente con le finalità della misura
63	184	1346	COMUNE DI TORRE DI SANTA MARIA	SO	POSA DI N. 7 NUOVI CENTRI LUMINOSI E SOSTITUZIONE DI N. 4 ESISTENTI	5.615,33		Intervento non coerente con le finalità della misura (Manutenzione ordinaria)
64	365	1442	COMUNE DI TORRE DI SANTA MARIA	SO	REALIZZAZIONE NUOVO GARAGE E SISTEMAZIONE P.LE MUNICIPIO	442.585,00		Intervento non coerente con le finalità della misura
65	415	1590	COMUNE DI TORRE DI SANTA MARIA	SO	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE LOC. TORNADÙ	15.493,74		Intervento non coerente con le finalità della misura
66	186	1355	COMUNITÀ MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO	SO	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA ASTRICO DI TORRE S. MARIA	76.435,62	2.B	Intervento non coerente con le finalità della misura
67	213	1174	COMUNE DI BREZZO DI BEDERO	VA	REALIZZAZIONE DI LOCALI ATTI A SPOGLIATOI E AD ACCOGLIENZA UTENZA CENTRO SPORTIVO VIA MANZONI	41.545,23	1.A	Intervento non coerente con le finalità della misura

<i>N. progressivo</i>	<i>IDS</i>	<i>ID Monitor</i>	<i>ENTE RICHIEDENTE</i>	<i>PR</i>	<i>TITOLO INTERVENTO</i>	<i>Costo previsto del progetto</i>	<i>Tipologia intervento</i>	<i>Motivazione della non ammissibilità</i>
68	146	1258	COMUNE DI FAGNONO OLONA	VA	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL CASTELLO VISCONTEO	353.243,95		Intervento non coerente con le finalità della misura (Intervento relativo ad immobile adibito ad Uffici comunali)
69	209	1295	COMUNE DI MESENZANA	VA	RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO	1.000.000,00		Intervento non coerente con le finalità della misura (Viabilità ordinaria)
70	212	1168	COMUNE DI SANTA BRIGIDA	BG	SISTEMAZIONE CAMPO TENNIS LOC. CASELLA	25.000,00	1.A	Intervento non coerente con le finalità della misura (Intervento ad uso e valenza locale)
71	282	1252	COMUNE DI SAN GIACOMO DELLE SEGNALE	MN	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE EX S.S. 496 VIA CANTONE TRATTO CENTRO URBANO	51.645,68	2.B	Intervento non coerente con le finalità della misura (Intervento ad uso e valenza locale)
72	380	1473	COMUNE DI SCHIVENOGLIA	MN	REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA V. VENETO VIA MALPASSO	180.759,91	2.B	Intervento non coerente con le finalità della misura (Intervento ad uso e valenza locale)

PROGETTI INAMMISSIBILI
Sostegno Transitorio

ALLEGATO C1

<i>N. progressivo</i>	<i>IDS</i>	<i>ID Monitor</i>	<i>ENTE RICHIEDENTE</i>	<i>PR</i>	<i>TITOLO INTERVENTO</i>	<i>Costo previsto del progetto</i>	<i>Tipologia intervento</i>	<i>Motivazione della non ammissibilità</i>
1	280	1250	COMUNE DI COSTA SERINA	BG	REALIZZAZIONE CAMPO DA BOCCE	35.000,00	1.A	Intervento non coerente con le finalità della misura (Intervento ad uso e valenza locale)
2	237	1451	COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA	BS	PROGETTO DI REALIZZAZIONE CENTRO TURISTICO-SPORTIVO IN LOC. LAVONE DI PEZZAZE	774.685,00	1.A	Intervento non coerente con le finalità della misura (Intervento ad uso e valenza locale)
3	228	1319	COMUNE DI GEROSA	BG	ADEGUAMENTO PISCINA	50.000,00	1.A	Intervento non coerente con le finalità della misura (Opere di messa a norma)
4	311	998	COMUNE DI PEZZAZE	BS	COMPLETAMENTO MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO FRAZ. LAVONE	496.000,00	2.C	Intervento non coerente con le finalità della misura
5	185	1347	COMUNE DI BREMBILLA	BG	ARREDO E ATTREZZATURA NUOVA PALESTRA COMUNALE	56.478,00	1.A	Intervento non coerente con le finalità della misura
6	211	1162	COMUNE DI BREMBILLA	BG	SISTEMAZIONE DELLA PIAZZA DI LAXOLO	103.807,83	3.B 2.D	Pratica incompleta di documentazione obbligatoria (disponibilità del bene)
7	227	1300	COMUNE DI GEROSA	BG	ACQUISTO PISCINA	113.620,00	1.A	Intervento non coerente con le finalità della misura
8	242	1350	COMUNE DI BAGOLINO	BS	RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DI EDIFICIO IN VIA SAN GIORGIO BIBLIOTECA-ARCHIVIO STORICO-SEDI ASSOCIAZIONI	772.193,18	1.B 1.C	Intervento non coerente con le finalità della misura (Intervento ad uso e valenza locale)
9	207	1281	COMUNE DI BORNO	BS	REALIZZAZIONE PARCO DELLE DOLINE IN LOC. CROCE DI SALVEN	300.000,00	3.D 3.E	Intervento già finanziato stessa misura
10	203	1073	COMUNE DI CERVENO	BS	RECUPERO FABBRICATO DA ADIBIRE AD ATTIVITÀ TURISTICHE CULTURALI DIDATTICHE	516.500,00	1.C	Intervento già finanziato stessa misura
11	219	1126	COMUNE DI LOZIO	BS	STRUTTURA ALL'APERTO - SPORTIVA - CAMPO DA GOLF PERCORSO VITA CAMPO DI CALCIO E TENNIS	634.264,00	1.A	Pratica incompleta di documentazione obbligatoria
12	250	1141	COMUNE DI LOZIO	BS	REALIZZAZIONE DI STRUTTURA RICETTIVA PER IL TURISMO D'ALTA QUOTA RISTRUTT.FABBRICATO RURALE	138.106,00	1.B	Intervento non coerente con le finalità della misura
13	167	1732	COMUNE DI MALEGNO	BS	REALIZZAZIONE MUSEO ETNOGRAFICO	88.482,52	1.C	Intervento già finanziato stessa misura
14	229	1327	COMUNE DI MURA	BS	OSTELLO DELLA GIOVENTÙ (OSTELLO DELLA PIEVE DI SAVALLO)	422.165,21	1.B	Intervento non coerente con le finalità della misura
15	204	1076	COMUNE DI OSSIMO	BS	VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO NATURALISTICO ALTOPIANO DEL SOLE	350.000,00	3.D	Intervento già finanziato stessa misura
16	205	1079	COMUNE DI OSSIMO	BS	PROGETTO FINALIZZATO AD AMPLIARE PALESTRA COMUNALE	213.813,16	1.A	Intervento non coerente con le finalità della misura (Intervento ad uso e valenza locale)

<i>N. progressivo</i>	<i>IDS</i>	<i>ID Monitor</i>	<i>ENTE RICHIEDENTE</i>	<i>PR</i>	<i>TITOLO INTERVENTO</i>	<i>Costo previsto del progetto</i>	<i>Tipologia intervento</i>	<i>Motivazione della non ammissibilità</i>
17	220	1131	COMUNE DI PIANCOGNO	BS	VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA DI ACCESSO AL SANTUARIO SS. ANNUNCIATA	105.000,00	3.E	Intervento già finanziato stessa misura
18	318	1033	COMUNE DI PIANCOGNO	BS	COMPLETAMENTO PALAZZETTO COMUNALE PER EVENTI SPORTIVI E TURISTICI	265.060,43	1.A	Pratica incompleta di documentazione obbligatoria
19	208	1286	COMUNE DI TAVERNOLE S/M	BS	RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO E VIABILITÀ CICLO PEDONALE	846.655,20	2.B 2.C 3.D	Intervento già finanziato stessa misura
20	201	1064	LOZIO RISORSE SPA	BS	PROGETTO CENTRO REGIONALE ASSISTENZA TEMPORANEA E RIABILITAZIONE ANZIANI	929.627,00		Tipologia non prevista dal bando
21	175	1730	COMUNE DI DORIO	LC	FORMAZIONE RAMPA PEDONALE CARRAIA DI COLLEGAMENTO TRA LA QUOTA STRADA E IL PIANO PRIMO EX EDIFICIO SCUOLE ELEMENTARI	67.139,40	3.C	Intervento non coerente con le finalità della misura (Intervento ad uso e valenza locale)
22	271	1348	COMUNE DI MORTERONE	LC	OSTELLO CON AREA ATTREZZATA	670.000,00	1.B 2.D	Intervento non coerente con le finalità della misura
23	195	1047	COMUNE DI VESTRENO	LC	LAVORI DI CORONAMENTO E SISTEMAZIONE DEL TERRENO A VALLE DEL CENTRO POLIFUNZIONALE (Scuola elementare)	61.458,37		Intervento non coerente con le finalità della misura (Intervento ad uso e valenza locale)
24	308	1005	COMUNE DI VESTRENO	LC	REALIZZAZIONE SPAZIO POLIFUNZIONALE PER ATTIVITÀ SPORTIVA ALL'APERTO	255.129,71	1. A	Intervento non coerente con le finalità della misura (Intervento ad uso e valenza locale)
25	166	1727	COMUNE DI FORTUNAGO	PV	PARCO NATURALE DI FORTUNAGO – VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NEL CENTRO FONTE S. PONZO. PROGETTO COSTRUZIONE IMPIANTO IMBOTTIGLIAMENTO ACQUA DA TAVOLA	3.465.000,00		Intervento non coerente con le finalità della misura
26	178	1408	COMUNE DI FORTUNAGO	PV	REALIZZAZIONE CENTRO BENESSERE	6.000.000,00		Intervento non coerente con le finalità della misura
27	143	1243	COMUNE DI CASTELLANZA	VA	ATTUAZIONE DEL PIANO URBANO DEL TRAFFICO – 2002	30.990,00	2.C	Intervento non coerente con le finalità della misura (Viabilità ordinaria)
28	147	1260	COMUNE DI CASTELLANZA	VA	RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE-IMPIANTISTICO DI PALAZZO CARMINATI-BRAMBILLA SEDE MUNICIPALE	3.740.000,00	3.A 1.C	Intervento non coerente con le finalità della misura (Intervento relativo ad immobile adibito ad Uffici comunali)